



CONSIDERATIONI
SOPRA
LE CENSVRE
della SANTITA' di
PAPA PAOLO V.
CONTRA
LA SERENISSIMA
Republica di VENETIA
DEL



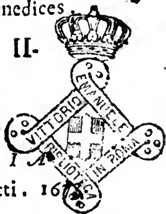
P. M. PAOLO
DA VENETIA
dell'Ordine de' SERVI.



PSAL. CVIII.
Maledicent illi, & tu Benedices.

VOLVME II.





IN VENETIA
Appresso Roberto Meietti. 16[illegible]





CONSIDERATIONI

SOPRA



LE CENSVRE

della SANTITA' di

PAPA PAOLO V.



CONTRA

LA SERENISSIMA
Republica di VENETIA.

STIMO' sempre la Republica di Venetia, che il fondamento principale d'ogni Imperio, & Dominio, fosse la vera religione, & pietà, & ha conosciuto per gratia singolare di Dio l'esser nata, educata, & acceresciuta nel vero

culto divino, il quale ella ha con molta sollecitudine procurato sempre di accrescere, specialmente, con fabricar molti edifici sacri, et quelli adornare magnificamente, prouedendoli di condecenti ministri, et riceuendo quegli Ordini di religiosi, che i tempi sono andati producendo nella Chiesa Catolica. Di che fà manifesta fede il numero grande delle Chiese riccamente dotate, et l'ampiezza de' Monasterij, non solo nella Città di Venetia, ma ancora nelle altre soggettte: et ciò sempre con opportuno, e necessario riguardo d'impedire tutti quegli accidenti, che potessero esser nociui alle Città et Dominij per le nouità, che s'introducono sotto pretesto di Collegij, Confraternità, Società, ò Congregationi, et il danno, et pericolo, che portano alla publica sicurezza le fabriche grandi fatte e situate in luoghi non opportuni: per il che hebbe sempre in consideratione quali sorti di persone s'introducessero nella sua Città, et in qual luogo si fondassero li Monasterij, et Chiese per poter riceuerle e sostentarle; et quando conobbe che la diligen-

genza commune, et ordinaria non bastaua, insino l'anno 1337. stabilì per legge, che in Venetia non fossero fabricate Chiese, Monasterij, Hospitali, et altri tali luoghi senza licenza. La qual legge confirmò et innouò poi nel 1515. et nel 1561. Ma auuertitosi, che così fatta prouisione era necessaria ancora per le altre sue Città terrestri, et maritime nel 1603. comandò alli Rettori, che per l'auuenire non douessero permettere a qualsiuoglia persona Religiosa, o Laica di fabricar Monasterij, Chiese, Hospitali, o altri ridotti di Religiosi, o Secolari, senza licenza del Senato, sotto pena di bando alle persone, et di confiscatione della fabrica et del fondo.

Stimò anco sempre la Republica che, si come ella nelli tempi inanzi s'era essemplarmente conseruata, così douersi conseruare medesimamente nell'auuenire con l'vso della sincera, et incorotta giustitia amministrata alli soggetti suoi, sapendo che la Scrittura diuina dice, *regnum de gente ingentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos*. (Eccl. 10.)

Et in contrario, *Rex qui iudicat in veritate pauperes, thronus eius in æternum firmabitur*, [Prou. 29.] Per il che conservando ciascuno in possesso delli suoi beni, con difesa, e protettione specifica dell'honore d'ogn'uno, ha mantenuta e perpetuata felicemente, la quiete, & tranquilità publica. La quale perchè non havesse ad esser turbata con indebita usurpatione & offesa altrui; essendosi spesso trouati in attroci, & enormi delitti diuersi Ecclesiastici; i quali con la bontà della vita, & de costumi, com'è l'obligo loro, dovrebbono esentarsi dalla giustitia criminale; non è restata la Republica di vsarla contro di loro, per quanto la pubblica tranquilità ha ricercato, concedendo però loro essentioni dalli Magistrati nelli delitti communi per fauorir quell'Ordine, ad essempio delli Prencipi circonstanti: tenendo di questa maniera sempre li cattiui in timore, & consolati gl'offesi: & così esercitando la potestà datale da Dio ha costumato dal suo nascimento fino alli tempi presenti senza alcuna interruzione di giudicare, & punire nelli delitti graui

qua-

qualunque Ecclesiastico di qualsiuoglia grado, & ordine; onde s'è continuato a godere & essercitare con la quiete publica l'antica et independente libertà del suo vero Dominio.

Similmente la Republica in ogni tempo ha procurato di tenere li suoi soggetti abondanti di possessioni, et beni stabili, sapendo che alla sicurtà publica principalmente era di vtilissimo seruitio se il priuato fusse stato commodo; là onde già circa 300. anni cominciò ad auertire, che li Ecclesiastici andavano cercando cotidianamente di crescere in possessioni, et rendite: cosa che (se bene essi non haueuano tale intentione) riusciua però non solo in danno delle famiglie secolari, che necessariamenle bisogna mancassero, scemandosi la quantità delli beni loro, ma ancora in detrimento delle publiche forze. Imperoche, diminuendosi sempre il numero delli Cittadini, che attendono, et servono al governo ciuile, et mancando la quantità de' beni loro, sopra i quali le pubbliche rendite sono fondate; et per il contrario, crescendo il numero degli Ecclesiastici,

che pretendono essentioni da tutti li carichi necessarij alla Republica, et augumentandosi la quantità de beni loro, che pretendono pure essere essenti, era necessario che le cose publiche si andassero sommamente diminuendo. Aggiungevasi, che non potendo mai gli Ecclesiastici alienar cosa alcuna, se non con qualche loro avantaggio, et essendo le Chiese perpetue, se essi sempre acquistassero, et li Secolari sempre diminuissero, era necessario in fine, che restassero tutti li beni in mano degli Ecclesiastici; et si estinguesse ogni nobiltà, et ogni civiltà, riducendosi il Mondo à due conditioni di huomini, Ecclesiastici et Villani.

Per provedere adunque à cosi grave e noto inconveniente, ordinò la Republica l'anno 1333. che alle Chiese non fosse donato, o lasciato alcuno bene stabile in perpetuo nella Città, è Ducato di Venetia, et che se pur fosse lasciato dopo certo termine si vendesse, restando alle Chiese il prezzo; la qual legge variamente fu osservata fino al 1536. quando fu stabilità in questa forma: Che non fossero da alcuno

lascia-

lásciati beni ſtabili alle Chieſe, ſe non per due anni, nel qual tempo ſi doueſſe venderli, e ſe ciò non foſſe fatto dagli Eccleſiaſtici, vn Magiſtrato haueſſe cura di farne l'eſſecutione. Et dalle ſopradette leggi ſi vidde in diverſi tempi eſſer ſeguiti tanti beni, & publici & priuati, che alcune Città delle ſoggette per conſtitutioni ſue municipali decretarono l'iſteſſo, parte anticamente, & parte in queſti tempi noſtri. Le quali coſe dal Senato conſiderate, per ridur tutto lo Stato ſuo ad vniformità, & prouedere alle diminutioni de beni ſecolari, nel 1605. eſteſe la legge, che era ordinata per la Città di Venetia, à tutto lo Stato inſieme. Aggiongendo che niſſuno nella Città di Venetia, ò nel Stato, poſſa ſotto qualſiuoglia colore vendere, donare, ò in altro modo alienare à perſona Eccleſiaſtica beni ſtabili ſenza licenza del Senato, da concederſi nel medeſimo modo, come ſi concede nelle alienationi de'beni publici, & ch'ogni alienatione altrimente fatta ſia nulla, & li ſtabili confiſcati con pena alli Notari.

Per li quali riſpetti, tre anni inanzi,

del 1602. per moderar il soprabondante acquisto degli Ecclesiastici, che sotto pretesto di ragioni dirette hauute da loro i beni posseduti da Laici, ogni giorno tentauano di appropriarseli; mouendo lite hora à questo, hor à quello delli possessori, dando nome di Enfiteusi alli Censi, et Locationi perpetue; et perciò eccitando pretensioni d'essere nelle vendite preferiti; ouero che li possessori fossero decaduti, o che li beni non potessero passare ad ogni sorte di heredi con molto danno delli sudditi, che erano trauagliati, et auuiluppati in continue liti; deliberò il Senato per occasione di certa controuersia mossa dalli Monaci di Pragia, che le Chiese non potessero appropriarsi beni posseduti da Laici per ragione di prelatione di linee, consolidatione dell'utile, saluo però il loro diretto.

Il che fu statuito, attesa la consuetudine di più di 200. anni sempre, et gli innumerabili giudicij in conformità seguiti, per leuare le occasioni delle controuersie, e liti, et dar forma scritta alli Giudici da seguire in ogni caso.

Que-

Queste leggi, ordinationi, et amministrationi della giustitia sonò molto bene state vedute, sapute, et osseruate dal'i Pontefici passati, si per gli auuisi continui, ch'hanno da gli Ecclesiastici di questo Stato, come per li particolari, che cotidianamente riceuono da li Nontij suoi residenti in questa Città, senza che per se medesimi molti Pontefici n'hanno hauuto piena notitia, & informatione; altri per esser nati, et educati in questo Stato, altri per esser vissuti priuati facendoui officio di confessore per molti anni, alcuni officio d'Inquisitori, et altri Vescoui di qualche Città. Di modo che ogni Pontefice in qualche modò hebbe notitia della giustitia, et equità delle leggi Venetiane, delli giudicij de loro Magistrati; onde si deue presupporre che non hauendo mai reclamato, tacitamente insieme gli habbiano approbati. Li Giudicij sopra le persone Ecclesiastiche sono sempre stati essercitati, et per lo passato piu frequentemente, che nelli tempi prossimi: et le ordinationi, o leggi soprascritte, lasciando le più antiche

memorie, si veggono esser state in vso già più di 300. anni, se bene in questi ultimi tempi alcune sono state confirmate, altre dalla legge non scritta, con la quale s'osseruauano, ridotte in scrittura, et così finalmente espresse, e publicate. Delle quali vna del 1602. et l'altra del 1603. sono state vedute da Papa Clemente Ottavo zelantissimo et diligintissimo, ma con tutto ciò non hanno sodisfatto alla Santità di Papa Paolo V. Al quale per incognita cagione nel principio del suo Pontificato, è piaciuto di essaminare le leggi, et giudicij della Republica.

Et nel fine di Ottobre prossimo passato nella audientia ordinaria si dolse coll'Ambasciadore di essa Republica, perche nella Sede vacante hauesse fatto vna legge, che prohibisce à gli Ecclesiastici di aquistar stabili, soggiongendo, che quantunque fosse constituita in virtù d'vn altra prima, li Canoni però fanno inualida così la vecchia, come la nuoua; per il che vnitamente volena che fosse annullata, imponendo all'Ambasciadore di notificar questa sua volontà alla Republica.

Il che hauendo fatto, et riceuuto ordine dal Senato di dar conto al Pontefice delle ragioni, cause, et giustitia della legge, et della potestà, che la Republica ha di far simili ordinationi, il Pontefice attento alla sua deliberatione, disse apertamente, che vdiua per dar sodisfattione, et non per mettere cosi fatte ragioni in alcuna consideratione, et concluse di voler mandar sopra ciò vn Breue horratorio à Venetia, et mostrò vna scommunica, che haueua fatto stampare contro vn'altra Città, significando in simili cause di non voler risposte, o allegatione di ragioni, ma pronta obedienza; et soggionse vn'altra querela per la retentione fattasi nelli mesi inanzi d'vn Canonico di Vicenza, et dell'Abbate di Neruesa, dicendo volere, che fossero rimessi al Foro Ecclesiastico, et che se la Republica hà priuilegi di giudicar Ecclesiastici, non si estendono ne à tali sorte di persone, ne à tal genere di delitti, per li quali li sudetti sono carcerati: et qui sarà necessario di digredire vn poco, per narrar le cause della carceratione di questi delinquenti. Brandolino Valdemarino,

no, Abbate di Nervesa, fu querelato; & imputato d'haver essercitato molti atti tirannici sopra la roba, & molti degli huomini habitanti nelle terre vicine à lui: d'hauer leuato di vita con veleno più persone, & tra queste vn Religioso Sacerdote suo domestico; d'haver dato il veleno al Padre, & ad vn Fratello: d'hauer fatto vccidere piu huomini; d'hauer tenuto commercio carnale continuato con una sua Sorela naturale, d'haver essercitato molti atti magici, & empij, per venire al fine delle sue disonestà; & per altre cause, che non si può senza horrore narrare più particolarmente, come apparisce nelle denontie, e querele fatte da diverse persone contro di lui. Et Scipione Saracino Canonico Vicentino fu imputato, che sprezzo haueſse rotti li publici sigilli delli Rettori di Vicenza posti sopra la Cancellaria del Vescovato in Sede vacante, per custodia & sicurezza delle scritture, & ragioni del Vescouato, à petitione, & instanza del Cancellier di quello; & di piu d'hauer insultato vna Gentildonna vedoua di famiglia principale

Vicen-

Vicentina sua parente, con sporcargli la porta, & la casa, dopò hauer tentato per longo tempo con modi indecenti la sua castità, con scandalo publico, perche non si asteneua costui di essercitare i suoi libidinosi tentatiui anco nelle Chiese.

Mà ritornando al Pontefice, la Santità sua in diuersi congressi con l'Ambasciatore, persuase la Republica à voler lasciare da canto le sue ragioni, & vbidirla intieramente, & doppo alcuni giorni aggionse nuoue querele per la legge soprascritta, che prohibisce fabricar Chiese senza licenza. Et si restrinse risolutamente, che voleua fossero riuocate le due leggi sudette, & rimessi li dui prigioni al suo Nontio residente in Venetia. Et il dì 10. di Decembre formati dui Breui, vno sopra le due leggi, & l'altro sopra il giudicar gli Ecclesiastici; commise al Nontio suo, che li presentasse: ma il Nontio forse mosso, perche il Senato haueua in quegl' istessi giorni eletto un Ambasciator straordinario per tentar ogni via humile, & possibile di rimuouere la Santità sua dalla risolu-

tio-

tione presa inanzi la cognitione della causa, et indurla ad informarsi prima, che venir ad altra esecutione; differì la presentatione delli Breui, cosa, che non fù approuata, dal Pontefice: mà gli spedì in diligenza commandamento di presentarli immediate. Per il che il giorno della Natiuità di Nostro Signore, quando il Duce Grimani staua per render l'anima a Dio, et che la Signoria era congregata con li Senatori, de' quali alcuni haueuano riceuuto il Santissimo Sacramento dell'Eucaristià, altri erano per riceuerlo, dimandò audienza, et presentò due Breui sigillati; li quali non furono aperti per la morte del Duce, che successe nel seguente giorno, sino dopo l'elettione del nuouo. I quali aperti, si ritrouarono ambidui d'un istesso tenore; et conteneuano, esser venuto à notitia sua, che la Republica nelli suoi Consegli haveva constituite molte cose contro la libertà Ecclesiastica, et l'auttorità della Sede Apostolica, et in particolare haueua esteso à tutto il suo Dominio alcune leggi, che erano per la sola Città di

Venetia, ch'era di non fabricar Chiese; et Monasterij, et luoghi pij, et vn' altra, che prohibiua l'alienatione de' beni Laici in Ecclesiastici senza licenza del Senato; le quali cose, per esser contrarie alla libertà Ecclesiastica, dichiara nulle, et inualide, et chi le hà statuite incorsi nelle Censure Ecclesiastiche, et comanda sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, che siano reuocate, et cancellate, minacciando, se non sarà obedito, di procedere più innanzi. Al che il Senato sotto il dì 28. di Gennaro rispose; Hauer con dolore: et marauiglia inteso dalle lettere di Sua Santità, che le leggi della Repubblica osseruate felicemente per tanti secoli, non riprese da alcuno delli predecessori suoi, le quali reuocare sarebbe vn riuoltare li fondamenti del gouerno, si riprendino hora come contrarie all'autorità della Sede Apostolica, et coloro che le hanno constituite, huomini di eccellente pietà, benemeriti della Sede Apostolica, che sono in Cielo, siano notati per violatori della libertà Ecclesiastica: hauere egli, secondo l'ammonitione della Santità sua

essa-

essaminato le leggi, & vecchie, & nuoue, ne trouato in quelle cosa, che non habbia potuto per auttorità di supremo Prencipe statuire; & toccato qualche particolare delle sue ragioni, concluse, credere di non esser incorso in censure alcune, & che la Santità sua, piena di pietà, & religione, non vorrà senza cognitione della causa, persistere nelle comminationi.

Questo luogo ricerca prima, che passiamo più innanzi, che si esplichi quali siano le oppositioni, che il Pontefice fà alle due leggi soprascritte, & quanto siano di facile, & pronta risolutione, & quali siano insieme le ragioni, la giustitia, & l'equità delle leggi, & quanto sia legitima nella Republica la potestà di costituirle.

Oppone il Pontefice a tutte due queste leggi insieme, dicendo, che sono. *Sedis Apostolicæ auctoritati, & Ecclesiasticæ libertati immunitatique contrariæ, tum generalibus Conciliis & Sacris Canonibus, nec non Romanorum Pontificum constitutionibus repugnantes*: per il che, inanzi d'ogni altra cosa sarà molto opportuno, che vediamo, che cosa sia liber-

libertà Ecclesiastica; & d'onde habbia riceuuto origine. Imperoche certa cosa è che questo è nome nuouo, & non inteso per 12. Secoli nella Chiesa. Fa mentione il Santissimo Apostolo Paolo della libertà Christiana nelle Epistole alli Romani 6. alli Galati 4. a pieno; quiui dimostrando, che per lo peccato del Primo Padre nostro erauamo fatti serui del peccato, dalla qual seruitù Christo Nostro Signore ci ha liberati, riscuotendoci con il suo sangue; e però dice, *cum serui essetis peccati liberi fuistis iustitiæ, nunc verò liberati a peccato serui autem facti Deo, habetis fructum quidem sanctificationem, finem verò vitam æternam*. Et alli Galanti vn'altra seruitù propone alle cerimonie della legge Mosaica, della quale similmente Christo ci ha liberati: quando dice: *nunc fratres non sumus ancillæ filii sed liberæ, qua libertate Christus nos liberauit*. Non ad altri è stata donata tanta gratia di liberatione, che à ciascuno delli fedeli di Christo, & alla Chiesa in corpo. Per il che si ritrouaranno alcuni delli Santi antichi chiamarla libertà della Chiesa: à

que-

questa non si oppongono se non li ministri del Demonio, et la parte dell'Inferno; et non ha dubbio, che qualunque con le sue leggi pensasse derogarli in una minima parte sarebbe alieno dalla Santa Chiesa Catolica. Ma di questa non si parla al presente, poiche il famoso, et augusto nome di Chiesa, che era commune à tutti li fedeli anticamente cosi Chierici, come Laici, ad esso pare, che sia ristretto per lo più à significar li Chierici solamente; Onde se le è data anco vna libertà propria loro separata dalla sopradetta, della quale pare, che Honorio III. fosse il primo à far mentione circa il 1220. ma quello, che esso Honorio intendesse per libertà Ecclesiastica, & Federico II. Imperatore, che nell'istesso tempo, et ad instanza dell'istesso Papa la nomina, ne essi lo dichiarano ne tra li Canonisti è in tutto ben deciso: Poiche in tutta la Legge Canonica non si troua diffinità, ne si dichiarano le cose, che sotto essa si comprendono, nè è data regola come giudicarlo; per lo che ancora non si accordano quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia contra la liber-

bertà Ecclesiastica . La libertà è diffinita dalli Giurisconsulti essere vna facoltà naturale di fare quello , che ciascuno vuole , quanto le leggi lo permettono . Alcuni pensano , che questa facoltà nelli Chierici di fare quello , che piace à loro conforme alle leggi , sia la libertà della Chiesa ; in modo , che in questo senso quello istesso , che è libertà assolutamente nel Laico è nell' Ecclesiastico libertà Ecclesiastica , et consiste in godere quella facoltà , che la legge comune dà a ciascuno . Pare che tale sia il senso del Cap. *Eos qui* ; (*De imm: ecc. in 6.*) doue dice, che se alcuno prohibirà che non sia cotto pane , macinata biada , fatto seruitio alli Ecclesiastici , questo si presume in derogatione contra la libertà Ecclesiastica . Altri non vogliono così ; ma sotto questo nome comprendono quelle cose , che solamente agli Ecclesiastici conuengono , per priuilegij concessi loro da Dio , o dal Papa nelle cose Spirituali , et dalli Principi nelle Temporali ; talmente che non voglia altro dire , che priuilegio di essentione , concesso alla Chiesa vniuersale , così nelle cose Temporali , come nelle Spirituali . Vn'



Vn' altra opinione compone ambe-due queste insieme. Altri chiamano libertà Ecclesiastica ogni cosa fatta a fauor de' Chierici, & dicono essere contro à quella li statuti per li quali li Chierici si rendono più timidi, & li Laici più audaci; la qual diffinitione è di Bartolo, (*Authen. cassa, C. Sacr. Sanct. Eccl.*) & pare la più accommodata all'essaltatione dell'ordine Chiericale.

Hora andaremo mostrando, che preso il vocabolo di libertà Ecclesiastica in qualsiuoglia di questi sensi, le ordinationi della Republica di Venetia, & la carceratione, & condannatione di persone Ecclesiastiche, non leuano alcuna libertà, & insieme risolueremo le oppositioni, che particolarmente si fanno a ciascuna delle leggi.

Non dice il Papa altra ragione speciale, perche la legge del non potersi fabricar Chiese l'offende, se non per essere statuita, così sono le parole formali del suo breue; *quasi Ecclesiæ, & Ecclesiasticæ personæ, temporali vestræ iurisdictioni subiectæ aliquo modo essent, vel qui ea ratione in vestris ditionibus Ecclesias, & alia pia, ac religiosa loca*

extruerent, tanquam in aliquo scelere deprehensi mulctandi viderentur.

Ne altra ragione medesimamente allega per prouar la sua intentione, che sia contro la libertà Ecclesiastica la prohibitione à Laici di non lasciare legati, o donare in perpetuo, & non alienare stabili nelli Ecclesiastici se non che pare, che si fondi in vna certa vsurpata giurisdittione, che la potestà secolare habbia ne i beni Ecclesiastici, et queste sono le parole sue; *perinde ac si temporalibus dominis liceret in Ecclesiastica bona quæ Ecclesiis Ecclesiasticisque personis, & aliis locis piis à testatoribus, & cæteris Christi fidelibus pro remedio peccatorum, & exoneratione conscientiæ plerumque relinquuntur, aut alio modo conferuntur, eius aliquod exercere.*

Ma primieramente ciascuno, che con interna diligenza vorrà considerare, penetrarà da se stesso, che 'l far vna legge, che proibisca ad ogn'vno, cosi Ecclesiastico come Laico di non fabricar Chiese senza licenza, non è (come il Pontefice oppone) essercitar potestà sopra la Chiesa, ma sopra il fondo, sopra l'area, o superfice, oue

si può

si può fabricare, la qual nissuno negarà, che non sia pura, et meramente secolare. Nissun privato, che proibisca ad un Ecclesiastico fabricar vna Chiesa nel suo fondo, si dirà, che ordini cosa alcuna sopra la Chiesa, ne è persona Ecclesiastica, ma che disponga del fondo suo à suo beneblacito, et che vieti l'uso della cosa à chi non è obligato per legge concederlo. Non si chiama Chiesa quella che si può fabricare, ma quella che è già dedicata: ogni privato hà domino sopra il fondo suo et il Principe sopra tutti li fondi del Dominio hà vna potestà maggiore; per il che sicome è ingiustitia fabricar vna Chiesa nel fondo di un priuato senza sua permissione, cosi è ingiustitia fabricare in qual si volgia loco d'vn Principe contro la sua proibitione. Non viene levata qui libertà all'Ecclesiastico in nissuno delli sopranominati sensi; nel primo; perche nissuno hà libertà d'vsar la cosa altri contro il voler del Padrone; nel secondo medesimamente; perche Dio vniuersal Signore d'ogni cosa dando libertà alli ministri della Chiesa di edificar Tempij

pij, non ha leuato il Dominio del priuato, ne l'Imperio del Prencipe ſopra il fondo: ne il Papa ha diſpoſto altrimente, ne potrebbe diſporre per eſſer coſa temporale: ne Principe alcuno con ſuo privilegio ha potuto diſponere alcuna coſa nello Stato di queſta Republica nata libera: & coſi non è derogato in conto alcuno alla libertà Eccleſiaſtica.

Et ſe queſta ragione valeſſe, la Chieſa è coſa ſpirituale, adunque chi diſpone ſopra il fabricarla, diſpone ſopra coſa ſpiritnale, ne ſeguirebbe, che vn Principe, che prohibiſſe mettere nelle fabriche delle Chieſe Roueri, che ſogliono ſeruire al fabricar Galere, Barche, Ponti, & in altro; ouero che prohibiſſe coprirle di piombo per careſtia, che n'haueſſe per vſo di guerra, ſi direbbe far legge ſopra le Chieſe, & loro coperti, eſſendo nondimeno vero, che fa l'ordinatione ſopra li Roueri, & ſopra il Piombo, che ſono coſe meramente laiche. Qual coſa è che non poſſa eſſer dedicata al culto divino? forſe non ſi troverà alcuna, che non eſſendo ſe non il ſolo peccato contrario à

Dio, ogni cosa gli può esser consacrata; adunque chi disporrà d'vna cosa vietando, che non possa esser dedicata, offenderà Dio? non certo.

Il precetto dell'honor diuino, essendo affermatiuo, non comprende tutte le materie, tutti li luochi, tutti li tempi, come vorrebbono quelli che tirano tutto all'Ecclesiastico; ma admette, che quando non manca cosa alcuna a lui, il resto s'applichi ad vsi humani, et ad esso si attribusca quanto gli e appunto concedente.

Se fosse lecito contro il voler del Prencipe fabricar Chiese in qualunque luogo, sarebbe lecito similmente contro il suo volere adoperar qualsiuoglia materia, et qualsiuoglia artefice, il che estendendo anco alli paramenti, et ornamenti delle Chiese, et alli vasi sacri, restarebbe, che ogni panno, ogni metallo ogni legno, et ogni altra cosa àppartenerebbe all'Ecclesiastico; l'assurdità delle quali conseguenze mostrano chiaramente, che, si come la Chiesa gia dedicata appartiene al Spirituale, cosi nissuno luogo può esser dedicato senza la permissione del Principe

cipe

cipe Temporale, et l'equità di questa legge fù sempre conosciuta dal mondo. Cicerone nell'oratione *pro Domo sua*, mostra che in quei tempi nissuna arca poteua esser consecrata *iniussu populi*. Sotto gl' Imperatori gentili ancora erano quattro leggi, (*L. sacra §. 1. ff. de re. diuis. L. si plures sint & L. 2. ff. de relig. & sum fun. L. vlt. ff. vn. in pos. legal.*) che vietauano poter si consecrare cosa alcuna senza licenza del Prencipe, le quali hauendo Giustiniano portate nelli Digesti senza dubio le hà accommunate alla nostra Religione, et dato loro virtù anco sopra il fabricar le nostre Chiese: et chi leggerà le historie Ecclesiastiche, et le Nouelle di Giustiniano, vederà che nelli tempi dell'Imperatori, così in Oriente come in Occidente, al Principe sopra tutti gl'altri e stato deferito in questa parte, si che non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuoue Chiese; mà ancora nissuno hà mai pensato di erigere vna Chiesa in Cathedrale, o Metropolitana, senza permissione, et espresso decreto del Prencipe. Si può vedere sopra ciò la Nouella 67. di Giustiniano,

& quello che Balsamon molto estesamente riferisce sopra il XVII. Canone del Concilio Calcedonense. Ne sarà fuor di proposito aggionger quì il costume di Francia, dove non si possono fabricar Chiese senza lettere Regie di espressa concessione, & appresso senza arresto del Parlamento. Et per portar anco esempio di qualche luogo d'Italia, si ricordarà qui, che nella Republica di Genova si hà particolare constitutione, che senza licenza di ambidue li Collegi non si possa fabricar Monasterij, in pená di confiscatione del loco.

Ma non tanto alle Chiese materiali la Republica di Venetia ha hauuto riguardo, quanto anco alle persone che deuono hauerle in gouerno, poi che non in ogni luogo stà bene ogni sorte di Religiosi. Habbiamo vn'ottimo essempio del famosissimo gouerno de i Rè di Castiglia, poiche senza la licenza Regia non si può introdur nuovi Religiosi in quelli Regni, per il che fino al presente li Padri Capuccini non hanno potuto hauerui ingresso. Et non sono molti anni, che li Padri di San Fran-

cesco di Paula diedero principio a fabricar una Chiesa in Madril senza la permissione Regia, la quale opera il Rè Filipo II. fece, che si fermasse, restando in essempio la Chiesa così principiata, & imperfetta. Et la Santità sua essendo Nuntio straordinario appresso quel Rè l'ha potuta molto ben vedere.

Li fondamenti di ciò non sono men ragioneuoli, legali, & legitimi, che necessarij? perche si come non sarebbe permesso ad vn numero di persone d'alieno Stato, contrarie di costumi, & con fini diuersi da quelli d'vna Republica, che entrassero nello Stato di lei, & si riducessero in vn sol luogo insieme, si facessero un Capo, & trattassero con li soggetti del Prencipe in secreti; poi che questa, come sospeta e perniciosa conuenticula sarebbe subito impedita: Così col pretesto di un Monasterio nuouo potendo venir insieme sotto un Capo molti di altre nationi, alle volte contrarij di costumi, e di sensi; & per la commodità, che hanno di trattare per le Confessioni, o altri colloquij spirituali, insinuandosi con li sud-

diti del Prencipe, e così corromperli nella fedeltà; questo similmente con ottima ragione deue esser molto bene auuertito, per la publica conseruatione, e quiete dello Stato. E, per questo rispeto conuenne pur alla Republica, pochi anni sono licentiar di Venetia alquanti Padri di un Monasterio tutti di natione aliena, per esser stati da loro suiati molti huomini dell'Arsenale. Et così gli Oratorij, et Collegij, che si fanno di tutta una natione in una Città, massime piena di molte forti di huomini, non sono senza grauissimo pericolo, quando non sia consapeuole il Prencipe di quello, che nelle sue ridottioni si tratta. Si aggionge, che le fabriche, se non sono situate in luoghi conueniente portano graui danni alle Città, spetialmente a quelle, che sono forti: et si sà quante Città sono perite alle volte per una Chiesa di fuori poco lontana dalla fossa, occupata dall'inimico accampato; et quanto danno habbia recato medesimamente una fabrica tale vicina alle mura di dentro; et quante machine, et edificij sacri similmente per importanti rispetti ha bisogna-

ſognato ſpianare per ſicurtà publica, con qualche marauiglia delle perſone ſimplici; e diuote.

Non ſolo al ben publico è coſa vtiliſſima, come di ſopra ſi è diſcorſo, che non ſi fabrichino Chieſe ſenza licenza; ma ancora è per bene di eſſe Chieſe, accioche ad arbitrio di chi ſi ſia non ſiano fabricate in luoghi indecenti, appreſſo cloache; ne di forma indecente, e ſenza decoro conueniente alla maeſtà della Religione, ſi che ſiano più toſto a deriſione, che ad altro: ne ſi vede che il molto, et ſoprabondante numero delle Chieſe ſia vtile per la deuotione, anzi incontrario; perche quando ſono troppo, non ſi può preſtare li debiti ſeruitij a tutte, et cagiona più indeuotione una Chieſa mal tenuta, che diece ben cuſtodite; et le limoſine anco non baſtano per tutte le Chieſe quando il numero è eccesſiuo, che ne le vecchie, ne le nuoue hanno i ſuoi debiti ſeruitij.

Per gratia di DIO non mancano Chieſe; et luoghi pij nella Città di Venetia, et nelle altre tutte dello Stato, et queſte ſono tali e tante, che alcune Cit-

tà colme di reliquie d'innumerabili Martiri, che restano poco decentemente conseruate, possono venir à prender essempio da queste: & con tutto ciò non hà tralasciato il Senato, quando l'opportunità si sia presentata, di dar licenza di fabricar nuoue Chiese, & luoghi pij dunque è occorso; & di dare parimente ingresso à nuoui Religiosi anco dopò fatta la stessa legge.

Mà che non si marauigliarà vdendo riprendersi la pena della legge Venetiana imposta à chi fabrica Chiese senza licenza? dicendosi da chi oppone, che il fabricarle è opera in se non cattiua, quasi, che l'opera in se & di sua natura buona, se sarà fatta senza le debite circostanze non sia vitiosa, & merit castigo. Non dalla materia ouero oggetto solamente disse Aristotile, (2. Ethic. c. 6.) & dopò lui tutti li Theologhi, si piglia la bontà dell'attione, ma dalla integrità di tutte le circostanze. E bene fabricar Chiese, in luogo, & tempo & modo conueniente, ma non è bene senza queste conditioni il fabricar in luogo altrui vna Chiesa; è senza consenso del patrone non è douere. Il

Pren-

Prencipe oltre il dominio, che il priuato hà, tiene sopra ogni luogo vna potestà molto maggiore: alla quale & il padrone, & il luogo sono soggetti, si che di essi non si può fare quello, che il Prencipe prohibisce, ò non consente.

Certamente hò consumato molto più parole di quelle, che bisognauano, per far capace ogn'vno, che habbi il senso commune, delle ragioni che sono per questa legge ma non me ne pento, perche seruono anco a difesa della seguente del 1605. che prohibisce a Laici alienar stabili ad Ecclesiastici. Imperoche meno questa dispone di cosa Ecclesiastica, ne comanda agli Ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente alli Secolari, & sopra beni secolari. Che ingiuria farà mai vn Prencipe, che commandi a suoi sudditi di non contrattare con vna sorte di persone? E cosa visitatissima in tutti li Regni la prohibitione di non introdurre alcuna sorte di merci, adunque è ad offesa de forestieri? Non credo che alcuno assentirà in questà consequenza: & tanto più quanto li priuati fanno tal legge sopra li beni suoi, quando nelli contra-

ti liuellarij pongono conditioni, che'l liuellario non possi vendere, o alienar li suoi vtili nella Chiesa: et pure questo si fa da tutti. Et altri nelli testamenti per conseruar la robba in casa sua, la conditionano si, che non può mai passar nella Chiesa. Tutte le leggi de Fidecommissi sarebbono contro la libertà Ecclesiastica: perche vietauano, che il bene sia lasciato alla Chiesa, & quelle della Falcidia Trebellianica ancora, perche tutte detraheno alla Chiesa quella portione, che vogliono sia detratta dalli legati, & resti all'herede.

Sò che alcuno molto zelante di qualsiuoglia augumento delle cose Ecclesiastiche nel temporale, afferma, che così sia: ma non credo, che l'opinione sua hauerà molti seguaci. Et è vna gran risolutione il danare attioni & ordinationi, che tutto il mondo Christiano da 1500. & più anni in quà, hà, non voglio dire solamente ammesso, ma lodato, commendato, e tenuto come seruitio di Dio.

Sono bene alcuni, che per far vn gran fauore al Secolare dicano, che sarebbe stato, et saria lecito statuir

vna

vna legge, che nessuno potesse vender li suoi stabili senza licentia, la qual cosi generale, comprenderebbe anco gl'Ecclesiastici, et potrebbe il Prencipe richiesto della licentia concederla sempre, quando l'alienatione douesse passar per vn Laico, et negarla quando ad vn'Ecclesiastico, che non sarebbe contro la libertà Ecclesiastica.

A quali bisogna ben rispondere con qualche libertà, che studiano vn pooo di Logica trovarebbono, che concesso tutto il genere, viene concessa ogni spetie in particolare, et solitaria: La onde chi concede, che'l Prencipe possa assolutamente prohibire l'alienatione, bisogna, che confessi poterla prohibire in Forastieri, in Nobili, in Ecclesiastici, & in qualsiuoglia altra sorte di persone in particolare. Essi dicono può assolutamente à tutti, ma non però à gli Ecclesiastici soli, & la Logica dice, se può vniuersalmente à tutti, adunque anco alli soli Ecclesiastici.

Ma più seueramente gli parleremo, che studiano un poco la Diuina Scrittura, doue gli ammonirà San Paolo,

(Gal. 9.] *Nolite errare, Deus non irridetur*. Bella cosa certo, se non è peccato questo effetto di operare, che li beni Laici non possino passare in Ecclesiastici, perche lo dannano, perche lo riprendono? Non hà fatto il Prencipe assai bene, se non hà offeso Iddio? & se è peccato, quando restando l'istesso effetto haueranno mutate le parole, che haueranno altro fatto, che burlarosi di DIO, & creduto d'ingannarlo con arteficij? DIO non voglia, che in animo Christiano cadano simili pensieri. Se fosse voler di DIO, che gli Ecclesiastici instituiti da lui per attendere alle cose spirituali, mutata la sua institutione si facessero patroni non solo d'vna parte delle cose temporali, ma di tutte ancora, non doueressimo honorarli di sole parole, ma con fatti procurare d'effettuar quanto prima questo voler diuino.

Ma passiamo a mostrar più chiaramente che il Prencipe in tal legge ordina sopra cose veramente sue, & non Ecclesiastiche. E pur cosa chiara, che s'vna possessione ha quache seruitù non può il patrone d'essa lasciarla al-

la

alla Chiesa, si che non ritenga la seruitù istessa; Ma qualunque stabile si ritroua in vno Stato, ha soggettione al Prencipe, la quale è molto maggiore, et più stretta, di qualsiuoglia altra che possa hauere con alcun priuato, imperoche la potestà del Prencipe sopra li beni è maggiore, che 'l Dominio del priuato. Può il Prencipe per la potestà sua, a fine di ben publico, derrogare, et leuare il Dominio priuato, non può il patrone priuato, derrogare in parte alcuna alla potestà del Prencipe. Per il che anco per sua donatione, ò testamento, ò altro non può fare, che il Prencipe non vi habbi la sua potestà. Pensi questo ciascuno, et consideri come sia conforme alla natura, che passi vn bene per dispositione del priuato nella Chiesa, et perresti libero dalla soggettione del Prencipe. Ma risponderanno contentarsi, che passi con gl'istessi hoblighi di pagare quello, che pagaua quando era nel Laico. Bene, ma perche adesso solamente consentono così, et per lo passato hanno voluto essentarsi da ogni obli-

go; Diremo poi appresso, che il Prencipe ha altre ragioni sopra lo stabile; oltre li tributi ordinarij; poiche vi hà anco li straordinarij, senza il qual non è douere, che esso stabile, passi, per poterlo come gli altri aggrauare di altre grauezze. Et se questa par dura conditione, pure è naturale. Ma di più se il Prencipe riceue seruitio personale dalli possessori, di Militie, Officij, Curiali, et altro, perche douerà perderlo; et oltre di ciò il Prencipe hà *Ius* di confiscare quel stabile per li delitti del patrone; ma quando passà alla Chiesa non è più confiscabile, et però il Prencipe perche douera perder il suo *Ius*? E qui serua vno essempio notissimo per conuincere li contradicenti.

Li beneficij Ecclesiastici vacano per la morte de' beneficiati, et la Corte di Roma hà perciò l'annata, et il prezzo delle Bolle. Essendo assai beneficij vniti à Monasterij, Capitoli, et altre Vniuersità, auuertirono li Pontefici, che per tal vnione si perdeua quell'emolumento, che per la morte del beneficiato riceueuano: et considerarono, che sotto sopra la vacanza hauerebbe po-

tuto

tuto occorrere ogni quindeci anni, e però statuirono, che ogni quindeci anni delli beneficij vniti si pagasse la Quindena. Adunque potrebbe anco il Prencipe così riputare, che sotto sopra ogni cento anni vn bene potrebbe esser confiscato, et far pagare ogni cento anni la confiscatione. Al che per prouedere in alcuni Regni si costuma che quando alcun stabile è lasciato alla Chiesa ella è obligata dare huomo viuente moriente, et confiscabile, fino che lo stabile sia per autorità regia amortizato.

Lo stabile ancora spesso si vende, et perciò paga al Prencipe gabella, ò si lascia ad heredi stranieri, onde similmente paga certa portione. Facciasi parimente che in tempo di tanti anni occorra vno di questi accidenti, sarà il douere, che 'l Prencipe senza suo consenso venga priuato di queste sue ragioni? E per tanto è molto honesta et giuridica l'ordinatione del 1605. Et se appresso la licentia si ricercasse anco per le sopradette cause vna gabella propria, quando lo stabile hà da passar nella Chiesa, non sarebbe ingiusto; anzi

in

in Francia, et in molti altri Regni, quando vn bene passa all'Ecclesiastico etiandio con licentia, paga vna terza parte dicono per l'amortizatione, cioè perche quel stabile è come morto al Prencipe, che non se ne preuale e serue come prima. Non è adunque contra la giustitia, et equità, se il Prencipe, che tante cose perde, vedendo, che hanno gl'Ecclesiastici vinticinque volte tanto di quanto si douerebbono contentare, delibera e risolue, che si fermino, et non acquistino più senza licentia, la quale non dimeno si darà loro quando sarà conueniente. I quali respetti di confiscatione, vendite, et legati ad estranei, potendo occorrere anco alle superficie, doue alcuni dissegnano di fabricar Chiese, non è marauiglia se il Prencipe non permette, che senza licentia sua sia amortizato. Ma passando più oltre, quelli che negano al Prencipe secolare il poter far leggi sopra cose Ecclesiastiche, et che gl'Ecclesiastici siano soggetti alle leggi secolari, consentono nondimeno, che per il ben commune si possa far ogni sorte di leggi, che comprendano etiandio

dio gl'Ecclesiastici. Ma il ben publico ricerca, che si conserui questo membro principalissimo della Republica, cioè il secolare, che porta li pesi, fà le fattioni publiche, così personali, come reali: acciò non auuenga quello che Vlpiano dice *quòd viribus & viris destituta erat Respublica*: (*ff. de mune. & h. n. l.* 3.) E adunque giusta la legge; & è conueniente, che sia questo membro protetto dal Prencipe, si che conseruandosi li suoi beni in esso, resti colle forze necessarie per seruir la Republica: & se da questo nasce, che gl'Ecclesiastici hanno meno di quello, che hauerebbono, ciò non è direttamente inteso dal Prencipe, mà accidentalmente occorre: ne mai la ragione, & le leggi attendono à quello, che indirettamente, o per accidente segue. (*l. si quis ne causam ß. si cert. pet. c. quia diuersitatem de concess. præb.*) Ne quegli presume far ingiuria al prossimo, che hà per meta l'vtilità propria, se bene di là viene, che 'l Compagno sia priuato di qualche guadagno, che farebbe. Se non fosse questa legge l'Ecclesiastico s'arricchirebbe più, lo confes-

so,

ſo, mà l'ordinata carità, et Iddio commandano, che ciaſcuno riguardi prima alle coſe à ſe neceſſarie, et queſto è attendere alla vocatione ſua. Chi conſerua il ſuo ſenza dubio impediſce, che non vada in vn'altro, ne mai vno ſi fà pouero. Non è però contra la Carità vuiare alla propria pouertà, perche inſieme s'impediſce la ricchezza altrui. Deue il Prencipe curare, che là tranquillità, et le forze del ſuo Imperio ſi mantenghino.

Se di qua viene, che gli Eccleſiaſtici non haueranno maggior abondanza, a queſto non deue riſguardare il Prencipe. Gaetano (*In Summa ver. excom. c. 31.*) ſeguito da tutti nega eſsere contro la libertà Eccleſiaſtica lo Statuto ſecolare, doue ſi reſtringa, et ponga modo alle ſpeſe de' Funerali, Spoſalitij, et Meſse nuoue, et pure da queſte ſegue più manifeſtamente, che gli Eccleſiaſtici ſono priuati di que' guadagni, che hauerebbono, ſe foſse lecita qualunque ſontuoſità.

Se vorranno gli Eccleſiaſtici comprare, di quali dinari compreranno? Commandò il Canone conceſsum, (12. q. 2.)

q. 2.) che siano fatte quattro parte dell' entrate Ecclesiastiche, la prima per il Vescouo, la seconda per il vitto del Clero, la terza per la fabrica, la quarta per le limosine de' poueri. Il che anco fù da Carlo Magno nel suo capitolare (*l.* 1.*c.* 87.) confirmato. Non vorranno gli Ecclesiastici acquistar con la prima, ne seconda parte, ne è douere, che si leuino li suoi alimenti. Lasciar cader le fabriche per acquistar di nuouo, non è ragioneuole, ne il ben publico lo consente: d'implicarci la quarta parte, che è la douuta alli poueri, la pietà non lo comporta, ne il detto del Signore: poiche San Paolo ci comanda di hauere sempre in memoria *beatius est magis dare, quàm accipere*. Per il che passando alli stabili donati, ò lasciati, è d'auuertire, che le Chiese per questa legge non sono impedite dall'hauere tutto quello, che loro viene ò datto, ò lasciato: il che se non hanno in propria spetie, hanno però il prezzo, il quale è equiualente alla cosa.

Sarebbe forsi fuori di luogo l'aggiongere, (ma pur con breuità non sia tanto male,) che non è vtile a gli Ecclesiastici

siastici il possedere superfluamente; poiche così sono deuiati del seruitio di Dio, al quale è carico loro d'attendere, & si ha nelle leggi Ecclesiastiche tutto vn titolo, *ne Clerici, vel Monachi Secularibus negotiis se immisceant*, doue particolarmente il 1. cap. pare fatto per prohibire li disordini presenti, & San Paolo con poche parole comanda, *nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus, vt ei placeat, cui se probauit*. (2. *Tim.* 2.) Vi è vn longo discorso di San Gio: Chrisostomo (*In Matth. hom.* 26.) doue mostra da le ricchezze de la Chiesa nascere due mali, vno che li Laici cessano di essercitarsi nelle limosine; l'altro, che gli Ecclesiastici, lasciato l'officio loro, ch'è la cura delle anime, diuentano Procuratori, Economi, e Dacieri, esercitando cose indegne del suo ministero.

Dicono qualche volta gli Ecclesiastici con graui querele, che viene prohibito loro quello, che è concesso à tutte le altre sorti di persone anco vili, & infami, quasi, che siano di peggior conditione. Al che si può rispondere, prima, che non tutto à tutti conuiene,

ne

ne conseguita se vna cosa è permessa à gl'altri, che debba esser permessa à loro: si concede à soldati, & à gentil' huomini andar armati, adunque à loro ancora douerà permettersi l'istesso; & se non si concederà doueranno riputarsi offesi, & trattati come inferiori à gl'altri tutti? Poi se alcuna sorte di persone nella Republica possiede più della parte sua, à quella non conuiene acquistar più. Constantino Porfirogenito, Romano, & Basilio Imperatori Constantinopolitani fecero leggi, che li Patritij, & Senatori, Vescoui, Monasterij, &c. non potessero acquistar da loro inferiori per compra, donatione, ò testamento; (*Nouell. extrau.*) per conseruare quel membro necessario alla Republica; così potrà fare il Senato altra legge sopra li beni delli sudditi suoi conueniente al suo buon gouerno quando ne sarà dibisogno: & la fa al presente sopra gli Ecclesiastici, perche conuiene tener così regolare il corpo della Republica, acciochè vn membro non cresca più del douere, si che faccia il corpo mostrnoso, & prendendo piu alimento del conuenien-

niente dannifichi le altre membra togliendo loro il suo debito; et per se stesso non potendo digerire il superfluo si riempia di mali humori, onde nasca prima infirmità in lui, et poi corrotione di tutto il corpo. Ma lo stato degli Ecclesiastici in questo Dominio è vn membro, che può essere vna centesima parte di tutto il numero delle persone, et ha tirato in se non vna portione delli beni a questo corrispondente; ma nel Padoano più d'vn terzo; nel Bergamasco più della metà, et non vi è luogo, doue almeno non habbia vn quarto delli beni; et se li fosse concesso acquistar ancora non è dubbio, che s' impatronirebbe di tutto il paese, lasciando tutti gli altri poueri, ignudi, et serui, et leuando alli secolari ogni alimento.

Il luogo et tempo presente ricerca vna legge, che prohibisca vn tale eccesso: anticamente già quando l'Ecclesiastico era gouernato secondo la maniera, che li Santi Apostoli lo instituirono, et li Santi Padri à loro imitatione seguitorono d'osseruare, era cosa vtile, che hauesse molti beni: et

nel

nel corpo della Republica era come vno ſtomaco, che prendeua tutto il cibo ſi, ma ne digeriua poco per ſe, et molto per gli altri. Coſi gli Eccleſiaſtici poſſedendo molto, et participando delle rendite delli beni per ſe parchiſſimamente, et tutto il rimanente dando in elemoſina, erano molto proficui alla Republica: Per il che anco tutti procurauano accumular loro poſſeſſioni, e beni: poiche quanto più haueuano, tanto riuſciua in maggior vtilità publica, nella quale erano gli Eccleſiaſtici tutori, et procuratori per li poueri, et biſognoſi; ſi che non ſeguiua niſsuna moſtruoſità; eſſendo li beni Eccleſiaſtici come beni communi, che faceano accreſcimento in tutto il corpo proportionatamente, e non in vna parte ſola. Ma, mutata queſta lodeuole conſuetudine, li beni, et facoltà paſsate ne gli Eccleſiaſtici, eccedono in grandezza, et cioè troppo ſproportionato al corpo della Republica alla quale ſarebbe di grandiſſimo incommodo quando più creſceſse, ne ſi potrebbe reggere, ma ſarebbe neceſſario, ò che ſi riduceſsero alla debita

misura , ò che ne succedesse la rouina di tutto il corpo . E se bene habbiamo parlato delli beni Ecclesiastici come comuni à tutti loro non perciò la possessione è vgualmente diuisa tra essi , anzi tre quarti delli religiosi non viuono sopra le rendite Ecclesiastiche , ma di limosine , & oblatione de' secolari ; essendo le possessioni , & entrate in vn picciolissimo numero di Clerici , il quale appena arriua alla quarta parte di essi . Et quello, che più importa è , che di questi la metà habita fuori dello Stato ; & questi tirano à se tutte le rendite loro con danno euidentissimo del publico seruitio . Et se nelli tempi migliori quando gli huomini pensauano più al Cielo che al Mondo , & quando fioriuano gli Augustini , che rifiutauano l'heredità lasciate alla Chiesa, priuati li figli , (*Ad fra. in ere. ser. 52.*) s'è fatto vn tant' acquisto , che sarebbe nell' auuenire ? trouandosi hora di quelli , che con artifici vanno persuadendo maggiori acquisti : sarebbe da temere al sicuro , che in 2. ò 3. centinara d'anni crescessero tanto gli acquisti , che diuenissero patroni del tutto . Sono

no Monasterij fabricati già 300. anni, & non hanno il quarto dell'entrata di quelli, che non è più di 40. anni, che sono edificati. Adesso vi sono assai religiosi, che hanno prohibitione di posseder stabili, la quale quando fosse leuata, che probabilmente potrebbe farsi, poiche vediamo ciò essersi fatto cō quatro numerosissime religioni, oltre molte altre minori; pensi chi hà giudicio, quali acquisti si fariano in vn momento.

Molte cose nelli principij loro sono buone, che in progresso alterandosi si fanno perniciose: l'acquisto degli Ecclesiastici nel suo principio, ottimo, è venuto per quattro gradi allo staeo presente: prima le possessioni si vendeuano, & del prezzo si nutriuano gli Ecclesiastici, & li poueri. (*Act.* 4.) Si pensò poi di ritenere li stabili, & nodrire li poueri delle rendite (*c. futuram*, 12. *q.* 1.) Nel terzo luogo si passò à far quattro parti, vna per il Vescouo, la seconda per il Clero, la terza per la fabrica, la quarta per li poueri. (*c.concesso.*12.*q.*1.) Adesso sono fermati li benefici, & nata l'opinione, che da tutti i Theologhi; & buoni Canonisti è re-

probata; che *clerici sunt domini fructum*, con tutto che habbiano li Sacri Canoni, & li Santi Padri costantemente predicato, che li beni Ecclesiastici sono de' poueri. Per il che anco il Sacro Concilio di Trento *omnino interdicit Episcopis; ne ex reditibus Ecclesiæ consanguineos, familiares vel suos augere studeunt, cum & Apostolorum Canones prohibeant; ne res Ecclesiasticas, quæ Dei sunt, consanguineis donent. Sed si pauperes sint, iis vt pauperibus distribuant*. Et poco di sotto. *Quæ verò de Episcopis dicta sunt, eadem non solùm in quibuscunque beneficia Ecclesiastica tam secularia, quàm regularia obtinentibus, pro gradus sui conditione, obseruari, sed ad S. R. E. Cardinales pertinere decernit*.

Et però non douerebbono gli Ecclesiastici interpretar così in sinistro vna legge fatta per necessità publica, tanto conforme all'equità, & giustitia, & dire che sia fatta per tenerli inferiori à gli huomini vili. Più tosto potrebbono dire, che meglio sarebbe che viuessero conforme à gli Apostoli. (*Act.* 4.) Vogliono forse affermare, che essi Apostoli vendendo tutti li stabili, & dando limo-

limosina fossero di conditione inferiori alle persone vili? Vogliono dire, che siano di peggior conditione, che gl'infami? forse tante Congregationi de Regolari, che non possedono, doueranno esser riputate infami? Et se rispondono, che questi lo fanno volontariamente: si può replicare, che il volontario, ò inuolontario fanno ben differente circa l'esser virtuoso; o meriteuole? ma non circa l'esser honorato; ò vile. In questo proposito è degno d'esser considerato un Canone, doue si dice: *(de consec. distin. 1. c. vasa.) Bonifacius martyr, & Episcopus, interrogatus si liceret in vasculis ligneis sacramenta conficere, respondit: quondam Sacerdotes aurei ligneis calicibus vtebantur: nunc è contrario lignei Sacerdotes aureis vtuntur calicibus.*

Mà se si contentassero volontariamente di quello, che hanno, che eccede di tanto la sua parte, cosi restariamo accordati. E degno d'imitatione l'esempio di Moise à c. 36. dell'Esodo, il quale hauendo inuitato il popolo ad offerire oro, argento, & altre cose pretiose per la fabrica del Tabernacolo, quando

do fu offerto più di quello, che bisognaua per publica proclama ordinò, che nissuno più offerisse cosa alcuna. Ma soggiongasi vn' altra ragione ancora. Se per queste leggi fosse lesa la libertà Ecclesiastica, adunque per leggi Pontificie, che prohibiscono à gli Ecclesiastici alienare à secolari sarebbe offesa la libertà secolare; e di questa maniera essi potriano far leggi, che leuano altrui la libertà, & gli altri non potranno far verso loro l'istesso? E tanto più è forte la ragione, quanto se bene gli stabili laici non possono passar negli Ecclesiastici, può nondimeno passarui il prezzo, & con la licenza anco essi beni à giusta compra: ma gli Ecclesiastici, possono alienar per qualsiuoglia contratto gratuito, nè vendere, ò permutare, se non con auantaggio: & se li secolari, che più ne hanno ragione, non si lamentano di questo, perche doueranno essi lamentarsi di cosa di minor apparenza? Finirò questa parte con dire, che innanzi l'anno 400. della nostra salute, Valentiniano, Valente, & Gratiano fecero legge, (*C. Theod. de ep. & cler. l. 20.*) che i Clerici non potes-

potessero acquistar cosa alcuna dalle Donne, &c. La qual legge fu anco inuiata à San Damaso Pontefice Romano di quei tempi, che la publicasse, & si publicò; & fu anco per longhissimo tempo osseruata in Roma: & San Girolamo, che ne fà mentione nell'Epistola ad Nepotianum, dice non dolersi della legge; perche i Clerici l'haueuano meritata; ma dispiacergli l'auaritia loro, c'hauesse data occasione à Prencipi di farla. Fu fatta una simil legge in Sassonia da Carlo Magno di gloriosa memoria, & seruata longamente. Del 1300. Odoardo III. (*Polid. l. 13. Hist. Anglicæ.*) Rè d'Isghilterra fece una legge precisamente come questa, & quantunque gli Ecclesiastici repugnassero alquanto, fu posta però in essecutione. Lodouico Molina (*de contr. t. 2. d. 140. l. 2. t. 8. §.*) attesta nelle ordinationi di Portogallo esser vna legge, che le Chiese, & Monasterij, per compra, successione, ò donatione, non possino acquistar stabili, acciò non crescano più del douere à danno de' laici le possessioni, & rendite Ecclesiastiche; aggiungendo, che

anco negli altri Regni di Spagna sia in vso l'istessa legge. Certo è, che Giacomo Rè d'Aragona. (*Petr. Bollug. in spe. princ. R. 13.*) statuì nelli Regni soggetti à quella Corona, che li beni di Realenco (così chiamano quelli, che pagano alcuna cosa al Rè) non possino passar nell'Ecclesiastico senza Regia licenza. In Francia (*C. di Henr. III. l. 17. c.*) la medesima legge fù constituta da S. Lodouico, che è cosa molto notabile; & poi successiuamente confirmata da Filippo 3. da Filippo il Bello, da Carlo Bello, da Carlo V. da Francesco I. da Henrico 2. da Carlo IX. & da Enrico III. Et hauendo però fatto già 300. anni la Republica di Venetia questa legge per la Città, & Ducato suo, non si hà da dire che la estensione di lei à tutto lo Stato sia vna innouatione, poiche Saluio Giuliano rispose (*C. de vet. iur. enucl. §. sed atsi.*) *omnes debere sequi leges & consuetudines vrbis Romæ*, come Giustiniano Imperatore riferisce. Et in Sicilia del 1296. il Rè Federigo (si come è scritto nel Capitolare di quel Regno) fà vna legge della forma stessa della legge Veneta del 1536. se

non

non che dà termine vn'anno solamente.

Pio V. similmente nella Terra del Bosco, doue egli nacque, hauendo quiui fabricato vn gran Monasterio, perche ella non si distruggesse, proibì in perpetuo à gli Ecclesiastici il poter comprar da Laici; & Clemente VIII. auuertendo quanto la Santa Casa di Loreto possedesse, per conseruar li Laici prohibì, che essa più comprasse. Et pur anco in Genoa vi è Constitutione generale, che tutti li beni siano affetti alla Republica, si che non possano essere alienati ad Ecclesiastici. Risponde bene alcuno, che Papa Clemente fece tal legge come Principe temporale, hauendo richiesto licentia a se come Papa di farla. Consideratione molto sotile, mà non conforme alla sola dottrina Theologica; & morale, la quale vuole, che havendo Dio dato vn Stato in gouerno à chi tiene la Maestà, con potestà independente nelle cose temporali, gl'habia anco data auttorità di fare da se, & senza licenza, ò permissione di qualsiuolgia, tutte quelle leggi, che sono necessarie per mantenerlo.

Non si trouarà mai, che Dio habbia fatto vn precetto, che per adempirlo bisogni pigliare la licenza da altri. Nelle cose indifferenti, ouero nelle buone mà libere può occorrere, che si commetta errore facendole contra il volere del superiore, mà in quelle, che sono di precetto espresso di Dio serue quello, che disse, S. Pietro, (*Act.* 5.) *obedire oportet Deo magis quàm hominibus*. Che Dio dica al Prencipe fa quelle leggi, che sono necessarie alla tranquillità publica, & se mancarai, io lo riceuerò ad offesa: & ci voglia licenza per obedirlo? Licenza si ricerca, doue senza, *non licet*: adunque quello, che Dio commanda non è lecito? La natura quando dà vn fine, dà ancora tutte quelle potenze, che sono necessarie per ottenerlo, & Dio darà vn fine, & vn precetto, che non si possa essequire senza riconoscere in gratia dagli huomini? questo è troppo grande inconueniente. Ma ritorniamo alla materia della legge la quale si come non è vna noua inuentione, così di lei ancora i Iurisconsulti celebri hanno trattato, & l'hanno difesa per giusta, e tra gl'altri

Bal-

Baldo, l'Archidiacono, l'Abbate, Signarolo, Alessandro, Barbaccio, Croto, Tiraquello, Gaeli, Renato Copino: (*Bal. c. qua in Ecclesiarum, c. Ecclesia Sanctæ Mariæ de constit. Archidiac. c. Romana, de app. in 6. Abbas l. 1. consil. 63. Signorolus consil. 21. Alex. consil. 93. Barbat. l. 2. consil. 14. Crotus l. 1. consil. 5. Tiraq de retract. consang. §. 1. gl. 13. Gail. l. 2. cons. 32. Copin. de pac. pol. l. 3. tom. 1.*) dalla lettione de' quali ogn'vn potrà scoprire, se questa era vna causa, doue conuenisse procedere con censure, & massime non essendosi seruate le cose sustantiali del giudicio. Onde non sarà se non molto à proposito il dire anco qualche cosa intorno l'ordine seruato da S. S. acciò si veda quante nullità sono passate nel maneggio, dirò, di così fatto negotio, perche giudicio non si può chiamare, mancando di materia. I Theologhi dicono, che il giudicio ingiusto può bene nell'esteriore parere giudicio, ma in se non già, & ogni giuditio ingiusto esser' etiandio da se nullo, ne essere il giudicio ingiusto più giudicio, di quello, che l'huomo morto sia huomo. Ma

ancora vederemo in ciò mancamento di forma, e così sustantiale, che lo rende di niun momento. Primieramente senza citatione alcuna precedente vien dichiarato, che le leggi vecchie, & nuoue del non alienar beni, & non fabricar Chiese senza licenza, siano contra l'auttorità della Sede Apostolica, et della libertà Ecclesiastica, et che siano incorsi nelle Censure gli stessi legislatori. Et pure la citatione esser de iure naturali, et ricercarsi anco nelle declaratorie, etiandio di Censure, e cosa notissima appresso tutti li Iurisconsulti. Il che basta per nullità così del Breue sudetto, come di tutto quello, ch'è seguito dopò in virtù di esso. Ma che adesso siano dichiarati per escomunicati tanti huomini pij defonti in Christo, i quali hanno continuamente comunicato con gli Pontefici de' tempi loro che altro è, se non condannare gli Predecessori della Santità sua? et affermare che non habbiano essercitato la cura delle anime, come doueuano; et pure trà quelli vi furono Pontefici di eccellente virtù, e Santità.

Rende il Papa la causa perche habbia

bia deliberato proceder contra la Republica, dicendo? *Cum prætermissionis officij nostri, & causæ Ecclesiæ desertæ à nobis rationem extremo Iudicii die exigi à Deo nullo modo valimus: neque enim existimetis nos, qui alioquin pacis, & quietis publicæ cupidissimi sumus, omnesque nostros cogitatus eo intendimus, vt soli Deo in seruientes rem Christianam, quantum possumus, pacate gubernemus, quique omnium animos, præsertim maximorum Principum, nobiscum ea in re consentientes esse optamus, si aliquando Sedis Apostolicæ authoritas lædatur, si Ecclesiastica libertas, & immunitas impetatur, si Canonum decreta negligantur, Ecclesiarum iura & Ecclesiasticarum personarum priuilegia violentur quæ muneris nostri summa est; id aliquo modo dissimulaturos, aut officio nostro defuturos: hac vero in re id vobis persuasum esse volumus, nos non nullis humanis rationibus moueri, aut quiquam præter Dei gloriam quærere, aliudque habere propositum, nisi perfectam, quoad eius fieri posit, Apostolici regiminis sanctionem*. Et non senza ragione teme sua Santità il giudicio diuino, quando

mancasse nel debito pastorale : perche Dio per Gieremia minaccia , *Væ pastoribus qui dispergunt , & dilacerant gregem pascuæ meæ : dicit Dominus, Ideo hæc dicit Dominus Deus Israel ad pastores qui pascunt populum meum, Dispersistis gregem meum , & eiecistis eos , & non visitastis eos . Ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum : ait Dominus*, Et al popolo promette, *Dabo vobis pastores iuxta cor meum , & pascent vos scientia,& doctrina.* Imperoche certa cosa è la somma del carico pastorale essere la predicatione dell'Euangelio , le sante ammonitioni , & instruttioni delli costumi Christiani , il Ministerio delli santissimi Sacramenti , la cura delli poueri , la correttione delli delitti , che escludono dal Regno di Dio : cose , che Christo nostro Signore ha raccommandate à San Pietro , & datele per carico ; le quali sole sono state essercitate tanto da lui , quanto dalli Santi Martiri suoi successori succeduti di tempo in tempo , non in quel modo , che le tenebre succedono alla luce .

La gloria di Dio nelle Scritture diui-

ne vediamo essere nella propagatione dell'Euangelio, & nella buona vita delli Christiani; & somma, come San Paolo dice, nella mortificatione dell'huomo esteriore, & vita dell'interiore, (2. *Cor.* 4.) & nell'essercitio dell'opere di carità. Mà se la gloria di Dio stasse nell'abondanza delli beni temporali, haueressimo molto da temere di noi medesimi; poiche a gli suoi Christo non ha promesso se non pouertà, persecutioni, incommodi, (*Ioan.* 15.) & finalmente, come l'istesso volgo conosce, li trauagli, & patimenti sono le visite, & le proue degli amici di Dio, & niuno, dice l'Euangelio, (*Matt.* 8.) segue Christo, se non doppo hauer presa sopra le spalle la propria Croce.

E molto differente dalla dottrina di San Paolo (1. *Cor.* 13.) quello che da alcuno è stato disseminato in molti luoghi, & à molte persone, & ciò è, che non si sà vedere, perche questa Città si possa commendare di Religione, imperoche se bene vi abondano le limosine, & opere pie verso li poueri, & il decoro delle Chiese, & il culto diuino, il cimento però del Christiano è il fauorire

rire la giurisdittione Ecclesiastica: & di questo si vede in Venetia il contrario. La sentenza di S. Paolo è, (1. *Cor.* 13.) *Si tradidero corpus meum ita vt ardeam, charitatem autem non habuero, nihil sum*. Leggesi nel santo Euangelio, che il nostro Saluatore nel giorno del Giudicio dimandarà conto alli reprobi delle opere di pietà, & di misericordia non esercitate. (*Matth.* 25.) *Esuriui enim, & non dedistis mihi manducare: Sitiui, & non dedistis mihi potum: Hospes eram, non collegistis me: Nudus, & non operuistis me: Infirmus, & in carcere, & non visitastis me.*

Ma che sia leuata à scelerati la licenza di offendere il prossimo, che sia lasciata alli secolari vna parte della portione de' beni, che loro conuiene, non è da temere, che Dio ricerchi ragione, anzi possiamo animosamente dare tutti li beni della Chiesa à poueri, senza dubitare, che Dio perciò resti offeso.

Nè si deue tralasciare quì di ponderare anco l'vltime parole di quel Breue, doue si dice, *Quinimo nulla alia ratione meliùs publica illa Christianæ religionis*

gionis incommoda, in quibus euitandis tantopere insistitis, longe à vobis propulsabitis, quàm si Ecclesiarum, & Ecclesiasticorum, qui pro vobis dies, ac noctes excubant, & assiduas ad Deum preces effundunt, immunitates, & iura (prout religiosos, & pios viros decet) conseruaueritis.

Hà bisogno certamente la Republica di essere aiutata con le orationi degli Ecclesiastici: per il che ella anco assiduamente si raccomanda loro; & ben sa quello che il Sauio dice: *Eccles. 21. Deprecatio pauperis ex ore vsque ad aures perueniet.* Et si duole quando alcuni poco intenti à queste sante opere sono causa col male essempio di molti peccati nelli laici: onde in luogo di placare la diuina giustitia, & commouerla à misericordia verso noi, si irrita tanto più lo sdegno suo à castigarci co'l mezo degl'infedeli. Nè dobbiamo credere, che le orationi de i più ricchi, & meglio agiati siano per piegare maggiormente la Maestà Diuina, della quale è scritto, *Psal. 21. Neque despexit deprecationem pauperis*: consiosiache molto male haurebbono fatto, & sarebb-

rebbono con questa dottrina tanti santi Monachi, & Heremiti, che vissero, & viuono in estrema pouertà, & abiettione, con ferma credenza, che in tale stato le orationi loro debbano più facilmente ascendere alla presenza di Dio.

Mà è tempo di passare al Terzo capo controuerso, il quale è in materia del giudicare gli Ecclesiastici, la qual cosa deue esser trattata separatamente, poiche anco in diuerso tempo fù presentato il Breue sopra essa materia. Forse la prouidenza diuina dispose, che come habbiamo detto, da qualsisia delli Ministri Pontificij fusse errato nel presentar delli Breui, accioche la Santità sua hauesse qualche tempo di pensar meglio di quanto momento fosse il negotio, che s'incomminciaua: ma non però restò sua Beatitudine di commandare, che l'altro Breue sopra li due Carcerati fosse presentato, come fu fato a' 25. di Febraro con la sopra scritta, *Marino Grimano Duci, & Reipublicae Venetorum*: ancorche la Santità sua fosse consapeuole della morte di quel Prencipe successa due mesi prima, & hauesse fatti fare gli officij di congratula-

tulatione col Sereniſſimo Prencipe preſente ſuo ſucceſſore. Qualche Canoniſta defenderebbe queſta attione con la dottrina loro, *Papa eſt iudex viuorum, & mortuorum*, ma più toſto ſi deue credere, che habbia penſato, eſſendo l'iſteſſa dignità non importaſſe la mutatione della perſona, in che hauerà li Canoniſti tutti contrarij, i quali vogliono, che trattandoſi di Cenſure, chiamate materia odioſa, le parole debbano eſſere ſtrettiſſimamente interpretata: Laonde ſe pretende, che il Sereniſſimo Duce preſente ſia perciò ammonito, non glielo concederanno, ſi che contra di lui, anco per queſto capo ha preceduto ſenza ſeruare vn'atto, ch'è ſuſtantiale al giudicio; & cioè la citatione per la declaratoria, & l'ammonitione per le cenſure. Si deue tener per coſa certa, che ſe il Pontefice haueſſe aſcoltate le ragioni, doue la Republica di Venetia fonda l'auttorità ſua di giudicar gli Eccleſiaſtici, mai hauerebbe ſopra ciò moſſa parola: ma non hauendo voluto trattar, & vedere le ragioni di eſſa Republica con quella patienza, carità, & maturità, che ſi

pro-

prometteua dalla Santità sua, come padre vniuersale della Christianità; non è merauiglia se biasma li giudicij della Republica, affermandoli fondati sopra vso, et sopra alcuni Breui de'Pontefici. Rispose il Senato al Breue del Pontefice in poche parole; marauigliarsi, che nasca cotidianamente noua materia di dissensione, et che si tenti di souertire quelli fondamenti sopra quali la sua libertà è stabilita per 1260. anni: imperciochè dal nascimento della Rebublica li Maggiori suoi hanno riceuuto da Dio l'auttorità di punire qualcunque deliquente, la quale hanno essercitato continuamenne ad honor di sua Maestà diuina, con quiete publica, et approbatione delli Predecessori di sua Santità, et lode vniuersal. Di consuetudine non si fece mentione alcuna; attesoche ha la potestà sua molto più altamente, et fermamente fondata, che sopra un'uso, se bene immemorabile; perche ella tiene per indubitata la dottrina de Theologhi, et de i migliori Canonisti, che l' essent oni degli Ecclesiastici dal foro secolare nelli delitti non Ecclesiastici, ma temporali; ò, come

come Giustiniano dice, ciuili, non sia de iure diuino, ma per priuilegio de' Principi; se però alcuno non volesse pigliare il significato della parola *Ius diuinum* tanto largamente, ò abusiuamente, che vogli dire *Ius humanum*.

Questa dottrina, che se gl'Ecclesiastici non fossero per priuilegio, et gratia essentati sarebbono soggetti à Magistrati secolari, mostra e conferma con gl'essempij del vecchio Testamento, doue si vede, che tutti li Rè hanno comandato, et giudicato, et punto li Sacerdoti, et questo esser stato fatto non da gli Rè cattiui, ouero mediocri solamente; ma da i santissimi, et piissimi David, Salomone, Ioas, Ezechia, et Iosia, et lo habbiamo precisamente nell' Euangelio nelle parole di Christo nostro Signore, dette à Pilato, (*Ioan.* 19.) *non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset de super?* aggiontoui, (se alcuno volesse dargli qualche senso strauagante (l'espositione di San Agostino, di San Bernardo, del Cardinal Gaetano, che il giudicio di Pilato fu bene inquisimo, ma non vsurpato; (*super Ioan. tract.* 116.

116. *Epist 42.in 2.q.62.a.1.*) oltre di che si ha la confirmatione ancora co'l essempio di San Paolo, il quale hauendo congiettura, (*Act.* 25.) che Festo sotto pretesto di giudicarlo in Hierusalem, volesse darlo in mano à gl'Hebrei, appellò à Cesare, cosa, che mai hauerebbe fatta, quando non fosse stato legitimo suo Giudice, essendo peccato mortale appellare à chi non hà potestà legitima. Viene ben fatta certa consideratione da vn Scrittor moderno, che S. Paolo hauerebbe appellato à Pietro, ma che non lo fece, perche sarebbe stata stimata pazzia: consideratione ben degna d'vn intelletto perspicace ma non già degna della risoluta constanza di S. Paolo, che fosse restato di dire vna verità per timore d'esser riputato pazzo. Non hebbe egli questo rispetto innanzi à Festo, ne restò di dir parole per causa delle quali il Prefetto gli rispose; *Insanis Paule*, & esso stesso San Paolo dice, *Act.* 26. 1. *Cor.* 1., *Nos prædicamus Iesum Christum Crucifixum Hebræis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam*; & pure non restaua di dire, & predicare

quel-

quello, che sapeua essere riputata pazzia. Però non faccia in modo alcuno questa ingiuria à San Paolo, poiche veramente quel santissimo & essemplarissimo Appostolo non la merita. Ma che diremo de i precetti di S. Pietro 1. *Petr.* 2., & del medesimo S. Paolo? quali sono, *subiecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siue Regi quasi præcellenti, siue Ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei*. Et di questo, *ad Tit.* 3., *admonet illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire*, & quello che si hà nel 13. cap. à gli Rom. ch'è come vn sole per rischiarare tenersi regali si siano di dubitatione; *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi à Deo, quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt: itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, qui autem resistunt ipsi sibi damnationem acquirunt; nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa, Dei enim Minister est tibi in bonum, si au-*

si autem malum feceris, time, non enim sine causa gladium, portat, Dei enim Minister est, vindex in iram ei, qui malum agit? ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam: Ideo enim & tributa præstatis, Ministri enim Dei sunt in hoc ipsum seruientes; Redditte ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal, vectigal, cui timorem, timorem, cui honorem, honorem.

Veggasi San Agostino che in quel numero de soggetti al Prencipe secolare pone anco se stesso, *expos. ad Rom. num.* 72. *super Epistolam ad Rom. Homel.* .... *in expos.* Veggasi Chrisostomo, Theodoreto, Theofilatto, & Ecumenio, che con apertissime parole includono Apostoli, Euangelisti, Profeti, Sacerdoti, & Monaci. Leggasi San Tomaso sopra quel medesimo luogo, e vederassi, che afferma apertamente ogni essentione Ecclesiastica esser per priuilegio de' Prencipi: Ma San Bernardo ad vn Arciuescouo scriuendo più chiaramente dice, *epist.* 42. *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est: si omnis, est & vestra: quis vos excipit*

cipit ab vniuersitate? si quis tentat excipere conatur decipere. Considerino i contradicenti se mai alcuni de i santi Pontefici, Vescoui, o altri Sacerdoti hanno detto d'esser' essenti dalla potestà del Prencipe, & de' Magistrati, che mai ne troueranno vno; ma si bene troueranno, che ciascuno hà confessata la soggettione, solo negando la giustitia nella, causa, perche erano condennati.

Vn famoso essempio habbiamo di S. Policarpo Vescouo di Smirna, Discepolo di S. Giouanni Euangelista, vno degli fondatori della nostra fede, dopò gli Apostolici, eccellentissimo; le parole del quale portate da Eusebio sono queste: *Euseb. l. 4. c. 4. Magistratibus enim, & potestatibus à Deo constitutis eum honorem qui nostrorum animorum saluti nostræque Religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur*. Alcuni dicono esser comandata da l'Apostolo la soggettione à gli Prencipi, quando erano infideli, ma non da poi che sono fatti Christiani; & questo perche gli Ecclesiastici per l'ordine sacro, & per auttorità spirituale,

so-

ſono maggiori: & à coſtoro San Gio: Chriſoſtomo riſponde in poche parole. *Si enim Paulus cum gentiles adhuc eßent Principes, præcepit, multo magis aportet & fidelibus exhibere, quod ſi maiora ſibi concredita eſſe dixeris, diſce non nunc honoris tui tempus eſſe, peregrinus enim hic es, & aduena, tempus erit cum omnibus apparebis illuſtrior, nunc verò vita tua abſcondita eſt cum Chriſto in Deo, quando Chriſtus comparuerit, tunc & vos comparebitis in gloria.*

Ma chi può dubitare, che l'eſſentioni Eccleſiaſtiche ſiano conceſſioni di Prencipi, ſe ſi trouano le leggi, & priuilegij loro? & ſi vedono non conceſſe tutte in vn tempo, ma à paſſo per paſſo? le quali per ſodisfattione d'ogni perſona; che voglia certificarſi di queſto, poiche molto importa, diſtenderò per li tempi loro.

Coſtantino Magno circa il 315. eſſentò gli Eccleſiaſtici dalle fattioni publiche, perſonali; & curiali; (*C. Theod. de epiſ. & cler. l. 2. ibid. l. 20.* Conſtanzo, & Conſtante ſuoi figli aggionſero le eſſentioni dalle fattioni ſordide, & dalli cenſi; & conceſſero alli ſoli Veſcoui eſſen-

ſentioni dalli Giudicij del Foro ſecolare, *ibid. l.* 12. reſtando gl'altri Eccleſiaſtici à Giudici ſecolari, coſi in Criminale come in Ciuile: e ſopra di ciò vi hanno dopò altre leggi, *ibid.* 23. *lib. l.* 37 *ibid. d. l.* 41 *ibid. l.* 47. vna di Valente & Gratiano circa il 380. l'altra di Arcadio, & Honorio circa il 400. Ma intorno l'anno 420. Honorio, & Theodoſio Secondo, & dopò l'iſteſſo Theodoſio con Valentiniano III. conceſſero il giudicio delli Clerici alli Veſcoui, quando le parti ambedue ſi foſſero contentate; rimetendo alli Magiſtrati ſecolari quando vna non voleſſe accettar il Veſcouo; la qual coſa fu anco confirmata da Martiano circa il 640. & da Leone ſuo ſucceſſore: finalmente da Giuſtiniano circa il 560. [*Cod. de epiſc. & cle. l. cum cleri*, C. *eod l. omni qui*] fù fermata è ſtabilita ogni varietà con la legge, che gl'Eccleſiaſtici nelle cauſe Ciuili foſſero ſoggetti al Veſcouo, nelle Criminali al Giudice ſecolare, il che durò fino al 630. quando Heraclio, *Nouell.* 83 *Nouell.* ...., gli eſſentò dalli Magiſtrati recolari, coſi in Ciuile, come in Criminale, ſalua però ſempre l'autori-

tà delli delegati dal Prencipe; e fino alla diuisione dell'Imperio così sempre fu osseruato, & dopò quella tale è stato sempre l'vso e lo stile della Chiesa Greca, insino a tanto, che è durato quell' Imperio.

Ma in Occidente gli Imperatori Franchi, & Sassoni, & li Rè Italiani variamente hanno osseruato, alle volte lasciando li giudicij à gli Ecclesiastici, e tal hora giudicando non solo Preti, & Vescoui; ma gl'istessi Pontefici Romani, quando rimettendo parte ad esser giudicati a gli Ecclesiastici & parte alli Magistrati, secondo, che la varietà de' tempi comportaua, preualendo hora l'Auttorità de'Pontefici, hora quella degli Imperatori; finalmente Federico II. circa il 1220. fece l'Authentica inserta nel Codice Giustiniano, *Auth. C. de episc. & cler. l. statuimus* che nessuno possa tirar al Giudicio secolare così Ciuile, come Criminale persona alcuna Ecclesiastica; & ogn'vno, che leggerà li Titoli. *De Episcopis, & Clericis, & de Episcopali audientia, vel de Episcopali iudicio*, nel Cod. Theodosiano, & Giustiniano, ritrouerà tut-

te

te queste leggi, & resterà a pieno informato, come la essentione degli Ecclesiastici è stata una gratia fatta da gl'Imperatori; & anco si certificarà, che se bene essi hanno concesso alli Clerici essentioni dalla potestà de' suoi Magistrati; mai però dalla potestà sua suprema hanno essentato alcuno. E così congiunto col Principato la potestà di punire qualunque commette contra le leggi, ch'è inseparabile da quello, & tanto vuol dire, che nel suo Stato habbia il Prencipe vno non soggetto a se nelle cause temporali, & in qualunque altra concernente il ben publico, quanto che non sia Prencipe. Non potrebbe durare vn corpo naturale, che hauesse in vna parte non destinata all'essere dell'intiero: meno può durare vn corpo ciuile, che nel suo mezo habbia huomo, che riconosca altri, che il Prencipe, nelle cose humane, e temporali. Il Papa medesimo nelle cose spirituali essenta chi gli piace dall'auttorità de Vescoui, Arciuescoui, ma da se stesso non può essentare alcuno senza restar d'esser Papa. La Republica di Venetia, essendo nata libera circa l'anno 320.

ſe bene, come è auuenuto à tutte le gran potenze, non dilatata ne' principij ſuoi in grande & ſpacioſo Dominio, ha però riceuuto da Dio non meno che gli altri Prencipi grandi nel loro grand' Imperio, la poteſtà ſopra qualunque perſona viuente nel dominio di lei: & a gli Eccleſiaſtici ha laſciato godere eſſa Republica quelle eſentioni dalli Magiſtrati, che godeuano nelle Terre dell'Imperio di tempo in tempo; baſtandole punire in loro quei ſoli eccesſi, che per eſſer graui, & enormi, poteuano turbare la publica tranquillità: & reſtano le memorie de' delinquenti Eccleſiaſtici puniti in qualunque ſorte di delitti, & alle volte ancora incerti, che al preſente ſi terrebbono per leggieri; ma che era neceſſario foſſero per alcuna particolar circonſtanza degni, che la Republica li correggeſſe. Et ſe bene i Pontefici Romani hanno fatti diuerſi [*c. at ſi Clerici de iudi c. Clerici eodem. c. cũ non ab homine eod. c. qualiter & quando eod.*] Decreti dal 1160. in poi ſopra l'eſentione de' Clerici, queſti però non ſono ſtati riceuuti intieramente in loco alcuno appreſſo niſſun Prencipe,

ne

ne hanno potuto ottenere, che li delitti di Maestà offesa non siano stati sempre soggetti alli giudicij secolari: quasi per tutta l'Italia si castigano li Clerici, se ben non ammoniti, che non vanno in habito, non ostante l'essentioni, & i decreti Pontificij. In Spagna si fa l'istesso ne' delitti di portar armi, & in molti altri. In Francia si distinguono i delitti communi, & priuilegiati; & quelli soli si rimettono a gli Ecclesiastici, & questi sono giudicati da' secolari.

La Republica parimente ha distinti li delitti in graui, & leggieri; & i leggieri sono rimessi al Foro Ecclesiastico: li graui commessi alli Magistrati. Et cosi ha continuato di essercitare sempre la giustitia, e la libertà della sua giurisdittione. Non diremo, che questa sia vna consuetudine solamente, la quale contraria ad vna legge per la longhezza del tempo habbia preso vigore sopra la legge istessa. Non dubitiamo, che la consuetudine mai può pregiudicare alla legge di Dio, & della Natura, se bene fosse longa a migliaia d'anni; & confessaremo ingenuamente, che se Dio hauesse esentato gli Ecclesiastici,

ogni atto da qualsiuoglia Principe in contrario fatto, sarebbe vna vsurpatione, & vn' offesa di Dio; ma aggiongeremo ben anco con licenza di coloro, che chiamano la loro essentione de iure diuino, che se cosi fosse, il Papa non hauerebbe potestà di sottometterli: perche li secolari non sarebbono capaci di essercitare per dispensa del Papa quello, che Dio hauesse prohibito. Dio hà prohibito alli secolari dir Messa, Confessare, &c. il Papa non può habilitarli in modo alcuno con sue dispense. Et se diranno, che questo è *Ius divinum* indispensabile, mà quello dispensabile dal Papa, per non disputare, & affaticarsi a mostrare la contradittione, che è nel dire ius diuino, & dispensabile per potestà humana, basterà risponder loro che tutte le ragioni, che si possono acquistare per dispensa del Papa, *Innoc. c. cum Apostolica, de sim. de priuil. c. quod quibusdam, de verbor. signific. c. in his. c. super quibusdam*, si possono acquistar anco per consuetudine, la quale sopraucnga contraria alla legge: & se presupponessimo la essentione de' clerici essere prima stata ordinata per

legge

legge, & eſeguita ancora, & che poi per conſuetudine immemorabile foſſe ſtato preſcritto in contrario, dico, che legitimamente ſi eſſercitarebbe. Ma nel noſtro caſo l'auttortià, & l'vſo della Republica precede di tempo ad ogni legge, c'habbia eſſentati gli Eccleſiaſtici dalli giudicij in cauſe criminali enormi: nè qualunque decreto habbino fatto gli Eccleſiaſtici ha potuto pregiudicarle punto. S'aggionge a queſto l'approbatione tacita di tutti li Pontefici, che vedendo, & ſapendo queſto, ſe non haueſſero giudicato conuenire, l'hauerebbono ripreſo: & la medeſima approbatione eſpreſſa ancora di Siſto IV. Innocentio VIII. Aleſſandro VI. & Paolo III. li Breui de' quali conſeruati nelli Archiui della Republica, ſono veramente in approbatione di quanto eſsa giuſtamente ha fatto. Il che chiaramente moſtra Innocentio nel ſuo Breue diretto al Patriarca di Venetia, dato l'vltimo Ottobre 1487. nel quale moſtrando come ragioneuolmente la Republica giudicaſse gli Eccleſiaſtici non ſolo nelli atrociſſimi delitti, ma anco in tutti gli altri graui, &

atroci vſa queſte parole , *Nos attendentes priuilegia ad bene viuendum dari, non ad delinquendum, illaque præſidio bonis contra improbos eſſe debere, non autem malis ad nocendum , facultatem , &c.* Coſa che non in queſto tempo ſolamente occorre ſpeſſiſſime volte , ma all'hora anco era frequentiſsima , come Siſto Papa Quarto in vn ſuo Breue pur al Patriarca di Venetia ſotto il di 2. Giugno 1474. teſtifica con queſte parole , *Cogimur non ſine cordis noſtri dolore plurima quæ nollemus de perſonis Eccleſiaſticis audire ex iſta Ciuitate , præſertim in qua ſæpè nonnulli aut monetas adulteraſſe , aut crimen læſæ Maieſtatis admiſiſſe dicuntur.*

Et ſe alcuno , per prouare , che l'eſsentione è de iure diuino , voleſse valere dell'eſsempio di Conſtantino nel Concilio Niceno , lo rilegga bene, et venga à dire , ſe fa per lui , ouero contro la ſua intentione . Le Nouelle di Giuſtiniano Imperatore 3. 5. 6. 11. 83. 123. 131. 133. 137. con molta abondanza di chiarezza moſtrano , quali eſsentioni haueſsero li Clerici ſotto quell'Imperatore , et quale haueuano godu-

goduto innanzi à lui. Se adunque per priuilegi degli Imperatori nel Principio, et poi per conniuenza hanno hauuto l'esſentioni, perche debbono far tanti rumori, quando la Republica Veneta dice, che ſe altri nello Stato loro hanno conceſso, che anco gli delitti enormi fuſsero giudicati dall'Eccleſiaſtico, credendo, et giudicando, che ciò poteſse conuenire al gouerno loro, ella però non l'hà mai conceſso, ò acconſentito come coſa, che ha riputato eſsere contraria alla pubblica tranquilità ſua.

Si può aggiongere qui che in niſsun Regno, o Dominio ſi pratticano queſte eſsentioni nell'iſteſso modo: et chi leggerà quanto ne ſcriuono li Criminaliſti, et Claro, *l.* 5. *§. fin. q.* 36. in particolare, vederà come variamente in diuerſi luoghi è eſequita et pratticata queſta eſsentione: argomento indiſsolubile, che non è de iure diuino; ſi che la conſuetudine può regolarla, et che li Decreti de' Papi ſopra ciò non ſono ſtati per ogni luogo in tutto riceuuti:

E quì ſi douerà conſiderare ancora;

che nel Breue delli 10. di Decembre dice il presente Pontefice, che sono carcerati vn Canonico, & vn Abbate *personas in dignitate Ecclesiastica constitutas*. Vi sarebbono mille Breui Papali per mostrare, che *Canonicatus non est dignitas*; ma essendosene accorti, nel Monitorio stampato hanno escluso il Canonico, & detto solo dell' Abbate *personam indignitate Ecclesiastica constitutam*; tanto che si raccoglie, che si può anco errare nelli Breui Papali, quando massimamente si scriue con troppa celerità, la quale è cagione, che non si consideri quanto fà di bisogno. Ma non è anco senza qualche dubbio, se questi Abbati commendatarij siano dignità, o non, poiche il Sacro Concilio di Trento prohibisce le Commende. Importa nondimeno à quello, che noi trattiamo molto, che sia dignità, & che sopra questo il Papa faccia fondamento; si che se fosse vn pouero Sacerdote senza beneficio non riputarebbe la causa tanto importante ma lá qualità della dignità sia spetiale per far maggiore, e più auttentica l'essentione; atteso che è cosa certa,

che nella Chiesa sono posti gli ordini, che sono Sacramenti iure diuino, tra quali il Sacerdotio è sommo: ma queste dignità di Abbate, Preposito, Archidiacono, sono introdotte iure humano: adunque se la essentione fosse de iure diuino, sarebbe principalmente nelli Sacerdoti, se bene senza titolo; & non nelle dignità specifiche, come vogliono. Et al sicuro chi vorrà sciogliere questo modo di ragione non tentarà di farlo senza grande, & vana fatica. Questa materia ricerca, che si consideri nella persona del Papa ritrouarsi due qualità, l'vna di Pontefice Rom. Vescouo di quella Chiesa particolare, & Capo dell'vniuersale, l'altra di Prencipe di quello stato, che possiede, che se bene al presente sono congionte, non pertanto è necessario, ne che il Prencipe temporale di Roma sia Pontefice, ne che il Pontefice sia Prencipe. Non occorre adesso di esplicare, quando ambe queste qualità furono vnite, che forse non sono quattro Centinaia d'anni; ma concedasi anco, che già 800. anni ciò auuenisse, non importa al nostro discorso. Come

Pontefice nella Città di Roma tiene il ſuo Vicario, et nelle Città ſoggetti gli Arciueſcoui, Veſcoui, et altri Rettori Eccleſiaſtici: et come Prencipe ha li Miniſtri ſuoi Gouernatori, Giudici, et altri, che ſe bene in parte ſono Preti, però non in quanto Preti eſsercitano quei carichi, et molti anco ſono laici. Hora ſe alcun Eccleſiaſtico Prete, ò Frate, commette delitto enorme, vediamo, che non li Veſcoui, et quelli che hanno li gouerni Eccleſiaſtici lo puniſcono; ma li Gouernatori, Auditori, etc. Habbiamo veduto Torre di Nona, Corte Sauella, il Torrone di Bologna, et altre prigioni laiche piene di Preti, et Frati giuſtitiati; et quello, che importa, etiandio ſenza degradatione, nelli Pontificati di Siſto, et di Clemente s'è veduto impiccati Fratti con l'abito regolare. Queſte coſe furono certamente neceſſarie, et giuſte, altrimente lo Stato Eccleſiaſtico non viuerebbe in pace. Non ſono però gli altri Stati ſenza queſta neceſsità: et ſe piaceſse alla Santità Sua miſurare li biſogni altrui con la miſura, che vſa, et ha data a gli ſuoi; non dannarebbe

li

il Prencipe, che castigano li Preti, che non viuono da Preti.

Ma non si credi già poter riuscire ne gli altri Stati quello, che non riesce nel proprio; & doueressimo noi dar essempio di quello, che vorressimo esser fatto da gli altri? perche vedendo il male, che ne risulterà, compatiressimo alle altrui necessità.

Io sò la risposta, che si darà, & questa è, che il Papa hà le due qualità sopra narrate: vna di Prencipe, & l'altra de Pontefice; come Principe, vedendo esser necessario al buon gouerno dello Stato suo temporale, che col braccio laico siano castigati li delitti enormi de'chierici, ne chiede la licenza à se come Pontefice; & che si come la dà à se, così la darà anco à gl'altri, se la dimanderanno in gratia: medicina piu insopportabile, che la infermità, & che più nuoce al corpo; & risposta, che diuide l'indiuisibile ancora. Non sarebbe più facile dire, che il Pontefice, in quanto Prencipe, conosce esser necessario per il buon gouerno dello Stato suo, castigare con l'auttorità temporale ogn'vno, che perturba la quiete, se ben'è

Eccle-

Ecclesiastico? ma non vedendo li bisõgni degli altri Prencipi, & Stati, nè consentendo, che habbiano autorità dalla Maestà diuina, conosce solo la propria auttorità di Pontefice, & Padre vniuersale; per il che vuole essere à parte delli gouerni loro.

Qui si oppongono alcuni dicendo, ogni castigo è per correttione del delinquente; altrimenti quando non hauesse questo buon fine, sarebbe opera tirannica: ma la correttione di ciascuno appartiene al Superiore suo: per tanto al Prencipe non deue importare, se il delinquente Ecclesiastico sia corretto ò non. Attendi pure à castigare i laici, che se gli Ecclesiastici non saranno puniti, li Prelati ne renderanno conto à Dio. Et veramente concluderebbe la ragione, se il supposto di essa fosse vero, che la correttione del delinquente fosse solo fine della giustitia criminale. E fine certo, mà e fine secondario, & il minore, essendo per vtilità priuata: che il principale è vn fine publico, & in due cose consiste: una, in mantenere nelli Cittadini buoni costumi, & nella Città tranquilità, & quiete: & l'altra, se alcuno

cuno si vsurpa sopra l'altro qualche auantaggio, affligendolo, ò danneggiandolo contro ragione, con altre tanta pena proportionalmente data à lui ridurre le cose all'vgualità. L'Ecclesiastico quando posposto il timor di Dio, & del Mondo, contravienne alle leggi, offende il publico, dando essempio alli laici, i quali con così fatta imitatione si rendono cattiui: & oltre di ciò inuita anco quello, che si troua offeso da lui, à vendicarsi con souuersione della quiete, & del riposo publico. Per le quali cose deue essere cura del Principe, che il delitto sia castigato: altrimenti per la sopradetta ragione non douerrebbe mai il Principe punire un forastiero, che nel suo Stato errasse: poiche, non essendo suo suddito non ha da curare l'vtilità di quello. Il Principe castiga il forastiero, non hauendo mira alla sua correttione, mà al difendere il suddito proprio dall'ingiurie, come è obligato, & all'impedirgli li essempi cattiui, che possono introdurre costumi perniciosi alla publica quiete; Ne vale dire, dunque se è necessario al bene publico, che

che l'Ecclesiastico sia castigato, procuri il Prencipe la corettione sua dal Prelato, ne permetta, che li Magistrati laici l'eseguiscano.

Perche per risposta è necessario considerare, che gli Ecclesiastici per delitti etiandio grauissimi, & enormissimi non possono secondo li sacri Canoni punire in pena di sangue; ma castigano con censure di sospensione, priuatione, depositione, è con pene di irregolarità: overo impongono penitenze salutari di orationi, digiuni, & altre opere tali: & la più seuera sentenza è confinare vno in Monasterio, ò in prigione più stretta, a far perpetua penitenza: la quale però non si vede in questi nostri tempi eseguita per qualsiuoglia grauissimo eccesso. Anzi se alcune volte danno di queste penitenze per qualche longo tempo, doppo fatta la relatione humiltà del penitente, & prontezza all'obedienza, le rimettono, & ne fanno gratia presto, & facilmente. Et quantunque fosse commandamento di Giustiniano, che per delitti fossero dati al braccio secolare; nondimeno la commune, & praticata opinio-

opinione de'Canonisti è, che questo si faccia solo in tre casi, di heresia, di falsificatione di lettere Apostoliche, & di conspiratione contro il proprio Vescouo. Del resto dicono affermatiuamente, che se vn Chierico hauerà commesso delitto enorme, & grauissimo, quantunque hauesse vcciso il Sommo Pontefice, sempre cha offerirà di voler farne la penitenza, non si deue degradarlo, & darlo al braccio secolare, ma confinarlo à prigione perpetua.

Da questo mondo, e conditione di Giustitia segue, che gli Ecclesiastici facilmente incorrono nelle transgressioni delle leggi: perche apportando loro più vtilità, ò dilettatione il peccato, che danno, ò noia la pena, eleggono più tosto questo male riputato da loro minore, che priuarsi dalli propri appetiti, & libidini: & non temendo punto della vita (cosa, che sola frena, & atterrisce per lo più i delinquenti) & sperando anco se saranno con alcune pene Ecclesiastiche castigati d'accommodare il tutto ben presto; si fanno lecito però senza rispetto alcuno di commettere ogni sceleratezza: oltre

che

chè non sono dalli Fori Ecclesiastici puniti più li delitti, che turbano la publica trànquillità, ma quelli, che più sono contro li loro rispetti. Impe-roche non è di tanto interesse del laico la falsificatione di lettere Apostoliche, ò la conspiratione contro il Vescouo, che sono li casi [come s'è detto di sopra] per li quali è ordinata la degradatione, ma la proditione, la Maestà offesa, la falsità della moneta, l'homicidio, per li quali darebbono delle sue penitenze Ecclesiastiche, sono quelli, che per seruitio della tranquillità pubblica deuono esser puniti con grande & essemplare seuerità. Et veramente il Prelato, che gouerna li soli Chierici, non può far opera, che habbia rispetto se non ad essi soli, & alla loro vtilità; ne può ne sa hauer risguardo al benefitio di tutta la Republica nel punire li suoi Preti, si come un Padre di famiglia non castiga gli figli, & serui suoi, se non hauendo rispetto al bene della casa propria solamente, li soli castighi del Prencipe, e de' suoi ministri s'inuiano, e tendono veramente al beneficio commune, ch'è il fine suo reale. Il dire che delli delitti

enor-

enormi, che turbano la publica quiete il Chierico sia punito dal suo Prelato, non vuol dir altro, se non che quella pena si riferisca il bene essere dell'ordine Ecclesiastico, & che delli delitti commessi da loro tutto il danno sia participato dalli laici, & del bene, che nasce dalla loro pena, non riceuino parte alcuna. Et vaglia a dire il vero li Prelati mai puniscono li Chierici per offese fatte a secolari, se non per instantia che loro facciano li Magistrati, ò per timore, che essi non supplicano al mancamento; & con ragione, perche cura loro è gouernar il Prete, e non difender il secolare. Ma il Prencipe, che riceue li tributi, & altri seruitij dalli sudditi, acciò difenda la vita, l'honore, & la robba loro, non può senza peccato abandonarli, quando sono oppressi dalla audacia di coloro, che sotto pretesto di essentioni ardiscono ogni male; permettendo, che li dilinquenti vadino impuniti, ò siano castigati con sole pene spirituali: ma è in obligo di punirli per conseruatione della giustitia, & essempio degl'altri: massime essendo esso Prencipe consti-
tuito

tuito dal Creatore, come San Paolo dice *Minister Dei vindex in iram ei qui malum agit*; in che se manca, è ancora punito con la priuatione del Dominio: *Regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos*. Et oltre l'offesa di Dio, nella quale incorre il Prencipe abandonando li sudditi, et mancando loro della debita protettione, ne seguono altri mali, che tendono tutti alla publica ruina. Li Secolari offesi da gli Ecclesiastici nel sangue nell'honore, e nella robba, vedendosi priuati di quella giusta vendetta, che si fa con publica auttorità, sono incitati con qualche ragione alla priuata, quello che peggio è, temendo di non essere di nuouo offesi, ne sperando nella giustitia de' Prelati, cercano di preuenire: et cosi di vn male nascono mille altri mali, che causano seditioni, e grauissime perturbationi nelle Città.

Quel canto poi, che si dice à difesa delli giudicij Ecclesiastici, che le essentioni de' Fori laici sono concesse alli Clerici in honore di quell'Ordine, il

quale

quale dedicato al culto Diuino : è ragioneuole, che sia rispettato; questa è cosa, che ogni buon giuditio intenderà in contrario : perche se si vuol dire in honore di quello, che hà commesso il fallo ; prima egli non merita essere honorato ; et San Paolo dice . *vis non timere potestatem? bonim fac, & habebis laudem*: poi ben disse Socrate, ogn'vn, che pecca è infelice : ma più infelice però se fuggirà la pena. Inhonore delli buoni molto meno, perche possono esser macchiati per la compagnia delli cattiui, et restano più honorati li buoni, quando sono senza cattiua compagnia consigliò S. Paolo *auferte malum ex vobis metiosis ; modicum fermenti totam massam corrumpis* ; onde se essi per li Sacri Canoni non possono leuando la vita a'tristi, escluderli dal suo numero, seruirà à dignità delli Ecclesiastici, che la loro bontà, purgata dalli cattiui con l'auttorità del Prencipe, resti sincera, et perciò honorata. Ne si può dire che altra libertà sia loro leuata ; se non la libertà di far male. Da queste considerationi è più che manifesto, che la Republica Veneta non

ha

hà eccesso in conto alcuno, così nel constituir le sue leggi, come nell'amministrar la giustitia, quella postetà di Prencipe temporale supremo, che Dio le hà dato: & non hà così meritato, che si procedesse con lei con Censure Ecclesiastiche; & tanto più quanto si è proceduto alla fulminatione con tanta celerità, che ogni persona intendente delle cose di Roma si marauigliarà, onde nasca, che le cause (etiandio di poco momento) si trattino in Roma con tanta longhezza, che gran parte di esse terminano piu tosto per la morte delle parti, che per la sentenza de i Giudici: e nondimeno in una causa di tanto momento sia stato proceduto non con celerità, ma con precipitio. Poiche nel principio di Nouem. solo passarono li primi ragionamentti di queste cause, si che in 5 mesi s'ha potuto venire ad una deliberatione tanto ardua di scommunicare vna moltitudine di tre Millioni di anime, & inerdire così gran tratto di paese, e di dominio: massime, che con impatienza insopportabile si è aspettato questo breue tempo sempre con querimonia,

che

che si ci cercasse dilatione per valersi del tempo. Et è venuta sua Santità à così fatta risolutione con darne solo notia à Cardinali, & senza ricercar il parer loro, come è solito farsi spetialmente in casi di tanta importanza, & ciò non senza qualche mormoratione della Corte Romana, essendo solito non solo di fare li Cardinali participi di così fatte materie, ma di hauerli con se per consultori. Et doppo stabilito, & stampato ancora l'vltimo suo Breue delli 17. di Aprile l'stesso giorno ne parlò in Concistoro, & immediate procedette alla affissione, & alla intimatione. Et in ciò è cosa degna anco d'gran stupore, che facendosi professione in Roma, che nessun'altro sappia far processi, & che in seruare l'ordine si vsi vna somma vigilanza, andando per bocca di tutti, come per prouerbio, *Omnis processus fortamus extra Curiam, vt plurimus est nullus*; nondimeno in vna causa di tanto momento, si s'habbia proceduto senza citatione. Dicono pur essi, che sia *de iure naturæ*, et hanno sempre in bocca, *Adam vbi es? & est Abel fratre tuus?* Et pure questo non si vede

esser

esser stato seruato. Et se alcuno dirà, che 'i dui Breui delli 10. di Decembre seruino per citatione, à questo ostano tre cose. La prima, che sono essi dui primi Breui delli 10. di Decembre ancora soggetti a questa infirmità insanabile, perche in vno di essi dichiarandosi le Leggi del Senato nulle, et coloro, che le hanno constituite, caduti in censura; a questo non si poteua venire senza prima citare a dire le ragioni in contrario. Poi altro e monitione, et altro citatione, come bene i Giurisconsulti dimostrano: quella domanda, che s'obedisca, come in cosa decisa: questa chiama à discutere, se sia bene, se sia necessario, ò obligo di obedire; per il che comandandosi in quei Breui la reuocatione delle Leggi, et la consignatione delli prigioni sotto censure, et pene, non si possono chiamare citatorij, ma monitorij; nè si può dire, che si risoluino in citatione, non hauendo termine alcuno, anzi comandando l'esecutione immediatamente. Nè si può dire risoluersi in citatione il Monitorio, che dà li 25. giorni di termine: atteso che vengono in quello dichiarati

ti nulli, & annullati li Statuti della Republica, non doppo li 24. giorni, ma nell'istesso tempo delli 17. Aprile: adunque cosi fatta annullatione per modo alcuno non può risoluersi in citatione. Et molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clausula giustificatiua, senza la quale non solo mai si risolue in citatione, ma il Monitorio *ipso iure* è nullo, insieme con la sua scommunica, come à pieno proua Nauarra sopra il cap. *Cum contigat*; 8. *causa nullitatis*. Ma condonandogli tutti questi difetti, doue apparisce citatione, o monitione sopra la legge del 1602. che dicono essere de' beni emfiteotici, & che veramente è più sopra beni censuali, ouero locati per longo tempo, la qual nondimeno entra nel Monitorio nel primo luogo, & viene annullata senza che pur s'intenda, qual sia il senso di quella, nè con quali ragioni si difenda? Hauessero almeno vdito vna volta parlarne: fossevi stato qualche discorso *extraiudiciale* sopra. Ma che sprouistamente sia prima dannata, che intesa, è grande, e scandalosa marauiglia.

Non sarebbe per auentura necessario estendersi in trattare sopra il merito di questa causa di ensiteusi; Poiche così notabile difetto è stato commesso nell'ordine giudiciario. Ma perche alcuno forse entrerà in desiderio di hauer qualche sommaria notitia delle regioni della Republica sopra di ciò, non sarà alieno da questo proposito, toccarne breuemente alcune: dalle quali si conosca manifesta la auttorità legitima nel Senato per constituire la Legge, la necessità, che ve l'ha spinto, & la equità nella cosa statuita: & incidentemente si scopra qualche errore, ò à studio, ò per caso incorso nella intelligenza delle parole, & cause di questa legge.

Dice il Pontefice nel Monitorio, che il Doge, & Senato à 23. di Maggio 1602. presa occasione da vna lite vertente tra il Dottor Francesco Zabarella da vna parte, & li Monachi di Pragia dall'altra, statuirono non solo, che li Monachi all'hora, o per l'auuenire, non potessero pretendere attione per sotto qualsiuoglia titolo di esser preferiti nelli beni emfiteotici posseduti dà laici, ne ottenere la proprietà de' beni

sudetti

ſuddetti per ragione di prelatione, conſolidatione, o di eſtintione di linea, o per qualſiuoglia altra cauſa, ſaluo il loro diretto: ma ancora, che ciò s'intendeſſe dichiarato, & fermamente deliberato quanto à tutte le altre perſone Eccleſiaſtiche, & luoghi pij.

Da queſto non appare ſe la Santità ſua riprenda la ordinatione del Senato, in quanto eſtende à tutti li luoghi, & perſone Eccleſiaſtiche quello, che è deciſo nella cauſa tra li Monachi, & il Dottore, approuando però la deciſione ſudetta nella controuerſia particolare: o vero ſe intenda riprendere, & l'vno, & l'altro inſieme.

E ſe conceſſo, che il Senato haueſſe legitima poteſtà di por fine à quella lite, ſi nega poteſſe dichiarare, come per legge vniuerſale, che l'iſteſſo foſſe, & s'intendeſſe deliberato in ogni altro ſimil caſo; queſto non ſi potrà capire in modo alcuno da qualſiuoglia mediocre ingegno: eſſendo chiariſſima coſa, che alla iſteſſa poteſtà conuiene il far legge in vna materia, & il giudicare le controuerſie particolari occorrenti in quella. Ariſtotile [*Polit*. 3.] dimoſtra,

che il giudicio ſia vna legge particolare & la legge ſia vn giudicio vniuerſale: Et che ſarebbe a baſtanza, quando il Giudice ſi poteſſe trouare ſenza affetti, ouero baſterebbe la ſola legge, quando poteſſe comprendere, tutti li caſi particolari: & nel Codice Giuſtiniano (*L. 3. t. 5. ne quis in ſua.*) ſi uede, che la giuriſdittione contiene due capi, giudicare, *& ius dicere*; queſto appartiene à far lo ſtatuto ſopra il quale la ſententia ſi fondi; & quello al pronunciarla. Et l'officio del Pretore in Roma era fare gli editti generali; & deputar li giudici, i quali conforme à quelli rendeſſero ragione nelle cauſe particolari. Se la legge foſſe ſpirituale, & il giudice mondano, egli non l'intenderebbe, nè potrebbe giudicar ſecondo quella. Scientia ſpirituale, & attione mondana non conuengono. La regola, dicon li Filoſofi, deue eſſere homogenea col regolato: per il che li Giuriſconſulti ragioneuoliſſimamente dicono *Forum ſortiri, & ſtatutis ligari paria ſunt.* (*Paul. Caſtre: l. omnes populi, ff. de iuſtit. & iur. Decius c. quæ in Eccleſiarum, &c. Eccleſia Sanctæ Mariæ, de con-*

constitut. Alex. cons. 201. l. 2.) Pertanto chi consente, che il Senato legitimamente habbia giudicato la causa tra li Monachi, & il Dottore, deue anco concederli potestà di decretare in vniuersale quello, che sia stato regola nel giudicio occorso, & debba essere in quelli, che occorreranno.

Ma se s'intende di riprendere anco la cognitione, & decisione fatta dal Senato nella causa tra li Monachi & il Dottore, questo si, che mostra molto bene quanto era necessario non procedere tanto innanzi, & formare vn Monitorio prima, & principalmente sopra questo capo senza vedere il processo formato nella lite, o controuersia nominata.

Atteso che non è vero, che il Dottore sia stato in quella causa l'attore, & li Monachi rei come il Monitorio suppone dicendo, *inter Doctorem, &c. ex vna, & Monachos, &c. ex altera partibus*.

Ma hauendo del 1598. Corsato de Corsati comprato da Andrea Monaldo campi VIII. che pagano Canone al Monasterio di Pragia, il Dottore del

1602. à 12. di Febraro depoſto il valore per farne il ritratto per ragione di confino, & alli 12. di Marzo, li Monachi pretendendo eſſer preferiti à lui, come Patroni del diretto di quei campi comparuero innanzi al Podeſtà di Padoua: & conteſtarono lite, pretendendo Prelatione, nella qual cauſa ſi procedette anco innanzi a quel Magiſtrato à molti atti, finche, ſecondo li ordini di queſto Stato, la cognitione per ſupplica del Dottore, & della Communità di Padoua, fu traſportata al Senato. Non hà il Dottore tirato il Monaſtero al giudicio, ma li Eccleſiaſtici iſteſſi hanno conoſciuto, che il giudicio di queſta cauſa apparteneua al ſecolare, poiche hanno hauuto ricorſo à quello; il qual ricorſo ſolo, quando ancora altro non vi foſſe, hauerebbe dato al Podeſtà giuriſdittione, & al Senato conſequentemente in quella cauſa, come è in eſpreſſiſſimo termine dichiarato alla *l. prima, C. de iuriſd. omn. iudic.* Ma oltre queſto fondamento ſaldo, & fermo, ſi aggionge queſt'altro validiſſimo, & vniuerſale, Che da immemorabil tempo, molto innanzi 200. anni proſſimi, quando

ſi è

si è trattato de' beni posseßi da laici [diasegli nome di emsiteotici, ò censuali, ò feudatarij, ò locati per longo tempo, ò qualsiuoglia altro titolo [mai in questo Stato Giudice Ecclesiastico hà esercitato giudicio, ma sempre, et senza contradittione alcuna la cognitione, et giurisdittione è stata del secolare. Onde non solo si proua, che giuridicamente dal Senato è stata determinata la controuersia tra li Monachi, et il Dottore, ma ancora, che è propria di lui la potestà di far statuti, che dispongano, et regolino li beni sopranominati posseduti da laci ne' quali la Chiesa hà il diretto: imperoche a lui è appartenuto, et appartiene il giudicare le controuersie, che sono nate, et nascono intorno à quelli, et di sopra habbiano mostrato conuenire all'istessa potestà il far li statuti, et il giudicare. Restano in tutte le Cancellarie delle Città registri delli giudicij seguiti, innanzi al Giudice secolare, dopoi che sono soggette a questo Stato; et non si potrà mostrarne vno trattato in Foro Ecclesiastico. Nè si può dire vsurpatione, poiche gli Ecclesiastici non sono ti-

rati in giudicio Rei; ma ſpontaneamente ſono comparſi Attori, & quello, che ſtringe più la ragione è, che in ſimil controuerſie tra Cheſa, & Chieſa; ſono comparſe eſſe ſteſſe al Foro ſecolare per giuſtitia contra l'altra Chieſa. Anzi è da credere fermamente, che il principio di queſta introduttione foſſe molto canonico, poiche gli Eccleſiaſtici di quei tempi erano eſſi ancora molto buoni, & zelanti delle ragioni della Chieſa, & i Ponteſici ſimilmente accuratiſſimi conſeruatori della giuriſdittione Eccleſiaſtica: & coſi queſti, come quelli ſapeuano molto bene la natura delli fondi ſopra quali compariuano in petitorio innanzi al Secolare, & pur niſſuno mai ha ripreſo queſta conſuetudine di giudicare: anzi con vera ſicurtà ſi può dire, che eſſi l'hanno introdotta. Et vi è conſtitutione di Giuſtiniano eſpreſſiſſima, che la ſola conſuetudine hà giuriſdittione altre tanto quanto la legge.

Ma poi che la Santità ſua nel Monitorio dice, che la Ordinatione del Senato ſtatuiſse *in bonis Eccleſiaſticis emphyteoticis*, è necesſario, o che li miniſtri

nistri suoi habbino hauuta altra scrittura, che la vera, ò che preocupati dall'affetto habbiano creduto di veder dentro quello, che non si troua in modo alcuno, ne in senso; perche quel *embyteoticis* non ui e ne formalmente, ne in parole equiualenti, ne si possono scusare dicendo hauer creduto, che il senso fosse tale, quale l'hanno espresso; non essendo lecito riferire il detto altrui con altre parole, & massime che restringano ad una sola specie quello, che è detto in genere. La legge dice, che le Chiese non possino appropriarsi beni posseduti da' Laici restando però salue le ragioni loro direttc. Non è vero che vi sia destintione di diretto & vtile solamente nell' Emfiteusi, ma ambedue questi dominij si ritrouano nelli beni patrimoniali, de' quali si tratta in un titolo del libro 11. del Codice Giustiniano; (*tit.de fun.patrim.l. si quis fundos. L. fundi patrimoniales. L. hi quibus*) il diretto de' quali può essere nella Chiesa se il Prencipe glie l'hauerà donato, & quantunque questa sorte di modo di possedere sia discusata in Italia sotto gl'Imperatori Franchi, &

ſucceſſori, et in luogo di eſſa ſia entrato il Feudo, non è, che non reſtino nelle Chieſe, maſſime nelle Cathedrali alcuni beni di queſta ſorte, i quali furono donati prima che gl'Imperatori di Coſtantinopoli foſſero eſcluſi totalmente dell'Imperio di queſte ragioni conuicine. Nella locatione perpetua ancora ſono il diretto, & l'vtile, doue però (ſi come anco nelli fondi detti di ſopra) non ha luogo ne la prelatione, ne la conſolidatione, ne la eſtintione di linee, come Couaruuias, & Valaſco, allegati da molti Dottori prouano efficacemente, ſe bene alcuni poco auuertiti tengono in contrario.

Gran parte delle ragioni dirette delle Chieſe in queſte regioni baſſe attorno il Mare, che, erano altre volte paludi, & valli, ſono di queſto genere; imperocche eſſendo li terreni tutti ſotto acqua, ne cauandoſi di loro altro frutto, che cannuccie, s'affittauano in perpetuo, ò à longhiſſimo tempo, per leggieriſſima penſione riſpondente alli frutti, produceuano; ſe bene hora per l'immenſa ſpeſa, & fatica de Secolari, & publica, & priuata, in ſolleuare il

terreno, seccar paludi, e derriuar acque, sono ridotte allo stato presente. La onde in questi non hà ragione la Chiesa, ne per giustitia scritta, ne per equità di pretenderci prelatione, o deuolutione, o altra ragione per appropriarseli, & sopra questi versa in gran parte la legge del Senato, si come anco statuisce sopra un'altra sorte di beni, come si dirà.

Imperò che occorre, che venga pagata alla Chiesa pensione per ragione di censo reseruatiuo sopra alcune stabili, o perche la Chiesa istessa nelle antiche vendite ne habbia stipulata la reseruatione, o che reseruato da altri padroni venditori, fosse poi da loro donato à lei. Nel qual caso il censo reseruato senza dubio appartiene alla Chiesa in perpetuo: ma sopra lo stabile non le resta dominio di sorte alcuna, in virtù del quale possa pretendere consolidatione, o prelatione, ò ritratto, ò altre simili attioni.

Il Feudo ancora è di questa natura, che in lui il diretto si distingue dell'vtile; & io resto marauigliato, perche volendo aggiongere la legge del Se-

nato, o dichiararla in senso alieno dal suo vero, con quella parola *Emphyteoticis*, non habbiano per aggrauarla tanto più detto, *Feudalibus*. Mà forsi non sono passati tanto innanzi, perche non sperauano, che si restasse senza auuertirla, essendo voce volgare, & intesa pienamente da tutti.

Il vocabolo *Emphyteoticis* hà un poco più del recondito, & è stato creduto più commodo per essere intromesso occultamente: per il che non debbo restar di replicare, che nella legge del Senato non è vsata la parola *Emphyteoticis*, & che generalmente parla di tutti li contratti, o modi di possedere, doue due Dominij vtile, & diretto, restano diuisi, ne è lecito ad alcuno volerla restringere, o in altro modo dichiarare contro il suo vero senso, per voler indi trarne la conclusione seguente posta nel monitorio, che in altro modo non si poteua dedurre: *Cur præmissa in aliquibus Ecclesiarum iura, etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia, auferant*.

Nan è cosa nuoua, che gli Ecclesiastici per entrare nelli beni posseduti da

Seco-

Secolari habbiano tentato di dar nome di Enfiteusi alle ragioni, per le quali riceuono canone opensione. Anzi da 200. anni in qua molte Città d' Italia hanno per questa causa tumultuato contro di loro; & essi stessi sono alle volte stati forzati à ritirarsi dalle sue pretensioni, & contentarsi del canone, che riceueuano.

Nell'istessa Città di Padoua già 160. anni passarono gran controuersie tra la Communità & li Monaci di Santa Giustina, & Pragia, sopra di questo le quali terminarono per transattione, doue fu dichiarato, tra le altre cose, in tutti li loro liuelli non hauer luogo la caducità, la prelatione, la consolidatione, per linea finita come constantemente affermaua la Città, che da tempo immemorabile per innanzi era stato, costume, & vso. [*Extant authentica capitula transact.*]

In Vrbino ancora innanzi quel tempo gran controuersia fu agitata tra il Clero, & il Popolo, la qual finì per transattione parimente, con espressa dichiaratione, che la consolidatione per linea finita non hauesse mai luogo,

[*Paul.*

(*Paul.Caſ. l.conſil. 234. l. 2.*) Piu innanzia ancora in Ferrara furono ſopra queſto ſteſſo graui, & pericoloſi tumulti, i quali per ſedare, Papa Bonifacio IX. più toſto come Principe ſupremo, che come Pontefice, non per gratia, ma per giuſtitia fù ſforzato nelli Feudi, Emfiteuſi, & altri ſimili contratti del Ferrareſe, leuare la caducità, la prelatione, la conſolidatione per linea finita, & darli nuoua forma conueniente alla giuſtitia, & equità, che li riduceſſe più à natura di cenſi, che d'alrro contratto, & li dottori ancora, auuertino il notabil danno, che il Laico riceue per la deuolutione ò conſolidatione à linea finita, per loro commune opinione l'hanno leuata affatto; dicendo, che in tal caſo il proſſimo parente può dimandar per giuſtitia d'eſſer inueſtito, & eſſendoli negato può appellare, & molti vengono a queſta ſpecificatione, & ancora che la Chieſa voleſſe lo ſtabile per ſe; & altri aggiongono, che non ſolo ſia tenuta dare l'inueſtitura, ma che non poſſa ne anco creſcere il canone. [*Vide Clar. & Valaſc. Ruin. conſ. 11. volum. 1. Decius conſ. 131. Berocꝰ. 98. l. L. Abbas*

c. bone,

c. bonę , de postul. prętat. & consil. 113. *Curt. Sen. cap.* 37. *Riminal. cap.* 44.]

Non è nissuna marauiglia, che legge ò per transattione nelli luoghi sopranominati sia leuata la caducità per canone non pagato, & la prelatione in caso di vendita, & la consolidatione per linea finita, atteso che nissuna di queste conditioni è necessaria & essentiale al contratto. Ma tutto quello, che si può fare per legge si può fare per fatto, et ancora la consuetudine lo può introdure; per il che in questo Stato ha potuto la longa et prescritta consuetudine, la qual si vede era immemorabile già 150. anni di leuare ad alcuni pochi beni enfiteotici [se pur ve n'erano] la caducità, la prelatione, et la consolidatione, et introdurre, che fuori del pagamento della pensione fossero tenuti patrimoniali; et allodiali: si veda il consi. 65. del Panormitano, doue à longo discorre, che la consuetudine anco nell' enfiteusi Ecclesiastiche ha potuto introdurre in Vrbino, che fosse leuata la conditione della caducità. La quale nondimeno e la più vtile per la Chiesa,

impe-

imperoche per questa la Chiesa acquistarebbe li megliiorameuti senza pagarli, che per prelatione, ò consolidatione à linea finita non se li può appropriare se non pagandoli à giusto prezzo: onde per l'argomento à simili, & anco à maturi tanto più può la consuetudine leuare la prelatione & consolidatione. Aggiongesi, che non è singolar in questo stato, che qualche bene emfiteotico sia fatto allodiale, ma in Francia tutte le emfiteusi sono fatte tali, come testifica *Ioan. Rub. Auth. Ingressi, de Sacrosanctis Ecclesiis*. Le quali cose mostrano, & la equità, & la necessità de vna tal legge. La quale se bene il Senato Veneto non hà constituito a quel tempo in forma di legge scritta publicata per tutto lo Stato suo in termini vniuersali, l'hà nondimeno in vso & consuetudine, & rescritti nelle cause occorrenti fatta, osseruata, & esseguita da quel tempo fino ad hora.

Vi sono molti decreti delli Principi di questa Republica col suo Collegio, che di tempo in tempo nelle controuersie tra la Chiesa, & il Secolare, ouer tra Chiesa, & Chiesa, hanno terminato

minato, & deciſo di non admettere caducità, o prelatione, o conſolidatione dell'vtile col diretto, & alle volte ſono paſſati a mettere nelli reſcritti ſuoi cauſale generali, che comprendono tutti li caſi, come in tempo del Doge Vendramino nel 1476. in un reſcritto al Podeſtà di Monſelice ſopra vna tal controuerſia particolare; aggionge queſte parole, *nunquam pati volumus (etiam in bonis Ecclęſiaſticis) quemquam, qui diu tenuerit agrum aliquem iure liuelli, quem ſumptibus & laboribus ſuis meliorauerit, ſic de facto expoliari, ſed tantum quod ſoluat liuellos non ſolutos*. Et in tempo del Doge Moro in vn reſcritto alli Rettori di Breſcia l'anno 1466. hauendo eſcluſo l'Abbate di Leno dal poter ritrarre alcuni beni liuellarij ſuoi venduti ad altri ſoggionge, *& de hac noſtra intentione date dicto Abbati notitiam, & declarate, ne contra èam dictos Chriſtophorum, & Cornelium inquietet, ſed acquieſcat huic voluntati noſtrę, quia hoc idem in aliis terris, & locis noſtris ſeruari volumus, & facimus in ſimilibus.*

Da che appare chiaramente, che que-

questa non è vna legge nuoua, ma è da antichissimo tempo stabilita in consuetudine, et confirmata, non solo per giudicij particolari delli Magistrati ma dal Principe istesso; de quali la legge dice *si causam Princeps inter partes cognouerit, & sententiam dixerit est lex in omnibus similibus* et secondo li Giurisconsulti [*C. de leg. l. si Imperialis. Afflict. d.* 313. *Menoch. vide consil.* 676. *nu.* 2. 48. *num.* 3. 973. *num.* 20.] hanno forza di legge, se ben fossero decisiui solo d'vn particolare caso; sicome le leggi Canoniche quasi tutte sono decisioni di casi particolari. Ma tanto piu quando hanno anco la significatione della volontà del Prencipe nelli casi simili, con espressione in termini generali, come li sopradetti. Et queste cose sono state fatte dalla Republica, vedendo ciò, & sapendo, et non reclamando, et perciò tacitamente approuando per giusto, et necessario quello, acciò si eseguisca, non solo gli Ecclesiastici, che riceueuano la repulsa dalle loro dimande; ma li Nuncij Apostolici ancora, per conseguente il Pontefici istessi: si che quello, che dal Senato è

stato

ſtato deliberato del 1602. è vna dichiaratione, et eſpreſſione in ſcritto della legge vecchia, che ſtaua in conſuetudine, et in reſcritti diretti à particolari Magiſtrati, ſi come in eſſa ſteſsa legge ſi eſprime pur apertamente con quelle parole. Ricerca il ſeruitio delle coſe noſtre; per quiete; conſolatione de' ſudditi, che queſta materia ſia terminata in modo, che non ſolo nella preſente occaſione del ſudetto Zabarella, ma per ſempre in ogni altra di ſimile natura, non habbia à ſuccedere nell' auuenire diuerſamente dalla buona conſuetudine, et dalli Giudicij in conformità di eſsa più volte ſeguiti. Non reſtarò di aggiongere, che ſe vi foſse in tal legge minimo ſcrupolo Papa Clemente VIII. nel cui Ponteficato fu publicata, Pontefice zelantiſſimo, et che in queſta Città teneua Miniſtri vigilantiſsimi, non l'hauerebbe diſsimulata.

Et ſe il tenore di queſta ordinatione è ſtato letto, par pure, conuenìſse, vdendo nominar conſuetudine, et giudicij, il vedere, et intendere prima, che conſuetudine, et che giudicij ſono

ño quelli. Chi è di cosi mediocre spirito, che non vegga, che si è proceduto senza cognizione della causa: & che studiosamente sono stati tralasciati molti particolari da coloro, che doueuano riferirli à Sua Santità, per verificatione del fatto; sapendo, & conoscendo, che tutte queste cose erano necessarie da vedersi prima di venire ad vna tanta essecutione. Par quasi, che vi fosse tanto desiderio, che si venisse alla Fulminatione, che per dubio di non incontrare in qualche cosa, che potesse diuertirla, s'abbia fuggito di far perdere tutto quello, che potesse rimuouere l'animo di Sua Santità da cotale deliberatione.

Se la proposta breuità del presente discorso permettesse, si mostrarebbe euidentemente quanto fuori di ogni conuenienza nel Monitorio si dica, hauendo risguardo à questa legge, come appare: *Cumq; præmissa, in aliquibus Ecclesiarum iura etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia auferant*. Et insieme si farebbe noto, che per quella non viene eleuato alle Chiese alcun *ius quæsitum* (anzi che stando essa in

ſa in vigore, & oſſeruanza, reſta alle Chieſe prontiſſimo, & faciliſſimo modo di ritenere *omnia iura quæſita ſibi competentia*. Non fu mai coſtume di queſta Republica di leuare il *ius quæſitum* à qualſiuoglia perſona, non che alle Chieſe: ma chi vuol giudicare le leggi altrui, & non errare, è neceſſario, che prima le intenda, & ne habbia intiera informatione, & non proceda al dannarle prima di vederne fondamenti. Ho detto in queſta materia più di quello, che conueniua à queſto diſcorſo; & pur non è vna minima parte in comparatione di quello, che reſta.

Et ſe occorrerà moſtrare li fondamenti di queſta legge; vederà ogni vno quanto ſia fondata ſopra la giuſtitia, & equità, & quanto l'auttorità del Senato ſia legitima per poterla conſtituire.

Hora tornando à dire quello, che reſta ſopra le altre materie diſcorſo; Se il Pontefice preoccupato dalla ſua deliberatione, non ha voluto admettere ragioni tanto chiare, quanto le ſopra narrate, & hauere le cauſe della Repu-

blica per giustificare, almeno vedendo, che la Europa tutta ha leggi simili a queste dà lui riprese, et che vn tanto numero d'approuatissimi Dottori tenga opinione contraria alla sua, doueua hauere la causa per dubia, et procedere con riguardo, ricordandosi, che la scommunica è pena grauissima, et materia odiosa, et come li Canonisti dicono, *Strictissimè interpretanda*. Nè s'intende, che alcuno v'incorra quando le parole del Canone sono ambigue, o generali, dì quali non è lecito tirare ad vn'altro caso per similitudine, nè meno con argomento, a minori. Perche se bene, chi da vn schiaffo ad vn Sacerdote è scommunicato: però chi gli tira vna archibugiata, anco in Chiesa, per ammazzarlo, et non lo coglie, non è scommunicato, se ben questo secondo delitto è maggiore al centoplo del primo. Concedasi, che chi fa Statuti contra la libertà Ecclesiastica sia scommunicato, conuerrebbe anco, che fosse chiaro, li Statuti Veneti essere contro la libertà Ecclesiastica; ma s'è mostrato, che non sono tali con validissime ragioni, le quali quando

pur

pur anco non valesſero, ſta pure in fatto, et non in diſcorſo, che quelle leggi ſono per tutta Europa. Si vede pure ſtampato, che tanti Scritori le giuſtificano; adunque almeno non è chiaro, che fanno contro l'auttorità Pontificia, come ſi preſuppone. Al che ſi aggionge, che non eſsendo ancor deciſo, che coſa ſia queſta libertà Eccleſiaſtica, come ſi è detto: nè eſsendo in ciò concordi li Dottori, non può meno eſser chiaro appreſso di loro, che queſte leggi, et attioni ſiano contro di quella. E con tutto ciò in vna carta, doue appreſso di alcuni pare, che vi ſia qualche controuerſia, et che per tanti capi reſta dubia, viene precipitata vna ſcommunica, et vn'interdetto, ſenza preuedere, et conſiderare maturamente gl'inconuenienti, che dice il Cap. [*De ſenten. excomm. in 6.*] *Alma Mater* ſeguire da tali cenſure: cioè, che il Popolo perde la deuotione, pullulano le hereſie, ſorgono infiniti pericoli delle anime, et ſi leuano alle Chieſe i debiti ſeruitij ſenza loro colpa. La pietà Criſtiana veramente ricercaua, che prima ſi eſsaminaſsero con ogni dili-

gen-

genza li meriti delle cause, nè si presupponesse così facilmente animo meno che buono in vna Republica tanto pia, & deuota. Ogni Prelato è tenuto prima à capire in se stesso il merito delle cause, & poi farne capaci gli altri con mansuetudine Christiana: & come San Paolo insegna, *in spiritu lenitatis*, (*Galat.* 6.) il che, come osseruato hauerebbe proddoto ottimo effetto, così tralasciato ha cagionato il male, che hora si vede, & i pericoli maggiori, che soprastanno.

Dice il Pontefice nel Monitorio suo delli 17. di Aprile, che il Doge, e Senato di Venetia hanno fatto nelli anni a dietro molti, & diuersi Santi, per li quali sono incorsi in censure, ma tra gli altri tre specialmente nominati, sopra i quali descende alla fulminatione, se non sono in 34. giorni riuocati. Potrebbe ogni buon Christiano desiderare qui di sapere se essendo, come si dice, in danno dell'anima vn numero grande di statuti varij & diuersi fatti dalla Republica, & se de ciascuno di essi è incorsa in censure Ecclesiastiche, con obligo di cassarli, et annullarli tutti: perche non

è il

è il Senato auuertito saluo, che di tre? Non si può, nè si deue credere, che si voglieno lasciargli altri in dannatione dell'anima; e però perche al presente non si tratta di tutti? Quando alcuno conuiene il suo debitore può dimandarli vna parte del debito: si come essendo Patrone glie lo può rimettere, & in parte, & in tutto: ma il Procuratore, e Fattore, non può se non secondo la commissione del Principale. Se molti, & diuersi Statuti fatti ne gli anni à dietro offendono Dio, la Republica è in obligo di riuocarli tutti, nè per reuocarli tre sodisfarebbe al suo debito: dice S. Giacomo, [*Iacob* 2.] *Quicumque totam legem seruauerit, offendat autem in vno, factus est omnium reus.*

Commandò il Saluatore l'vso della scommunica per li peccati, che sono in danno dell' anima, Quando disse, [*Matth.* 17.] *Si peccauerit in te frater tuus*: Ma S. Paolo espresse quali questi fossero, dicendo, [1. *Cor.* 5.] *Si is qui frater nominatur est fornicator, aut auarus, aut idolis seruiẽs, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum huiusmodi nec cibum sumere.* Per il che si può dire al

tempo presente quello, che il Figliuolo di Dio disse, [*Matt.* 23.] *Ve vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis quę grauiora sunt legis iudicia, & misericordiam & fidem: hæc oportuit facere, & illa non omittere.* Con che si risponde pienamente à quello che si dice nel Monitorio, le Leggi, & Giudicij della Republica essere *in perniciem animarum*. Mà quando anco si aggionge, che le attioni della Republica sono *in scandalum plurimum*; è da auuertire, che non si concluda il contrario di quello, che si vuole. Si deue veramente attendere ad estirpare le cose scandalose, & massime se rendono mala edificatione a molti: però mai s'è vdito, che alcuno si sia scandalizato per vedere castigati, e puniti li delitti, che turbano la quiete publica, per vedere raffrenato il lusso, o l'auarizia. Più tosto genera scandalo il vedere caminare per la Città un scelerato, & che li suoi compagni nel delitto siano stati giustitiati; & così il veder saluato nella Chiesa vno, di cui ella più, che ogni altro, dourebbe procurar il castigo. Ne occorre allongarsi molto
in

In manifestare quali cose siano scandalose, poiche ogni vno è consapeuole in se stesso, di qual cosa dà; & riceue scandolo, & quelli ancora, che difendono le cose di mala edificatione, non lo fannō senza rossore, & senza sentire per conscientia, che operano contro verità.

Certamente questo Monitorio è fatto ad essempio di X. Pontefici, che in quello sono nominati; & dell'hauer cercato sua Santità d'imitarli sarà sempre commendata; ma non sono però degni di minor laude quelli, c'hanno seguito Cento Santissimi suoi Predecessori, i quali mai hanno pur dato inditio di hauer hauuto pensiero di poter annullare le Leggi delli Principi fatte per publica vtilità; anzi, che le hanno & publicate, & esseguite ancora; & quando hanno sentito qualche difficoltà della giustitia loro, hanno con molta desterità, & carità cercato di rappresentare alli Prencipi quale si sia la volontà Diuina Così S. Damaso publicò; & esseguì la legge di Valentino; S. Gregorio vna di Mauritio, doue era prohibito al Soldato di Monacare. L'hauere ancora pronunciato sentenza

di scommunica contro il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla Dottrina degli Antichi, & buoni Theologi. Sant'Agostino [*Lib. 3. contra Epist. Parmen. 33. q. 4 c. non potest.*] hà per perniciosa, & sacrilega, impia, & superba (che queste sono le sue parole formali) la scommunica contra la moltitudine, se bene fosse in notorio, & manifesto peccato, & consiglia li buoni Pastori in casi simili di ricorrere à Dio, con le orationi, & gemiti, luogo trattato da quel Santo molto alla longa, & con tanto spirito, che se fosse letto in luogo di Barbaccia, o Zenzelino; produrrebbe spirito di gran carità in ogni animo Christiano, cosa, che non può fare la lettione di questi altri. San Tomaso (*q. 22. a. 5. in add. & in 4. d. 18. q. 2. a. 3. qu. 10. 15.*) propone il quesito, se la Vniuersità può essere scommunicata: risponde di nò, & ne porta le ragioni: concludendo, che la Chiesa con molta prouidenza constituì, che la Communità non si potesse scommunicare: gli altri Theologi tutti concordi determinano l'istesso, & Papà Innocent. 4. nel cap. Romana [*De sentent. excom.*

in 6.

in 6.] così dice, *In vniuersitatem, vel Collegium proferri sententiam excommunicationis penitus prohibere*; doue la Glosa ricerca se sarebbe valida la sententia di scommunica prononciata contra vna Communità, & allega 4. celebri Dottori, che dicono non valerebbe, & vno per la contraria parte, & in fine consente, che non si deue pronunciare, ma quando fosse prononciata hà per più sicuro il dire, che valerebbe. In questo proposito tutti sono concordi, che vna tal scommunica non possa fulminarsi: molti dicono, che fulminata vale. Appartiene ad vna mente religiosa, & pia seguire la sentenza de' più celebri, la più fondata, & quella, che è stabilita per constitutione Pontificia, & che più fauorisce la pietà, & non la dannata dall' vniuersale de' Dottori, poiche anco quelli pochi, che l'hanno per vera, non consigliano, che si segua. Ne può esserci opposto quello, che si legge in tutti li libri de' Canonisti, *Papa non potest errare*, la qual propositione fù intesa sanamente da chi prima la disse, & fù limitata in materia di fede solamente, & nel decretare, & determina-

re, non nell'opinare, & ciò douendo il Papa sempre seruare li debiti mezi dell'inuocatione diuina; & conseglio humano. Al presente l'adulatione, leuate le limitationi, la porta per vera assolutamente, con tuttò che gli effetti furono spesso incontrario. Sarà per essempio S. Pietro stesso, il quale doppo che da Christo gli fù detto, (*Matt. 16.*) *tibi dabo claues Regnis Cælorum*, immediate passò a riprendere esso Saluatore, che volesse essere Crocefisso, per il che il Signore gli disse, *Vade post me Sanatas, scandalum es mihi, quia non sapis, quæ Dei sunt, sed quæ hominum*. La negatione ancora à ciascuno è tanto nota, che non occorre raccontarla. Et nell'Epistola à Galati dice S. Paolo, (*Galat. 2.*) *cum venisset Cephas Antiochiam in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat*. Ne l'essempio di S. Pietro è unico. Se non (*Genes. 9.*) fosse ripreso Cam d'hauer deriso la nudità del Padre Noè, si potrebbe portare quì 23. Pontefici soggetti à qualche imperfettione, non nelli costumi suoi priuati, ma nella dottrina, & gouerno; & se alcuno leggerà le vite de' Pontefici doppo l'an-

no

no 890. per 130. anni seguenti, senza cercare li altri sparsi, conoscerà esser verissimo quello, che S. Paolo dice, (*Hebr* 5.) *omnis Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, vt offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere possit iis, qui ignorant, & errant, quoniam & ipse circundatus est infirmitate.* Di maniera, che non senza ragione S. Bonifacio Martire disse. *Si Papa suæ & fraternæ salutis negligens deprehenditur, & inutilis, & remissus in operibus suis, & insuper à bono taciturnus, quod magis officit sibi, & omnibus, nihilominus innumerabiles populos cateruatim secum ducit, primo mancipio gehenne cum ipso plagis multis in æternum vapulaturus. Huius culpas istic redarguere præsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus à nemine est iudicandus, nisi deprehendatur à fide de uius.*

Non deue alcuno sentir còn tanta marauiglia, che vn Pontefice con le sue sentenze, & censure possa hauer offeso ò fatto torto ad alcuno, ne reputar per tanto male il dire, che se li con-

uenga anco emendare li errori commessi. Imperoche non solo li Pontefici di Sanità, ma quelli ancora, che si sono governati più con mezi humani hanno confessato di hauer potuto fallare & offertisi alla retrattione. Innoc. 4. trattando della controversia tra lui, e Federico II. Imperatore dice queste parole. *Quòd si Ecclesia eum in aliquo contra debitum læserat quòd non credebat, parata erat corrigere, ac in statum debitum reformare: & si diceret ipse quòd in nullo contra iustitiam læserat Ecclesiam, vel quòd nos eum contra iustitiam læsissemus, prati eramus vocare Reges, Prælatos, & Principes tam Ecclesiasticos quam sæculares ad aliquem tutum locum ubi per se, vel per solemnes nuncio convenirent, eratque parata Ecclesia de consilio concilij sibi satisfacere si eum læsisset in aliquo, ac revocare sententiam, si quam contra ipsum iniustè tulisset, &c.*

Essendo adunque stata fulminata una sentenza di scommunica contra il Doge, & Senato, & interdetto tutto il suo Dominio, perche non voglia lasciar destraudare la libertà della Repu-

blica,

blica, perche non consenta che si abbattino li fondamenti, sopra i quali è fabricata, perche non si lasci priuare di quella potestà nell' amministratione della Republica dattagli da Dio necessaria per mantenere la quiete, e tranquilità del suo Dominio, perche difenda la vita, honore, & robba delli popoli raccommandati al suo gouerno: & in somma perche hà fatto, & fà quello, che dalla Maestà Diuina li viene commandato. Et con tutto ciò che sia pronunciata essa scomunica senza cognitione delle causa, senza citatione, ne osseruatione di termini essentiali al Giudicio, & ordinati da Dio per legge naturale, con diuerso affeto, da quello che la Maestà sua comanda senza la debita maturità, & contra la dottrina di Santi Padri, Sacri Theologi, & le istesse Pontificie Constitutioni: resta da considerare, hauendo per chiara non solo la ingiustitia, ma ancora per notoria la nullità, qual sarebbe il debito del Prencipe, & come doucrebbe il portarsi innanzi à Dio, & alla sua Santa Chiesa.

Alcuno al primo aspetto direbbe;

che fosse bene seguire il consiglio di S. Gregorio *sententia Pastoris, siue, iusta, iniusta timenda*. Et raccomandare la causa sua à Dio con certezza, che il sopportare in patienza, le censure ingiuste, risulta in gran merito appresso la Diuina Maestà. Conseglio, che per vn innocente, il qual non potesse mostrare la giustitia della sua causa, sarebbe ottimo: ma ad vn Prencipe, che tiene cosi manifesta, & chiara ragione, non può essere il più pernicioso per se, per lo Stato suo & per il seruitio di Dio: al quale sopra tutte le cose conuiene hauer riguardo: è più obligato il Prencipe, che il priuato ad esser timoroso di Dio, zelator della Santa Fede, riuerente alli Prelati, che tengono il luogo di Cristo: ma è anco più obligato fuggire la Hipocrisia, & la superstitione, a conseruare la sua dignità a mantenere lo Stato suo nelli essercitij della Santa Religione, & star auuertito, che alli popoli suoi non auuenga quello, che à gl'Hebrei, li quali per la longa absenza di Moisè, parendo loro esser priuati del vero Dio, se ne fecero vno d'oro: cosa, che se fosse ben considerata, il Mondo

non sarebbe ne i mali termini, che si ritroua. Non è così generalmente vero quel detto: *sententia Pastoris siue iusta, siue iniusta timenda* (11. *q.* 1. *c. sententia.*) come viene interpretato da alcuni Dottori, che hanno introdoti, & vorrebbero conseruare nella Chiesa di Dio una potestà, che in nome si dicesse Ecclesiastica, ma in fatti fosse Temporale.

Vi è vn'altro Canone di Papa Gelasio (11. *q.* 1. *c. cui illata.*) anteriore à Gregorio, & non meno celebre in dottrina, & santità, doue dice, *Si iniusta est sententia, tantò curare eam non debet, quantò apud Deum, & eius Ecclesiam, neminem grauare debet iniqua sententia. Ita ergo & ea se non absolui desideret, quasi nullatenus perspicit obligatum.* Non sono contrarij questi duoi Santi Padri, come le parole mostrano, ma la dottrina Theologica concorda molto bene questa apparente contradittione. Sono alcune sentenze ingiuste, perche con mal' animo, & peruersa intentione pronunciate, se bene per giustitia, e legitima causa: queste niuno metterà in dubbio, che non debbino esser temu-

te, & che non oblighino appresso Dio vgualmente, come le giuste, se bene il Pastore per l'animo cattiuo offende la Maestà sua diuina, & di queste s'intende *sententia Pastoris siue iusta siue iniusta, timenda est*. Altre hanno la causa ingiusta in verità, ma in apparenza giusta: poiche nelle cose humane spesso la verità è cosi nascosta, che non è possibile scoprirla, onde un'innocente alle volte resterà condannato senza colpa alcuna del Giudice. Questa sorte di sentenza non obliga appresso Dio, nè si deue temere innanzi la Maestà sua diuina, & in conscienza, se bene è obligato il condannato per non scandalizare il prossimo, il quale hà la sentenza per giusta, mostrare di temerla, & innanzi Dio viuere secondo, che la sua innocenza ricerca: innanzi al Mondo, che lo stima colpeuole (se non può mostrare la verità) viuere in patienza, & raccomandare la sua causa à Dio: ma se la sentenza è ingiusta, pronunciata senza legitima causa, ne in verità ne in apparenza, non solo non si deue, temere, ma conuiene opporsele con tutto il potere. Questa dottrina è stabilita

bilita in vndici Canoni nel Decreto, (*Cap. quì iustus, c. cui illata. cap. secundum Catholicam, c. cœpisti. cap. temerarie, c. quid obesse. c. quò, c. illud planè. c. non debet, 11. q. 3. cap. manet 24. q. 1. c. si quis, 24. q. 3.*) & è così commune di tutti li Theologi, & Canonisti, che niuno discorda, si come anco conuengono, che non possa esser scommunicato alcuno, saluo che per peccato mortale; nel quale voglia perseuerare anco doppo, che dalla Chiesa sarà auuertito. Chi leggerà li suddeti Canoni tutti, resterà tanto pienamente istrutto, che non dubitarà punto le censure inique non legare, non offendere, ne douer esser stimate: ma tanto più conoscerà questa verità, se leggerà gli Autori donde questi Canoni sono cauati, nelli fonti stessi, perche le parole innanzi e doppo gli mostraranno la cosa più chiara.

La sentenza ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, & che per non dar scandalo si deue temere, non può nascere se non per errore nel fatto, perche dato il fatto secondo la verità, il Giudice, che falla in discernere il giusto,

etian-

etiandio per ignoranza, sempre è in colpa, la onde qualunque sententia sia ingiusta per manifesto errore in iure, è nulla, e di nissun valore, & non obliga appresso Dio, ne appresso il Mondo. In questo, perche il Pontefice Romano fulmina la presente scommunica, non cade errore alcuno nel fatto, la verità è chiara, le leggi del Senato sono in scritto, i delinquenti accusati, & carcerati, non vi può essere innocenza occulta, che apparisca: la questione stà in iure, si deue vedere se nelle leggi fatte, & nelle carcerationi decretate sia commesso peccato alcuno: che se il Principe, & Senato non hanno peccato, anzi hanno obedito alli comandamenti di Dio in procurar di conseruare le vite, l'honore, li beni delli suoi soggetti, come à longo in tutti questi capi si è dimostrato; non resta luogo per dubitare della giustitia della causa del Senato, & in conseguenza della nullità della sentenza Pontificia: & massime, che le ragioni per le quali ciò si fà manifesto non sono di quelle, che ricercano molta sottilità di mente per esser capite, ma con leggiera consideratione si fanno manifeste

feſte a tutti: per il che, atteſa l'innocenza di eſso Senato innanzi a Dio, & la chiarezza ancora di quella co'l Mondo, non reſtando chi poſsa riceuer ſcandalo, non reſta parimente che in alcun modo egli tema queſta ſcommunica; ne in conſcienza ne in foro eſteriore, ſe non come ſi teme la manifeſta violenza uſata a ſiniſtro fine: eſsendo, che violenza manifeſta ſarà l'vſar la poteſtà data da Chriſto di ſcommunicare, contro l'inſtitutioni di lui medeſimo; & verſo chi ha la poteſtà, & ingiuſtamente l'vſa, ſolo rimedio è il ricorſo al Superiore, quando ſi poſsa; ma ſe non vi è Superiore a chi ricorrere, non ha dato Dio altro rimedio al Prencipe, che viene offeſo, che il far reſiſtenza; opponendoſi alla forza con la propria forza: Poiche viene da Dio, & è à fine della ſua gloria l'eſser ciuile di ciaſcuna Republica, o Regno; per il che non ſi può ſenza peccato, & offeſa di Dio permettere, che ſia leuata, & vſurpata la propria libertà, che è l'eſser ciuile di ciaſcun Prencipato; nè ſi deue dubitare, che non ſia con offeſa di Dio graue

la

la negligenza in difenderla, & grauissima, se volontariamente si lasciarà vsurpare. Per obedire adunque al comandamento di Dio, conuiene opporsi à chiunque vuole leuar la potestà, che Dio ha dato di far Leggi, & di difendere con la giustizia li sudditi offesi nella vita, nell'honore, & nella robba. Et si come l'innocente per errore *infatto*, ingiustamente scomunicato per non dar scandolo è obligato sopportar con patienza, così quando l'error è *in iure*, & si scuopre l'ingiustizia manifesta è obligato il Prencipe per non dar scandolo, à resistere, & opporsi all'ingiuria. Conciosiache non ha dubbio alcuno, che andando à notitia negli altri Regni, doue sono in osseruanza le leggi simili alle Venetiane, & doue sono conformemente giudicati i deliquenti; che la Republica hauesse per timor di censure indebite, & nulle, ceduto alla violenza, ò lasciato di esseguire, essercitare la sua potestà naturale; ne riceuerebbono grandissimo, & grauissimo scandolo, & li soggetti parimente, che vedessero, è consideras-

derassero vna tanta vanità di timore; ne riceuerebbono peruersa edificatione, & per tanto anco per questo capo, è stato giusto, e necessario, che il Prencipe facesse la debita resistenza.

Di modo, che essendo stata ingiusta, & nulla la fulminatione del Pontefice, segue in conseguenza, che à necessaria difesa l'impedimento, che la Republica ha posto alla publicatione, & essecutione, sia stato giusto, & legitimo. Et i sudditi fedeli della Republica, & più di ogni altro gli Ecclenastici doueranno quietare l'animo, & le conscienze loro, attendendo al seruitio Diuino, sotto la protettione del Prencipe, & creder fermamente, che lo Spirito Santo è stato promesso, e dato à tutti li Fedeli, tra' quali lo stesso Christo è presente, quando sono congregati in nome suo; & che niuno può essere escluso dalla santa Chiesa Cattolica, se prima non sarà escluso per suoi demeriti dalla gratia Diuina. Et che l'obedienza, la qual Dio commanda, che si presti alli Superiori Ecclesiastici, non è vna soggettione stolida, o insensata; nè la potestà de' Prelati è vn'arbitrario giudicio;

ma l'vna è l'altra sono regolate dalla Legge di Dio; il quale nel Deuteronomio ordinò l'obedienza al Sacerdote non assoluta, ma prescritta secondo la Legge Diuina, (*Deut.* 17.] *Facies quæcumque dixerint, qui præsunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta Legem eius*. Solo Dio è regola infallibile, a lui solo è lecito professar obedienza senza eccettione; chi la professa totale verso altri, non eccettuati li commandamenti di Dio, pecca; & chi si propone vna volontà humana per infallibile, commette gran bestemia, dando à creatura le proprietà Diuine. A Dio si rende assoluta obedienza, alli Prelati vna limitata tra li termini della Legge Diuina: & così vsauano nella Chiesa antica. Habbiamo esempio negli Atti Apostolici scritto da S. Luca, che li fideli sentiuano il contrario di San Pietro, & contrastauano con lui intorno alla vocatione delle genti, ne furono però con fulmini di scommuniche atteriti, & minacciati da lui, & fatti tacere; ma sì bene con ragione, auttorità delle reuelationi Diuine, & delle parole del Saluatore insegnati, &

per-

persuasi. Carità Christiana, dice S. Paolo, (1.*Cor.*14.) *Patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa*. Non minaccia non ruina, tratta tutti come Fratelli: non hanno da dominare li Prelati, nè da comandare con imperio, ma con essempij, & correttioni di pietà, e di carità: Vdiamo S. Pietro, (1.*Petr.* 5.) *Pascite, qui in vobis est gregem Dei prouidentes non coactè, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque vt dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo*, & S. Paolo, (2.*Cor.* 1.) *Non quia dominamur Fidei vestre, sed adiutores sumus gaudis vestri*: & deue la carità del Prelato esser così pronta all'insegnare, come all'imparar da altri. Impero che quando S. Pietro falò in Antiochia, (*Gal.* 2.) non hebbe rispetto San Paolo di riprenderlo grauemente in presenza di tutti: ne sia alcuno quì che dica. Chi è come S. Paolo, che possa prender tanto ardire? quasi, che Paolo per la eccellenza sua hauesse ardire di opporsi a chi non fosse lecito resistere: anzi bisogna al contrario dire, & fermamente, Chi è come Paolo, che

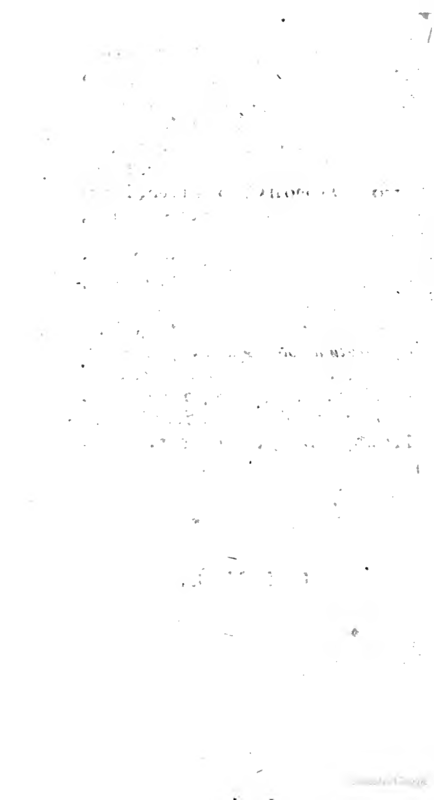
se gli possi comparare in humiltà, & cognitione di se stesso, & della riuerenza debita al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S. Paolo, si come in tutte le virtù ha ecceduto quanto sapessimo far noi; così nella riuerenza debita al Capo della Chiesa, habbia seruato quello, che ogni minimo di noi è obligato seruare. La Scrittura Diuina dice, *Rom.* 15. *Quecumque scripta sunt, ad nostra doctrinam scripta sunt*: Non haverebbe lo Spirito santo scritta questa historia, se non fosse a nostro esempio, acciò fosse imitato da noi: & si vede, che tutti li Dottori trattando come ciascuno debba opporsi al Papa quando fa errore, & indebitamente governa, ricorrono a quest'essempio: & ci insegnano di fare, come fece S. Paolo verso S. Pietro.

Non si spauenti adunque alcun attendendo la sola auttorità del Prelato: ricordisi, che a Pietro non una chiaue sola, ma due sono date. (*Matt.* 16.] & che se ambe non sono usate insieme, non segue l'effetto del ligare, & del sciogliere: l'una della potestà: l'altra della

scien-

ſcientia & diſcretione. Non hà dato Chriſto vna poteſtà da eſser vſata ſenza la debita cognitione, & circoſpettione, ma sì bene con molto giudicio, il quale ſe manca la poteſtà ſola non ſortiſce ef-ſetto. Dicono li Canoniſti, che la poteſtà di ligare, & ſcioglieres'intende, chiaue non errante, & lo dice eſpreſ-ſamente S. Leone Papa, in vn Canone parlando di queſto Priuilegio dato a S. Pietro, deriuato da lui nelli Succeſso-ri, 24. *q*. 2. *c*. *Manet*., *Manet ergo Petri priuilegium vbicumque ex ipſius fertur equitate iudicium, nec nimia eſt, vel ſeueritas, vel remiſſio, vbi nihil erit ligatum, vel ſolutum, niſi quod Beatus Petrus ſoluerit, aut ligauerit*.

FINE.



TRATTATO
ET RESOLVTIONE
ſopra la Validità delle
SCOMMVNICHE
DI
GIO. GERSONE
Theologo, & Cancelliero
Parigino;

COGNOMINATO il DOTTORE Chriſtianiſſimo:

Tradotto dalla Lingua Latina nella Volgare; con ogni fedeltà.

IN OPVSCVLI DVE.



Appreſſo Roberto Meietti:

M. DC. LXXV.

PIO & RELIGIOSO

LECTORI.

E *Vulgato rumore, & sparsa passim fama in inclyta hac Ciuitate Parisiorum, ipso die Sanctissimæ Natiuitatis Domini & Saluatoris nostri, contra Serenissimam equè ac Religiosissimam Venetorum Rempublicam fulminatas fuisse Excommunicationes, ac Censuras, & comminatas simul Maledictiones, & Interdicta, quod tamen vt rationi minimè consonum, ità vix credibile videtur, idque ea potissimum de causa factum fuisse, quo auitam illam suam celestis & auiterni numinis beneficio concessam libertatem alieno cordatè & prudenter submittere renuat arbitrio. Ego probatorum quorundam Auctorum reuolutione, seriò inquirere cœpi, quænam huiusmodi Excommunicationum, Censurarum & In-*

terdictorum sit vis & energia, vbi præter demeritum delinquentium improuide, inconsulteque omni æquitatis & Iustitiæ contempta rationæ fulminantur. Et quidem Sacri Concilij Tridentini Decretis accuratè inspectis, legendo verba hæc digna ut aureis conscripta literis perpetuo duraturæ æternitati conjecrentur. (Quamuis Excommunicationis gladius neruus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendæ in officio populos valde salutaris: sobriè tamen, magnaque cum circumspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temere, aut leuibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, & perniciem potius parere, quam salutem:) in votis mihi maximè fuisset, vt quemadmodum Sanctissimi illi Patres in Spiritu Sancto haud dubiè congregati, Prælatis Ecclesiarum & fidelium cætui præpositis Antistitibus regulam ab iisdem in huiusmodi remedii applicatione & vsu salutifero obseruandam præscripsere: sic pariter deuotas & religiosas piorum conscientias informassent, quidnam earum muneris foret ac officii, quando earum Præsides ac Inspectores formæ à Christo Seruatore, Apostolo, &

Anti-

Antiquis veterum Canonum Sanctionibus traditæ & præscriptæ ex diametro aduersantes Censuras intentant Ecclesiasticas. aut in subiectos populos Excommunicationes fulminant; Et cum hic desiderio viderem meo fieri nequaquam satis, Classicorum quorundam inspiciendo authorum vigilias, ecce præ reliquis unus se se mihi nihil tale cogitanti & inopinè obtulit Ioannes ille Gerson popularis & Sympatrida meus, Doctoris Christianissimi non immeritò a bonis omnibus cognomine donatus, eterna sanè vir memoria dignissimus, tum ob vitæ innocentiam & sanctitatem, tum ob inexhaustos pariter in hac celebri Vniuersitate quondam exanthlatos labores, Sacram longa annorum serie Theologiam omnium cum applausu publicè profitendo, tum etiam in Constantiensi Concilio, vbi doctrina exemplo, & authoritate qua pollebat, Regis Gallorum Christianissimi ad prædictum Concilium Orator destinatus, resplendens, indefessè admodum pro vnione S. R. E. procuranda, & perniciosissimo schismate tunc temporis suscitato penitus extinguendo cum desudarit, immortalem nominis gloriam citra iniuriam om-

nem est consecutus. In huius, inquam, tam præclari profecto Viri Opusculis passim euulgatis, præter reliquas quam plures pulchras & elegantes sanè considerationes (in quibus semper reuerenter Ecclesiasticam authoritatem iuxta Diuinorum placita mandatorum exercitam, Venerari se officiosè, & obseruare sedulò, vt decet, ostendit; & maxima ac discreta seueritate reprehendit abusus in eandem, temporum iniuria & quorundam malitia & astutia inuectos, qui sua quærendo, non quæ sunt Iesu Christi, proprie priuatæque amplitudini student non publico Ecclesiæ inuigilant profectui) hæc duo reperi Opuscula, que cum rebus quæ in præsens aguntur valdè opportuna & proposito admodum subseruire nostro iudicarim negocio, ad animarum Diuino timore & zelo inflammatarum consolationem, voluì ab aliis seiuncta Opusculis separatim euulgare, hac potissimum motus ratione, vt quilibet pietatis studiosus & timorate vir conscientiæ, ea perlegendo, exoptata perfrui consolatione possit ac tranquillitate, excusso penitus timore omni haudquaquam mouendo, quem reprobis in multiplicis demeriti pœnam passim Diuina

uina solita est Maiestas potenter immittere, sicut Regius noster Psaltes cecinit: Trepidauerunt timore, vbi non erat timor; *& iuxta doctrinam Apostoli, confortati in Domino, & in virtutis suæ potentia, adripiam scutum Fidei, illudque indiscreto fulmini opponant, gladium Spiritus accipieudo quòd est Verbum Dei, Christianam libertatem Christiano planè animo & heroico, cum pietate tamen & moderatione, quam enixissimè tueantur, & defendant.*



D. GERSONIJ

CANCELLARII;

Circa materiam Excommunicationum, & Irregularitatum Resolutio.

CONSIDERATIO I.

CONTEMPTVS Clauium Ecclesiasticarum causat quasi formaliter, & principaliter excommunicationis, vel irregularitatis detrimentum. Sic enim solent communiter Domini Iuristæ dicere; quod irregularitas contrahitur, dum aliquis excommunicatus se immiscet sacris in contemptum clauium. Fundatur autem hæc consideratio principaliter ex illa legge Euangelica Matth. 18. *Si peccauerit in te frater tuus*, sequitur: *dic Ecclesiæ: si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus.*

CONSIDERATIO II.

Contemptus clauium potest interuenire multipliciter in aliquo. Vno modo directè, & causaliter: & hoc propriè dicitur fieri ex contemptu: quando scilicet contemptus est causa actionis principaliter: ita quod non fieret actio nisi asset ad contemptum clauium: quemadmodum si quis dicat Episcopo excommunicanti: Ego in despectum vestri, & vestri præcepti nihil agam illius, quod iubetis. Alio modo fit contemptus implicitè: quia videlicet est contumax in obedientia: quamuis non ex inobedientia, vel propter non obedire: sed propter aliquod aliud delectabile vel vtile, aliquis peccat contra Prælati iussionem: tertio modo dicitur contemptus interpretatiuè, omnis voluntaria transgressio cuiuscunq; præcepti, & isto modo reperitur contemptus in omni peccato, præsertim mortali; directè, vel indirectè, veré, vel interpretatiuè.

CONSIDERATIO III.

Contemptus primo modo rationabiliter demeretur excommunicationem, consequenter irregularitatem; Similiter & secundus, dum iungitur contumacia. Sed tertius contemptus non semper est excommunicationis Ecclesiæ, nec non sequenter irregularitatis demeritorius. Dicitur, Ecclesiæ, notanter: quia omnis peccans mortaliter est à Deo, & apud Deum excommunicatus sed non semper per Ecclesiasticam sanctionem.

CONSIDERATIO IV.

Contemptus neutro modorum prædictorum dicendus est interuenire contra præceptum aliquod Prælati: quando manifestè, & notoriè Prælatus abutitur in huiusmodi præcepto clauium potestate: & hoc dum scit, & cognoscit ille, qui non obedit: nec aliundè generat in se vel in aliis scandalosum contemptum clauium: Quoniam in hoc talis non est inobediens

clauium poteſtati: ſed erroneo clauium abuſui.

CONSIDERATIO V.

Contemptus clauium magis inuenitur quo ad culpam in Prælato, taliter (vt præmittitur) abutenta ſua poteſtate: quam in non obediente: ſi comparatio recipiatur abuſiua. Eſt igitur quandoque meritorium, & honorificatiuum eccleſiaſticæ poteſtatis, quod tali Prælato in faciem reſiſtatur cum appoſitione inculpatæ tutelæ: quemadmodum reſtitit Paulus Petro.

CONSIDERATIO VI.

Contemptus clauium quandoque poſſet inueniri in vno qui non pareret ſententiæ ſui Prælati; vbi, & quando alius in eadem ſententia non obediens, nullo modo contemptus eſſet reus, præſertim apud Deum. Cuius ratio eſt: quoniam vnus reputat ſententiam juſtam, aut quomodolibet obediendum illi: alius vero non: ſed ſcit certitudinaliter, aut probabilitate ſuf-

ficienti, suum Prælatum male vti in præiudicium clauium, & in destructionem Ecclesiæ.

CONSIDERATIO VII.

Contemptus clauium debet inuestigari ex potestate legitima, & vsu legitimo potestatis illius, qui præcipiendo excommunicat, vel irregularitatem comminatur. Alioquin Prælati possent inducere qualemcunque vellent super illos seruitutem: si suis sententiis iniquis, & erroneis semper esset obediendum. Et ita patet, quod hoc commune dictum: *Sententia Prælati, vel Iudicis etiam iniusta timenda est*: indiget glossa. Alioquin non est generaliter verum si timenda dicatur: quia est sustinenda; nec repellenda: immo in casu, pati illam esset asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.

CONSIDERATIO VIII.

Contemptus clauium plus habet periculi erga personam Summi Pontificis, quàm erga inferiores. Quoniam

ab abusibus inferioribus patet recursus ad Papam per appellationis subsidium & si dicitur quod ita potest à Papa fieri appellatio ad Concilium generale. Dixerunt olim ante Concilium generale Pisanum, & Constantiense, quod hoc nullo modo licebat: & allegant iura sua pro se valde (sicut eis videtur) expressa. Sed constanter nunc asseritur, quod est hæresis damnata per Constitutionem expressissimam, & practicatam in Concilio prædicto Constan. prout alibi diffusius est ostensum. Respondetur igitur aliter, quod non pro leuibus causis (ubi etiam liceret) potest aut debet pro appellationibus prosequendis Concilium celebrari: sicut habetur recursus ad Papam.

CONSIDERATIO IX.

Contemptus clauium non incurritur in multis casibus quibus Papæ mandato non obeditur: dum scilicet abutitur enormissimè, & scandalosissimè potestate sua in destructionem non in ædificationem, sicut tamen dicit Apostolus **ideo potestatem datam esse. Exem-**

plum: si Papa vellet thesauros Ecclesiarum diripere, aut hæreditates vsurpare, aut in seruitutem abiectam, clerum cum suis bonis redigere, & iuribus suis spoliare sine causa, quis diceret ista debere tolerari? Quis non cenceret posse dici Papæ: cur ita facis? Quis non nassentiet, in faciem sibi resistendum?

CONSIDERATIO X.

Contemptus clauium etiam non semper invenitur apud illos, qui nedum non obediunt sententiis excommunicationum promulgatis per Papam, vel suos: sed etiam non est iudicanda esse apud illus, qui per potestatem secularem aduersus tales prætensas sententias tueri se procurant. Lex enim naturalis dictat, vt possit vis vi repelli. Constat autem, quod tales excommunicationes non debent dici ius, sed vis & violentia, contra quem fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri.

CONSIDERATIO XI.

Contemptus clauium, & consequen-

quenter excomunicatio, vel irregularitas non incurritur, dum in præmissis casibus dicit aliquis Iuristarum vel Theologus iuxta conscientiam suam, quod huius modi sententiæ non sunt timendæ, vel tenendæ; & hoc præsertim si obseruetur informatio, seu cautela debita, ne sequatur scamdalum pusillorum, qui æstimant Papam esse vnum Deum, qui habet potestatem omnem in cœlo, & in tera. Verun tamen expellenda est talium stultitia, per informationes idoneas: qui si nolin acquiesere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato, sed accepto, hoc est, de scandolo Pharisæorum, & ex malitia: non pusillorum, & ex simplicitate, vel ignorantia.

CONSIDERATIO XII.

Contemptus clauium dicendus est magis foveri, quam tolli, dum debentes abusui clauium resistere, diuiduntur inter se, & inpediunt se, vel per stultitiam, vel per ignorantiam, ne communi consensu fiat ambulatio in domo Domini: dum alij fauent abusibus, alij tol-

tollere volunt. Veritas est, quod omnis via fauorabilis, & humilis, tentanda est cum summo Pontifice, dum male informatus, fert per se, vel suos, iniustas sententias, quod desistat & reformet: sed si nihil prodest humilis sedulitas, arripienda est virilis, & animosa libertas.

Discussio illius Assertionis: Sententia Pastoris etiam iniusta tenenda est, per eundem Cancellarium.

CAsus est: Quidam se gerens pro Commissario Papæ, posuit in suo processu publico assertionem, quæ sequitur: *Sententia nostra etiamsi essent iniustæ sunt tenendæ, & timendæ*. Quæritur super hac assertione. Primo, si sit falsa, & erronea. Secundo, si sit iudicio fidei reprobanda. Tertio, si assertor sit ad iudicium fidei rationabiliter euocandus. Arguitur quod sit vera: quia secundum B. Gregorium, Sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta fuerit, timenda est. Cui consonat Vrbanus Papa, dicens, quod valde timenda est sententia Episcopi, licet iniu-

iniusta liget. Sed Papa nedum est Pastor & Episcopus, sed supremus Pastor & Episcopus: Sed contra est dictam Hieronymi, super Epistolam Pauli ad Philemonem, & fundatur in dicto Esa. 5. *Si quis dixerit iniustum iustum abominabilis est apud Deum*. & Gregor. in homil. 27. *Ipse ligandi atque soluendi potestate se priuat, qui hanc pro suis voluntatibus, & non pro subditorum iuribus exercet*. Et idem: *Tunc est vera absolutio Præsidentis, cum interni Iudicis sequitur arbitrium*. Et idem; *Non debetis pœnam sustinere canonicam, in cuius damnationem non est canonica prolata sententia*: constat autem quod sententia iniusta non est canonica.

Ponuntur pro decisione Propositiones, quæ sequuntur, ad examinandum.

Hæc assertio proposita in processu publico, si sit erronea in fide & moribus, non est dissimulanter prætereunda, cum sit scandalosa, & ex deliberatione posita. Hæc assertio est una propositio conditionalis includens unam con-

consequentiam talem. Si sententiæ nostræ sunt iniustæ, illæ etiam sunt timendæ. Hæc assertio conditionalis sic resoluta, si sit falsa, est impossibilis: patet hæc propositio, sicut, & præcedens ex regulis infallibilibus Logicorum: addendo quod assertio prædicta continet istam Vniuersalem, quòd omnes sententiæ dicti Commissarij quantumcunque iniustæ sunt tenendæ. Hæc assertio falsa est, quoniam oppositum consequentis stat cum antecedente: quoniam stat, aliquas sententias Pastoris, vel Papæ, & suorum Commissariorum non esse tenendas, immo nec timendas dum sunt iniustæ. Et hoc in multis casibus. Primo, si sententia lata sit post appellationem legitimam, vt notauit Innocentius III. in epistola ad Archiepiscopum Senonen. Secundo, si contineat errorem intolerabilem: vt notauit idem. Et hoc multipliciter potest euenire, cum nullus Pastor viuens in terris, immo nec Papa, sit impeccabilis, quin possit abuti sua potestate; cum circundatus sit infirmitate; vt dicitur ad Hebr. Vnus casus est. si sententiet expresse vel etiam implicite

re contra fidem & Scripturam sacram; Alter, si sententiet in præiudicium veritatis vitæ & iustitiæ; vt si volens rapere sponsam alterius, ferat in contranitentes sententiam excommunicationis. Alter, si sentiet in præiudicium iustæ libertatis, vt si volens vsurpare ciuitatem vnius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentes eam sibi tradere: & ita de multis similibus: vt si excomunicare velit illos qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt. Notauit hæc Inno. vbi prius: & habetur fundamentaliter, ex infallibili lege diuina, & naturali cuius deductionem hic omittimus. Hæc assertio est impossibilis: sequitur hæc ex præcedentibus. Notando quod iura quibus inniti videtur, non loquuntur tali modo conditionali & hypothetico: nec dicunt quod sententia Pastoris sit tenenda: quia longè aliud est dicere, quod sententia aliqua sit timenda, & quod sit tenenda: quia tyrannica iniquitas etiam timeri potest, sed non teneri debet: immo contemni, vel persequi. Hæc assertio censenda est erronea contra bonos mores & ca-

nones; patet: qui cum spectet ad mores, & canones [sicut constat] & non est eis conformis in veritate, immo nec esse potest, sicut patet ex præcedentibus, sequitur quod est eis dissona atque contraria. Hæc assertio debet in fide meritò suspecta reputari: patet ex præcedentibus, & hoc accipiendo fidem pro obiecto fidei, pro Scriptura sacra & iure diuino. Hæc assertio reddit assertorem suum in fide suspectum: & ita consequenter ad iudicium fidei rationabiliter euocandum, qui compellendus erit, vel [si pertinaciter renuerit, reliquendus erit iustitiæ seculari. Consequenter ad aggrauationem dictæ assertionis, cum protestatione, quod hoc fit ad finem ciuilem & ecclesiasticum, & pro defensione Catholicæ veritatis, & Ecclesiasticæ libertatis, & non ad ingerendum crimen læsæ Regiæ Maiestatis, inferuntur propositiones, quæ sequuntur.

Rex Cristianissimus Francorum iurauit in sua consecratione defendere, & tenere iura & libertates Ecclesiarum Regni sui.

Rex idem pluries à vingiti annis citra ha-

habuit Conuocationem, & Concilium Prælatorum, & Vuiuersitatum Regni sui: ad quorum deliberationem, & requestum conclusit solemniter per Arrestum Curiæ suæ supremæ Parlamenti, quòd Ecclesia Gallicana, in se, & in membris suis, ad suas antiquas & legitimas libertates reduceretur, nominatim in collatione beneficiorum per Ordinarios, & in electionibus faciendis.

Rex idem, & legitimus filius suus nunc regens, nouissimè post quatuor, & quinque annos fecerunt idem arrestum solemniter publicari cum adiectione pænarum in rebelles.

Rex idem debet reputare quod sententiæ cuiusque Pastoris, etiam Summi Pontificis, factæ, vel latæ in oppositum mediatè, vel immediatè, sunt iniuste: & continent errorem intolerabilem contra publicam iustitiam: & in vsurpationem indebitam: & ex consequenti nec tenedæ: presertim cum obtulerit in facie Concilij Generalis Constan. se paratum velle prouidere statui Summi Pontificis, sicut alij Reges & Regna pro parte sua. Dicitur hic quod non ne-

necessario timendæ : quia possunt timeri a timoratis conscientiis in aliquo casu, quamuis non ob hoc sint tenendæ. Multum enim differt dicere quod sint tenendæ & dicere quod sint timendæ. Et ideo assertor prædictus qui addidit de suo, quod sententiæ Pastoris iniustæ sunt tenendæ, valde temerariè, & scandolosè, & erroneè videtur fuisse locutus: nec iura, quibus inniti videtur, loquuntur modo suo; immo longe modestius, ita vt possint ad verum sensum reduci, non autem assertio sua, modo quo posita est: sicut patet ex propositionibus ante dictis.

Rex idem potest se tueri contra procedentes in eum, vel suos, occasione predicta, sicut contra volentes vsurpare possessiones temporales Regni sui: immo magis, quantum spiritualia, & ecclesiastica potiora sunt temporalibus.

Rex idem debet habere subditos suos (præsertim Ecclesiasticos) fauorabiles in dicta prosecutione: & obedientes, iuxta monitionem Apostolicam, debent obedire Regi tanquam præcellenti, & hoc præcipuè dum vtitur sua legitima potestate in obseruationem

pro-

proprij iuramenti, & Ecclesiasticæ libertatis tuitionem.

Rex idem debet protegere subditos suos, si præmissorum occasione, & propter obedientiam sibi factam pati habeant, & assumere causam in se. Et sub hac protectione subditi, tam Sæculares, quàm Ecclesiastici, debent, & possunt in quiete viuere, non plus sapientes, quàm oportet.

Rex idem potest rationabiliter conqueri de subditis suis, presertim Ecclesiasticis, si in prædicta reductione libertatum inueniantur tepidi, & tergiuersatores, & claudicantes, & potest ab eis per se, aut suos exigere rationes, quibus mouentur sentire contra deliberationes nedum Consilij sui, sed suorum Prælatorum, ac Vniuersitatum Regni sui. Cæterum de pœnis per eundem infligendis, iubet Ecclesiastica modestia quiescere, nec habere sermonem.

AE

AL PIO ET RELIGIOSO LETTORE.

ESSENDO sparsa fama in questa Città, che il giorno della Santissima Natività di N. Sig. contra la Serenifs. & religiosissima Republica di Venetia siino state fulminate Scommuniche, & Censure, & minacciate Maleditioni, & interdetti, ilche però non par ragioneuole, nè credibile; perche ricusa di sottomettere all' arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato; Io mi son dato à ricercare ne gli approuati Auttori, qual fosse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste. Et leggendo nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne d'essere scritte in lettere d'oro. Benche l'arma della scommunica sij il neruo della disciplina Ecclesiastica, & molto salutifero per contenere li popo-

popoli in vfficio, nondimeno si debbe adoperare sobriamente, & con gran circospettione; insegnando l'esperienza, che se si fulmina temerariamente, & per cose leggeri, più tosto è sprezzato, che temuto; & partorisce più pernicie, che salute: haurei desiderato che sicome quei Santissimi Padri hanno prescritto alli Prelati la regola, che deuono seruare per vsar vna tal medicina di salute, così hauessero insegnato alle deuote, & religiose conscienze: qual fosse il loro debito quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo N. Sig. & da S. Paulo; & dalli sacri Canoni antichi, & mentre non trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Auttori, mi è passato per mano ancheGiouanni Gersone Dottore Christianiss. degno di eterna memoria, così per la Santità della vita come per le molte fatiche fatte in questa Vniuersità, insegnando tanti anni la sacra Theologia & nel Concilio di Constanza, doue s'adoperò, & con la dottrina, & essempio, & con la qualità che teneua in quel Concilio d'Ambasciatore del nostro Christianiss. Rè, per la vnione della S. Chiesa Romana & estintione del perniciosissimo scisma.

Et trà molte belle considerationi sparse per tutte le opere sue, doue sempre mostra reuerentissima osseruanza all'auttorità Ecclesiastica e vsata come Dio comanda, & insieme molto dispiacere degli abusi introdotti da quelli, che cercano la grandezza propria, & non quella di Giesù Christo; Ho trouato li presenti due opusculi, li quali giudicando esser molto à proposito per le cose, che hora si trattano, à consolatione delle anime timorate, ho voluto tradurli in lingua Italiana, & fargli stampare separatamente, acciò ciascuna pia & religiosa conscienza leggendoli, possi consolarsi, non incorrendo in quella grande auersità che Dio manda alli reprobi di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, trepidauerunt timore, vbi non erat timor. *Ma secondo l'Apostolo, confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arma dello Spirito, che è la parola di Dio. Di Parigi, al 1. d'Aprile 1606.*

RESOLVTIONE

Circa la materia delle Scommuniche, & Irregolarità.

DI GIO: GERSONE

Theologo, e Cancelliere Parigino.

CONSIDERATIONE I.

LA pena della Scommunica, ouero della Irregolarità, è causata quasi formalmente, et principalmente dallo sprezzo delle chiaui della Chiesa, imperciochè gli Giurisconsulti sogliono communemente dire, che s'incorre in Irregolarità, quando alcuno scommunicato s'intromette nelle cose sacre per sprezzo delle chiaui: et questa consideratione si fonda principalmente sopra quella legge Euangelica à 18. di San Mattheo, *Se il tuo fratello peccherà in te*, etc. seguita, *dillo alla Chiesa, & se non vdirà la Chiesa habbilo per pagano, & publicano*.

CONSIDERATIONE II.

Può interuenire in molti modi lo sprezzo delle chiaui della Chiesa. Al primo modo direttamente, & causalmente, perche propriamente si dice, che alcuna cosa sij fatta per sprezzo dell'attione, si che non si farebbe se non fosse per sprezzo delle chiaui: come se alcuno dicesse al Vescouo, che li comanda sotto pena di scommunica. Al dispetto vostro, & del vostro precetto, io non farò niente di quello, che voi comandate. Al secondo modo interuiene lo sprezzo indirettamente quando alcuno è pertinace a non obedire, ma non pecca contra il precetto del Prelato per inobedienza, ouero hauendo per fine a non obedire: ma per qualche sua diletatione, ò vtilità. Il terzo modo si chiama sprezzo apparentemente ogni volontaria transgressione di qual si voglia precetto, & a questo modo si può dire, che in ogni peccato, massime mortale, v'interuenghi sprezzo, ò direttamente, ò indirettamente, ò veramente almeno apparentemente.

CON-

CONSIDERATIONE III.

Lo ſprezzo al primo modo con ragione merita la Scommunica, & conſequentemente la irregolarità, & ſimilmente il ſecondo, quando è congiunta la contumacia: ma lo ſprezzo della terza ſorte non ſempre merita la Scommunica della Chieſa, ne per conſequente la Irregolarità; dico della Chieſa, perche ogn'vno, che pecca mortalmente, è ſcommunicato da Dio, & appreſſo Dio, ma non ſempre per Conſtitutione Eccleſiaſtica.

CONSIDERATIONE IV.

Non ſi deue dire che alcun vſi ſprezzo in niſſuno de' tre modi ſopraddetti contra il precetto del Prelato, quando eſſo Prelato in tale precetto manifeſtamente, & notoriamente abuſi la poteſtà delle chiaui; & queſto mentre lo sà, & conoſce colui, che non obediſce, & per altro riſpetto non cauſa in ſe, ò in altri, ſprezzo ſcandaloſo delle chiaui Eccleſiaſtiche; impercioche in queſto

fatto un tal' huomo non è disobediente alla potestà delle chiaui, ma all'abuso erroneo di esse.

CONSIDERATIONE V.

Si ritroua maggior sprezzo, et maggior peccato in vn Prelato, che abusi la sua potestà, come è stato detto, che in quello, il quale non l'obedisce, facendo la comparatione nell'abuso solamente: per il che alcune volte è cosa meritoria, et cede in honor della potestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad vn tale Prelato, con moderatione, che non ecceda li termini della legitima diffesa, si come San Paolo si oppose à San Pietro.

CONSIDERATIONE VI.

Potrebbe auuenire alcuna volta, che nel medesimo caso vno fosse disobediente per sprezzo delle chiaui Ecclesiastiche, non obedendo alla sentenza del suo Prelato, doue, et quando vn' altro che non obedisse alla medesima sentenza, non fosse reo in modo alcuno

di ſprezzo, maſſime appreſso Dio: et la ragione di queſto è, perche quello reputa la ſentenza giuſta; ouero per qualunque altra ragione reputa, che ſe gli deua obedire: ma queſt'altro non la reputa tale, ma ſa certamente, ouero hà ſufficiente probabilità, che il ſuo Prelato vſa male l'antorità ſua in pregiudicio delle chiaui, et deſtruttione della Chieſa.

CONSIDERATIONE VII.

Per conoſcere ſe interuiene ſprezzo delle chiaui, ſi debbe riſguardare la poteſtà legitima, et il legitimo vſo della poteſtà; di quello che comanda ſotto pena di ſcommunica, ouero minaccia irregolarità; altramente li Prelati potrebbono imporre ſopra loro qualſiuoglia ſeruitù, ſe foſse neceſsario ſempre obedire alle ſue ſentenze ingiuſte, et erronee, et per tanto è manifeſto, che ha biſogno di gloſa quel detto commune, *la ſentenza del Prelato, o del Giudice, ancorche ingiuſta, ſi debbe temere*. Altrimenti, non è generalmente vero, ſe ſi dica che ſi deue temere,

cioè sostenere, & non resistergli; anzi in alcun caso il sopportarla sarebbe una patienza asinina, & vn timor da lepre, & sciocco.

CONSIDERATIONE VIII.

Porta più pericolo lo sprezzo delle chiaui verso la persona del sommo Pontefice, che verso l'inferiore; perche dagli abusi ne gl'inferiori è aperto il ricorso al Papa per il beneficio dell'appellatione: & se alcun dica che parimente si può appellare dal Papa al Concilio Generale, diceuano altre volte innanzi il Generale Pisano, & Costantiense, che questo non era in alcun modo lecito, & allegauano le sue ragioni à fauor loro molto chiare (per quanto loro pareua) ma nondimeno al presente constantemente si afferma, che il negare la superiorità del Concilio sopra il Papa sia heresia condannata per Constitutione espressissima, & praticata nel detto Concilio di Constanza, si come altroue più diffusamente è stato mostrato: per il che si risponde altramente, cioè, che non si può, ne deue celebrar cosi facilmente, per leggier causa vn Concilio, per vdir le appellationi, doue anco fusse lecito

lecito appellarsi, si come facilmente si hà ricorso al Papa.

CONSIDERATIONE IX.

Non s'incorre nello sprezzo delle chiaui in molti casi, ne'quali non si obedisce al commandamento del Papa; cioè quando egli abusa enormissimamente, & scandalosissimamente alla potestà sua a distruttione, & non ad edificatione: essendo che la potestà, come dice l'Apostolo, gli è stata data in edificatione. Per essempio. Se il Papa volesse rapire li tesori della Chiesa, ouero vsurpar l'eredita, ò ridur in seruitù abietta il clero co' suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni, Chi direbbe, che tal cose si douessero tolerare? Chi non giudicarebbe, che si potesse dire al Papa. Perche fai cosi? Chi non sentirebbe che se gli douesse resistere in faccia?

CONSIDERATIONE X.

Non solo non interuiene sempre sprezzo delle chiaui in quelli, che non

obediscono alle sentenze delle Scommuniche, publicate dal Papa, ouero da suoi Ministri, ma nè anco si deue giudicare, che interuenga in quelli, che procurano diffenderſi contra tal pretese sentenze per mezzo della potestà secolare: Imperoche la legge naturale insegna, che a viua forza si possi far resistenza alla forza, ma è cosa chiara, che tali Scommuniche non si debbono chiamar ragione giuridica; ma forza, et violenza, cõtra la quale è lecito ad ogni huomo, et animo libero il diffendersi.

CONSIDERATIONE XI.

Non s' incorre nello sprezzo delle chiaui, et per conseguente nè anco Scommunicationi, ò Irregolarità, quando nelli sopradetti casi qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscientia dice, che tal sorte di sententie non sono da temere, nè da osseruare, massime se si osseruerà la debita informatione, et cautela, che non seguiti scandalo nelli deboli di conscientia, et scrupulosi, quali reputano, che il Papa sia un Dio, che habbia ogni potestà in cielo, et in terra: ma si deue liberar questi tali dalla sua sciochezza con idonee,

nee, et conuenienti informationi, li quali se non vorrano acquietarsi, si douerà giudicare, che il loro scandalo non sia scandolo datogli da gli altri, ma scandolo riceuuto da loro medesimi; cioè scandolo de' Farisei, et che nasce da malitia, et non scandalo de' deboli, et scrupulosi, che viene da semplicità, et ignoranza.

CONSIDERATIONE XII.

Si deue dire quelli più tosto fomentare lo sprezzo delle chiaui, che tenerle in riuerenza, i quali douendo resistere all'abuso delle chiaui, si diuidono tra loro, et s'impediscono l'vn l'altro, ò per imprudenza, ò per dapocaggine, non caminando nella casa del Signore di commun consenso, mentre alcuni fauoriscono gli abusi, et altri li vogliono leuare. La verità è, che si deue tentare ogni via fauorebile, et humile, col sommo Pontefice, quando male informato pronuntia ingiuste sententie, ò per se stesso, ò per mezzo di suoi ministri, acciò desista, et le reduchi à debita forma; ma se la humil diligenza non gioua niente; si deue dar di mano ad una virile, et animosa libertà.

ESSAME

Di quell'Aſſertione, *Sententia Paſtoris etiam iniuſta timenda eſt*, dell'iſteſſo Gio: Gerſone Cancelliero.

CASO.

VN certo, che ſi faceua Commiſſario del Papa, poſe in un ſuo proceſſo publico l' aſſertione, che ſegue, *le noſtre ſentenze, ancorche foſſero ingiuſte, ſi deuono oſſeruare, & temere*: ſi cerca ſopra queſta aſſertione prima ſe ſij falſa, & erronea: ſecondo, ſe ſi deue dannarla nel giuditio della fede: terzo, ſe l'Auttore con ragione ſi poſſi chiamare in giudicio di fede.

Et prima pare, che ſij vera, perchè ſecondo S. Gregorio, la ſentenza del Paſtore ſi hà da temere, ò giuſta, ò ingiuſta che ſia: al quale concorda Vrbano Papa, qual dice, che ſi debbe molto temere la ſentenza del Veſcouo, quantunque leghi ingiuſtamente, ma il Papa non ſolo è Paſtore, ò Veſcouo, ma ſupremo Paſtore, & Veſcouo.

Ma

Ma incontrario è il detto di S. Girolamo sopra la Epistola di S. Paolo à Filemone, fondato in quel di Esaia al 5. Se alcun dirà che la cosa ingiusta sia giusta, questo è abomineuole appresso Dio, & San Gregorio nell'humiltà 27. quello priua se stesso dalla potestà di legare, & sciolgere, che la essercita secondo gli suoi appetiti, & non secondo le ragioni de' sudditi. Et l'istesso S. Gregorio dice all'hora l'assolutione del Presidente è vera, quando segue l'arbitrio dell'interno giudice, cioè di Dio: Et ancora l'istesso Santo dice, quello non debbe sostenere pena canonica, il quale non è condennato per sentenza canonica, ma è cosa certa, che la sentenza ingiusta, non è canonica, &c.

Per decisione si propongono le seguenti propositioni da essere essaminate.

Questa assertione posta in processo publico, essendo erronea nella fede, & nelli costumi, non è da dissimulare, nè da trapassare, perche è scandalosa, & posta deliberatamente. Questa asser-

tion è vna propositione conditionale, che include vna tal consequenza, ancorche le sentenze nostre siino ingiuste, nondimeno si deuono osseruare, et temere, la qual assertione così dichiarata, essendo falsa, è ancora impossibile, come è manifesto per le regole infallibili del discorso. Aggiongendo, che contiene vna vniuersale, che tutte le sentenze del detto Commissario (quantunque ingiuste) si deuono osseruare. Questa assertione è falsa, perche l'opposito del conseguente stà con l'antecedente, imperoche è vero, che alcune sentenze del Pastore, ò Papa, et suoi Commissarij, non deuono esser osseruate, anzi ne anco temute, quando sono ingiuste, et questo in molti casi. Primo, se la sentenza sij pronunciata dopò l'appellatione legitima, come notò Innocentio III. nell'epistola all'Arciuescouo di Sans. Secondo, se contenga errore intolerabile, come notò l'istesso: et questo può auuenire, in molti modi, poiche nessun Pastore che viua in terra, anzi nè anco il Papa è impeccabile, si che non possi abusare la sua potestà, essendo circondato d'in-

d'infirmità, et imperfettioni, come si dice nella Epistola à gli Ebrei: come se sententiasse espresamente, ò implicitamente contra la fede, et sacra Scrittura. Vn'altro caso, se sententiasse in pregiudicio della verità, della vita, et della giustitia, quando volendo alcuno rapir la moglie d'altro, pronunciasse sentenza di Scommunica contra chi se gli opponesse. Vn'altro caso, se sententiasse in pregiuditio d'vna giusta libertà, come se volesse scommunicare quelli, che non volessero dargliela: et così di molti altri simili casi, come se volesse scommunicar quelli che obedisсono il suo Rè, et gli suoi editti ragioneuoli. Notò le sudette cose Innocentio nel nominato luogo, et di ciò si hà il fondamento nell'infallibile legge diuina, et naturale, che tralascio di addurre qui.

Questa asertione è impossibile, il che si conclude dalle cose dette di sopra notando che li Canoni, et leggi, sopra quali pare che si fondi, non parlano in tal modo conditionale, et Ipotetico, et non dicono, che la sentenza del Pastore si deua osseruare, essendo

molto

molto diuerso il dire che alcuna sentenza si deba temere, dal dire, che si debba osseruare: Imperoche la iniquità tirannica si può temere, ma non si debbe osseruare, anzi si dee sprezzare, & perseguitare.

Questa asertione si debbe riputare erronea contra gli buoni costumi, & Canoni; impercioche appartenendo alli costumi, & Canoni, non è conforme à quelli in verità, nè può esserui, si come è manifesto dalle cose precedenti, adunque discorda dal oro, & gli è contraria.

Questa assertione meritamente deue esser sospetta nella fede, come è manifesto dalle cose dette di sopra, pigliando fede per l'oggetto della fede, cioè per la sacra Scrittura & legge diuina.

Questa assertione rende l'auttore sospetto nella fede, & per conseguente con ragione si deue chiamare in giudicio della fede, & si douerà sforzare ad esponersi, ouero riuocarla, & se pertinacemente ricusarà, si douerà lasciare in mano della giustitia secolare.

In

In conseguenza, per aggrauare la sopraddetta assertione, si inferiscono le seguenti propositioni, con protesto, che questo si fa per fine ciuile, & Ecclesiastico, & per difesa della verità Cattolica, et della libertà ecclesiastica, et non per offendere la Maestà regia.

Prima, il Rè Christianissimo di Francia ha giurato nella sua consecratione di difendere, et mantenere le ragioni, et libertà delle Chiese del suo Regno.

Secondo, l'istesso Rè molte volte da 20. anni in quà, ha conuocato il Concilio delli Prelati, et Vniuersità del suo Regno, per deliberation de'quali, et à loro richiesta ha concluso solennemente per Aresto della Corte sua suprema del Parlamento, che la Chiesa Gallicana si douesse ridurre, et in se, et negli membri suoi, alle antiche, et legitime libertà sue, nominatamente nel conferire li benificij da gli Ordinarij et nel fare le elettioni.

Terzo, l'istesso Rè, et il suo figlio legitimo, hora Reggente, ultimamente dopo quattro et cinque anni, hanno fatto publicare solennemente questo arresto, aggiungendo pene contro li

ribelli.

Quarto, l'istesso Rè deue reputare, che le sentenze di qualunque Pastore etiamdio del sommo Pontefice, se fatte, et pronunciate in contrario, ò per mezzo de Ministri, ò immediate per se stesso, sono ingiuste, et contengono errore intolerabile contro la publica giustitia, et tendono ad una usurpatione indebita; et per conseguente non si deuono osseruare, nè è necessario temerle, massime essendosi offerto in presentia del Concilio Generale di Constanza, di esser apparecchiato di voler prouedere allo stato del sommo Pontefice per la parte sua, si come gli altri Rè et Regni. Si dice qua, che non è necessario temerle, perche possono esser temute dalle timorate conscienze, in qualche caso, ancora che non perciò si deuono osseruare; imperoche è gran differenza dire, che si debbono osseruare; et dire, che si debbono temere? et per tanto, dire che il sopradetto Auttore, hauendo aggiunto del suo, che le sentenze del Pastore ingiuste si debbono osseruare, habbia parlato molto temerariamente, scandalosamente, et erronea-

neamente; negli Canoni, & Leggi, sopra qualli pare che si fondi, parlano a modo suo, anzi molto più modestamente, che si possono ridur al vero senso, al quale non si può ridure la sua assertione nel modo espresso da lui, si come è manifesto per le propositioni sopradette:

Quinto, l'istesso Rè si può diffendere contra quelli, che procedono contra lui ouero gli suoi soggetti, per l'occasione sudetta, come contra quelli, che vogliono vsurpar le possessioni temporali del suo regno anzi tanto più, quanto le cose spirituali, & ecclesiastiche auanzano le temporali.

Sesto, il debbito vuole, che l'istesso Rè habbia in tal negotio gli Ecclesiastici in fauore, & obedienti, secondo l'ammonitione dell'Apostolo, che deuono obedire al Rè, come supremo: & questo sopra tutto quando adopera la sua legitima potestà, per osseruatione del proprio giuramento, & per diffesa della libertà Ecclesiastica.

Settimo, il medesimo Rè deue tener sotto la protettion sua i sudditi suoi, che non siano per patire per l'obedienza prestata à lui nelle occasioni sudette,

&

& assumer la causa in se. Et i sudditi, così Secolari, come Ecclesiastici, possono, & debbono viuer quietamente sotto questa protettione, non cercando di saper più di quel che bisogna sapere.

Ottauo il medesimo Rè ragioneuolmente può lamentarsi de' sudditi suoi, massime Ecclesiastici, se si troueranno tepidi, ò vorranno zoppicare, ò tergiuersare nella restitutione della sudetta libertà, & può esso stesso, ò per mezzo de' suoi Ministri, voler saper le ragioni, perche si muouano, à voler sentire contra le deliberationi, non solo del suo Consiglio mà de gli suoi Prelati, et delle Vniuersità del suo Regno; ma con che pene gli douerebbe castigare, la modestia Ecclesiastica non comporta che io ne parli, etc.

IL FINE.

APOLOGIA

PER L'OPPOSITIONI FATTE dall'Illustriss. & Reuerendiss. Sig. Cardinale BELLARMINO.

Alli Trattati, & Resolutioni di Gio: Gersone, sopra la Validità delle Scommuniche.

DEL

P. M. PAOLO

DA VENETIA

dell'Ordine de'SERVI.

IOAN. *cap.* 18. Regnum meum non est de hoc Mundo.



IN VENETIA

Appresso Roberto Meietti. 1675.

Con Licenza de' Superiori.

APOLOGIA
DEL
P. PAOLO.

ESSENDO necessario rispondere alle obiettioni fatte contro duè trattati sopra la validità delle Scommuniche, di Gio: Gerson, celebre in Santità, & dottrina, non tanto per sostentamento della riputatione di esso Auttore, quanto per intelligenza pia, & giuridica di così fatta materia, & per difendere la potestà legitima, che Dio hà dato alli Principi Supremi; io lo farò con ogni sorte di modestia, & riuerenza, tralasciando le punture, & le maledicenze molto disdiceuoli nelle considerationi, che occorono tra Christiani, & specialmente Religiosi, nelle materie concernenti la salute dell'anime: Non mi curarò di propulsare qualche ingiuria detta contro vn tanto Dottore, atteso che esso, se viuesse, imitarebbe secondo li suoi documenti il

Saluatore, *Qui cum male diceretur non male dicebat*. Non portarò altra dotrina, che quella insegnata da' Santi Apostoli, & successiuamente da'Santi Padri, & da gl'altri Dottori Cattholici, che sino à questi tempi hanno interpretato la diuina Scrittura, & ammaestrato li fideli, la quale per tanto io sottoponerò sempre al giudicio della Santa Madre Chiesa, che non può errare, parendomi veramente, che di questa maniera io posſa non solo sodisfare alla mia conscienza, per la quale mi muouo principalmente, ma à tutti quelli ancora, che vederanno questa mia Apologia; a' quali mi rendo certo che altre tanto fosſero per dispiacere le ingiurie impertinenti, & le cauillationi, quanto sia per esser caro, et accettissimo, che con sincerità di discorso, et di affetto, io sia per trattare cosi fatta difesa per gloria di Dio, et edificatione del prossimo. Et per fuggire il tedio, che tal'hora apporta la replica di certi titoli se ben debiti, Io intento alla sostanza della cosa in se stessa, lasciarò di nominare l'oppositore con quelli attributi, che se gli doueriano, et con questo solo nome

di

di AVTTORE lo trattarò nel progresso del mio discorso, riseruando, sempre à sua Signoria Illustriss. et Reuerendissima, quella debita, et humil riuerenza, che se li deve in ogni tempo, si come io molto prima hò mostrato di portarle sempre, quando anco ho hauuto à trattar seco prima del Cardinalato.

Il PROEMIO dell'AVTTORE è,

QVanto sia vero quello, che dice Christo Signor N. qui male agit, odit lucem. Io. 3. Si vede manifestamente in colui, che ha in lingua volgare mandato fuora due piccioli trattati di Gio: Gersone, perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in vna sua breuissima Prefatione, & come ne i piccioli Trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori: & quanto poco à proposito fussero l'istessi trattati per il fine, che pretendeua, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello Stampatore; anzi per esser più occulto, ha finto di scriuere da Parigi, essendo pur troppo noto che ha scritto, & stampato in Venetia. Hora acciò costui con la sua hippocrisia non inganni

i sem-

i semplici Lettori, andaremo essaminando le parole della sua prefatione, & poi ancò le parole di Gio: Gersone: da lui tradotte non con tanta fedeltà, come esso dice.

CErtamente non hà hauuto ragione alcuna l'Interprete di vergognarsi, perche le considerationi di Gerson non seruissero al negotio: che di presente si tratta, poiche se le opere tutte intiere non si trouassero stampate già più di cento anni, Io per me hauerei creduto, che questi due trattati fussero composti adesso, tanto toccano particolarmente, & appropriatamente tutti li ponti, che si possono toccare à questo proposito; anzi che in questi paesi subito, che si viddero, fù creduto communemente l'istesso, prima, che fossero confrontate da molti con le antiche stampate in Parigi l'anno 1494. Mà le antichissime stampe più tosto fanno credere in Gerson qualche parte di Spirito Profetico, appresso lè parti molto eminenti, che possedeva di pietà, è di Dottrina. Ogni persona leggendo da se sarà giudice. Ma se ciò non

è à

è à proposito, perche l'Auttore se ne trauaglia tanto; Perche tenta confutarlo; sempre contradice la sua Dottrina, mai mostra, che non faccia al caso; se le considerationi di Gerson contengono errori, si vederà nel progresso, quando saranno essaminate le oppositioni, che li sono fatte; le quali tutte ò suppongono cose, che dal contesto appariscono falsе, come che Gerson scriuesse quelle considerationi in tempo di Scisma: ouero suppongono quello, che è in controuersia, cioè che il precetto del Sommo Pontefice, fatto alla Republica di Venetia, sia giusto: ouero, preso vn termine ambiguo, & stabilitolo in buon senso, e cosi insinuatosi nell'animo del lettore, in fine concludono sempre col cattiuo.

La prefattione dell'Interprete non contiene Dottrina, che non sia compresa nelli opuscoli, perilche non ci veggo bisogno di hauer posto il suo nome. Se però non si presupponesse, che ogni Interprete fosse tenuto porlo; ma ne di questo si troua precetto alcuno, ò nel Santo Concilio, ò altroue, ne l'vso lo ricerca: anzi non sono lodati quelli, che

per hauer fatto vna prefatione, ouero un Indice, ò tradotto vn picciolo libretto, pensano per ciò acquistarne gloria. Si trouano innumerabili opusculi de' Padri Greci tradotti in Latino, che non portano il nome dell'Interprete, se bene altri lo portano. Il Signore non approuò il consiglio de' suoi parenti, *transi hinc, & vade in Iudæam, vt discipuli tui videant opera, quæ tu facis, nemo quippe in occulto quicquam facit, sed quærit ipse palam esse; si hæc facis, manifesta te ipsum mundo*: Ma rispose, quel che in molti casi li serui suoi possono rispondere, *tempus meum nondum aduenit, tempus autem vestrum semper est paratum*: Lodato sia Dio, il Mondo vn pezzo fà che è vscito dalle fascie, & non comincia hora ad hauer gusto, ne giudica più le viuande da chi le mette in tauola, ma dal sapore. Et certamente lo splendore delli titoli dell'Auttore non è pericolo, che faccia perdere la causa, a chi l'hà proposta senza far conoscere la sua persona, secondo il costume del giudicio Areopagitico. Di non hauer posto lo stampatore il nome suo, non dirò altro, per non hauer presa la dife-

ſa di lui: mà dirò bene, che nell'occaſione delle preſenti conteſe è vſcita vna ſcrittura da Milano ſenza nome di auttore, nè di ſtampatore, ſenza il loco, & ſenza il tempo; la quale contiene anco certa Dottrina che il Tempo moſtrerà quanto ſia perniciosa, al che non può eſſer fatta altra riſpoſta, ſe non che vogliamo vna legge per noi, & vna per gl'altri. Se l'interpretatione manchi d'intiera fedeltà, quando nel progreſſo ſarà fatta qualche oppoſitione, lo conſideraremo. Ma vediamo quello, che l'auttore dice.

Le prime parole della prefatione ſono queſte.

ESſendo ſparſa la ſama in queſta Città, che il giorno della Santiſſima Natiuità di N. S. contro la Sereniſs. & Religioſiſſima Republica di Venetia ſiano ſtate fulminate Scommuniche, è cenſure, perche la Repub. di Venetia ricuſa di ſottomettere all'arbitrio la libertà che Dio gli ha donato. *Se noi andiamo ricercando tutte le ſorte di libertà, che può hauere vna perſona,*

ò vna Republica, non ritrouaremo altre sorte che le sei seguenti, libertà d'arbitrio, opposta alla necessità naturale: libertà Christiana, opposta alla seruitù de' schiaui: libertà di Republica, opposta alla soggetione d'vn Monarcha: libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, opposta alla soggetione d'vn Principe minore al maggiore; & finalmente libertà di far male, opposta alla seruitù della giustitia la quale libertà di far male S. Paolo dice esser vna stessa cosa con la seruitù del peccato: *Cum serui essetis peccati, liberi fuistis iustitiæ*, Rom. 6. Non credo che l'autore di questa prefatione parli della libertà dell'arbitrio, che è naturale, ne si può perdere in modo alcuno, se non secondo l'errore de i Lutherani, & altri simili heretici. Ne anco può parlare ragioneuolmente della libertà Christiana, opposta alla seruitù del peccato, perche questa non si perde per obedire al Vicario di Christo, ma si bene per non obedirgli. Nè si può credere, che parli della libertà ciuile della quale sono priui li schiaui, ne anco della libertà di Republica Aristocratica, ò Democratica, della quale

sono priui quei popoli, che sono soggetti alla potestà Regia, o vogliamo dire Monarchia, perche ne il moderno Sommo Pontefice, ne anco i suoi prodecessori hanno mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia, sapendo molto bene che alla Religione Christiana, della quale il Sommo Pontefice ha la cura principale, non repugna nessuna forma di gouerno legitimo, o sia d'vn Rè, o di Ottimati, o del Popolo, anzi questa varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio, che è la Chiesa vniuersale.

Non so con che consiglio l'Auttore fa vn'apparato di sei libertà, essendo pur troppo noto di quale libertà si trattasse, mà se pure voleua mettere innanzi ogni sorte di libertà, che può hauere vna persona, ò vna Republica, perche non proporre anco la libertà Ecclesiastica, & dichiararcela? che tanta è la controuersia tra li Canonisti, che sino al presente non è ben stabilita. La Hierarchia Ecclesiastica è pur vna Republica e la libertà, che se li attribuisce, non si vede, sotto quale

 di que-

di queste sei si riponga; & poiche si dice, che non si trouerà altra libertà, che le sei, ci ha fatti marauigliare, come se volesse rinunciar questa: della quale parlare, anzi pienamente trattare, forse non era luogo più opportuno di questa: ma perche nel discorso delle sei libertà, l'Auttore pone vna propositione ambigua: è necessario prima, che passiamo innanzi limitarla al suo vero senso, acciò nissuno resti ingannato. Parlando della libertà Christiana dice, che questa non si perde per obedir al Vicario di Christo; ma si bene per non obedirgli, bisogna limitare, quando il Vicario di Christo commanda secondo l'institutioni di Christo, mà quando commanda secondo la propria opinione, & affetti, a' quali come huomo è soggetto (& si come dice il Gaetano) che può essere più degl'altri, 2. 2. *quæstion.* 39. *artic.* 1. all'hora non si perde per non obedirgli, ma ben per obedirgli.

Si come hauerebbe perduta la libertà, chiunque hauesse obedito ad Honorio primo quando commandò, che non si dicesse, nè vna, nè due volontà in

Chri-

Christo ; & chi hauesse obedito à Gregorio III. quando dichiarò, che fosse lecito, à chi haueua la moglie per infermità inetta all'vso del matrimonio, pigliarne vn'altra appresso quella ; & similmente alle molte censure di Stefano VI. contra Formoso, & di Giouanni IX. contra Stefano, & di Sergio III. contra Giouanni IX. & se si hauesse obedito parimente à Celestino III. quando insegnaua, che si potesse dissoluere il Matrimonio per causa di Heresia ; & haurebbe ancora peccato, chi hauesse obedito a Giouanni XXII. & perciò creduto, che le anime de' Santi defonti non vedessero la faccia Diuina ; le quali cose hò qui con breuità toccate, per mostrare al Lettore, che è ben specioso quel detto: La libertà Christiana non si perde per obedire al Pontefice ma per non obedirli: mà insieme che è anco insidioso, quando è portato si vniuersale, & non è limitato aggiongendoui, quando comanda secondo la legge di Dio.

Nella quarta doue dice, che nissun Pontefice hà mai trattato di mutar forma di gouerno nella Città di Venetia,

ricordarò all'Autore, che è troppo asferire vna negatiua nell'Historia Ecclesiastica di nouecento anni, doue sono passati circa cento, e quaranta Pontefici, doppo che hanno messo mano nelle cose temporali; fra quali, si come la maggior parte hanno fauorito la Republica, così non si può dire l'istesso di tutti; se bene la Diuina protettione hà miracolosamente saluata questa libertà, quando pareua appunto, che si procurasse di distruggerla affatto. Anzi si potrebbe dire di più, che riesca molto strano, è fastidioso, che non hauendo mai, conforme à quanto dice l'Auttore, alcun Pontefice per l'adietro tentato, ò preteso di voler mutare, & alterare il gouerno della Republica, hora il presente Pontefice si sia risoluto veramente di poterlo fare; mentre che vuol metter mano nella Constitutione delle leggi di lei, che è l'anima appunto del gouerno Ciuile.

Finalmente l'Auttore, lasciato quello che al Proposito non faceua, condiscende a dire, che l'Interprete parli della libertà di Principe supremo, che tra le altre cose consiste in far leggi neces-

sarie al buon gouerno, & castigare li delinquenti, & dice.

R Esta la libertà di Principe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, & di questa è verisimile, che parli l'Auttore della prefatione: ma senza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Nostro Signore fulmina Scommuniche contro la Republica Veneta, perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato, & se si opponga, che il far leggi, & punire i delinquenti, è proprio di Principe assoluto; & pure N. S. Paolo V. scommunica i Capi della Republica Veneta, perche non gli vogliono obedire in annullare certe leggi di cose tẽporali che hanno fatto; ne intralassare certi delinquenti, che hanno messi in prigione; si risponde, che Paolo V. Sommo Pontefice scommunica i Capi della Republica Veneta, non perche non voglia legge di cose temporoli, ma leggi inique, & empie, in pregiuditio della Chiesa, & in offesa grande di Dio, & del prossimo. Et chi può negare, se sia Catholico, che appartenga al Papa come Pastore vniuersale, riprendere qual si voglia

Principe Republica de i peccati loro, & se non obbediscono, constringerli con censure Ecclesiastiche ad obbedire? così vediamo che S. Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperatore Mauritio per conto d'vna legge che haueua fatto pregiuditiale al seruitio diuino: Innocentio III. come si legge nel cap. Nouit, de iudiciis, dichiara apertamente, che al Sommo Pontefice appartiene la censura de i peccati di tutti li Principi del Mondo, Non intendimus, dice esso, iudicare de' feudo, cuius ad ipsum, Regem videlicet, spectat iudicium: sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus, & debemus. Et più a basso: Cum non humanæ constitutioni, sed diuinæ potius innitamur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo, nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunq; mortali peccato corripere quemlibet Christianum: & si correptionem contempserit, per districtionem Ecclesiasticam coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum aliis est agendum. Cæterum scriptum legimus in lege Diuina, ita magnum iudicabis, vt paruum: nec erit apud te acce-

ptio personarum. Fin quì sono parole di Papa Bonifacio nell'Estrauagante. Vnam sanctam, de maiorit, & obedient. Dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra, deue esser drizzata dalla spirituale, perche se bene il Principe temporale assoluto nõ riconosce per superiore nessun' altro Principe temporale: tuttauia se è Christiano, è forza che riconosca per superiore il capo della Christianità, che è il Sommo Pontefice, Vicario di Christo in terra il quale Sommo Pontefice, perche hà per fine il bene spirituale dell'anime, non s'impaccia nel gouerno de i Prencipi temporali, mentre essi non vsano la loro potestà in danno dell'anime loro, & de i popoli, è in pregiudicio della Christianità; mà quando fanno il contrario; può & deue metterui le mani: & drizzarli, & chi non crede questo, non è Catholico. Et se mi dicessi, che quelle leggi non contengono pregiuditio alla Chiesa, ne contengono peccato alcuno; Risponderei, che il giudicare se vna legge contiene peccato ò pregiudicio alla Chiesa, tocca all'istesso Sommo Pontefice, che è giudice supremo; si come il giudicare, se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura, appartiene al

medesimo Giudice Ecclesiastico, al quale appartiene la cognitione de i peccati. Similmente la Santità di N. S. Paolo V. non riprende la Republica Veneta perche voglia punire i sudditi suoi delinquenti, mà perche presume ancora di metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, le quali non sono soggette ad altro superiore, che allo spirituale, ne fà conto de' sacri Canoni, & delle grauissime censure fulminate da essi contro chi mette mano sopra le persone consecrate à Dio. Dunque chi vorrà considerare senza passione trouerà che il Papa non procura di priuare la Republica Veneta di altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, mà dal Demonio, & dalla propria malitia, & è vna cosa istessa con la seruitù del peccato, opposta alla vera libertà Christiana. Et si come li Principi temporali non permettono libertà di rubbare, & ammazzare, & fare simili sceleratezze a i loro sudditi, perche sono pregiuditiali alla quiete, & buon gouerno della Republica; così non deue il Sommo Pontefice, che è capo della Christianità, permettere libertà a Principi Christiani di far leggi pregiuditiali alla Chiesa, & alla sa-

lute delle anime. Et come non deue vn pastore dar libertà alle pecore di andar vagando doue gli piace, & pascolare herbe velenose, & bere acque corrotte; ne deue il nocchiero dar libertà alla naue di lasciarsi portare da qual si voglia vento in scogli, & sassi: così non deue il Sommo Pastore delle pecorelle di Christo, & il principal nocchiero della Nauicella di S. Piero, dar libertà a i Christiani di perdere essi, & far perdere ad altri l'eterna salute. Finalmente, come giustamente non piace alla Republica Veneta la libertà di coscienza, quale hoggi piace à tutti gli heretici, perche ben vede, che questa è libertà di appigliarsi a qual si voglia errore; & però fauorisce, & aiuta il tribunal della santa Inquisitione: così non gli deue piacere la libertà di far leggi pregiuditiali all'honor di Dio, & aliene dalla Madre sua spirituale, che è la santa Chiesa: & doueria hauer caro di essere di ciò ammonita, & corretta dal Padre suo spirituale, che è il Vicario di Dio in terra.

Tutto

TVtto questo è degno di esser particolarmente essaminato, perche ne tutte le cose supposte in esso sono vere, & oltra ciò da quelle ne caua vna conclusione, la quale per nissun modo si può dedurre. Doppo hauer portato le parole dell'Interprete, le quali sono queste, che la Santità sua scommunica la Republica Venetiana, perche ricusa sottomettere all'arbitrio altrui, la libertà che Dio li hà dato; Egli le riuolta, & dice, che scommunica li Capi della Republica; mà se si degnarà vedere, trouarà, che l'Interprete hà detto bene, & egli artificiosamente per scusare con destrezza vn fallo notabile, muta le persone. Il Breue de Pontefice presentato il giorno di Natale è indrizzato, & inscritto, *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum*. In questo commanda à quelli, a' quali scriue, che sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, debbano annullare, cassare &c. due leggi. Bene adunque hà detto l'Interprete, scommunica la Republica: & l'Auttore per difendere vn notabile errore di hauer scommunicato vna Vniuersità, contro la

Dot-

Dottrina di tutti li Theologhi, & Canonisti, & contra le istesse Constitutioni Pontificie, dice accortamente, che scommunica li Capi, & sempre serua l'istesso artificio: se bene non solo in questo Breue il Papa scommunica la Republica, ma in vn altro presentato il 25. Febraro, fà l'istesso, & poi nell'vltimo delli 17. Aprile, scommunica ancora il Duce, & il Senato, che pure è vn Collegio. Preghiamo l'auttore, che ci parli ingenuamente, & che dica, il Pontefice scommunica la Republica, scommunica il Senato, & non dica li Capi, perche non si possono ammetere queste scuse non richieste: L'errore è fatto, in hauer scommunicato l'vniuersità; difendasi per altra via più tosto, che fondarsi sopra la nostra inauuertenza. E ancora degno d'auuertenza, con che modestia parli d'vna Repub. alla quale la Sede Apostolica ha tanti oblighi, & non dica delli presenti solamente de' quali è composta, & la constituiscono, ma di quelli che sono vissuti dal 1300. sin hora, notando leggi fatte da loro, per inique, & empie; & quello che importa, contra la sua propria Dottri-

na;

na; perche poco di sotto, dice che al Sommo Pontefice appartiene dare giudicio delle leggi de' Principi: e tuttauia il Sommo Pontefice non hà mai dato loro titolo di inique, & empie, adunque donde diremo, che l'Auttore habbia cauato questi vocaboli; La modestia stà bene in tutti, se però da quella non sono essenti le Persone insigni, & Illustrissime. Due cose propone, vna che le leggi della Republica sono inique, & empie, l'altra, che al Pontefice appartenga riprenderle, & non obedendo, costringerla con censure. La prima, à il principal fondamento, & doue bisognaua insistere, & prouarla, l'abbandona affatto, forse perche non vedeua, come poterlo fare. La seconda, che poco importaua non hauendo prouato la prima, si mette à prouare molto alla longa, con tre auttorità, & con altre ragioni; Ma seguiamo l'ordine suo, & vediamo quanto bene sia pronata la sua intentione, & prima con l'auttorità di S. Gregorio, il quale dice l'auttore, che aspramente riprese Mauritio.

Contiensi nell'epistola 61. del secondo libro, vna rimostranza molto humi-

le di San Gregorio a Mauritio Imperadore, sopra vna legge fatta da lui, che nissuno obligato a Militia, ò carico publico, potesse farsi Monaco, se non resi li suoi conti & finita la Militia. San Gregorio dimostra, che li conti vgualmente possono essere resi dal Monasterio, & che il Soldato conuertito, con le Orationi gioua più alla Republica, che nella militia, & che questa legge impedisce il seruitio di Dio: ma sententiamo quanto sia acerba la riprensione. Primo dice: *Ego autem indignus pietatis vestræ famulus in hac suggestione, neque vt Episcopus, neque vt seruus, iure Reipublicæ, sed iure priuato loquor*: & più di sotto: *Ego vero hæc Dominis meis loquens, quis sum, nisi puluis, & vermis? sed tamen, quia contra auctorem omnium Deum hanc intendere constitutionem sentio, Dominis tacere non possum*, & più di sotto, inducendo Dio, che parli all'Imperatore, dice: *Sacerdotes meos tuæ manui submisi, & tu à meo seruitio milites tuos subtrahis?* & vn poco di sotto, dice; *Requirat ergo Dominus meus, quis Prior Imperatorum talem legem dederit, & subtilius extimet, si debuit*

buit dari , & concludendo quello che ricerca dall' Imperatore , dice : *Vnde per eundem tremendum Iudicem deprecor nè illæ tantæ lachrimæ, tantæ orationes , tanta ieiunia , tantæque eleemosinæ Domini mei , qualibet occasione apud Omnipotentis Dei oculos fuscentur . Sed aut temperando pietas vestra, aut mutando, vigorem eiusdem legis inflectat* .

Questa humile, & conueniente rimostranza , veramente degna di vn Sommo Pontefice , è indegna , che sia detta dall'Auttore aspra reprensione , ma più sono degne di consideratione le parole , che seguono : *Ego quidem iussioni subiectus , eandem legem per diuersas terrarum partes transmitto , & quia lex ipsa omnipotenti Deo minimè concordat , ecce per suggestionis meæ paginã Dominis nunctaui. Vtrobique ergo quæ debui exsolui, qui, & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod sensi , minimè tacui* .

Io non hauerei qui portato le parole del Sommo Pontefice , se non fossi stato dall'auttore sforzato, per mostrarli , che non fu aspra riprensione , ma humile rimostranza quella , che S. Gregorio vsò con l'Imperatore : ma dopoi , che

egli

egli m'ha condotto qua, è necessario, che lo preghi rispondermi, se il chiamarsi S. Gregorio tante volte indegno seruo dell'Imperatore: se il dire, che, come soggetto al suo commandamento, manda in diuerse parti vna legge, che in sua conscienza non tiene per giusta; se il dire che così facendo rende l'obedienza debita all'Imperatore, sono conformi alla Dottrina che egli adesso publica, rendendo il Pontefice Sommo Monarca temporale, & li Prencipi meno, che vasalli, come li mostrarò prima, che vsciamo di questo proposito, che le parole suo vogliono concludere; se bene per hora non ardiscono espressamente pronuntiarlo: ma prima, che di qua esca, bisogna anco che io facci sapere all'auttore quale fu la Cancellaria Apostolica, ò il Campo di Fiore, doue S. Gregorio fece affiggere la sua aspra riprensione: scriue a Theodoro Medico di Mauritio nell'Epistola 64. hauer fatto vna rimostranza, che così interpretarò (*suggestionem*, se l'auttore mi da licenza, acciò non riprenda me, come l'Interprete,) all'Imperatore: ma non vuole, che il responsa-

ponſale ſuo gliela dia in publico ; & lo prega renderla in ſecreto , à tempo opportuno,che non lo diſuij da maggiori negotij . Sono anco sforzato dimandar perdono , ſe mentre , che ſi tratta della maggior propoſitione , tirato dalle parole di S. Gregorio , toccarò incidentalmente vna particella della minore , per moſtrare la ingiuſtitia dalla legge . Dice il Santo à Mauritio , che ricerchi ſe alcun Prencipe ha fatto legge di quella ſorte : coſi deſiderarei , che il Santiſſimo Pontefice haueſſe detto alla Repub. di Venetia che guardi , ſe mai Il Rè di Portogallo,di Caſtiglia,di Aragona , di Polonia , di Francia , di Sicilia , Conte di Borgogna , o Republica di Genoa, habbiano fatto leggi ſimili alle ſue , perche in queſto imitarebbe veramente San Gregorio , & ammiro ſommamente la prudenza dell'Auttore in non allegare il luogo di S. Gregorio ; poiche coſi ſottilmente in queſto ſuo trattato allega tutti gli altri . Hora paſſiamo alla ſeconda proua dal cap. nouit , di Innocen. III. dopo lunghe guerre tra Filippo Auguſto Re di Francia , & Ricardo Rè d'Inghil. del 1199. Ricardo

cardo morì, et gli succesſe nel Regno Gio: Senzaterra ſuo fratello, o perche come alcuni dicono foſse nominato herede del regno da Ricardo; o perche ſe l'vſurpaſse ſopra Arturo figlio di vn ſuo fratello maggiore: Ma li Stati poſseduti dal Rè d'Inghilterra in Francia, riceuettero Arturo per Padrone, et furono molte guerre tra Eilippo, et Gio: ſeguendo Arturo le parti del Rè di Francia: finalmente del 1200. per mezo di vn matrimonio tra Lodouico figlio, et ſucceſsor di Francia, et Bianca di Caſtiglia nepote di Gio: del qual matrimonio nacque poi San Luigi, fù fatta pace tra Filippo, et Gio: compreſo Arturo, con conditione, che Gio: faceſse l'homaggio a Filippo delli Stati di Bretagna et Normandia, et Arturo, lo preſtaſse a Gio: Doppo per certi accidenti Arturo fu imprigionato dal Zio Rè d'Inghilterra, et dell'anno 1203. morì, con opinione commune che foſse ammazzato d'ordine del Zio. Filippo Auguſto perciò, come Signor del feudo, fece citar Gio: a Parigi, et in contumacia lo condannò et priuò de' feudi; et andò poi armato, per occuparli

colla

colla forza. Pretei Gio: che fusse contra la pace, & hebbe ricorso Papa Innoc. III. il quale commandò sotto pena di scommunica ad ambidui li Re, che seruassero la pace, & s'astenessero dall'armi, & mandò anco a questo effetto vn legato. Gio: Re d'Inghiltera, a fauor di cui era precetto, ne fu molto allegro, ma Filippo se ne querelò, et se ne querelarono per lui anco li prelati di Francia, a i quali Innoc. III. risponde come nel capitolo *nouit*. Non restò per questo Filippo di proseguir il fatto suo, et si appropriò tutti li Stati, fino all'hora posseduti da gl'Inglesi in Francia per forza d'armi. Ne il Pontefice col suo precetto potè far frutto alcuno. Del 1208. Innoc. scommunicò il detto Gio: d'Inhilterra, et interdisse il Regno (il qual interdetto anco durò 6. anni, et 3. mesi) ne perciò Gio: vbidì à quello, che il Papa voleua. Per il che del 1212. il Pontefice mandò Pandolfo Legato in Francia à persuadere Filippo, che egli mouesse la guerra: Si mise Filippo in ordine, et si accordano con lui molti Baroni Inglesi. Ma Pandolfo Legato in questo mentre

tre passato in Inghilterra, et mostrato à Gio: il pericolo, nel quale si trouaua lo presuase a farci feudatorio del Papa, Gio: riceuette il consiglio, violentato dal pericolo, et constituì il suo Regno censuale al Papa di mille marche di oro all'anno. Tornò Pandolfo Legato in Francia, et commandò à Filippo sotto pena di scommunica, che non molestasse Gio; come feudarioto della Chiesa; non vbidì Filippo, et la guerra continuò. Onde del 1215. nel Concilio Lateranense, si fulminò da Innocentio vna scommunica contra tutti quelli, che molestassero Gio: Rè d'Inghilterra, per il che del 1216. vn'altro legato nominato Guallo andò a Parigi, et denunciò à Filippo Rè, et à Luigi suo figlio in virtù della scommunica, che s'astenessero dal passar in Inghilterra come già erano in ordine di fare. Non restò per questo Lodouico, ma con molte forze entrò nel Regno di Gio: con tutto che lo stesso Guallo passasse in Inghilterra, et quiui non cessasse di fulminare scommuniche. Continuò sempre la guerra, finche Gio: Re d'Inghilterra morì, et hauendo Lodouico
di

di Francia acquiſtati molti luoghi in quel Regno, fece tregua per anni cinque con Henrico figlio di Gio: ſucceſſo al Padre. Hora aplicando queſta Hiſtoria al noſtro propoſito; diffiniſcono li Giuriſconſulti, che non per hauer commandato, ſi può moſtrar di hauer giuriſditione, ſe li commandamenti non ſono ſtati vbiditi: laſciarò però all'eſquiſito giuditio dell'Auttore il far le conſeguenze, che ſeguono poi; che tanti commandamenti, & tante cenſure, non impedirno queſti due Rè, Filippo, & Lodouico dal proſeguire le ragioni, che eſſi giudicauano giuſte, ſe bene il Papa le teneua per ingiuſte.

Dirò ſolo vn'altra coſa, che il Cardinele Hoſtienſe, il qual fu poco doppo, ſcriuendo ſopra queſto cap. nouit, ſi trauaglia grandemente à giuſtificarlo, & propone molte ſue congieture, come biſognaſſe, che il negotio paſſaſſe, acciò il precetto del Pontefice nel d. c. ſi poteſſe dir giuſto; baſta che dalla Francia non fu ſtimato tale, nè obbedito: Per il che l'autorità del d. cap. nouit, non conclude niente di quello, che l'auttor noſtro vuole. La propoſitione

del

del Pontefice Innocentio III. allegata dall'auttore; *intendimus decernere de peccato, cuius, ad nos pertinet sine dubitatione, censura*, et l'altra, che segue: *nullus qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet, de quocunque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*; non furono intese da lui nella vniuersalità, che alcuni la portano: prima perche secondo la Dottrina di S. Thomaso bisogna eccettuare tutti si muti dell'animo interni, de quali il Pontefice non hà potestà di giudicare, saluo, che nel foro della penitentia, et questi sono la maggior parte delli peccati: tutti li Theologhi, et Canonisti cosentono, che nella scommunica contro li heretici non siano compresi li mentali, et che vn Canone, che volesse comprenderli sarebbe nullo, onde si sarà fatta vna propositione vniuersale, che il Papa può giudicare di tutti li peccati, et quando si verrà à defender la bisognarà fare vna eccettione della maggior parte de singolari; oltre di ciò il Principe può commettere peccato, contrafacendo alla legge propria senza causa legitima, come San Tomaso 1. 2. *quæst. 96. ar. 5.*

D pro-

proua, & nondimeno di questo peccato non può esser giudicato, saluo che da Dio solo, come il Gaetano in quel luogo tratta, mostrando, che tanto significa nel foro penitentiale, come da Dio.

Certamente il dire, che il Principe fosse soggeto alle censure del Pontefice quando falla contro le leggi proprie, sarebbe vn leuar totalmente la potestà del Prencipe; Et il dire, che sia soggetto nelli altri falli non in questi, sarebbe leuar la ragione presupposta nel detto cap. nouit, la quale è, che al Pontefice appartiene hauer cura dell'anima, & della salute, & leuare le cose contrarie: ma il Prencipe incorre nella dannatione anco per li peccati commessi contra la legge propria: adunque non meno questi, che quelli apparteneriano al Pontefice: il che come è stato detto di sopra è contrario del tutto alla Dottrina di San Tomaso.

E ancora necessario auuertir bene le parole d'Innocentio, che dice à se appartener la censura d'ogni peccato mortale; *quam inquemlibet exercere possumus, & debemus*, & di sotto, all'vfficio

no-

nostro appartiene *de quocumque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*. Hora se è debitore di fulminar contra ogni peccato mortale, & contro ogni Christiano peccatore, certamente se non lo fà, pecca, ma non vediamo, che fulmini contro le meretrici, che pur sono notoriamente in perseueranza di peccato, adunque peccarebbe, ò conuerrebbe, che non facesse mai altro, che fulminare censure: Perilche quel, *de omni peccato mortali*, si deue intendere non nella vniuersità hauendone già esclusi innumerabili, la onde Gabriele Biel sopra il can. lec. 75. s'affatica molto per dar espositione tolerabile à questo luogo, & non troua altro, che dire, se non, che quella decretale, & tutte le altre, che suonano così, s'intendono nel foro penitentiale solamente, Io non mi trauagliarò per mostrare, che le parole della decretale s'intendino secondo il senso di Gabriele, ma dirò, che deue più affaticarsi qualunque vorrà dire che s'intendi nel loro esteriore, à fuggire li assurdi, & la totale destruttione dell'autorità secolare instituita da Dio, & la confusione del mondo, che nasce da

questa dottrina: & lo stato di dannatione, nel quale pone tutti li Pontefici con essa; il che alcuni Canonisti tra quali è il Nauarro, hanno tentato di fare, & non è successo loro, ne dobbiamo affaticarci noi ad accommodare le parole di questo Pontefice alla vera dottrina che distingue la potestà secolare dal ministerio spirituale, massime che questa decretale contiene qualch'altra cosa, per la quale ha bisogno di espositione, come quella, che il Rè Filippo Aug. fosse della discendenza (dice egli *genere*) di Carlo Magno, il che non è vero, se non finge qualche matrimonio, & si esponga per linea feminina, cosa non vsata in Francia. Qualche historico Francese hà fatto discendere così li Carolingi, come li Capeti dalli Merouei per diuerse linee feminine, ma li Capeti da Carlo sarà difficile mostrare senza inuentar qualche cosa fuori delle Historie. E tempo di vscire di questo capitolo *Nouit*, che l'Auttore doueua attendere più conueneuolmente ad esporre, che ad ampliare; poiche contra il senso di Innocentio, il qual dice a lui toccare la corretione di qualunque

Chri-

Christiano, il nostro Auttore hà interpretato la parola di qualunque Christiano, di tutti li Principi del Mondo. Si che li toccarà di scommunicare il Turco, il Rè di Persia, il Rè di Samarcanda, il Precopense, & anco altri, di chi non si ha notitia, & S. Paolo non potrà più dire: *Quid mihi de his qui foris sunt iudicare?* Ma delli priuati Christiani, li quali il Pontefice Innocentio ha compresi, l'Auttore non ha giudicato parlare, quasi, che basti dominar li Principi, e che sia indignità abbassarsi a gli altri; l'interpretare *Quemlibet Christianum*, per tutti li Principi del Mondo, e vn'ampliare, & restringere insieme il senso della Decretale: si restringe escludendo li priuati, et si amplia estendendosi alli Prencipi non Christiani.

Quanto all'auttorità dell'Estrauagante, *Vnam Sanctam*, desiderarei, che l'auttore hauesse risoluta vna difficoltà, che nasce dal leggere insieme detta Estrauagante, et vn'altra di Clemente V. Pontefice, che successe poco appresso, la quale comincia, *Meruit de Priuilegiis*: doue dice esso Clemente,

che non vuole, nè intende, che per la sudetta Estrauagante, *Vnam Sanctam*, sia fatto alcun pregiudicio al Rè, & Regno di Francia, nè che il sudetto Re, & Regno siano soggetti alla Chiesa Romana, più di quello, che fossero innanzi, ma che le cose stiano nello stato, che erano prima della sudetta Estrauagante, & questo lo fà per fauorire il Re, che l'ha meritato per la sua sincera affettione, & per li meriti de' suoi maggiori, & perche li Francesi l'hanno meritato per la sincerità della sua diuotione: Hora io dimando, se Bonifacio ha dichiarato il Ius Diuinum, cioè esplicato, & dichiarato la giuridittione, che il Pontefice ha de iure Diuino, in questa Estrauagante, *Vnam Sanctam*: ouero se esso si ha soggettati li Principi, che Dio non gli ha sottoposti. Se vorranno dire, che sia in questo secondo modo, se gli replicarà, che sarebbe vna nouità doppo anni 1250. vna nullità, vn'vsurpatione, & vn'attentato, & vn'abuso della potestà datagli da Dio; oltre che non occorreua, che Clemente intendesse, che solo il Regno di Francia non fosse soggetto a quella constitutione,

ma

ma bisognaua che dicesse, & intendesse il medesimo di tutti li Regni, & Prencipi; ne meno si doueua dar questo in ricompensa delli meriti del Re, o del Regno, ma alla giustitia, & debito. Se si dirà, che sia stata vna dichiaratione del Ius Diuinum, dimando come Clemente potesse liberare il Re, & Regno di Francia da quella suggettione, che Dio haueua ordinata, essendo cosa chiara; che il Pontefice non può essentar alcuno dalla potestà sua, che egli ha de Iure diuino. E per venire alla parte della detta Estrauagante allegata dall' Auttore, se quello, che Bonifacio dice, cioè che la potestà temporale, quando erra, deue essere indrizzata dalla spirituale, sia dichiaratione della legge diuina, dico io, che si deue intender per quanto appartiene alla salute dell'anime, & nel Foro di Dio, & perciò senza nissuna potestà temporale di quelle, che li Leggisti chiamano coactiue, & che perciò tutta l'auttorità Ecclesiastica sopra li Principi, è spirituale: nè in questo fà di mestiero discendere al Pontefice Romano, perche questa auttorità è in tutti li Prelati, se bene da lui alli

altri vi è differenza, che li altri Prelati non hanno tutti per soggetti, si come ha il Pontefice, & l'auttorità de gl'altri è sottoposta alla Pontificale.

Ma quando da queste tre allegate auttorità conclude, che il Principe temporale assoluto, se ben non riconosce altro Prencipe temporale Superiore, è forza che riconosca il Capo della Christianità: non vorrei, che alcuno restasse ingannato per la equiuocatione, che si commette nel verbo riconoscere, & nella parola Superiore. Imperoche in vna significatione, riconoscere vol dire, essere soggetto a tutte le leggi, prestar homaggio, & tenersi d'hauere il suo Stato per gratia di colui; ma in vn'altro senso, riconoscere vuol dire, tener per ministro di Dio in quello, che s'aspetta al Regno de' Cieli, secondo la qual significatione dico, che il Principe riconosce il Papa, e riconosce il Vescouo ancora. Il Vocabolo Superiore nella prima significatione, vuol dire quello, che communemente si dice, Superiore di diretto Dominio; nel secondo senso, Superiore vuol dire, quello, che insegna la legge di Dio,

ministra li Sacramenti, & vniuersalmente indirizza alla salute; nel qual senso dico che il Vescouo è superiore. 1 Non bisogna dunque, che l'auttore senza distinguer questi significati, tutto in vn contesto ci dica, che il Principe temporale assoluto, se ben non riconosce per superiore altro Principe temporale, deue riconoscere per superiore il Papa, & cosi confondere la superiorità, perche non si deue ammettere questa propositione, che il Principe assoluto, se ben non riconosce per superiore altro Principe temporale; riconosca però per superiore il Vescouo: conciosia che la fallacia qui sarebbe chiaramente vista da tutti, perche se riconoscere s'intenderà nel primo senso del dominio diretto, dico, che non è vero, che deuo riconosсere il Papa, perche non è tale; ma che in quel modo appunto, che non riconosce altro Principe, non deue meno riconoscere esso Papa. Se intende poi nel secondo senso, superiore, cioè spirituale; non è vero, che nissun Principe temporale etiandio feudatiuo riconosca altro Principe temporale per superiore spirituale, per-

che in questo senso riconoscer per superiore vuol dir hauer per Padre spirituale. Nè il feudatario deue hauer per tale il suo Signore: quanto però bisogna guardarsi dal Theologizar in questo modo, col qual si disforma, & si disordina g[r]et il Regno di Dio, et quelli del Mondo; et sono ingannati li semplici, et indutti à credere, che in tutte le cose vi sia obligo di obedire al Papa.

Non è meno da laudar in tutto quel modo di dire. Il Papa è capo della Christianità, per la equiuocatione del vocabolo Christianità. Anticamente si troua detto dalli Scrittori, il Pontefice Romano, successore di San Pietro; appresso ad altri, Vicario di San Pietro: andando più innanzi, Vicario di Christo, Vicario di Dio Capo della Chiesa: modi, che non partoriscono mal senso: ma il vocabolo Christianità per la sua ambiguità, lo partorisce: Imperoche non significa solamente la Chiesa Christiana; ma li Stati, et Regni Christiani: anzi questo secondo senso è il più vsitato, et quando si dice, che l'Asia, ò l'Egitto, non siano in Christianità, non s'intende, che non vi sia la Chiesa Christiana

ſtiana, ma s'intende, che non ſono nè gli Stati temporali de' Chriſtiani: ſi vede ſotto queſto nouo modo di dire, che e coperta la fallacia, perche s'intende di conchiudere, che ſia capo, ciò è, c'habbia gouerno nel temporale ſopra li altri Principi Chriſtiani; non mutiamo l'antico modo, diciamo pur, Capo della Chieſa Chriſtiana. Ma mentre che da tutto il ſuo diſcorſo l'Auttor vuole concludere, che ſe li Principi vſano la poteſtà in danno dell'anime loro, o de' popoli, & in pregiuditio della Chriſtianità, il Papa può metterui le mani; ſe bene di ſopra eſponendo il cap. nouit, ne habbiamo detto molto, non ſarà alieno dal propoſito preſente vedere, che inconueniente eſtremo ſegue da vna Dottrina coſi vniuerſalmente pronontiata. Non vi è attione alcuna humana in indiuiduo, che non ſia ò opera buona; ò peccato: ſe al Pontefice Romano appartiene metter le mani ſopra ogni peccato, & inſieme s'aſpetta giudicare, qual ſi ſia peccato, dico, che non vi è più Principe alcuno, ſe non il Papa. Anzi che non vi reſta alcun'altro gouerno priuato: facia il Principe vna

legge, che sia pagato vna contributione per straordinario sussidio della Republica per vna guerea, che esso sia necessitato di fare, questa legge non è giusta, mà è pecato, se la causa finale non e legitima, se li suditi non si obligano alle contributioni, secondo la giustitia destributiua; adunque il Papa potrà dire, Io voglio saper il fine, perche imponi la contributione, & cosi penetrarà gli arcani dello Stato, potrà essaminar la distributione, se è fatta proportionalmente, & cosi intenderà tutti li secreti delle forze dello Stato: & perche il Papa anco Principe temporale, et come tale può hauer vna guerra con vn'altro, per questa strada indebolendo i nemici con incredibile facilità potrà restarne vincitore. In somma il Papa potrà essaminar tutte le Leggi tutti li Editti, tutti li pati, tutte le successioni, le transattioni delli Principi. Ma che dirò? potrà esaminare anco le successioni, et li contratti de' priuati, perche al pastor tocca come l'Auttore dice, guardare ciò, che pascolino le sue pecore, che acque beuino, et doue vadino vagando; questa consequenza non solo è necessa-

cessaria, ma ancora ammessa da tutti li Canonisti che scriuono sopra il cap. Nouit; ma non è però che li prudenti, & discreti non la notino per molto assurda delle quali assurdità per liberarsi alcuni hanno cauato dal detto cap. Nouit, vna distintione, che altro è giudicare della cosa, ò dell'attione ò del contrato, & altro è giudicar del peccatto; mà separano l'indiuisibile, perche quando appartenerà al Papa giudicare di ogni cosa in quanto e pecato, è prohibirla, & forzare ad osseruar il suo commandamento, che altra cosa potrà il Principe trattare? come se in vna vendita fosse ingiustitia, & il Papa la giudicarà come peccato, e farà che si rompa, Io dimando, che cosa restarà alli Principi da giudicare ò trattare sopra quel contratto; & restarò sodisfatto, quando mi sarà mostrato vn'atomo di Democrito; che gli resti. Con questa Dottrina ò bisogna leuar ogni Principato, ò tener in perpetue perturbationi la Christianità: Non vso qui il vocabolo in senso ambiguo, ma intendo la Christianità, cioè li Regni, & Statti de' Christiani.

Et

Et perche l'Auttore, ci ha apportato vna Dottrina molto vniuersale, che il giudicare se vna legge contiene peccato, tocca al Pontefice, si come tocca al Giudice Ecclesiastico giudicare se vn contratto ciuile contenga peccato di vsura, bisogna dirli, che da questo ne seguiria, che non solo il Papa, ma ancora tutti li Giudici Ecclesiastici sarebbono giudici d'ogni cosa, perche non più si appartiene à giudicare, se contenga vsura, che se contenga altra lesione del Prossimo, che tutte sono peccato; & d'ogni homicidio, perche può essere con peccato, & senza il giudicio sarà Ecclesiastico; & apparteneràà loro il giudicare, & del mettere il prezzo alle biade, & mercanti, se sia peccato, ò nò, & ordinar che si lieui ò si lassi; & se il pignorar è con estorsione, ò non; & se vn mandato de carcerando, contiene violenza, & giustitia, che pur anco qui entra il peccato; & se il modo del vestir delle Donne sia scandaloso, & se l'huomo è prodigo, ò auaro nella sua mensa, che tutti pur sono peccati; & si come potrà entrar in tutti li gouerni delli Regni, così potrà penetrar in tut-

ti li gouerni delle case, veder come li Padri gouernano li figliuoli, come li Mariti trattano le mogli, & insomma perche non è attione alcuna, ò negocio cosi publico, come priuato, in cui non possa cader peccato, se toccherà al Giudice Ecclesiastico il giudicarlo, & approuarlo, ò prohibirlo, & constringer à seguire il suo giudicio, si potrà portar il Palazzo, & il Foro, & tutte le case nel Vescouato. Le quali consegnenze, si come si cauano da questa Dottrina, cosi non sarà male che occultamente siano considerate da coloro, a quali veramente appartengono.

Ma la vera Dottrina Christiana, & l'vso, che vediamo, leua tutti li assurdi: perche li peccati sono sotto il giudicio temporale nel Foro mondano, & sotto il giudicio Ecclesiastico nel Foro dell' anima, nel quale come bisogni procedere, non possiamo meglio impararlo, che dalli essempij di Christo, & de' Santi Apostoli; li quali non hanno mai preteso sopra li peccat auttorità temporale coattiua.

Continua l'Auttore riprendendo l' Interprete, non solo nella causa delle leg-

leggi, ma aggiongendo, che la Santità di Paolo V. non riprende la Republica, che voglia punire i suoi sudditi delinquenti, ma perche persuma metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche, che non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale, concludendo, che chi vorrà considerar senza passione, trouerà, che il Papa non vuole priuar la Repub. Veneta di altra libertà, che di far male; la quale non è da Dio, ma dal Demonio. Qui primieramente oppone all'Interprete quello, di che egli non ha colpa alcuna. Ha pur portato l'Autore le parole proprie dell' Interprete, le quali sono, che furono fulminate le censure in dì del Natale: Mà il dì del Natale non fu presentato altro Breue, che sopra le due leggi del non fabricar Chiese, et non alienar beni laici in Ecclesiastici, senza licenza; et la censura sopra il giudicar delinquenti non fu fulminata fino al Febraro, della quale l' Interprete non però può parlare, scriuendo egli sopra la fama sparsa delle Censure fulminate al Natale. Vna persona graue non deue concitar inuidia contro alcuno se non per verità

tà; ma che le persone Ecclesiastiche, quando commettono errore contro la legge, non siano soggette al castigo, lo dice senza prouarlo. Se nel progresso vedremo, che tenti prouarlo, se gli risponderà quello farà bisogno per diffesa della verità, nõ conuiene però differire à dir li quello, che occorre sopra la sua propositione. Le persone Ecclesiastiche non sono soggette ad altro Superiore, che allo spirituale. Questa propositione è proposta per oppositione contro il Sig. Card. Bellarmino da vn certo in Francia, che la riprende, come seditiosa, et Lodouico Ricchehomo Prouinciale de' Giesuiti in vn suo Apologetico, drizzato al Re, risponde per lui al cap. 33. che non habbia cio affermato, se non nelle cause Sacre meramente, come de Fide, de Religione, de Sacramentis, etc. et che non sia stato mente sua di riprendere il costume di Francia, doue il Magistrato Secolare giudica nelli delitti priuilegiati, et esso Prouinciale poi riuoltatosi al Rè dice: *Episcopi, Archiepiscopi, Cardinales, Generalesque Præpositi Religiosorum Ordinum in toto Sacro Ordine excelsissimi omnium, atque immunissimi*

ßimi primas tenent: Propterea ne tamen, aut tuæ Maiestati subiecti, vel esse, vel dici aspernantur, quod sint immunes, subiectique Pontifici Maximo. Et poco di sotto hauendo detto, che lo riconoſcono Rè: segue: *Quod quomodo sanè præstandum sibi constituerent, nisi se pari iure cum alii: atque sub tuo Imperio esse faterentur? Parentem nè potest Dauidem suum Salomon compellare, nec se eius tamen filium ea compellatione dicere?*

Veramente il Cardin. Bellarminio in ſentenza nel libro primo de Clericis, c. 28. alla concluſion ſeconda, con la ſua ragione dice, che li Eccleſiaſtici ſono ſoggetti al Principe ſecolare, in quello, che non repugna al loro officio: ma perche queſta parola, ſudditi, non vi è formalmente eſpreſſa, ho più toſto voluto addurre vno della ſua Compagnia, che in parole formali lo dice, & non ſolo nel luogo ſopracitato, ma lo replica anco nel capit. 36. laſciando di allegare qui San Gregorio nella ſopra detta Epiſtola, che ſi chiama ſoggetto, & ſeruo dell'Imperatore: & introduce Dio à parlare al Principe, & dire: *Sacerdotes meos tuę manui commisi*, la qual forma di

par-

parlare ritrouo appresso tutti li Santi, & nelle Epistole delli Pontefici antichi. Vno potrebbe opporre all'Auttore, che quel detto suo (il Pontefice non procura di priuar la Republica di altra libertà, che di far male) più veramente si potrebbe applicar la Republica, et dire, che essa nel castigar li delinquenti Ecclesiastici, non faccia contra la libertà Ecclesiastica, et non intenda leuar loro altra libertà che di far male; perche siamo tutti d'accordo, che l'Ecclesiastico commettendo contro le leggi, pecca, ma non ci accordiamo già in dire, che habbi peccato la Republica in castigarli. Io credo bene, che l'Auttore, come dottissimo, habbia hauuto buon senso, quando hà detto che la libertà di far male non è data da Dio, ma dal Demonio; le parole però così pronuntiate non sono cattoliche; Imperoche la libertà di far male s'intende il libero arbitrio, il quale è naturale, et da Dio, il che non sarà negato, se non da qualche Manicheo, che ne fà il Diauolo Auttore: non nego che l'Auttore non habbia hauuto buon senso come ho detto: la buona mente però deue scusare vn seuero

Cen-

Censure altrui, massime dicendo San Girolamo, *ex verbis male prolatis incurritur hæresis*.

Segue l'Auttore, et presa comparatione dalli Principi Secolari, dal Pastore, et dal Nocchiero, conclude, che non deue il Pontefice, Capo della Christianità, permettere libertà alli Principi di far leggi pregiudiciali alla Chiesa, et alla salute delle anime, et perdete per se stessi, et far perdere ad altri l'eterna salute. Bellissime parole in prim'aspetto, et che farebbono fermare immediate qualche semplice; et credere, che ogni ragione fosse dal canto suo; ma quando noi l'essaminaremo, le trouaremo proponere cose ambigue, et concluder con l'istesso paralogismo, come tutte quelle di sopra. Che cosa intende per Chiesa? Se que lo, che la Scrittura diuina; et il vocabolo propriamente significa, cioè la congregatione del fideli, è molto vero quello che dice, ma nissun Principe in questo senso può far leggi pregiudiciali anco à se, che ne è parte molto principale, et insieme che non pecchi; se per Chiesa intende li ministri di essa, come tali dico l'istesse;

ma aggiongo, che le leggi Venete non sono a loro pregiudicio, anzi in qualche maniera come si potria mostrare vengono a fauorir il loro ministerio. Se per Chiesa intende qualche potentia, ò Stato temporale, nego, che appartenga al Pontifice impedire, che non si facciano leggi à pregiudicio di quella. Siamo ingannati dall'ambiguo. Non è lecito far legge in pregiudicio, della Chiesa, si deue intender al primo & secondo modo: ma è fatta vna legge, che non si porti biada in Ancona terra della Chiesa, questo si deue intender nel 2. senso, & però se si dirà: La legge di non portar biada in Ancona è contro la Chiesa, questa sarà conclusione per equiuocatione. Similmente quando dice, che non deue il Pontifice permettere libertà alli Principi Christiani di far legge pregiudiciale alla salute delle anime, notaremo esser dottrina del Sig. Card. Bellarmino, che li Ecclesiastici sono essenti iure humano nelle cause criminali, ò sia quello priuilegio de' Principi, ò constitutioni de' Pontefici, ò siano anco ambedue insieme, dimando però se inanzi tutte queste

leg-

leggi, et constitutioni, li Secolari; che puniuano le sceleratezze delli Ecclesiastici pecauano, ò faceuano pregiudicio alla Chiesa: se dirà di sì, non potrà difendersi, perche non contrafaceuano à legge diuina per la sua, et per la vera opinione; non ad humana, che non vi era, *& vbi lex non est nec preuaricatio*. adũq; non era peccato, non era contro la salute dell'anima, non era in pregiudicio di alcuno, perche dunque li Papi non poteuano permetterlo? dirà l'Auttore, all'hora sì, che non vi era la legge, ma adesso nò, perche vi è; adunque hanno difficultato la via del Cielo, adunque senza loro era più facile, adunque non e in edificatione, se già poteuano li Principi castigando li Ecclesiastici delinquẽti mantener la quiete publica, et dar sodisfattione alli offesi senza peccato alcuno, che bisogno era contro il ben publico, et con estremo pericolo di metter ogni Stato in confusione, inuentar che sia peccato castigar chi fa male, conforme alla legge di Dio? può seruir in alcun modo questo a facilitar la salute ad alcuno? serue forse alli cattiui Ecclesiastici, che percio pigliano maggior ardir
di

di far male? serue alli offesi da loro? che perciò machinano maggior rancori, et vendette priuate? serue alli Principi, lo Stato de quali si perturba? serue alla riputatione de i buoni Religiosi, che nella loro compagnia vi siano i cattiui? forse è honorato Dio in altri, che nelli obedienti a' suoi commandamenti? Ma sento dirmi, questo è vn biasmare le esentioni, che tanti Principi degni di eterna memoria hanno concesso alle persone Ecclesiastiche nelle cause criminali. Io non solamente non le biasmo, ma le lodo sommamente, et le propongo per degne di esser imitate da tutti li Principi presenti, et futuri? ma dico bene, che non si trouerà mai, che Principe alcuno, incominciando da Costantino Magno, fino à Costantino di Irene, et da lui descendendo per li Greci sino alla destruttione di quell'Imperio; et per li Latini da Carlo Magno sino à Federico II. inclusiue, habbia esentato li Ecclesiastici dalla potestà sua propria. Tutte le esentioni sono dalli Officiali, et Magistrati; alcune esentioni da tutti, alcune de parte di essi Magistrati; alcune in certe sorti di delitti;

litti; altri in tutti rispettiuamente, restando sempre nel Principe quella somma potestà, che è inseparabile da lui. Hora purche li delitti siano puniti da qual Magistrato tocchi, ò non tocchi, & sopra qual appartiene habbia, ò non habbia auttorità; appartiene al Principe statuire, secondo le opportunità de' tempi, luoghi, & negotij. Per il che li Principi, secondo che ricerca lo stato delle cose loro, danno priuileggi, & esentioni à soldati, & ad altre sorti di persone; & così, quando l'augmento della Religione nello Stato suo richiede, concedono alli religiosi priuilegi, & esentioni conuenienti, & ne sono degni di lode, si come io laudo la Republica, che per legge non scritta ha esentati li Ecclesiastici nelli delitti communi, & non enormi. Ma vna legge, la quale leuasse al Principe la potestà di punire li delitti quando la necessità della publica tranquillità lo ricerca, non vedo, che alcun la lodasse, ne la reputasse conforme a Dio, & alla Natura: Per il che dal lodare i santi priuilegi concessi dalli Principi, non ne segue, che si lodi vna essentione essorbitante,

la

la qual serui à confusione, & perturbatione publica. Concludiamo adunque esser vero, che il Pontefice non può, ne deue permettere alcuna di quelle cose, che di sua natura sono cattiue, & contrarie alla salute delle anime, & se le permettesse, non restarebbono di esser peccato; ne facendosi, la salute si potrebbe acquistare. E veramente sono degni di somma lode li Pontefici, che procurauano leuar li abusi alle cose prohibite da Dio, le quali stando, è impossibile che l'huomo si salui; & tanti anni sono il Mondo sospira à questa riforma, e tante volte è stato deluso nelle speranze sue Ma circa le cose, che non repugnano alla Diuina volontà, deue esser seruata la sua libertà al Principe di far quello, che il ben publico ricerca. E un Pontefice, che tentasse prohibirgliele, vsurparebbe l'auttorità temporale contro il precetto di Christo.

Fin qui la disputa assai familiarmente è dall'Auttore trattata; ma nel secondo luogo, per le parole dell'Interprete, doue dice che si è dato à cercare qual fosse la forza delle scommuniche, quando sono fulminate per cause tan-

to ingiuste, se gli fa adosso un gran trappasso, con dire.

2 *Passa l'Auttore ad un altra falsità, dicendo.* Io mi son dato à ricercare ne gli approuati Auttori qual fosse la loro forza, quando sono fulminate per cause ingiuste. *Questa è la seconda falsità, congionta con vn'incredibile temerità, & intollerabile arroganza, perche l'Auttore della Prefatione ordisce di definire, che le cause della scommuuica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, siano ingiuste. Et forse chi potesse parlare con questo Scrittore, troueria che non è informato del negotio, ne sà quali siano le cause della sudetta scommunica, massime che egli stesso dice, essersi mosso à scriuere solo per una fama sparsa in Parigi. Onde bisogna, che sia vno di quelli, de' quali dice l'Apostolo:* Non intelligentes neque quę loquuntur neque de quibus affirmant. 1. Tim. 1. *E possibile; che tu sii cosi temerario, che senza hauere molto studiato, senza consultare con huomini dotti, ardisci di pronuntiare vna sentenza cosi assoluta contra il Vicario di Dio? Et quando bene hauessi*

studia-

ſtudiato aſſai, & conferito con altri, & foſſi a pieno informato di ogni coſa, doueui eſſer coſi arrogante di condennare d'ingiuſtitia il ſupremo Giudice del Mondo, & queſta tua ſentenza per mezo della Stampa farla nota à tutti? Ma già che tutta la tua ragione, per la quale giudichi eſſer ingiuſte le cauſe della Scommunica del Sommo Pontefice, non ſi fonda in altro, ſe non nella fama ſparſa, che la Republica Veneta ſia ſcommunicata perche ricuſa ſottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato: & noi habbiamo dimoſtrato chiaramente queſta ragione eſſer falſa: & perche la giuſtitia della ſcommunica fulminata da noſtro Signore è notoria à tutti, & approuata da tutti, eccetto che dall'intereſſati, che ſi guidano più per paſſione che per ragione; non ſpenderemo più parole in rifiutare queſta falſità.

IO veramente releggendo bene le parole dell'Interprete, non veggo, che definiſca la ſentenza del Pontefice eſſer ingiuſta; poiche nella ſua parenteſi dice (il che non par ragioneuole, nè credibile.) La quale l'Auttore

ſtudioſamente ha tralaſciata ; ma poniamo anco noi, che quella non ci foſſe; & pigliamo ſolo le parole: Eſſendo ſparſa fama, che la Republica ſia ſcommunicata, perche ricuſi di cedere la ſua libertà, mi ſon dato a ricercare nelli approuati Auttori, &c. Vna coſa ſuppone l'Interprete certa, che la ſcommunica fulminata contra chi ricuſa ſottomettere la ſua libertà, ſarebbe ingiuſta, & due altre coſe reſtano dubbie, vna in iure, qual ſia la forza di eſſa, l'altra in fatto, ſe la preſente ſcommunica ſia tale, come la fama gli ha portata. Nelli libri non poteua ſtudiar la ſeconda, ſi è dato à ſtudiar la prima: Onde par che deffiniſca, come l'Auttore dice: ſi come ſe vno diceſſe: eſſendoſi ſparſa la fama in Venetia, che Demetrio Principe di Moſcouia, con molti ſuoi ſeguaci, ſia ſtato trucidato, per eſſerſi laſciato indurre dalli Gieſuiti à tentar molte coſe contro gli inſtituiti di quell'Imperio, io mi ſono poſto à cercare nelli approuati Auttori, che pena meritino li Religioſi, intromettendoſi nelle coſe di Stato, con pericolo di turbatione publica, & morte di molti: Potrebbe qui alcuno dire,

dire, costui deffinisce, che li Giesuiti sono perturbatori della quiete publica? Certo nò, ma la cosa certa è che chi turba la quiete publica, pecca: due cose sono dubie, vna in iure, che si può studiare, che castigo merita il Religioso che cosi facci; l'altro in facto, quello che sia auuenuto in Moscouia, che si può aspettar di certificarsene: Cosi precisamente è quello, che trattiamo, & credo l'Auttore habbia sentito l'istesso: ma per fare vna inuettiua contro chi dice la scommunica del Pontefice esser ingiusta, ha mostrato credere, che l'Interprete lo dica. Costuma l'Auttore di acremente riprendere quelli, che tirano al senso loro le parole altrui per oppugnarle ma in questo luogo era troppo necessario, sotto coperta di riprendere vn'incognito; villaneggiare tutti coloro, che non riceuono la scommunica del Sommo Pontefice ma se alcuno commosso da quello, che l'Auttore dice nel Testo di sopra; cioè le leggi della Republica Veneta essere inique, & empie hora drizzasse precisamente le parole istesse verso lui, dicendo, essere vna falsità congionta con &c. deffi-

nire, che le leggi di tanta Republica conforme à quelle di tutti li Regni Christiani, siano inique, & empie: & che, chi parlasse con lui, & lo trouarebbe poco informato del negocio, & facesse in scrittura vna interpellatione, dicendo, e possibile che voi siate cosi &c. che ardite pronunciare ingiuste le leggi d'vna Sapientissima, & Religiosissima Republica, che già mille, e dugento anni si è gouernata, con stupore, & essempio del Mondo, & che queste Leggi non sono singulari, ma si trouano in tutti gli Stati Christiani, le quali sono anco stimate giuste da tutti, & approuate, eccetto che da gl'interessati, che si guidano più per passione, che per ragione: Non potrebbe dolersene l'Autore ristrette con suoi legami istessi, & ripreso con le proprie sue parole formali. Mà lasciamo noi di vsare simili modi, non restando però di aggiongere anco, che se vno scriuendo le cose, che al presente passano nel Mondo, dicesse la sua opinione, che la scommunica del Papa fosse ingiusta, non sarebbe tanto dannabile: leggendo tutti gli Historici Chri-

Christiani, trouaremo infiniti esſempi de' Scrittori, che hanno detta la ſua opinione de' Decreti, de' precetti, e delle attioni de' Pontefici del lor tempo, & delli precedenti, ne mi partirò da quello, che tutti li Moderni dicono di Aleſſandro Seſto, & di Giulio Secondo, & di altri ſucceſſori, & preceſſori. Solo Iddio hà queſta perfettione, di non poter fallare, & eſſere irreprehenſibile, tutti gli altri debbono auuertire quello che fanno: perche la opinione, che il Mondo può prendere della loro bontà, et prudenza, ſerue per freno à quelli, che riſpetto della conſcienza propria non ſi ſono contenuti nelli debiti termini. Ma paſsiamo alla terza oppoſitione, doue dice.

S*Eguita la terza*. Et leggendo nel ſacro Concilio di Trento quelle parole degne d'eſſer ſcritte in lettere d'oro: E ben che l'arma della Scommunica, &c. hauerei deſiderato, che ſi come quei ſantiſsimi Padri hanno preſcritto alli Prelati la regola, che deuono ſeruare per uſare tal medicina a ſalute, coſì haueſſero inſegnato alle

diuote, et religiose conscienze, qual fosse il loro debito, quando il suo Prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Christo N. S. et da S. Paolo, et dalli sacri Canoni antichi. *Non contento l'Auttore di hauer detto vna falsità contro del Sommo Pontefice ne aggionge vn'altra contro del Concilio vniuersale, acciò così faccia ingiuria al capo, alle membra principali di santa Chiesa. Dunque riprende questo Autore il sacro Concilio di Trento d'insufficienza, perche hauendo ordinato ai Prelati, che non si seruino delle scommuniche per cause leggieri, non habbia insieme insegnato à i laici come si deuono portare quando i loro Prelati non seruono quest'ordine, il quale è conforme all'ordine di Christo, di S. Paolo, & dei sacri Canoni antichi. Ma se hauesse voluto leggere tutto il Decreto del sacro Concilio, & non solo le prime parole, hauerebbe ritrouato quello che finge di desiderare, & haueria conosciuto quanto falsamente attribuisce al Concilio l'insufficienza della dottrina. Il Decreto, che esso allega, è il terzo della Sessione vltima, in materia di riforma, & si come nel principio del Decreto si auisano li Prelati, che non si serui-*

seruino dell'arme della scommunica temerè, & leuibus de causis, cioè temerariamente, & per cause leggieri, così nel fine si auisano ai laici etiandio costituiti in magistrato politico, che non tocca à loro giudicare, se il Prelato in scommunicare osserua l'ordine debito, & però comanda ai Magistrati secolari, che non ardiscono impedire, che il Prelato non fulmini la scommunica, ne meno comandare, che reuochi la scommunica, sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito. Nefas autem si sęculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Iudici, ne quem excommunicet, aut mandare, vt latam excommunicationem reuocet, sub prętextu, quod contenta in pręsenti Decreto non sint obseruata: cum non ad sęculares, sed ad Ecclesiasticos hęc cognitio pertineat. Queste sono parole del sacro Concilio, il quale hà prouisto ad ogni cosa: & hà insegnato, che l'officio dei Magistrati secolari non è di resistere con forza, & violenza alla publicatione delle scommuniche, come hoggi fanno i Magistrati della Republica di Venetia, ingannati da persone, che più si dilettano di adulare, che d'insegnare la verità, vno dei quali è costui, à chi noi rispondiamo.

 Qui

QVi Arguiſce l'Interprete di due coſe, la prima, che riprenda il Concilio d'inſufficienza: la ſeconda che ſe haueſſe lette le parole ſeguenti, & non il ſolo principio, haurebbe trouato quel che cercaua. Alla prima obiettione breuemente dirò, per che la ſeconda mi fà tralaſciare ogni altra conſideratione. Queſto è l'argomento, che ci fanno li Heretici, quando diciamo eſſer neceſſarie le traditioni, perche ogni coſa non ſi troua nella Scrittura, non il ſegnarſi col ſegnò della Santa Croce, non l'Adoratione dell'Imagini, non gli Ordini Minori, non le Conſecrationi di Chieſe, & degli Altari: Subito ci dicono, che trattiamo la Scrittura per inſufficiente; non è inſufficiente perciò la Scritura, perche contiene quello, che è conueniente, che ſia ſcritto, & il rimanente rimette alle traditioni, le quali approua; coſi riſponde ſpeſſo alle obiettione degli Heretici il Signor Cardinale Bellarmino; coſi parimente in queſto propoſito, non ſi tratta per inſufficiente il Concilio, per non hauer detto tutto quello, che ſi debbe ſaper delle ſcommuniche, ſe ha tralaſciato

qual-

qualche particolare, & rimessolo alla Dottrina de' Scrittori Cattolici;& è cosa nota ad ogn'vno con quante necessarie dichiarationi hà supplite Pio V. in materia della cognitione spirituale,dell'affinità fornicaria, della publica honestà; & la Congregatione de' Cardinali ogni giorno ad altre supplisce, sotto nome di dichiaratione. Il Concilio non è nel numero delli Scrittori Canonici, ma si deue credere, che se fusse continuato più, hauerebbe ancora più cose dichiarate, & l'Auttore non douerebbe dir questo, essendo molto contra la nouità del quesito de auxiliis.Sento farmi vna obiettione, adunque ha fatto errore l'Interprete in desiderare quello che il Santo Concilio non hà giudicato ispediente fare; non è vero, che sia male desiderare quello, che vno etiamdio per notura impeccabile hà giudicato altrimenti, io desidero, che hauesse piaciuto à Dio lasciar viuo il Papa Clemente Ottauo, fino alli tempi presenti, & non pecco; & pur Dio non hà giudicato ispedieute. Ma sò, che alcuno non si contenta, che vna tal suffi-

cienza sia nel Concilio; ma ne vuole vna, a cui non manchi niente, acciò mai più possa alcun dire, che vi sia bisogno di Concilio, & saressimo liberi da trauagliarsi in questa consideratione della sufficienza nel Decreto delle Censure, si come sono Stampati li Decreti del Concilio si fossero stati Stampati gli Atti. Se adesso si trouano gli Atti dell'Efesino, che fu già mille, e dugento anni: o qualche frammento delli Atti del Niceno, più vecchio, sono riceuuti con grand'auuidità; gli Atti del Santo Concilio di Trento sono in essere, rimetto alla molta sapientia, & prudenza dell'Auttore il dire, se fosse vtile, che vscissero in luce; dirò bene, che dichiararíno, e risolueriano la presente nostra difficoltà. Alla seconda obiettione, io desiderauo prima vna esatta fedeltà in vn'Interprete del Concilio, che riprende di poca fede quello di Gersone. Dice il Concilio; *Nefas sit sæculari cuilibet Magistratui*. L'Auttor interpreta così, s'ausano li laici etiandio constituiti in Magistrato. Io credo, che li Scolari di Grammatica diran-

diranno: *Seculari cuilibet Magistratus*, à qual si voglia secolar Magistrato, & non alli laici etiandio constituiti in Magistrato; adunque delli priuati non si dice niente, & l'Interprete di Gerson desideraua instruttione alle deuote, & Religiose conscientie, non alli Magistrati, & l'Auttore ci hà posto quello alli laici per comprendere li priuati contra il senso del Concilio: le parole *Sub pretextu quod contenta in præsenti Decreto non sunt obseruata*, non sono fedelmente riportate dicendo, sotto pretesto, che non sia conforme all'ordine debito: doueua dire sotto pretesto, che le cose contenute nel presente Decreto non siano state osseruate, imperò che molti altri ordini debiti sono in San Matteo, in San Paolo, in Sant' Agostino, che non sono contenuti nel Decreto del Concilio. Prohibisce il Concilio à Magistrati laici commandare, che l'escommunicatione fulminata, sia reuocata, sotto pretesto che non siano seruate le cose contenute in quel Decreto; ma quando altre cose debite non fossero seruate, se il Magi-

strato

ſtrato potrebbe commandar la riuocatione, non deffiniſce il Concilio ; & forſe in alcune potrebbe , come ſi coſtuma di fare nelli Parlamenti di Francia. Ecco àdunque, che il Concilio non hà inſegnato alle deuote , & Religioſe conſcientie , cioè à quelli che ingiuſtamente ſono ſcomunicati , & à quelli che ſi ritrouano appreſſo loro, a' quali accade communicare con eſſi, qual foſſe il loro debito , che l'Interprete di Gerſon deſideraua : ma doppo allegate le parole del Concilio, *Nefas autem ſit ſæculari cui libet Magiſtratui prohibere Eccleſiaſtico iudici, ne quem excommunicet , aut mandare vt latam excommunicationem reuocet ſub prætextu, quòd contenta in præſenti Decreto non ſint obſeruata , cum non ad ſæculares ſed ad Eccleſiaſticos hæc cognitio pertineat*: ſegue l'Auttore, Queſte ſono parole del Santo Concilio , il quale hà prouiſto ad ogni coſa , & à inſegnato , che l'Vfficio de'Magiſtrati ſecolari non è di reſiſtere con forza , et violenza alla publicatione delle ſcomminiche , come hoggi fanno li Magiſtrati della Reppublica di Venetia. . . .

Qui

Qui bisogna trasecolare. Dice il Concilio, che il Magistrato non deua prohibire, che l'Ecclesiastico non scommunichi, ò commandare che reuochi la scommunica fulminata, et dice l' Auttore, che commanda che non resista alla publicacione con la forza. Sono queste cose così differenti, come il Cielo dalla Terra. Senza prohibire, che uno sia scommunicato, et senza commandare, che sia riuocata la scommunica, si può impedire la publicatione: molto differenti sono l'vno da l'altro: il primo è atto di giurisdittione sopra l'escommunicatore, il secondo è atto della natural difesa, che non ricerca giurisdittione alcuna, & conuiene non à Magistrati soli, mà à priuati ancora, si può vedere Gaetano, Soto. Vittoria, che tutti trattano à longo della resistenza, che deuono fare, & li priuati li Magistrati secolari, alli mandati indebiti specialmente del Pontefice: conforme a' quali parla anco il Signor Cardinal Belarmino nel tratatto suo de Romano Pontefice, in tempo, che non essendo ancora nata questa controuersia, giudicaua senza passione. Doue apparisce,

risce, ò doue si mostra adunque quella gran falsità, che dice l'Auttore, che l'interprete hà opposto al Concilio; & quello, che se egli hauesse letto tutto il Decreto hauerebbe trouato, &c. di modo che l'oppositione, che si fà all'Interprete in questo Capo consiste in tre disconuenienti, et aliene inlerpretationi dell'Auttore contra il vero senso, et parole del Concilio. Ma passiamo al quarto capo, doue dice.

4 M*A passando più oltre aggionge l'Autore, & dice.* Et mentre non trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Autori mi è passato per mano anco Gio. Gersone, Dottore Christianissimo, degno di eterna memoria, &c. *Non si può negare, che Giò. Gersone non sia stato vn Dottore di molta scienza, & pietà: ma l'infelicità de'tempi, per la longhezza dello Scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età, à sentir poco bene della potestà della Sedia Apostolica Percioche volendo per mezo del Concilio generale rimediare allo scisma, & indurre Pontefice de diverse obedien-*

dienze à sottomettere alla dichiaratione del Concilio le loro pretensioni, si messero ad inalzar sopra modo l'autorità de' Concilii, & abbassare grandemente quella del Sommo Pontefice. Et di qui nacque che caddero in manifesti errori contrarii alle sacre Scritture & alla commune sentenza dei Theologi, che furono, & prima, & poi di quei tempi. Onde l'autorità del Gersone in quelle materie che concernono la Potesta Papale, non è di momento alcuno: & non mancauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intendere fin doue si stende la forza della Scommunica, come sono San Tomaso, S. Bonauentura, Sant'Antonino, & infiniti altri, senza addure vn'Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo, nella materia della quale si tratta al presente.

POteua ben l'auttore, poi che hà rapportato alcuni delli honoreuoli titoli, che l'Interprete da à Gerson, metterli tutti, che la oppositione, che gli fà, di abbassatore dell'auttorità del Sommo Pontefice, forse sarebbe risoluta; perche se hauesse aggionto l'opinione, che di lui hebbe quel seco-

secolo, chiamandolo Dottor Christianissimo, & l'esercitio continuato nel insegnar la Sacra Theologia, & le fatiche fatte con la Dottrina, con l'essempio, & con l'auttorità publica ancora, difficilmente hauuerebbe persuaso al lettore, che Gerson fosse stato huomo da mouersi per affetti indiscretti mà è tanto potente la voglia di contradire, che lo trasporta a detrahere non soio à Gerson, ma à gl'altri Dottori di quella età, & notarli di manifestamente erronei, & sospetti, contrari alle scritture. Non si può negare l'infelicità di quei tempi, & la longhezza dello scisma nella Chiesa Romana, si come non si può negare in questi vn'infelicità molto maggiore, quando tanti Regni hanno fatto total separatione dall'istessa Chiesa; onde è nata in alcuni vn desiderio di supplir intensiuamente in quelle poche regioni, che restono, à quel che si e perduto in estensione. ineclicità possiamo dir quella de'tempi nostri, quando non vi è Padre dell'antica Chiesa, che non sia censurato, & quando s'ardisce dire, che se fussero in questi tempi, non parlarebbono, come han-

hanno parlato. Et non è da credere; che le occasioni di quei tempi ttasportassero più à fauorire l'auttorità delli Concilij, di quei che molto più le occasioni presenti trasportino à deprimerla, mentre che pur tutti li Regni segregati dalla Chiesa desiderano & sospirano ad vn Concilio.

Imperoche veramente il parlare à fauor del Concilio, non può toccare l'interesse proprio, poiche nissuna persona può aspirar à diuentar Concillo; ma solo da esser quingentesima parte di esso. Onde più si ha da dubitare, che l'infelicità de'tempi presenti trasporti all'eccesso, che l'infelicità delli passati alla diminutione. Il zelo buono di rimediar alla scisma, come fù quello di Gerson, & delli altri di quella età per confessione dell' Auttore, non suol trasportare ad opinione peruersa, non essendo interessato, ma il zelo cattiuo di ampliare la propria grandezza è pericoloso di condurre nella cecità. Non resterò di aggiongere esser con qualche nota dalla prouidenza Diuina il dire, che habbia lassato cader in errore manifesto & contra-

trario alle Diuine Scritture vn secolo, mosso da zelo pietoso di ridur la Santa Chiesa in vnita. Gl'huomini di molta scienza, & pietà, come confessa l'Auttore essere stato Gerson, e gli altri di quella età Dottori eccelentissimi, non gli lassa cader in tali errori: il cader in errori manifesti, contrari alle Scritture, è vn diffetto cosi enorme, & essorbitante, che con buona licenza dell' Auttore dirò, che chi cade in quello, non ha scintilla, nè di scienza, nè di pietà. Errare manifestamente contro le Scitture e la maggior cecità; che possa auuenire a Christiano alcuno, & maggior castigo, che Dio imponga in pena a chi si serue dell'auttorità Diuina per interessi mondani. E' troppo espressa, & gran contraditione, esser sforzato a confessar la molta scienza, & pietà di Gerson, & insieme dire, che sia caduto in manifesti errori, contro alle Scritture.

Non è stato deciso, chi senti meglio dell'auttorità della Sede Apostolica, ò Gerson, ò il nostro Auttore; che debba cosi assolutamente dire, l'Auttorità di Gerson in materia della Potestà Papale

non

non è di momento ; momento è vocabolo relatiuo , et quello , che non à di momento appreſſo lui , è di momento appreſſo ad altri , et ſe in qualche luogo vale l'opinione dell'Auttore , in molti più luoghi è ſtimata quella di Gerſon . Ma laſciamo queſto da canto : in tutte queſte dodici conſiderationi non sè riprender l'Auttore, ſe non vn ponto ſolo incidentalmente propoſto, il rimanente della Dottrina biſogna che l'approui,et ſe ben ſi sforza ò con limitationi , ò con eſtorſioni di moſtrar il contrario, in fine però l'approua . Onde non era dà far queſto capo della ſuperiorità del Concilio per principale , poiche non è quello , che ſi tratta adeſſo , & del quale niſſun ſi ſerue , per mette la Santità ſua per oggetto, acciò pareſſe che la difeſa di Gerſone foſſe offeſa di lei.

Dice l'auttore , che non mancauano altri ſcrittori più ſicuri , che ſi poteuano allegare , & nomina San Tomaſo , San Bonauentura .Santo Antonino particolarmente . Ma la Dottrina di Gerſon, che le ſcommuniche abuſiue , & nulle non ſono da temere : che à quelle ſi debba non obedire , ma contro loro difenderli :

dersi: che nelli casi dubij, si debba consigliarsi: che tutti debbia essere vniti al ben commune, è Dottrina, & di San Tomaso, & di San Bonauentura, et di Santo Antonino, et de infiniti altri: ma non è tutta in vn luoco, che si possa vedere in vn picciolo trattatello, si come si vede in questa di Gerson. Chi vorrà raccogliesse lochi da questi et dalli loro discepoli, trouarà Dottrina (non parlo di quel capo spettante alla superiorità del Concilio, mà degl'altri) in tutto, et per tutto conforme à quella di Gerson. Aggiongerò bene qui, che se l'auttore mi affermarà di voler riceuere tutta la Dottrina di San Bonauentura, che fu di tanta Santità et eruditione, io li mostrarò lochi, che gli daranno molto maggior trauaglio, che Gerson, et gli altri della sua età: poteua ben risparmiare quei vocaboli di sospetto et erroneo, nè attribuirli ad vn, che gli stesso confessa esser di molta scienza et pietà. Mà vediamo vn altra maggior riprensione.

5 *Ma sopra tutto è degna di riprensione la causa, che hà mosso l'Autore della pre-*

prefatione a tradurre, & mandare in luce li due trattati del Gersone: acciò, *dice egli*, ciascuna pia, & religiosa conscinza, leggendoli possi consolarsi non incorrendo in quella grande auersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, *Trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Ecco doue arriua la cecità humana, à seruirsi delle parole di Dio per tor via il timor di Dio. Nel Salmo decimoterzo, & nel quinquagesimo secondo, il Profeta santo dice, che gli huomini empii non temuto, Non est timor Dei ante oculos eorum; & per il contrario temono i Dei falsi, che non hano forza nessuna; illic trepidauerunt timore, vbi non erat timor. Et hora questo nuouo Dottore piglia le parole del Salmo al rouerscio, volendo con esse persuadere, che non si tema il Vicario di Dio, & per conseguenza non si tema il vero Dio, perche esso dice alli suoi Vicarii, Qui vos audit, me audit, qui voi spernime spernit. Luc. 10. Molto contrarie sono le parole di San Gregorio alle parole di questo nuouo Theologo. Perche quello nell'homelia 26. parlando della Scommunica dice, che la sentenza del Pastore, si ha*

da

da temere, ò sia giusta, ò ingiusta: & questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta, cade nell'auersità de' reprobi, che temono doue non ci è causa di temere. Et non si ferma qui il male, che nasce, da questa dottrina, ma và crescendo fin'all'vltima ruina delle anime. Perche chi non teme le censure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Vescoui: & chi comincia à dispreggiare gli ordini del Capo della Chiesa, non si farà conscienza di dispreggiare qual si voglia altro ordine. Con questo artificio Martino Luthero ha per persuaso molti, che la libertà Christiana consiste in hauer la conscienza larga, & non temere di preuaricare tutti gli ordini di S. Chiesa, & così habbiamo visto tanti Religiosi, & Religiose senza scrupulo veruno vscir de' Monasterii, gettar via l'habito sacro, pigliar marito, e moglie: & tanti popoli calpestare le Sacre imagini, scordarsi delle Vigilie, & delle Feste, non saper più che cosa sia Quaresima, Confessioni, Vesperi, & Messa: & finalmente vediamo da questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra, esser ridotte alcune Prouin-

uincie senza vestigio di Christiana Religione.

SI può conforme all'Auttore cominciar da vna esclamatione, non però maledica. Ecco doue arriua la confidenza delli potenti: attribuisce à difetto altrui quello, che è nato dalla medesima potenza. E gia manifesto à tutto il Mondo, & le Historie sono piene, che il principio della separatione auuenuta gia cento anni in Germania, non ha hauuto origine da disobidienza de' sudditi, mà da abuso di potestà nelli Prelati. Si sà, che nacque dalle indiscrete estorsioni di denari, & dalli strauaganti modi di concedere le Indulgenze: Confido in Dio, che le alterationi presenti terminaranno con salute di questo corpo, che resta, e non con perditioni: & queste alterationi di doue per l'amor di Dio hanno hauuto principio, se non dal non contentarsi, che vn picciolissimo numero di persone, che chi ben considererà, non arriuano al numero di mille, goda la quarta parte delli beni di questo Stato, che contiene quattro milioni di persone, &

volere in fine spoglia tutti li Scolari delli beni loro? E così sono anco procedute dal non volere, che alcuni, i quali non hanno altro, che il nome di Ecclesiastico, senza timor di giustitia, possino impuniti offendere gli altri, & nella vita, e nell'honore? Quando alcun male succedesse, chi ne sarebbe stato causa? forsi altri, che coloro, che hanno voluto innouare i giudicij essercitati da 1200. anni in quà, & le Leggi, c'hanno hauuto principio già più di 300. Non c'era bisogna, quando che si tratta tra Catholici della validità, ò nullità di vna censura, entrar in Monasteri, Matrimoni, Imagini, Vigilie, Feste, Quaresime, Confessioni, Vesperi, & Messe, per sforzare gli altri à risponderli, & mostrarli da onde nasca il male, era molto meglio star nel caso, & trattare quello, che occorre con carità, & non credere, che il Mondo sia cosi semplice, che non conosca, se al presente si tratta di cosa temporale, ò di spirituale. Mà è bene di lasciar questo per hora, intorno à che m'hà indotto a trattare per auentura fuor di proposito l'Auttore; & vediamo quanto vaglia l'oppositione, che fa all'-

Inter-

Interprete intorno alla intelligenza delle parole del Salmo, incominciando dall'espositione, che esso Auttore gli dè; la quale io non notarò per farla, anzi dirò, che quanto à quel solo versetto riuscirebbe, & forse da qualche altro espositore viene portata; ma leggendo tutto il Salmo vedrà, che non è la litterale, & che l'interprete l'hà portata nel suo vero, & litterale senso, & nel chiaro lume della parola di Dio. Imperoche l'argomento del Salmo è vna affettuosa querela del Profeta contro l'empio, ò vogliamo dir l'Atheista, con la consolatione, che riceue dal vederlo punito, et non contra quello, che tema falsi Dei; et se ne può chiarire dal principio, *Dixit insipiens in corde suo, Non est Deus.* Hor per intendere il versetto; *Deum non inuocauerunt, ilic trepidauerunt timore, vbi non erat timor*, bisogna sapere, che *Dei inuocatio;* nella Scrittura diuina significa spesso per Sinedoche la recognitione di Dio, per il che il senso litterale è; non riconobbero il vero Dio, et pure hebbero timore di cose, che non erano da temere; imperoche questo è il castigo, che Dio dà all'empio, che pa-

rendoli esser liberato da ogni timore, non dimeno esso stesso si formi nell'animo varij, & contradittorij, capricci, che li causino vn timore apparente. Così habbiamo nell'antichità veduto alcuni, che negauano l'immortalità dell'anima, & pur infinitamente si trauagliuano della infamia doppo la morte: & altri, negata la prouidenza, tutta via traualgiarsi infinitamente per augurij, & altre fantasie. Questo è il senso literala. Hora vediamo se è stato allegato a questo proposito: sono alcuni, dice San Paolo, che confessano in parole hauer cognitione di Dio, ma lo negano in fatti, questi sono quelli, che relassatamente viuendo, non curano punto della legge Diuina; vccideranno molti huomini, violerano molti matrimoni, nè di queste sceleratezze se ne pentiranno mai; haueranno rubbato quanto sarà loro peruenuto alle mani, et consumato tutto il suo, et tutto l'altrui; ma citati al foro Ecclesiastico per pagar vna decima, et essendo fatti impotenti à pagarla, scommunicati, di questo si trauagliaranno più che di tutte le offese fatte a Dio. Sapiamo, che Christo Nostro

ſtro Signore ha inſtituito la Scommunica per medicina, et pena, et che diſgionta dal peccato veniale : et non e Theologo, che coſi non affermi, è anco noto, che la ſcommunica fulminata per altro, che per peccato, et diſgionta da quello, non offende in coſa veruna l'anima Chriſtiana. Adunque, di chi non hauerà riſpetto d'offendere Dio contro li ſuoi precetti, et temerà vna ſcommunica tale, ben ſi dirà nel ſenſo literale del Salmo, *trepidauerunt timore, vbi non erat timor* : chi ha mira di viuere Chriſtianamente, et attenderà à ſeruare li precetti di Dio, et di quelli, che Dio hà commandato, che ſiano vbiditi doppo lui nelle coſe ſpetanti alla loro ſuperiorità : al Pontefice, et alli Eccleſiaſtici nelle coſe ſpirituali : al Principe nelle ciuili: al Padre, al Padrone nelle familiari, [imperoche a tutti vbidiſce, perche Dio lo commanda, et non per altra cauſa] ma ſe laſia di ſervar queſt' ordine, et non prepone a tutti, li precetti diuini, Dio in pena permette, che ſiano impoſti ſopra le ſpalle loro intollerabili precetti, à quali non ſono tenuti, et minacciateli vane pene, le quali eſſi

parimente temino, più che le vere pene minacciateli da Dio, à guisa del fanciullo, che piange le minaccie, che si fa la Madre di qualche castigo non reale, ma vano et apparente. Ma se le viue ragion non trouaronno apertura nella mente dell'Auttore per persuaderlo, che in luogo del Salmo; *trepidauerunt timore*, sia bene allegato à questo preposito, douerà lasciarsi vincere dall'autorità di Nauarra, che l'allega contra chi teme le scommuniche nulle *super cap. cum contingat. Rom. 2. num. 14. & num* 23. dice, chè il temere le censure nulle è *Deum falsum pro vero colere:* ma dice l'Auttore, che chi non teme il Vicario di Dio, non teme Dio, perche esso dice alli Vicari suoi, *Qui vos audit, me audit: Lucæ decimo*. Quasi che il dire, che non si temi li fulmini indiscreti, sia dire, che non si temi Dio, nè il suo Vicario, & che chi vuol temer Dio, sia obligato sottogiacere anco all'indiscretione delli Prelati, a quali Dio non ha dato potestà se non consequente la discrettione.

Ne pare, che appartenesse alla sapienza, & dottrina di vn tant'huomo, allegare

gare la Scrittura in senso alienissimo, anzi contrario al suo; credo pure, che non habbia letto il solo passaggio, ma tutto il capitolo. Quiui non si parla di Vicari, nè di Sommi Pontefici, ma si parla delli Predicatori del Verbo di Dio, i quali se predicaranno la Dottrina di Christo, chi li ode, ode Christo, & chi li sprezza, sprezza Christo. Dice così San Luca al 10. allegato dall'Auttore, che Christo disegnò altri settantadue, & li mandò a due a due, perche precedessero in ogni luogo, doue egli era per andare, & quello che doueuano predicare; & quello che douessero fare, quando non erano riceuuti, nè vditi, & poi soggionge, *Qui vos audit me audit*. Io ricerco qui non solo vn' huomo di giudicio, ma ogni commune intelligenza a vedere il luogo. Gia è vulgato in tutti li espositori della Scrittura, che il Papa succede a San Pietro, li Vescoui alli Appostoli, li Preti alli settantadue, di che non si tratta adesso, saluo che dicendo Christo alli settantadue, *Qui vos audit*, come Predicatore parla a tutti li Predicatori: potrebbe dire l'Auttore, adunque tra questi sarà anco il Pontefi-

ce? admetto nel predicare la dottrina di Christo, ma non concedo quell'improprio modo di dire; Christo dice alli Vicari suoi, *Qui vos audit me audit*, perche il Predicatore non dice hauer giurisdittione coattiua: se quel luoco *Qui vos audit*, fosse solo, et non congionto con li antecedenti, et consequenti, che lo mostrano detto alli settantadue, come Predicatori, haueria qualche apparenza, et cosi l'ha leggendosi solo, ma la Scrittura Diuina vuol esser letta tutta, et non à passaggi.

Nè quello, che dice San Gregorio, la sententia del Pastore, se ben ingiusta, si hà da temere; è contrario à quello, che seguita l'Interprete di Gerson. Imperoche dicendo San Gregorio, la sentenza del Pastore, se ben ingiusta, presuppone, che sia sentenza, che se non è sentenza ingiusta, ma non è sentenza: Tale sarà quella del laico nelle cause Ecclesiastiche, et quella dell'Ecclesiastico nelle cause laiche; ma quella, che è sentenza ingiusta timenda est, quando vi è difetto di buona intentione, overo quando interuengono false informationi in facto, che conuiene et temerla, et osser-

et osseruarla: ma quando contiene errore intollerabile, non deue, come diremo al luogo suo, esser superbamente sprezzata, ma con riuerenza non riceuuta. Ha dissimulato l'Auttore questa, che e Dottrina trita, et à lui non sarebbe bisogno dir altro: ma ad alcuno, in mano di cui venisse questa Scrittura, allegarò dui Canoni, vno di San Leone Primo Papa Santissimo, che precedè S. Gregorio per vinti Ponteficati, il qual dice, resta adunque il priuilegio di Pietro, douunque si pronuncia il giudicio secondo la sua equità, et non vi è nè troppo seuerità, nè indulgenza, doue mentre sarà legato, niente sciolto, se non quello, che il Beato Pietro *Aut soluerit aut ligauerit*, le quali vltime parole ho posto Latine per non restringerle ad vno de' lui significati, che hanno: per il che anco è meglio, che la dica tutta Latina. *Manet ergo Petri priuilegium vbicunque ex ipsius fertur ęquitate iudicium, nec nimia est, vel seueritas, vel remissio, vbi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod Beatus Petrus aut soluerit, aut ligauerit*; et San Gelasio precessore di San Gregorio per quindeci Pontificati, di-

ce (& porterò le parole Latine, acciò non dica alcuna cosa sopra l'Interpretatione) *Cui est illata sententia, deponat errorem, & vacua est: sed si iniusta est, tanto eam curare non debet; quanto apud Deum, & Ecclesiam eius neminem potest iniqua grauare sententia; ita ergo ea se non absolui desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.*

Le parole poi, che l'Auttore segue dicendo, che questa Dottrina và crescendo sino à sprezzare le Messe, et li Vesperi, le Confessioni, le Feste, et le Vigilie, etc. non ricercano altra risposta, poiche la resistenza, che fà la Republica al precetto sudetto non è, se non per conseruare le Messe, et li Vesperi, et le Feste, et le Vigllie, che alcuno vorebbe leuare; metendo in pericolo il suo Stato d'imbeuersi, e riempirsi di qualche perniciosa opinione. Altri dice, che qualche Regno nel secolo passato habbia perduto la sana dottrina per scandali dati loro dalli Ecclesiastici; et lo dicono famosissimi, et veracissimi Historici, et se al presente la Republica per sua pietà non vsasse diligenza in conseruare la Religione, et se si attendesse ad

ese-

eſeguire le parole del Pontefice (non dico la mente, perche credo che ſia ottima) con grandiſſimo precipitio s'annichilerebbe. Non hanno coſtoro prouato ancora quello che importi in queſti ſecoli leuare al popolo l'eſsercitio della Santa Religione; le hereſie nate del 1300. et creſciute al colmo d'hoggidì, non hanno hauuto origine ſe non dalle innumerabili ſcommuniche, et interdetti, che furono cominciate ad vſare nell'anno 1200. et continuateſi per tutto quel ſecolo. Chi leggerà le Hiſtorie di tutti quelli anni, non potrà contenere le lachrime, leggendo tanta ſtrage ſpirituale. Siamo venuti per gratia di Dio alla ſeſta oppoſitione, che è l'vltima, doue l'Auttore dice.

6 *Alla fine l'Auttore di queſta prefatione non gli baſtando eſſerſi mal ſeruito di un luogo del Teſtamento vecchio, ſi ſerue anco male del Teſtamento nuouo : dicendo*: Ma ſecondo l'Appoſtolo, confortati nel Signore, et nella potenza della ſua virtù, pigliaranno lo ſcudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiſcreti; et l'arme dello

ſpirito, che è la parola di Dio, *Non poteua più apertamente Luthero, nè Caluino ſeruirſi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Apoſtolo nell'Epiſtola à gli Efeſi nell' vltimo capitolo, della reſiſtenza, che hanno da fare li fideli contro del Demonio infernale. Vt poſſitis ſtare contra inſidias Diaboli. Et poco appreſſo: In omnibus ſumentes ſcutum Fidei, in quo poſſitis omnia tela nequiſſimi ignea extinguere. Come anco dice San Pietro: Cui reſiſtite fortes in fide. E San Girolamo Reſiſtite Diabolo, & fugiet à vobis. Et queſto nuouo Theologo applica queſta reſiſtenza alle cenſure del Sommo Pontefice, come ſe l'Apoſtolo, in cambio di dire, armateui con la Fede, & con la parola di Dio per reſiſtere al Demonio, haueſſe detto, armateui con la Fede, & con la parola di Dio, per reſiſtere à Dio nel ſuo Vicario. Et quale è quella parola di Dio, che inſegni reſiſtere al Vicario di Dio? anzi qual'è quella Fede & quella parola di Dio, che non è inſigni di eſſere ſoggetti, & obbedire à i Prelati di Santa Chieſa? non dice San Paolo nel capitolo 13. dell' Epiſtola à gli Hebrei: Obedite Præpoſitis veſtris, & ſubiacete eis? Non dice Chriſto iſteſſo, Matth. 18. Si*

Eccle-

Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus & publicanus.

CErtamente porta l'Auttore la parola di San Paolo del suo vero senso ma però non in contrario à quanto l'Interprete di Gerson l'hà portato: hà detto San Paolo in vniuersale contra le insidie del Diauolo: vna insidia del Diauolo intende l'Interprete essere li fulmini indiscreti, et sarebbe contradittione dire fulmini indiscreti, et che non vengano dal Diauolo: dice San Giouanni, *Omnis qui facit peccatum ex Diabolo est*. Et io credo che questa propositione sia molto Cattolica, et Santa, la scommunica fulminata contra chi opera bene, et chi vbidisce li commandamenti di Dio ha origine da persuasione del Demonio, et sono vn genere di insidie, che adopera contro li Fedeli. Sà l'Auttore, che non habbiamo da combattere col Diauolo in carne, et in ossa: tutto quello che è à destruttione dello Stato Spirituale della Chiesa, che è il Regno di Christo, è opera del Diaunlo, et se è occulta, e insidia; et di tutte le opere à detrimento della Chiesa fatte da chi

si sia, la Scrittura ne fa il Diauolo Auttore come veramente è, se bene non l'esequisce per se stesso; la destrutione di molte Chiese, et la deformatione di altre per causa de' fulmini poco discreti, fanno fede, che il Demonio insidia al gregge di Christo anco con le cose, che Christo hà instituite per conseruarlo; quando dice S. Paolo alli Tessalonicensi, che il Demonio l'haueua impedito più volte di andar à loro, non s'intende che ciò fosse altramente, che per opere humane. Adopera il Demonio ogni sorte di persone à questo fine, et bene spesso non malitiose, ma ingannate, et che pensando di far bene, con zelo indiscreto esequiscono la praua intentione di lui, et la Scrittura Diuina ci dice espressamente queste tali essere opere del Demonio. Leggiamo in S. Matteo, che poiche S. Pietro hebbe confessato il Signore per figlio di Dio, et che egli hebbe promesso à lui le chiaui del Regno de' Cieli, commandò alli Discepoli, che non palesassero ad alcuno, che egli fosse Christo, perche bisognaua patisse, et morisse in Gierusaleme. San Pietro all'hora lo riprese, dicendo. *Absit à te*

Domi-

Domine, non erit hoc tibi. Ma il Signore riuoltossi, e disse à Pietro: *Vade post me Satanas, scandalum es mihi, quia non sapis ea quæ sunt Dei, sed ea quæ sunt hominum*; Chi vuol dubitare, che il zelo di S. Pietro non hauesse buona mente? che non nascesse da buon' affetto? pure perche veniua ad impedire, quanto à se, l'opera della Redentione, et la edificatione della Chiesa, che doueua vscire dal Costato di Christo aperto in Croce, Christo lo chiamò Satan. Non è gia inconueniente, che se San Pietro, non lo preuedendo, e non accorgendosene, trattaua cosa con buona mente à destruttione della Chiesa, cosi anco possa essere, che vn suo successore non informato quanto bisogna, tenti credendo di far bene, vna cosa, la quale altri, che è sul fatto, et perciò di quello, che stà in fatto conosce più di lui, vegga chiaramente douer succedere in pernicie della Chiesa. L'Auttore è Eccellentissimo in Dottrina, et efficacissimo in persuasione, con tutto ciò a me non persuaderà ne ad alcuno, che qui leggerà, che ogni huomo mortale di qual dignità si voglia, non possa, ò per propria volontà, ò

per

per infermità humana alcune volte prestar aiuto anco senza praua intentione, à qualche cattiuo disegno del Demonio, et da questo non tenti esentare alcuno, se prima non me l'hauerà esentato da pregare. *Et ne nos inducas in tentationem.*

Dimanda l'Auttore, quale è quella fede, che insegna resistere al Vicario di Dio: et io gli rispondo, la fede del Signor Cardinale Bellarmino, che dice formalmente così, *Itaque sicut licet resistere Pontifici inuadenti corpus, ita licet resistere inuadenti animas, vel turbanti rempublicam, & multo magis, si Ecclesiam destruere niteretur: licet inquam ei resistere, non faciendo quod iubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam.* Dunque qui con la parola di Dio nell'vltimo alli Efesi si tratta di resistere al Demonio, il quale Dio per occultissimi giudicij suoi, et Arcani, permette machinare contro la quiete della Santa Chiesa.

Allega l'Auttore quello di San Paolo alli Hebrei, *obedite prepositis vestris, & subiacet eis*, et mi piace, prima perche questo non è speciale del Sommo Ponte-

tefi-

tefice, ma delli Vescoui, et delli Curati tutti, onde non proua niente di speciale nel Papa; Ma bisognaua portar tutto il luogo di San Paolo, *obedite præpositi, vestris, & subiacete eis, ipsi enim perui-gilant, quasi rationem pro animabus ve-stris reddituri*, ò come in Greco dice, obedite alli prepoſti voſtri, et ſtate loro, ſoggetti perche vigilano ſopra le anime voſtre, come per renderne ragione. In quanto li prepoſti vigilano ſopra le ani-me, conuiene vbidirli; che è come ſe ſi diceſſe, biſogna vbidirli nelle coſe ſpiri-tuali, che appartengono alla ſalute dell' anima; et perche l'Auttore porta quello *ſi Ecclesiam nõ audierit ſit tibi ſicut Eth-nicus, & publicanus*: Sappiamo, che la Chieſa è (come S. Paolo dice) colonna et baſe della verità, et che non inſegna-rà mai, ſe non la Dottrina di Chriſto, ne commandarà ſe non conforme a quella: ma non habbiamo ſentito la Chieſa à commandar quello, che l'Aut-tor dice; ecco il noſtro Sophiſma, che naſce dal prendere il nome di Chieſa in più ſignificati. In queſto ſteſſo luogo, molti Auttori intendono, *dic Ecclesiæ, id eſt, prælatis Ecclesiæ*, niſſuno s'inten-
de

de del Papa ſolo, adunque l'intenderemo di lui, come anco delli altri Prelati, & non in ſpecialità, ſeruato nondimeno à ciaſcuno il grado, & luogo ſuo; & s'intenderà, *ſi Eccleſiam non audierit* quando parlaranno nel miniſterio della ſcommunica, ſecondo la Dottrina della Chieſa.

Hora è notorio, che le ragioni della Republica Veneta ſono ſecondo la Dottrina della Chieſa, poiche all'isteſſo modo ſi coſtuma, & è in vſo in tutti li Regni Chriſtiani.

Qui deſidero ſapere, perche in quell'Euangelio, che ſi legge la feria 3 *poſt primam Dominicam Quadrageſimæ*, oue era nel Meſſal ſcritto: *Reſpiciens Ieſus in diſcipulos ſuos dixit Simoni Petro: ſi peccauerit, &c.* hanno nelli Miſſali da pochi anni in quà ſtampati leuato via queſte parole. Sò che non ſono nelli libri del Teſtamento nuouo; ma di molte altre, che nel Meſſale ſono, & non nelli libri del Teſtamento nuouo, ſi dice, che vengono *ex traditione Apoſtolica*; & vno dirà, che ſe bene l'Euangeliſta non lo dice, nondimeno viene per traditione, che quelle parole foſſero indriz-

drizzate a Pietro; bisognarà far nascere vna distintione con la quale si mostri la differenza da questa all'altre, il che quando fosse fatto, non toglierà, che per molte centinara d'anni non si sia letto così, & per consequente creduto da' fedeli per tanti secoli, che à S. Pietro fosse detto, *dic Ecclesiæ*. Si che bisognarebbe equiuocar nel nome Chiesa, & interpretare, *dic tibi ipsi*. Sarà ancora vn senso molto estorto intendere per Chiesa vna sola persona, non tanto, perche la voce non lo comporta, quanto perche l'istesso interpretandolo nelle parole sequenti immediate, disse: *vbi fuerint duo vel tres &c.* Si che si dichiarò apertamente, che intendeua per Chiesa vna congregatione di due, ò tre almeno ragunati nel suo nome; ma di questo, perche si porta per espositione di S. Gio: Chrisostomo, ne parlaremo di sotto, quando anco l'Auttore ne parlerà più a lungo, mostrandoli come San Chrisostomo non li sia fauoreuole, ma contrario. Finisca pure l'Auttore di trauagliarsi tanto contro quella poca prefatione, doue forse era meglio risparmiare tanta fatica, & impiegare l'o-

pera,

pera, et il tempo, nella sostanza della causa.

MA già è tempo che veniamo à considerare le considerationi del Gersone, & chiaramente dimostrare, che overo non fanno a proposito, o sono erronee.

QVi, auanti che io passi alla particolar difesa delle considerationi del Gerson, non deuo tralasciar di dire alli pij lettori, che sia ò artificio, ò disegno dell'Auttore, ò per qual si voglia altro fine, egli non cessa mai di replicare, così nelle cose, che habbiam vedute, come nelle sequenti, et d'imporre alla Republica, che non voglia riconoscere, non voglia vbidire, che disprezzi il Sommo Pontefice Vicario di Christo, et con altri simil modi di parlare atti ad eccitar inuidia, et generar maleuolenza, in ciascuno che non habbia potuto esser informato della controuersia che verte, et della giusta causa della Republica, la qual cosa per ottenersi anco più facilmente, vediamo che si proibisce per quanto si può, che le ragioni di essa Republi-

publica non siano vedute: cose che è pure contra ogni ragione diuina, & humana.

Alche dirò vna sol volta, per le tante, che l'Auttor và replicando, che questo non è trattar con sincerità il negocio corrente. Perche la Republica Veneta riconosce, & vbidisce, come sempre hà fatto, la Santa Sede Apostolica: nè introduce nouità alcuna; anzi con ogni pietà è Religione conserua, & difende la Santa Fede Cattolica, à cui pospone ogni cosa humana; ma solo in causa temporale, oue il Pontefice notoriamente, ò per non esser informato, ò per altrui consigli, ò per altra causa, fulmina Censure contro la giustitia; intende tra li termini della Religione Cattolica difendere la sua libertà, & la potestà datagli da Dio, conforme alle Leggi di Dio & della Natura, & secondo la Dottrina de' pij, & Cattolici Dottori.

Ma se le considerationi di Gerson facciano, ò non facciano a proposito, siano ò non siano erronee, l'andaremo vedendo per ciascuna, secondo che l'Auttore ne darà occasione.

1 LA prima consideratione è che la Scommunica, & la irregolarità principalmente si fondano nel dispregio delle chiaui della Chiesa, cioè della Potestà Ecclesiastica. *Questa consideratione è vera, intendendo per dispregio la disobedienza, o vogliamo dire contumacia, & non è contra al fatto di Nostro Signore.*

2 La seconda consideratione è, che il dispregio delle chiaui può essere in tre modi, diretamente, ò indiretamente, ò apparentemente. *Così dice l'interprete poco fedele; perche il Gersone non dichiara il terzo modo con la parola apparenter, ma con la parola interpretatiuè. Le quali parole sono quasi contrarie, perche apparente è quello, che pare, & non è interpretatiuo è quello non che pare & è. Ma poco importa questo fallo al negotio di che si tratta.*

LA prima considerazione ; perchè l'ha per vera , non occore che io la difendi , & vi soggionga altro .

La seconda consideratione similmente admette per vera , & non riprende Gerson, ma bene riprende l'interpretatione. Et douerebbe restargli l'Interprete molto obligato del documento , quando non hauesse con la equiuocatione confuso il tutto. E vero che alcune volte interpretatiuè vuol dir quel che è & non appare , & all'hora significa tanto, quanto tacitè, & vuol dire quello che non è manifesto, ma ha bisogno di interpretatione , & non si oppone alla parola verè , ma alla parola expresse : in questo senso si dice , licentia interpretatiua , cioè tacita, non espressa; ma altre volte vuol dir quel che appare, & non è: come dir quel che appare , & non è : come quando si dice il non salutare interpretatiuè è vn sprezzo , cioè pare vn sprezzo, ma forse non è, & questo interpretatiuè si oppone al vero. Non sò che Testo di Gerson habbia hauuto l'Interprete , ma nel mio Testo , qual è stampato del

1494. in fine di questa consideratione, le parole formali sono, *& isto modo reperitur contemptus in omni peccato, præsertit mortali, direƈtè, vel indireƈtè verè, vel interpretatiuè*. Se adunque verè si oppone all'interpretatiuè, non può esser interpretatiuo quel che non appare, ma è, come l'Auttore dice, perche quello, che non appare, ma è, in se stesso è vero. Et se bene questo basta per chiarire la fedeltà, aggiongerò che Gerson nella terza consideratione dice, che lo sprezzo della terza sorte, che è l'interpretatiuo, non sempre merita la scommunica della Chiesa; se non merita sempre la scommunica, adunque la merita alcune volte, ma quello che è, & non appare, non può esser soggetto in alcun modo alle censure della Chiesa, come li Theologi, & Canonisti tutti affermano adunque interpretatiuo non è quello, che non appare, & è. Io credo bene, che l'Auttore restarà di questo sodisfatto, & per consequente euacuata la oppositione fatta all'Interprete d'infidelità; la quale quando io lessi nel proemio dell'Auttore, aspettauo nel progresso di vedere molti luoghi tassati d'infidelità, ma quan-

quando poi hò finito di leggere, non hò trouato notato altro, che questo sol nome con questa aggionta; ma poco importa questo fallo al negotio, che si tratta: mi son ben marauigliato, che sia notato d'infidele vno per vna parola, che poco importa, & che nel notarla, si habbia preso vn' equiuoco, che nell' istesso luogo è dichiarato da Gersone.

LA terza consideratione è, che il dispregio delle chiaui nel primo & secondo modo, ragioneuolmente merita la scommunica, & conseguentemente l'irregolarità: mà nel terzo modo non sempre merita la Scommunica della Chiesa, ma si bene quella di Dio, perche chi pecca mortalmente è scommunicato da Dio. *In questa consideratione non ci è altro di male, che l'vltime parole, perche parlandosi propriamente della Scommunica, non è vero che ogn'vno, che pecca mortalmente, sia scommunicato da Dio altrimente non potriano i peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa, ò diuini offitii; il che è falso come ogn' vno sà.*

NElla terza consideratione si vede, che l'affetto inordinato di riprendere, non trasporta meno, che ciascun'altro affetto, imperò che non riprende Gerson di quello, che qui conclude anzi il tutto admette per vero; ma appigliandosi ad vna parola detta incidentalmente lo riprende d'hauer mal parlato; perche habbia detto, ogn'vno che pecca mortalmente è scommunicato da Dio: & dice che non è vero, parlando propriamente della scommunica, altrimenti non potriano li peccatori senza nuouo peccato trouarsi alla Messa. Et io gli dico, che propriemente è detto, che ogni peccatore è scommunicato da Dio, perche scommunica è vn nome generico, che significa ogni priuatione della Communione: ma due sono le Communioni delli Christiani, vna interiore in carità con Dio, & con li Santi, & questa è Communione propria, & perciò la sua priuatione è scommunica propria: vn'altra Communione è tra li membri della Chiesa militante, che non ricerca necessariamente la carità, & à questa Communione

nione si oppone la scommunica, che è Censura Ecclesiastica; & secondo questa ogni peccatore non è scommunicato, & però può andare alla Messa, cosa, che necessariamente non ricerca carità: non hà detto Gerson che sia scommunicato di scommunica censura Ecclesiastica: Sant'Agostino 12. Gen. ad litteram, cap. 40. vsò di dire, *Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus fuit*, & Gratiano 11 *quæst. 3. post. c. ad mensam*, dice: *scilicet & Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus est*, & *post c. non solum*, dice: *quale ex reatu adulterii iamdiu apud Deum excommunicatus fuerat*: il che è formalmente secondo le parole di Gerson. Ma di più, come si dice scommunica in Greco, se non Anathema? anzi li nostri non distinguono *excommunicationem maiorem ab Anathemate*: & San Paolo dice: *Cupiebam Anathema esse à Christo*, & in vn'altro luogo, *Si quis non amat Dominum Nostrum Iesum Christum sit Anathema*. O vada mò, chi vuole riprendere San Paolo, à dir che parli impropriamente, poiche ogni peccatore *non amat Dominum Iesum*, & per tanto è Anathema, e poi venga à dir, che Ger-

son ha detto male: non bisognaua, se bene vi fosse qualche improprietà, intendendo il vero senso di Gerson, che parlaua non della scommunica, che è Censura Ecclesiastica; essendo d'accordo con lui in fatti, voler far forza di parole in queste cose di nissun momento. Et questo mi hauerebbe bastato, ma io hò voluto (allegati Santo Agostino, Gratiano, & San Paolo) mostrare, che l'Auttore riprende quello, di che appunto Gerson merita esser lodato.

4 LA quarta consideratione, è che non si deue dire, che vno dispregi le chiaui in nessun de' tre modi, quando il Prelato manifestamente, & notoriamente abusi la potestà delle chiaui. *Questa consideratione è vera se si parli dell'abuso delle chiaui in cose essentiali, come seria quando il Prelato eccedesse la sua potestà, ò scommunicasse senza far prima monitione nissuna, ò commandasse sotto pena di scommunica cose contrarie al commandamento diuino, perche all'hora si potria dire con S. Pietro: Obediendum est magis Deo, quàm hominibus. Act. 5. Ma se bene è vera la* dot-

dottrina del Gersone, tutauia l'intentione dell'interprete può essere molto velenosa, perche forse vuole, che le genti credano, che la scommunica che Nostro Signore ha fulminato, sia vn' abuso notorio delle Chiaui; essendo per il contrario vso legitimo, & antichissimo, come si potria chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

QVesta consideratione poteua ben esser tralasciata dall' Auttore, poiche non troua che riprenderei dentro: la limitatione portata da lui, che l'abuso manifesto, & notorio delle chiaui scusa il fedele dallo sprezzo, dicendo esser vero se l'abuso è nelle cose essentiali, è superflua; chi vuol dubitare che cosi s'intenda? La parola abuso porta seco il significato; ma quando soggionge l'Auttore.

Ma se bene è vera la Dottrina del Gersone, tuttauia l'intentione dell'Interprete può esser molto velenosa.

Questo è ben combattere contro le ombre, opponersi à quel che può essere & con le proprie congietture. E' questo il precetto di San Paolo di non giudica-

re il prossimo, finche non venga il Signore à riuelar il secreto de' cuori? E' questa quella carità che *non cogitat malum?* La Dottrina di Gerson è buona, l'Interprete non l'ha applicata, non parla più, non ci mette cosa alcuna di suo; & si dice tuttauia l'intentione dell'Interprete può esser molto velenosa: quando ci fosse qualche parola, che si potesse voltar alla destra, & alla sinistra, apparteneua alla carità Christiana l'interpretar in bene; ma venir à quel che può essere, per accusare, e per dar nota, eccede li termini del douere. La venenosa intentione, che può essere nell'Interprete, la dichiara, quando dice, che forsi vuole, che le genti credano, che la scommunica fulminata da Nostro Signore sia vn'abuso notorio delle chiaui la qual però per il contrario è vn vso legitimo, & santissimo, come si potria chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

Io non sò di che cosa si tratti, ma sò bene, che di questo si douerebbe trattare, perche questo è quel, che è in controuersia; & che terminarebbe la lite, & senza questo non si può terminare. Anzi

zi di questo vorrei, che l'Auttore haueste trattato, & lasciato da canto ogni altra cosa, come poco appartenente al proposito.

5 LA quinta consideratione è, che quando il Prelato abusa la potestà delle chiaui, più sprezza egli le chiaui, & più grauemente pecca, che non fa il suddito quando non obedisce al suo Prelato, & di qui si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece San Paolo a Pietro. *In questa consideratione ci saria assai da dire, ma perche poco fà al nostro proposito, diremo solo due cose. La prima, che la dottrina del Gersone pare poco sicura, & meno fondata, perche lassando le comparationi, che possono variarsi secondo le varie circostanze, onde può essere che hora pecchi più il Prelato, che usa male la potestà, & hora pecchi più il suddito, che non obedisce: se consideriamo solamẽte l'vsar male la potestà, & il non volere obedire alla potestà, maggiore peccato è non volere obedire, che vsar male la potestà: perche chi vsa male la potestà: fà*

 vn

vn peccato d'ingiustitia, & offende vn huomo suo suddito: ma chi non vuole obbedire al Prelato, che giustamente comanda, & dispregia la sua scommunica, fa vn peccato di ribellione, & offende la diuina Maestà nel suo Vicario, & così disse Christo. Qui vos spernit, me spernit. Luc. 10. & l'Apostolo nella prima de' Thessalonicensi al 4. cap. Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum. Et questo dispregiare Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta nel primo libro delli Regi al cap. 15. vna arte d'Idolatria.

A Quel, che ci saria che dire, & non è detto dall'Auttore, nè posso rispondere, nè debbo indouinare, e peccar di giudicio temerario. Oppone due cose: la prima è, che la dottrina di Gerson pare poco sicura, & meno fondata, perche secondo le circostanze può esser, che hora più pecchi il Prelato in abusare, & hora più il suddito in non obbedire.

Non trouarà mai l'Auttore Theologo alcuno, che quando fà comparatione di due peccati, per cercar il maggior, lo faccia *ex circumstantiis* è infinita, & nis-

nissun Sauio filosofo sopra quel che infinitamente si può variare ; & San Tomaso 2. 2. *quæst.* 39. *art.* 2. formalmente dice : *Dicendum quod grauitas peccati dupliciter potest considerari, vno modo secundum circumstantias. Et quia circumstantiæ particulares sunt infinitæ, ita & infinitis modis variari possunt, cum quæritur in cõmuni de duobus peccatis, quod sit grauius, intelligenda est quæstio de grauitate, quæ attenditur secundum genus peccati*. Questa propositione è verissima : l'homicidio è peggior del furto ma potrà vn homicidio hauer circostanze tanto alleuianti, & vn furto tanto aggrauanti, che il furto sarà maggiore : chi hauesse la Dottrina di questo Auttor per vera, mal potrebbe far comparatione trà due peccati. Con tutto ciò Gerson si hà dichiarato, che non intende di comparar *ex circumstantiis*, ma *ex genere*, quando dice: facendo la comparatione nell'abuso solamente : l'Auttore al sicurò non hauerà auertito queste parole, perche non hauerebbe fatto l'oppositione. Esce fuora poi egli, & afferma il contrario, dicendo che considerando in se l'vsar male la potestà, & il

non voler obedire alla poteſtà, maggior peccato è il non obedire, che l'vſar male la poteſtà.

Et adduce la ragione: perche chi vſa male la poteſtà offende vn huomo ſuo ſuddito: chi non vuol obedir al Prelato, che giuſtamente commanda, & diſpreggia la ſua ſcommunica, fa vn peccato di ribellione; & offende la Diuiua Maeſtà nel ſuo Vicario, perche *qui vos ſpernit me ſpernit &c. Et qui hæc ſpernit, non hominem ſpernit, ſed Deum*: & Samuel chiama queſto diſpreggiar Dio nel ſuo Vicario vna ſorte di Idolatria. Habbiamo qui due Auttori in contradittione, vno ſenza paſſione, per hauer dormito nel Signore già più di 150. anni, l'altro che viue in queſto, & ſi ritroua eſſer in parte della controuerſia.

Vediamo adunque le ragioni dell'vno, & dell'altro, & prima quelle dell'Auttore. Le parole *qui vos ſpernit, me ſpernit*, habbiamo dimoſtrato di ſopra eſſer dette alli Predicatori, che annonciano la Dottrina di Chriſto; può vedere il Lettore quello, che è ſcritto in quel luogo, & reſterà ben informato, come ciò s'intenda. Ma appreſſo aggionga, che

che nel giudicio alli reprobi dirà Christo. *Quandiu non fecistis vni de minoribus his, nec mihi fecistis*. Si che vi è anco l'auttorità della Scrittura per mostrare, de Christo riceue ad ingiuria propria quella, che vien fatta à ciascun Fedele, & questo detto del Signore nell'Euangelio, *Quandiu non fecistis*, non è allegato fuori del suo senso literale; perche è bene opera di carità l'ammonitione, & correttione, si come all'incontro, *cum austeritate imperare, & cum potentia*, e contra la carità. Quello di S. Paolo, *Qui hæc spernit non hominem, sed Deu spernit*, non posso già vedere, come si alleghi à proposito: quando San Paolo dice, *Qui hæc spernit*, parla delle cose dette da lui; & però in che maniera adesso può applicarsi à i commandamenti del Prelato. Prega San Paolo i Thessalonicensi ad operare, & far progresso secondo li documenti di Dio; sapete dice, che commandamenti vi hò dati da parte di Christo, & li nomina, che siano mondi, fuggano la fornicatione, & l'inganno del prossimo, & conclude, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dedit Spiritum Sanctum in nobis*: Ogni u-

no intenderà manifestamente dalle parole di San Paolo, che habbia voluto dire, Dio hà commandato le tali cose, & io hò intimato li commandamenti suoi, chi li sprezza, Dio, che mi hà dato lo Spirito santo per intimarui li suoi precetti; facciamo hora l'applicatione alle cose nostre, senza che sia scritta quà; & concludiamo; che quando il Pontefice intimarà li precetti di Dio potrà aggiongere, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum*, Ma certo pareggiar alcuno di questo secolo a San Paolo, & vn decreto di qual si volgia persona, ad una scrittura canonica, non sò quanto parara ragioneuole alle pie conscienze: poteua San Paolo scriuendo una canonica scrittura, & hauendo certissima fede, che Dio gli assisteua in quel particolare, acciò non potesse commetter vn minimo errore, dir liberamente, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum*: ma vno, che non dirà d'hauer l'assistenza dello Spirito santo per certo, se non determina materia *de fide ex Cathedra*, non potrà liberamente in vn decreto, che non è in materia di fede, dire, *Qui hæc spernit non hominem spernit, sed Deum*

um. E' ben anco animosità pari alla sopredetta, allegar in questo proposito il detto di Samuel 1. Regum 15. *Quasi peccatum ariolandi est repugnare, & quasi scelus Idolatrie nelle acquiescere*: Samuel come Profeta haueua commandato per espresso Diuino a Saul, che non lasciasse alcun Amalechiata viuo, & vccidesse anco tutti li loro animali; Saul saluò il Re Agag, & li armenti per sacrificarli: dice Samuel, che Dio più tosto voleua, che si obedisse al suo precetto, che gli fosse offerto sacrifitij, & che era quasi peccato d'Idolatria non si acquetare al suo commandamento. Vorrà adesso il nostro Auttore mettere vn precetto humano soggeto a gli errori, a comparation di vn'espresso precetto Diuino, che è d'auttorità canonica? Quando fosse qui vno con l'auttorità di Profeta, & di Scrittor canonico, che dicesse alcuna cosa per nome di Dio, *Esset quasi scelus Idololatriæ nelle acquiescere*; ma odono l'orecchie pie impatientemente, che le cose humane siano in questo modo pareggiate alle Diuine. E pericolosa cosa agguagliar alcun'huomo a Dio. Persuadere la debita obedien-

za,

za, & riuerenza alli Prelati, a cosa santa; l'estenderla fuori delli termini suoi, & metterla al pari delle scritture canoniche: più tosto la deprime, che l'innalzi: Chi potrà contenersi qui per lo meno di non marauigliarsi sommamente; Samuel 1100. e più anni innanzi, che vi fosse Papa, dice, che il non obedire all' espresso precetto di Dio fatto per bocca sua di Profeta, è quasi Idolatria; il nostro Auttore dice, il dispreggiar Dio nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta, 1. Reg. 15. vna sorte d'Idolatria?

Non negarà già l'Auttore, che San Pietro sia stato il primo Vicario di Dio; che nel Testamento Vecchio Dio non hauesse Vicario, che l'auttorità del Profeta nel Testamento Vecchio, etiandio nelle minime cose, fosse infallibile, che il Vicario di Christo nel Testamento Nuouo possa fallare, eccetto nelle cose della Fede, & de' costumi in vniuersale *ex Cathedra* adunque come può l'Auttore senza burlarsi di noi dire, Samuel Profeta chiama questo dispregiar Dio nel suo Vicario vna sorte d'Idolatria? Tra tāte cose graui vengo tirato ad vna leggiera. Interpreta quì il nostro Auttore,

re , *Quasi scelus idololatriæ*, vna sorte di Idolatria , come chi interpretasse, *nonaginta nouem sunt quasi centum*, nonanta noue sono vna sorte di cento .

Et ciò non hauerei già detto io, se esso non facesse il troppo rigido censore contro l'interprete di Gerson, doue non lo merita ; ma torniamo al senso . Vedi lettore l'artifitio ; tutti li peccati sono contra Dio , ma alcuni toccano immediatamente la sua maestà Diuina, come la biastema del suo nome, l'Idolatria, & tali; altri sono contra il prossimo immediate , & perciò contra Dio : tali sono l'adulterio, l'homicidio, & il furto ; di questa sorte sono ambedua quei peccati, de' quali trattiamo; la inobedienza del suddito verso al superiore , immediate è contra vn'hnomo , ma in fine termina in Dio ; il gouerno tirannico del superiore immediatamente contra il suddito , ma mediatamente contra Dio : il nostro Auttore per deludere la nostra simplicità , quando è à parlar dell'abuso della potestà , dice, è contra vn suddito; quando parla dell'inobedientia, dice, offende la Diuina Maestà nel suo Vicario. Se vno dicesse in contrario, il Prela-

to ,

to, che abusa la sua potestà, offende Dio nella sua creatura; quello, che disprеggia la scommunica, offende vn'huomo; che direbbe? ma noi procedendo sinceramente, facciamo le cose vguali: L'inobedienza offende Dio nel superiore, chi abusa la potestà data da Dio, offende Dio nel suddito. Hora vediamo di queste due offese fare à Dio, quale sia maggiore: San Tomaso, che spesso fà comparatione delli peccati trà loro, sempre dice, il peccato esser priuatione del bene, & per tanto esser maggior peccato, quanto è maggior il bene, che è priuato da lui: può veder perciò il Lettore nella 2.2.*quæst.*150.*art.* 3. 154.*art.*3.39.*art.*2.& altri assai; il bene, che priua l'inobedienza, è vn bene priuato del suddito, che è la virtù sua dell'obedientia; il bene, che priua l'abuso della potestà, è il buon gouerno della Chiesa; questo è bene molto maggiore, sì perche il ben publico è maggior del priuato, come perche il ben commandare è maggior virtù, che il ben obedire: & questa à la ragione sopra la quale Gerson è fondato, la quale è soda, ne stà sopra auttorità portate fuori del lo-

ro ſenſo. Chi voleſſe anco per il mal che ne ſegue, conſiderar la grauezza del peccato, ouero per la perſona, che'l commette, ſe bene queſte ſono conſiderationi accidentali, & biſogna fondarſi ſopra la prima, & non ſopra loro: nondimeno da maggior ſcandalo al Mondo, & è cauſa di maggior rouina vn'abuſo di poteſtà, che cento inobedienze: & la perſona del Superiore, come più eminente, hà maggior obligo da Dio di far il debito ſuo.

La ſeconda che ſe bene in qualunque caſo può eſſere meritorio reſiſtere in faccia al Prelato: nondimeno per ordinario è coſa di molto ſcandalo, et di grauiſſimo eceſſo. Et il portare queſta conſideratione al propoſito preſente, per incitare i ſudditi à diſpregiare i commandamenti del Vicario di Chriſto, è coſa inſopportabile: perche S. Paolo non fece reſiſtenza a S. Pietro in materia di vna certa oſſeruanza legale: & piacque à Dio per moſtrare al Mondo l'humiltà di San Pietro, permettere, che in vn certo articolo di oſſeruanza legale, fuſſe San Paolo più illuminato di S. Pietro, & così San Pietro accettò volontieri

la

la correttione fraterna di S. Paolo, massime, che San Paolo era Apostolo, & pieno di Spirito Santo non meno di San Pietro: ma in materia di obedienza, & riuerenza, sappiamo che S. Paolo sempre essorta i sudditi ad obedire a' loro Prelati: & esso stesso venne à Gierusalem à visitar S. Pietro, & conferir con lui l'Euangelio, che predicaua, se bene l'haueua per reuelatione, come esso testifica nel primo capitolo dell'Epistola a i Galati. Hora che consequenza saria questa, S. Paolo l'Apostolo, & vaso di elettione prese ardire di ammonire S. Pietro; dunque faranno opera meritoria i popoli a resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli comanda sotto pena di scommunica? questo non saria consequenza di buon Logico, ma di peruerso scismatico.

IO non sò perche si porti quì per seconda oppositione à Gerson, che quantunque alcuna volta sia meritorio resistere al Prelato per ordinario è cosa di molto scandalo; atteso che Gerson dice, alcune volte è cosa meritoria, & cede in honore della potestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia

ad

ad vn tale Prelato con moderatione, che non ecceda li termini della legitima difesa, si come San Paolo si oppose a San Pietro; parmi che l'Auttore habbia detto l'istesso, che Gersone, se non che Gerson hà esplicato intieramente tutto quello, che si doueua dire in questo proposito, aggiongendo la limitatione della difesa irreprensibile, perche così mi pare di esplicare più chiaramente il detto Latino di Gerson, *cum oppositione inculpatæ tutelæ*. Quando la difesa è irreprensibile, che vuole di più l'Auttore? chi ardirà di dire, che nella difesa irreprensibile sia scandalo, ouero eccesso? non venga qui l'Auttore col suo per ordinario è scandalo, perche diremo con sua licenza vniuersalmente, quando nel Prelato sarà il notorio abuso della potestà: & nel suddito la difesa irreprensibile, sempre sarà vero che è cosa meritoria resistere: Et questo caso è quello, che Gersone comprende, dicendo *alcune volte*, & limitando, come si vede con auree parole, & che l'Auttore dice *in qualche cosa può esser meritorio* à me pare, che sia messo per oppositione à Gerson vna confermatione della sua senten-

za.

za. Ma ſegue l'Auttore, il portar queſta conſideratione al propoſito preſente è coſa inſopportabile. Queſto non è contra Gerſone, ma contra l'Interprete: quaſi, che hauendo portate le dodici conſiderationi, eſſo habbia inſieme detto, che tutte dodici fanno al caſo preſẽte biſognaua ben portar il libro intiero appartiene poi al Lettore applicar quello, che và applicato. Adunque potrà l'Auttore, perche nella conſideratione nona di Gerſon; Se il Papa voleſſe rapir li Theſori della Chieſa, ouero vſurpar l'heredità, ò ridur in ſeruitù tutto il Clero con li ſuoi beni, ò ſpolgiarlo ſenza cauſa delle ſue ragioni opponer all'Interprete, che habbia portato queſto al propoſito preſente, & voglia dire, che il Pontefice rapiſce li Theſori della Chieſa &c. Non è così, ma forſi l'Auttore, che hà molto bene veduto le ragioni perche la preſente quinta conſideratione faccia al preſente propoſito arditamente l'impone inſieme all'Interprete. Se mò l'eſſempio di S. Paolo ſi alleghi bene, ò nò da Gerſon, non dirò altro ſe non che anco il Cardinale Gaetano l'hà allegato in queſto propoſito nelli ſuoi Oppuſculi, &

il

il Cardinal Bellarmino allega Gaetano nel suo libro secondo de Roman. Pontif. à questo istesso proposito, & ci manda à vederlo; & questo essempio ancora à questo proposito è stato allegato da Domenico Soto, & da Francesco Vittoria, & altri celebratissimi Dottori. E vero quel, che dice l'Auttore, che S. Paolo non resistere à San Pietro per causa di scommunica; perche all'hora non si vsaua fulminare, & che San Paolo contra l'incestuoso Corinto procedesse à ponto secondo l'institution di Christo, mà ben anco è vero, che San Pietro in Antiochia nel fatto, di che parliamo, tacitamente coll' essempio commandaua à tutti li presenti in quel luogo, & S. Paolo lo dice, *Et simulationi eius consenserunt cæteri Iudæi, ita vt & Bernabas ducerentur ab eis in illam simulationem*: à questo tacito precetto fece resistenza S. Paolo, & non dica l'Auttore, che non si tratti di precetto & obedientia, perche troppo se ne tratta, anzi val molto bene la consequenza, che se si può resister là superiore in vn preceto, che tacitamente fà col suo essempio, tanto più ad vn espresso, & fulminatorio.

Non

Non sò à che proposito l'Auttore doppo di questo ci porti la historia che San Paolo andò à visitar San Pietro, e conferirli l'Euangelio, che predicaua: sò bene, che la Scrittura non dice cosi, le parole sono queste. *Deinde post annos tres veni Ierosolymam videre Petrum, & mansi apud eum diebus quindecim. Alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Iacobum fratrem Domini: quæ autem scribo Vobis, ecce coram Deo, quia non mentior, deinde veni in partes Syriæ &c.* Vi è ben nell'altro capo, *Deinde post annos quatuordecim iterum ascendi Ierosolymam cum Barnaba, assumpto & Tito; Ascendi antem secundum reuelationem; & cõtuli cum illis Euangelium, quod prędico in gentibus.* Nel primo viaggio si parla della visita di San Pietro, ma niente di conferir con lui; nel secondo non si parla di conferir, non con S. Pietro, *ma cum illis*, è vero, che tra quelli vi era S. Pietro: L'Auttore hà messo per vn solo due viaggi di San Paolo distanti l'vno dall'altro per più di 14. anni, & il *contuli cum illis*, che si intende con tutta la Chiesa Gierosolimitana, ò chi non vuol cosi, con li tre Apostoli Giacobo, Cefa,

&

& Gio: (che con questo ordine San Paolo li nomina) & l'Auttore intende conferir con Pietro. Ma vorrei saper, perche trattando di questo conferire, non ci aggionge: *mihi enim, qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt. Sed è contra, cum vidissent, quod creditum est mihi Euangelium præputii, sicut Petro circumcisionis; qui enim operatus est Petro in Apostolatum circumcisionis, operatus est & mihi inter gentes, & cum cogniuißent gratiam, quę data est mihi, Iacobus & Cæfas, & Ioannes, qui videbantur columnæ esse, dextras dederunt mihi, & Barnabæ, societatis, vt nos ingentes, ipsi cutem in circuncisionem, tantum vt pauperum memores essemus*; perche forsi da queste parole hauerebbe cauata la deduttione della conseguenza. Due attioni di San Pietro ci porta la Scrittura, per le quali fu ripreso doppo riceuuto lo Spirito Santo: vna nell'Epistola a Galati, la seconda nel 11. de gli Atti Apostolici, quando li Giudei conuertiti contesero contro San Pietro d'hauer riceuuto li Gentili alla Chiesa. Nella prima vi fù qualche mancamento dal canto di S. Pietro; nella seconda fu ripre-

preso contra ragione. Disse San Paolo del Testamento Vecchio; *quæcunque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt*, & noi lo possiamo dire del Vecchio, & del Nuouo, perilche nel secondo essempio viene insegnato al superiore con che carità, & con qual Dottrina debba far capace il suddito, quando contende seco etiandio contro ragione: non scommunicò quegli Hebrei S. Pietro, ma con l'auttorità delle Diuine reuelationi l'instruì; & se in altra maniera si doueua procedere con la Republica di Venetia, mostri vn essempio nella Scrittura, che noi ci acquietaremo. Nell'altro essempio della Epistola alli Galati, non dicendosi quello, che San Pietro rispondesse, ma solo quello, che S. Paolo oppose, non è instruttione al Prelato, ma all'inferiore, come si debba gouernare, quando il superiore abusa la potestà. Et questo stesso mostra quanto sia lontano dal vero senso della Scrittura, che Dio disponesse questo successo per mostrare l'humiltà di San Pietro; imperoche sarebbe conuenuto mettere la risposta humile di quel San-

Santo; ma per lo contrario la Scrittura tace quello, che San Pietro dicesse, & solo pone la graue riprensione di San Paolo; per mostrare, che l'essempio è dato non per l'humiltà di San Pietro, ma per istruire li soggetti come debbono portarsi verso li suoi superiori, & non narrandosi scandalo, che per ciò succedesse appresso alcuno, possiamo sperare, che se adesso ne succederà alcuno, ciò sarà riceuuto, e non dato. Se l'Auttore hà qualche altro luogo della Scrittura, doue alcun superiore habbia eccesso li suoi termini, & l'inferiore non habbia fatto la conueniente oppositione, lo mostri che medesimamente ci acquietaremo. Noi facciamo questa consequenza per formale, & ottima, San Pietro errò, adunque ogni Pontifice può errare. San Paolo humilissimo gli fece resistenxa, adunque non disdirà le resistenza in vno di minore humiltà. Ma per mostrarli quanto questa consequenza vaglia, gli dirò, che Gaet. nel tratt. *de auct. Papæ & concilii*, affirmando, che si debba resistere in faccia al Papa, quando abusa la potestà, doppoi longo discorso, così dice, *Abusui nam-*

quepotestatis, qui destrui, obutam eam congruis remediis, non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, irguendo, aduocando illustres ad increpandum, exemplo Pauli &c. Adunque non fu buon logico, ma peruerso scismatico il Cardinal Gaietano che fece questa consequenza. Ma quest'altra consequenza, San Paolo esloria li sudditi ad obedire i loro Prelati, & vene à visitar San Pietro adunque bisogna obedire quando vi è abuso di potestà: si rimette all'Autore dargli, che nome gli piace: & se dirà, che parlà non dell'abuso, ma dell'vso legitimo della potestà, Gersone parlaua sol dell'abuso, & non dell'vso? & noi danniamo tutti quelli, che non obediscono alli superiori suoi quando commandano secondo il prescritto di chi gli hà dato la potestà, si come danniamo li superiori che l'abusano.

6 LA sesta consideratione è, che può darsi caso tale, che vno non obedendo al Prelato sia dispregiatore delle Chiaui, & vn'altro similmente non obedendo, non sia dispregiatore: perche quel primo crederà, che la sentenza del Pre-

Prelato sia giusta, o per altra ragione crederà, che ci sia obligo di obedire, doue che il secondo saprà di certo, ò hauerà sufficientemente probabilità che il suo Prelato vsa male della potestà delle chiaui. *In questa consideratione non ci occorre altro da dire, se non che nor basta qual si voglia probabilità, ne probabilità di qual si voglia abuso della potestà delle chiaui per non essere obligato di obedire al Prelato. Anzi, secondo la dottrina commune, acciò vno non sia obligato ad obedire, bisogna che sia certo, & notorio, che il Prelato in cosa essentiale abusi la potestà: perche è regola generale data da S. Agostino nel lib. 22. contra Fausto al cap. 75. & seguitata dagli altri, che il suddito è obligato ad obedire, non sol quando è certo, che il Superiore non comanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo se comandi contra Dio, perche in caso di dubio hà da seguitare il giudicio del Superiore, & non il suo proprio & all'hora solo non hà da obbedire quando e certo, che comanda contra Dio: poiche come s'è detto di sopra, Obediendum est Deo magis, quam hominibus.*

NOn sò che mi dire nella sesta Consideratione, se non marauigliarmi, che l'Auttore per desiderio di contradire, le dia vna limitatione, la qual Gerson dà parimente con più breui, & con più chiare parole. Imperò che dice Gerson; potrebbe auuenire, che nel medesimo caso vno fosse disobediente per sprezzo, & vn'altro nò, quando quello reputa la sentenza giusta, ò per altro gli sia debita l'obedienza, & quello non la reputa tale, ma sà certamente, ouero hà sufficiente probabilità, che il suo Prelato vsa male l'Auttorità sua in pregiudicio delle chiaui: limita l'Auttore, che non basta qual si voglia probabilità: Non dice Gersone qualsiuoglia probabilità, dice probabilità sufficiente, & io dico, & affermo, & accerto, che la probabilità sufficiente basta nelle cose humane, & morali è quanta certezza si può hauere: ne credo, che alcuno dirà quel, che è sufficiente, non bastare, se non si vorrà contradire. Per il che tutto quello, che l'Auttore dice in longhe parole, è detto in vna breue, & chiara da Gerson, & so-

no d'accordo. Ma io non vorrei gia, che alcuno s'ingannasse sopra quello, che l'Auttor aggiunge; in caso dubio si ha da seguire il giudicio del superiore, non il suo proprio? perche caso dubio è in due modi: ouero dubio a chi non ha procurato di certificarsene: ouero dubio a chi dopo la debita diligenza non ha potuto chiarirsene: nel primo caso, chi è dubio se la cosa commandata sia contra Dio, è obligato adoperar tutti li mezi possibili, & per se, et anco aiuto d'altri per chiarirsene, altrimente pecca cōtra Dio, esponendosi a pericolo di far contra la legge sua. Quello che doppo ogni diligenza resta ancora dubio, concedono li Dottori, che debba seguir il giudicio del superiore. Io credo bene, che l'Auttore habbia questo istesso senso; ma bisogna guardarsi dalle ambiguita, perche tutte le false dottrine entrano coperte con il nome delle buone: Et tanto spesso ci replica il suddito è obligato ad obedire, non solo quando è certo, che il superiore non commanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo, se commandi cosa contro Dio: perche in caso dubio ha da seguitare il

giudicio del ſuperiore, & non il ſuo proprio, & all'hora ſolo non ha da obedire, quando è certo, che comanda contro Dio; che ſiano sforzati inſieme a replicarli, che la ſua aſſertione non è vera, ſe non quando il ſuddito non è certo, che il ſuperiore commandi contro Dio, doppo che hauera conſultato ſufficientemente, & in caſo dubio dopo la conſultatione, ha da ſeguire il giudicio del ſuperiore: & all'hora non ha da obedire, quando è certo, che commanda contro Dio: ma ſe è dubio per non hauerci penſato, è obligato penſarci prima, che obedire.

Non vorrei però, che da queſto canaſſe una concluſione, che ſi come è obligato il ſuddito obedire in caſo inuincibilmente dubio (che così lo chiamarò per fuggir le equiuocationi) poſſa parimente il ſuperiore in vn tal caſo commandare: perche egli ſempre pecca, quando commanda quello, che eſso non è certo eſsere obligato: coſi conclude, et proua Adriano, Quol. 1. perche l'Auttorità del ſuperiore non ſi eſtenda alle coſe dubie, et è contro la legge naturale (dice Apriano) affirmare, che l'Aut-

l'Auttorità delle chiaui si estendi al dubio, ma il suddito è obligato in caso inuicibilmente dubio ad obedire, perche deue credere, che se bene è dubio al superiore. Ma quando li contasse, che anco al superiore fosse dubio, non ha obligo alcuno di obedire di modo, che quando il superiore commanda in caso dubio, & il suddito sà, che il superiore l'hà per dubio, ma commanda per auantaggiarsi, non è obligato ad obedire. Non sarà superfluo replicare, che il dubio, il qual obliga il suddito, è necessario che habbia due condittioni, vna, che sia dubio inuincibile esso, & l'altra, che non sappia che il superiore l'habbia esso ancora per dubio.

7 LA settima consideratione è, che per conoscere il disprezio delle chiaui, si ha da guardare la potestà: & però ha bisogno di Glosa quel detto commune, la sentenza del Pastore, ò del Giudice, ancorche ingiusta, si deue temere. *Questa è buona consideratione, & la glosa di quel detto commune si troua ne i sacri Canoni, ne i quali è quel stesso detto, cioè nel decreto di Gratiano 21. q. 3. per*

molti capitoli, & la somma è, che la sentenza del Pastore si hà da temere, quando è ingiusta, ma valida; come quando non gli manca nessuna parte essentiale, ma solo qualche cose accidentale: per essempio, vn legitimo Prelato scommunica vn suo suddito per causa giusta, hauendolo prima accusato, ma non lo scommunica per puro zelo di giustitia, ma per odio particolare che li porta, ò non l'ammonisce tre volte, ò non mette la sentenza in scriptis: questa scommunica è ingiusta ma valida, & però si deue temere. Quando anco fosse veramente inualida, ma non si sapesse l'inualidità, si deue similmente temere, almeno per lo scandolo. Ne mi stendo in prouare queste cose perche sono chiare, ne anco il Gersone le negherà. Et da questa consideratione potrà ciascheduno raccore, che la sentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro li capi della Republica Veneta, ha tutti li requisiti, cosi essentiali, come accidentali, & però si deue temere, essendo non solo valida ma giustissima. Perche, se ricerchi la potestà suprema, data da Dio, vniuersalissima sopra tutti quelli, che pretendono essere pecore dell'ouile di Christo, & membri del corpo mistico della Chiesa, & Cittadini

dini della Città di Dio, & domestici nella casa dello stesso Dio. Che sia potestà vniuersale si vede chiaro in quelle parole. Quodcunque ligaueris, & quod cunque solueris: Matth. 16. Et che sia sopra tutti, si vede in quell'altre parole: Pasce oues meas: Ioan. v. 1. Doue non si ristringe à queste ò quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che sono sue: & chi questo non crede non è Catholico. Se ricerchi l'vso legitimo, trouerai che non ci sono mancate molte admonitioni, ne alcuna di quelle cose, che ricerca l'ordinegiudiciario. Se finalmente; ricerchi la causa, trouerai che è stata la difesa della Ecclesiastica immunita, la quale il sacro Concilio di Trento seß. 25. cap. 20. dice esser fondata nell'ordinatione diuina, & nelle Constitutioni de sacri Canoni: & per la quale sappiamo che molti Prelati hanno combattuto fin'alla morte, Dio ha illustrato San Tomaso Cantuariense con infiniti miracoli, & l'ha dichiarato vero Martire suo, come anco poi lo dichiarò la Chiesa, per hauer sparso il sangue per la libertà dell'stessa Chiesa.

NElla settima consideratione è prasso all'Auttore di portar la Glosa di quel detto commune: la sententia del Prelato, ò del Giudice, ancor che ingiusta, si deue temere: che Gerson hà giudicato di tralasciare, come notissima, & trattata da tutti li Dottori. Anzi, che io non solo sottoscriuo à quello, che l'Auttor dice, ma d'auantaggio aggiongo, che anco la sententia notoriamente inualida, si debbe in vn modo temere, cioè non superbamente sprezzare, ma con modestia, et riuerenza impedirne l'esecutione. Mà se bene la Glosa portata contiene buona Dottrina, non è però buona la consequentia, che ne vuol raccogliere, che perciò la sententia del Pontefice, di che è la controuersia, habbia tutti li requisiti, così essentiali, come accidentali, et sia non solo valida, ma giustissima. Lo proua egli così; se ricerchi la potestà legitima, trouerai, che è potestà suprema data da DIo, vniuersalissima, ilche si proua, per il *quodcunque ligaueris*, Matt. decimosexto, et per il *Pasce oues meas*, Ioan. 21. Nel senso, li Cattolici non mettono difficoltà à questa nuoua parola

vni-

vniuersalissima è di quelle ambigue, la quale quando sarà introdotta in buon senso, cioè limitata nelle cose spettanti al Regno de' Cieli, et secondo le regole Euangeliche, ad edificatione della Chiesa, all'hora poi si vorrà anco estenderla alle cose mondane hebbe questa parola per sospettissima San Gregorio lib. 7.ep. 20. quando fu chiamato *Papa vniuersalis*, et disse, che era titolo superbo, et significaua tanto, quanto che fusse Vescouo solo, et che nissun altro fosse Vescouo; così hauer autorità vniuersalissima è vn modo di dire (se il discorso di San Gregorio vale) che habbia auttorità solo. Vescouo vniuersale leua li altri Vescoui, adunque auttorità; vniuersalissima leua le altre auttorità; però non contenderemo del nome pur che se gli dia la vera intelligenza. Sentiamo come si proua questa auttorità vniuersalissima; è detto a Pietro, et in sua persona a tutti li Pontefici; *quodcunque ligaueris, &c. quodcunque solueris &c.* adunque la potestà è vniuersale: ma Matt. 28. è detto a tutti li Discepoli, & in loro persona a successori *quæcunque ligaueritis, &c. quecunque solueritis,*

&c. Adunque vi sarebbono più auttorità vniuersalissime, il che implica contradittione. Il *quodcunque* è vniuersale, ma ristretto con le parole superiori, *claues Regni Cœlorum*. Tutto quello che appartiene al Regno de' Cieli, è soggetto a Pietro chi ne vuol dubitare? quello, che appartiene alli Regni della terra, Christo non gli l'hà commesso: l'altra proua per il *Pasce oues meas*, è ben vniuersale quanto all'*oues meas*, ma Dio nega per Ezechiele al 34. che vestirsi della lana della pecora sia pascere: nega, che lo imperare *cum austeritate, & cum potentia*, sia pascere: nega, che il bere per se l'acqua chiara, & la rimanente turbarla con i piedi, sia pascere. Segue l'Auttore per mostrar la giustitia della sententia, non solo esserci la potestà legitima, la qual anco noi gli concediamo ma ancora l'vso legitimo, dicendo: trouerai, che non ci sono mancate molte admonitioni, nè alcune delle cose, che ricerca l'ordine giudiciario; questo non bastaua affirmarlo, bisognaua mostrarlo, come conteneua la oblatione. Et chiunque vederà le ragioni della Republica scorgerà chiaramente

esserci mancati molti, et li più necessarij termini essentiali, et apparirà che la causa non è stata la difesa dell'immunità Ecclesiastica, come l'Auttore afferma senza prouare, et se le cose sono tanto chiare; come professa, perche non mettere in luce le ragioni Ecclesiastiche *in facto & iniure*? perche non lasciar vedere al Mondo le ragioni della Republica, et così farla restar conuinta? Non pare, che il prohibire le Scritture sia vtile a questo fine; ma si bene a fine di occultar la verità, et in mostrar al Mondo la causa mascherata, come proprio fa l'Auttore qui, dicendo la sentenza di Paolo Quinto fulminata contro li Capi della Republica Veneta hà tutti li requisiti, et pure le due sentenze intimate, vna il giorno di Natale, et l'altra il 25. Febraro, scômunicano la Republica, et non li Capi, come al suo luogo si dirà.

Non posso già tralasciare qui di non considerare vn'accorteza grande dell' Auttore, il quale introduce il luogo del Concilio, sessione 25. capit. 20. à dire che la Immunità Ecclesiastica sia fondata sopra l'ordinatione Diuina, et le Constitutioni de' Sacri Canoni: questo

non

non era luogo di entrar in trattatione di ciò, nè era conueniente di seminare con poche parole ambigue una Dottrina, che hà bisogno di molta estensione acciò non sia adoperata à peruertire lo Stato tranqu llo dalla Santa Chiesa. Ma per dirne hora solo quanto può bastare per antidoto al Lettore, si auuertità, che il Signor Cardinale Bellarmino, lib. 1. *de clericis, c.* 28. pone di ciò alcune conclusioni. La prima è nelle cause Ecclesiastiche *de iure diuino* sono liberi li Clerici della potestà de' Prencipi secolari. La quinta che la eccettione delli Chierici nelle cose politiche, si quanto alle persone, come quanto alli beni, è introdotta per legge humana, e non diuina; ecco dunque come si intende il Concilio, che dice, essere statuita la essentione Ecclesiatica *iure diuino*, cioè nelle cause Ecclesiastiche, & doueua l'Auttore tradurre, *Constitutam ordinatione Diuina*, statuita per ordinatione Diuina, & non dire fondata: perche quel primo vocabolo, parche voglia significare, che habbino li Canoni potestà da Dio di statuirla, & sopra questo fondamento sia stabilita, ma non è cosi: l'esen-

l'esentione ne''e cause spirituali, è totalmente, & espressamente *de iure Diuino*, nelle altre è totalmente, & espressamente *de iure humano*. All'essempio di San Tomaso dirò bene, che è morto per la giurisdittione Ecclesiatica, ma per quella, che è veramente tale, non per fare, che li delinquenti non fossero castigati, ne per fare, che li Ecclesiastici hauessero tonto più della sua patte delli beni. Ma se alcuno in luogo della consequenza, che l' Auttore tira, traesse la contraria con l'istessa forma, dicendo, & da questa consideratione potrà ciascheduno raccorre, che le sentenze di Papa Paolo Quinto fulminate contro il Doge Senato, & Republica Veneta, & contro tutto il suo Dominio, mancano di molti requisiti essentiali, tralasciando li accidentali, & però non si deuono temere, essendo non so'o inualide, ma ingiuste: non saria più prouata la sua contraria dall'Auttore, di quello, che sia prouata questa in questo luogo: ma non è opportuno il farlo, non trattandosi altro qui, che la difesa di Gerson: Solo bisogna dire, che ogn'vno è pecora di Christo, ma Dio gli hà dato la natural dife-

difesa, se il Pastore non segue l'instituto del supremo Pastore.

L'Ottaua consideratione è, che più pericolo apporta l'abuso delle chiaui nel Sommo Pontefice, che nell'inferiori, si può appellare al Papa, ma da gl'abusi del Papa, non si può appellare se non al Concilio Generale, il quale non si può così facilmente congregare. Et se bene prima del Concilio di Costanza si teneua da molti, che non fosse lecito appellare dal Papa al Concilio: nondimeno l'istesso Concilio ha dichiarato espressamente essere heresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa. *Questa consideratione contiene vn'errore grauissimo, & manifestissimo, & chi mette in campo quest'errore à proposito delle cose presenti, si dimostra poco Catholico.*

NElla ottaua consideratione sarà necessario vsare vn poco di longhezza, non perche essa lo ricerchi, ma perche l'Auttore hà fatto vn longhissimo, & artificiosissimo discorso, del quale è necessario scoprire li artificij

tificij, accioche alcuna persona leggendo non si lasciasse transportare dalla sottilità di lui. Gerson in questa Consideratione, dice: Porta più pericolo lo sprezzo delle chiaui verso la persona del Sommo Pontefice, che verso l'inferiore, L'Auttore riuolta le parole così: Più pericolo porta l'abuso delle chiaui nel Sommo Pontefice, che nelli inferiori: E questo finalmente portar le sententie. che si vuol impugnare? Parla Gerson dello sprezzo del suddito verso li precetti del Sommo Pontefice, & dice, che questo sprezzo porta più pericolo, che lo sprezzo de' precetti dell'Inferiori Prelati gli attribuisce l'Auttore, che dica, che'l peccato del Sommo Pontefice nell'abusar le chiaui, porta più pericolo, che quello de' Prelati inferiori nell' abusar le chiaui. Si che vno parla dell' attione del sudditto verso il Superiore, l'altro della attione del Superiore verso il suddito: vno parla dello sprezzo, questo è del suddito, l'altro parla dell'abuso delle chiaui, che è del Superiore. La consideratione di Gersone à fauore del la Sede Apostolica, & mostra, che in maggior riuerenza conuiene procede-

re

re verso lei, dicendo, porta più pericolo lo sprezzo di quella, che delle altre. L'auttore lo fa dir tutto il contrario, che l'abuso del Pontefice porti più pericolo, che li abusi delli inferiori, onde si caui, che meno rispetto si debba portar à quella Sede, che à gli altri Prelati. E questo il disputare, ouero è vn imponere per trouar materia da contradire? Io no sò quel che l'Auttor dirà qui. L'intentione principal di Gerson in questa consideratione non è di mostrar altro, se non, che nell'opporsi alli precetti, o Censure de' Prelati bisogna hauer piu risguardo nell'opporsi à quelle del Pontefice, & ne dice la ragione, perche dalli inferiori viè ricorso al Papa. Et fà vn oppositione a se stesso; se alcun discesse, che anco dal Papa si può appellare al Concilio; risponde Gerson, altre volte questa oppositione non valeua niente, quando si diceua, che il Papa è sopra il Concilio, ma se ben (dice egli) adesso non si può dire, per le ragioni che allega, non dimeno ancora stante questo, per vn'altra causa, è più pericoloso resistere al Pontefice perche non si può, nè si deue

deue celebrar Concilio, coſi facilmente, & per leggieri cauſe, come è verdi le appellationi. Ecco il ſenſo della Conſideratione, dal quale ſe tu notti Lettore quel ponto della Superiorità, tu non trouerai coſa, che l'Auttore, ſecondo la propria opinione poſſa riprendere, & queſto vi è poſto incidentalmente. Ma l'Auttore intento qua per li ſuoi fini, non hauendo altro riſguardo, l'hà preſo per il principale della Conſideratione, & dice, queſta Conſideratione contiene vn'errore grauiſſimo, & manifeſtiſſimo: & chi mette in campo queſto errore à propoſito delle coſe preſenti ſi, moſtra poco Cattolico, Eſſo sà molto bene, che la Sereniſs. Republica non ha giudicato conuenire, che ſi valeſſe del beneficio dell'appellatione; perche il Principe col Senato hanno apertamente dichiarato, di che habbino intentione di valerſi; adunque non vi è niſſun, che metta queſto in campo à propoſito delle coſe preſenti: Che intetion haueſſe l'Interprete di Gerſon, prima di queſta dichiaration della Republica, non ſi può indouinare, & di poi la carità non comporta, che ſi giudichi-

dichi. Ma quando dice, che si dimostra poco Cattolico, è possibile, che si sia scordato della Dottrina del Sig. Cardinale Bellarmino? che nel lib. 2. de auctoritate Concilij, cap. 13. che è inscritto, *Aut concilium sit supra Papam*, dice, *& quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi vltimo videantur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum Concilium non ita ex pressè hoc diffiniuit, & de Concilio Lateranensi, quod expressissime rem diffiniuit, nonnulli dubitant, an fuerit verè generale. Ideo vsque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos*. Lo prego riuedere questa Dottrina scritta innanzi la passione, che le cose presenti portano, perche per saluarlo da questa contradittione non veggo, che altro possa dire, se non che nel cap. 17. parli altrimente, dicendo del Concilio Lateranense in questo proposito; *Quod verò Concilium hoc rem istam non diffinierit propriè, vt Decretum de Fide Catholica tenendum, dubium est, & ideo non sunt propriè hæretici, qui contrarium sentiunt, sed à temeritate magna excusari non possunt*: veramente questi due luoghi tanto pro mi paiono

no poco consentienti, perche dare del temerario à quelli, che chiama non Cattolici, non pare, che proceda da molta carità; con tutto ciò, se bene s'apigliasse à questo vltimo luogo solamente, non si aiuterà à prouare intieramente, che l'Interprete sia poco Cattolico; perche una opinione temeraria può essere anco la più vera; altre volte la commune opinione era che li Angeli fossero corpore, et era temerità dirli incorporei: al presente, la corporalità si tiene per commune, et non è più temeraria: così nel proposito: ma Martino Nauarra sopra il cap. *Nouit, de iudicijs*, portate le parole di Gio; Maggiore, benissimo dichiara, quella questione è in controuersia, et in Roma non è permesso tenere la Dottrina del Panormitano che sostiene la Sopranità del Concilio, ne l'Academia Parigina sopporta, che sia tenuta la contraria.

Che diremo di Gio. Marina moderno Giesuita, che nel libro suo de Rege, approuato per publico essamine della Compagnia di Giesù, & per altro essamine fatto per auttorità Regia di Spagna, dice appertamente, che in questa

que-

questione grauissimi Auttori tengono l'vna, & l'altra parte. Ma veramente non si può manco chiamare opinione temeraria; perche temeratia opinione, come dice Melchior Cano, che tratta esattamente la sua diffinitione, è quella, che è tenutà senza ragione, nè auttorità ouero quella, che è con audacia asserita. Ma vna opinione, che hà tanti, & tanto celebri Dottori quanto ne hà la sua contraria, et che è seguita da vgual, se non maggiore numero di vniuersità, et Regioni, et Regni, non si può dire assertia senza ragione, et auttorità, ne meno audacemente, la carità non corre à dar del temerario così facilmente, ma se pur l'Auttore voleua esplicar il suo affetto, bastaua con quelle quattro parole mostrare il suo senso, et non introdurre vna disputa di tre carte, per mostrare, che la opinion di Gerson non sia vera, et necessitare, chi stima vn tanto Scrittore, à parlar di quello, da che sono alienissimi, imperoche per trattare solennemmente la questione, dice.

Et per cominciare dal Concilio di Costanza si dico tre cose. La prima, che detto Concilio non ha dichiarato in nessun luogo essere

essere heresia negare la superiorità del Concilio sopra del Papa, veggasi, & riueggasi bene tutto il Concilio, & non vi si trouerà cosa tale. La seconda, che il sudetto Concilio, nella 4. se si fà vn decretto, doue dichiara, che l'istesso Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa vniuersale, & hà potestà da Christo immediatamente, alla quale potestà è obligato di obedire ogn'vno, & anco l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da huomini dottissimi, che non parli di qualsiuoglia Papa, ma del Papa dubbio, come era all'hora, che tre diuersi huomini si teneuano per Papi, & haueuano i loro seguaci, & questo è verissimo, che la Chiesa hà potestà di dichiarare qual sia il vero Papa, che quelli, che al tempo del scisma litigano del Papato, son obligati di obedire alla sentenza della Chiesa, & del Concilio Generale. Mà che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamente à tenuto per Papa, sia obligato di obedire alla Chiesa, ò al Concilio da quel decreto non si può raccorre. La terza, che quel decreto non può hauere altra forza, che di rimediare allo scisma, perche non essendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio vn corpo sen-

senza capo, & cosi non haueua autorità di dichiarare cose di fede, ne altri simili di maggiore importanza. Et se bene poi Papa Martino V. approuò il Concilio Constantiense, l'approuò solo quanto a' decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero contra dell'heresie di Giouanni Vuicleffo, & di Giouanni Hus- ma il decreto del'a superiorità del Concilio sopra del Papa, non fù fatto Conciliarmente, cioè con essami & dispute precedenti, & con pigliare voti de' Padri, ma fu vn decreto fatto semplicemente quanto bastaua per rimediare allo scisma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantouano scommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio: & la medesima scommunica rinouò Papa Giulio II. come testifica Silnestro, Verbo excommunicatio VII. num. 39. & di poi tutti li Sommi Pontefici la rinuouano nella Bolla, detta in Cœna Domini: & finalmente Papa Martino V. con il voto dello istesso Concilio di Costanza, dichiara che i sospetti di heresia deuono essere interrogati di molti articoli, & in particolare se credano che il sommo Pontefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, & certo se la suprema potesta

testà è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra del Papa, altrimente la suprema potestà saria nel Concilio, & non saria nel Papa, & di qui si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deue intendere come habbiamo detto: altrimente saria contrario à se stesso, & quando si admettesse contrarietà, più si doueria credere al decreto secondo fatto dal Papa, & dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa, cioè dal corpo senza capo.

IO non voglio affirmare, che l'opinione di Gerson sia la vera, nè apportar la sua Dottrina, et ragioni in questa Apologia, ma dirò bene, che le ragioni portate dall'Auttore contra di lui, sono state vedute, et risolute dal medesimo Gerson, ò da altri della sua opinione, dopo esso; et io qui portarò alcune di esse risolutioni, non per diffenir cosa alcuna, ma solo per mostrare, che bisogna trattar di questa questione con più sodi fondamenti, et non dannare con tanta facilità li scrittori di excellente Santità, et Dottrina. Al Con-

cilio di Costanza, che Gerson nomina, dice il nostro Auttore tre cose; la prima, che detto Concilio non hà dichiarato in nissun luogo essere heresia, negare la superiorità del Concilio sopra il Papa. Se l'Auttore intende, che nel Concilio non vi è questa forma di dire: negare l'auttorità del Concilio sopra il Papa è heresia, dice il vero: se ancora vuol dire, che il Concilio di Constanza non habbia detto; chi negarà la superiorità del Concilio sia anathema, dice parimente il vero: ma nega Gerson, che il Concilio non l' habbia determinata (non dico l'opinion di Gerson) nel modo, che si determinano le cose di Fede, & il credere il contrario si stimi heresia; questo si vede nella session. 4. doue vsa questi verbi; *ordinat*, *disponit*, *statuit*, *decernit*, *& declarat*, & nella quinta sessiona, doue replicando l'istessa Dottrina, vsa li verbi, *ordinat*, *deffinit*, *decernit*, *& declarat*; & perche Gerson in questa consideratione dice che sia heresia condannata per constitutione espressissima, & praticata nel detto Concilio di Constanza, si come altroue più diffusamente è stato mostrato, poteua

teua leggere l'Auttore li luoghi nominati da Gersone nell'opere sue, doue hauerebbe visto quel che risponde à queste oppositioni. Il Concilio Tridentino senza dubio hà dannato per heresia negare il Purgatorio, non si trouerà però che dica; negare il Purgatorio è heresia, ò chi negherà il Purgatorio, *anathema sit;* ma la Dottrina del Purgatorio è ben espressa nella session. 25. et 22. si che si vede, che è determinata come cosa di Fede, et chi vsasse in questo proposito le stesse parole dell'Auttore nostro, et dicesse il Concilio di Trento non ha dichiarato in nissun luogo esser heresia negare il Purgatorio, veggasi, et riueggasi bene tutto il Concilio, et non vi si trouarà cosa tale; mostrebbe, che stà troppo attento alle parole, et abandona il senso; nel medesimo modo si dirà di Gersone. La seconda cosa, che l'Auttor dice contro Gersone, è, che huomini dottissimi intendono il decreto del Concilio di Costanza, che parli del Papa dubio, il che è verissimo, et non del Papa certo.

Questa seconda oppositione in tutto et per tutto contradice alla prima: per-

che, se il decreto del Concilio, tal quale egli si sia, non fà heretico, chi sente contra lui, & il decreto si intende del Papa dubio, adunque non sarà heresia negare, che il Papa dubio sia soggetto al Concilio: ma questa, che il Papa dubio non sia soggeto al Concilio, e ben chiaramente heresia, dunque chi vuol dire, che il decreto s'intende del Papa dubio, bisogna, che dica esser decreto, che faccia il cõtrario heretico. Et chi vuol dire, che non sia decrto di questa sorte, bisogna che dica, che s'intende del Papa certo. E ben vero quello, che dice l'Auttore, che parli del Papa dubio, ma è ben anco vero, che huomini dottissimi intendono, che parli del Papa certo, ma da questi a quelli vi è la differenza, che quelli, che intendono del Papa dubio, non si sono trouati in quel Concilio, ma trà quelli, che intendono del Papa certo, vi sono tutti quelli, che vi si ritrouarono, & hanno lasciati scritti & appresso loro tutti quelli, che sopraui ssuti, & non impediti, si trouarono nel Concilio Basiliense, li quali bisogna che fossero molti, poiche da questo à quello vi corse tempo di quindici anni in circa.

Do-

Doueua poi anco l'Auttore auertire che Gerson non solamente dice condannata, ma pratticata, & così vedere la pratica tenuta nel Concilio di Costanza; & auertire se quel Concilio hà commandato solo alli Papi dubij, ò pur anco alli certi. Legga la session. 17. doue trouerà, che il Concilio ordina, che nissun Papa futuro possa deporre Angelo Corrario, detto già Gregorio 12. dal Cardinalato, ò dalla legatione della Marca, che il Concilio li dona, nè possi inquirirlo, ò punirlo per occasione di qualsivolglia administratione essercitata da lui nel Papato. Legga ancora la session. 39. doppo deposti tutti li Papi dubij, doue commanda alli futuri Pontifici di celebrar in alcuni tempi prescritti li Concilij Generali, & osserui le parole, doue obliga ogni Papa all'essecutione; & veda appresso la session. 44. doue Martino quinto già eletto eseguisce questo decreto, & osserui l'Auttore la parola [*teneatur*] che è nel decreto del Concilio & nell'essecutione. Nella vltima sessione poi li Ambasciatori di Polonia, & Lituania, supplicarono humilmente

al Pontefice, che innanzi al fine del Concilio, si dannasse in publica sessione vn certo Libro di Frà Giouanni Falkembergh, altrimente protestando per nome de' suoi Padroni *de grauamine, & de appellando ad futurum concilium*, nè di questa protestatione il Papa si tenne in conto alcuno offeso, nè il Concilio se ne marauigliò; et da questa pratica vederà l'Auttore, che da quel decreto praticato si raccoglie benissimo; che il Papa canonicamente eletto, et indubitatamente tenuto per Papa, sia obligato vbidire alla Chiesa, et al Concilio, la qual conclusione esso Auttore afferma; che dal detto Concilio di Costanza non si può raccorre; et però metta pur egli insieme il Decreto con la pratica allegata, et vederà, che Gerson hà benissimo parlato.

La terza cosa che l'Auttor dice, è, quel Decreto non può hauer altra forza che di remediar el Scisma, perche era corpo senza capo; ma vedendo l'oppositione, che gli poteua esser fatta per la confirmatione di Martino Quinto, l'Auttor nota, che fù approuato dal detto Papa, quanto alli decreti fatti conci-

liar-

liarmente, ma questo non fu fatto conciliarmente, cioe con dispute precedenti, et con pigliar li voti de' Padri. Et doue troua di gratia l'Auttore, che questo Decreto sia fatto senza essamine, et dispute, et senza pigliare li voti; Forse perche ciò non apparisce in scritto? Ma nel Concilio di Trento non e mai fatto mentione di dispute, ò di voti prestati, adunque niuna cosa e fatta conciliarmente; cosi se bene non è scritta nelli atti del Concilio di Costanza la precedente disputa, et essamine di quel Decreto, nondimeno e ben da creder certo che queste fossero fatte: poiche molte altre Scritture di gran valēthuomini furono scritte in quel Concilio particolarmente, et Gersone appunto scrisse all'hora quel dottissimo libro *de Potestate Ecclesiastica & origine iuris, & legum*, come potrà veder chi lo legerà. Mostra ben anco in questa consideratione Gersone, che gran dispute sono passate sopra questa materia, poiche dice esser cominciata nel Concilio Pisano, il quale precesse il Constantiense di cinque anni. Et chi può dubitare, che nel Pisano, et nel Constantiense,

& nelli cinque anni d'interuallo non si sia ventilata le difficoltà; & nel diffinirla presi li voti? Ma se alcuno vorrà leggere quella confirmatione di Martino V. vedrà chiaramente, che *conciliariter*, non significa quello, che l' Auttor dice, & sarà ben questo vn *interpretatiue*: nella session. 45. & vltima del Coucilio, si dice, che finita la Messa, & le Litanie, il Cardinal di San Vito de mandatto del Papa e del Concilio, disse, *Domini ite in pace*, & fù risposto, *Amen*; & volendo doppo vn Vescouo di Ordine del Papa far vn sermone per fine del Concilio; li Ambasciatori del Rè di Polonia, & del Gran Duca di Lituania dimandorono come s'è di sopra accennato per nome de' suoi Padroni, che fosse condannato in publica sessione vn certo libro di Gio: Falkemberch, il quale era stato prima condannato dalli deputati *in causa fidei*, & dalle natione del Concilio & dal Collegio de' Cardinali. Rispose il Papa, che approuaua tutte le cose determinate, & concluse nelle matterie di Fede dal Concilio *conciliariter*, & non altrimente: hora qui si vede, che *conciliariter*, si oppone a

quel

quel che dissero li Ambasciatori, che il libro era condannato per li deputati per le nationi, et per il Collegio à parte, et vuol dir tanto *conciliariter*, quanto in publica sessione; Ma diciamo più strettamente. Se questa risposta del Papa è data per occasione di vna proposta improuisa, fatta doppo il fine del Concilio, adunque nè prima era approuato; nè fu intentione diretta del Pont. approuarlo; et se quei Polachi per buona auentura non faceuano questa instantia, non hauerebbimo per autentica la dannatione di Wicleff, et di Huss: et seguirà, che vn Conc. Gener. sia confirmato per accidente. Et non è meno da commendare il modo vsato dall'Auttore di dire, quel Conc. era vn corpo senza capo, per concludere, che sempre vacante la Sede Apostolica, si debba reputar la Chiesa imperfetta, alla quale manchi alcuna cosa essentiale; Stette doppo la morte di Marcellino la Chiesa senza Pont. Romano anni sette, e mezo, nelle persecutioni di Diocletiano, come Damaso testifica: et però chi vorrà dire, che in quel tempo di tanta perfettione le mancasse cosa alcuna essentiale? Sò, che alcuni non cre-

dono vna cosi longa vacanza, mossi da certe loro veri similitudini; ma più probabilmente crederemo, che Damaso, il quale fu Pontefice sessantanoue anni doppo la morte di Marcellino, nato poco doppo la sudetta vacanza, sapesse meglio la verità, che noi con le nostre congetture. Ma sia quel che si vuole di questo, parliamo di cose certe; stette senza Papa la Chiesa doppo la morte di Clemente Quarto, del 1270. quasi tre anni, si dirà però che la Chiesa all'hora fosse acefala, cioè senza capo? bisogna tener la Dottrina di S. Cipriano, et di Sant'Agostino, 25. *quæstio. 2. cap. quodcunque, & cap. loquitur*.

Conclude l'Auttore il suo discorso della inualidità del Decreto sopradetto del Concilio di Costanza, dicendo, onde poi Pio Secondo, nel Concilio Montauano scommunica chi appellaua dal Papa al Concilio. Prima quella parola *onde*, porta pericolo d'ingannarci, perche significa come che Papa Pio Secondo, habbia scommunicato tali appellanti, perche il Papa fosse superior al Concilio, ma nella Bolla di Pio non si dice cosi; si prohibisce bene tal appellatione:

perche si appella à chi non è, et non si sà, quando sarà: li poueri sono oppressi dalli potenti, restano impuniti li delitti, si nutrisce la ribellione contro la prima Sede, si concede libertà di peccare, si confonde ogni disciplina Ecclesiastica; & ordine Hierarchico, doue non si vede che Pio Secondo habbia allegato per causa la Superiorità sua, che era vna ragione viua, & chiara, poiche non si può appellare, se non al Superiore. Ne dica alcuno, che dalle parole si può cauare; perche nissun costuma tralasciar l'essentiale, & dir con tanta diligenza tante cose accidentali. Oltre che innanzi l'allegare le sudette cause, dice che lascia alcune manifestissimamente contrarie à questa corruttela: argomento, che le dette espressamente sono principali e le tralasciate sono di minor momento; & per tanto il Capo della Superiorità non hà luogo alcuno. Per quella parola del nostro Auttore *nel Concilio Mantouano* stà per ingannarci; perche non fu nè in Concilio Generale, nè in Prouinciale, nè ad alcun modo in Concilio: Si sà, che Pio Secondo fu in Mantoua per transito di viaggio, & non haueua seco,

se non la Corte, et lo mostrano espressamente le parole della Bolla, la qual dice: Di consiglio, et assenso de' Venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Chiesa Romana, di tutti li Prelati, et Interpreti del ius Diuino, et humano, che seguono la Corte. Ma peggio è quel, che segue nell'Auttore, che Pio Secondo escommunicò chi appellaua dal Papa al Concilio, et che Giulio Secondo rinouò l' istesso, et doppo tutti li Sommi Pontifici nella Bolla della Cena. Se la Bolla di Pio Secondo, et quella di Giulio Secondo, et tutte l'altre in Cena, non fossero in essere, non vi sarebbe risposta; ma dico; che nissun Pontefice hà mai scommunicato chi appella al Concilio; ma chi appella al futuro Concilio; si possono vedere, et legger tutte, & perche *Pœnæ sunt restringendæ*, nissun Canonista dirà, che *appellantes ad præsens Concilium*, (quando vi fosse) siano scommunicati per virtù di quelle Bolle; per il che ne anco per quelle si concluderà Superiorità al Concilio. Non sò perche l' Auttore habbia lasciato fuora quel *futurum*. Se l'Interprete di Gerson haues-

se

se commesso tal mancamento, di che censura sarebbe stato degno? và bene la ragione di Pio Secondo, che si appella à chi non è, nè si sa quando sarà, dicendosi al Concilio futuro, ma non vale nell'appellatione al presente: et perciò tutti li Pontefici hanno scommunicato *appellantes ad futurum concilium*, e però non lasciamo noi da parte quel *futurum*, se bene le nostre passioni ce l'ascondono.

Ritorna l'Auttore doppo questa digressione vn'altra volta in Constanza, et dice, che Papa Martino Quinto, col voto del Concilio ordina, che siano interrogati li suspeti di heresia, se credino, che 'l Sommo Pontefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, et conclude di qua, che il Concilio habbia hauuto senso della Superiorità del Papa, et che il Decreto della quarta sessione si debba intendere del Papa dubio, secondo la espositione sua, altrimente il Concilio sarebbe contrario a se stesso.

Ma come si intenda la interrogatione di che parla il Papa, et il Concilio? si degni l'Auttore vedere nella sessione ot-

ottaua, doue tra li quarantacinque articoli di Wicless dannati, il quaranta vno è; *Non est de necessitate salutis credere, Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias*: segue il Concilio, *Error est, si per Romanam Ecclesiam intelligat vniuersalem Ecclesiam, aut Concilium Generale, aut pro quanto negaret primatum Summi Pontificis super alias Ecclesias particulares.* Questo solo punto letto mostrarà à tutti, come il Concilio di Costanza intendesse la superiorità del Pontefice esser sopra tutte le Chiese disgionte, ma non vnite: Et di quà lasciando il Concilio di Costanza fà passaggio l'Auttore, & porta proue, che l'opinion di Gersone sia manifestamente erronea, con auttorità della Scrittura, & de' Concilij, & con ragioni, dicendo.

Ma lassando da parte il Concilio di Costanza; che l'opinione del Gersone sia manifestamente erronea, si può prouare con somma breuità con l'auttorità della Scrittura, de' Concilii, & della ragione. La sacra Scrittura in nessun luogo dà auttorità alla Chiesa, ed a' Concilii sopra de'

loro

loro Pastori & molto meno sopra del Sommo Pastore: ma si bene al rouerscio dice S. Paolo negli atti Apostolici al cap. 20. che Dio ha posti li Vescoui per reggere la Chiesa di Dio, & al suo Vicario disse Christo, Matt. 16. Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, doue che Christo facendo Pietro fondamento della Chiesa, fù come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo. Et noi vediamo, che il capo hà potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non ha potestà sopra del capo. Così in San Giouanni al 21. quando Christo disse à S. Pietro: Pasce oues meas, lo fece pastore di tutto il suo ouile, & non è dubbio, che l'ouile non hà auttorità sopra del Pastore, ma si bene il Pastore sopra dell'ouile. Finalmente quando disse il Signore in S. Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? senza dubbio dichiarò, che il Vescouo nella Chiesa particolare, & il Papa nell'vniuersale, è come vn Maiordomo, ò Mastro di casa generale, nella famiglia di Dio. Et si come il Maiordomo

ha

hà potestà sopra della famiglia, ma la famiglia non hà potestà sopra di esso, così il Vescouo hà potestà sopra la sua Diocesi, & il Papa sopra tutta la Chiesa & la Diocesi non hà potestà sopra del Vescouo, ne la Chiesa etiandio congregata nel Concilio, hà potestà sopra del Papa, & però soggionge in quell' istesso luogo il Saluatore: Quod si dixerit seruus ille in corde suo, moram facit Dominus meus venire, & cœperit percutere seruos, & ancillas, edere, & bibere, & inebriari, veniet Dominus serui illius in die qua non sperat, & diuidet eum, partemque eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio non si porta bene, non vole Dio, che sia punito dalla famiglia, ma riserba à se stesso l' autorità di giudicarlo, & punirlo. Dunque secondo le Scritture sante non hauendo la Chiesa, & per consequenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa, potestà veruna sopra del Papa, ne seguita che non si può appellare dal Papa al Concilio, ma si bene dal Concilio al Papa.

NOn occorreua scriuer tanto sopra questa materia per cosi poche parole, con che Gerson l'ha toccata,

cata , & io lasciarei quì di portar quel che Gerson , & gl'altri della medesima sentenza rispondono , se non fosse per non interrompere il corso incomminciato di andar toccando tutte le cose , con l'ordine , che sono toccate dall'Auttore . Prima dice , che in nessun luogo la Scrittura Diuina dà auttorità alla Chiesa sopra i suoi Pastori, & molto meno sopra il Sommo Pastore ; à questo dice Gerson che Christo nostro Signore inuiò San Pietro alla Chiesa ; quando gli disse , *dic Ecclesiæ* , perche Gerson leggeua nelli suoi tempi non secondo il Missale corretto ma secondo l'antico, *respiciens Iesus in discipulos suos dixit Simoni Petro , si peccauerit , &c.* come potrà l'Auttore vedere nelle sue opere , oltre li passi della Scrittura, che porta Gersone à questo proposito . Allega poi l'Auttore , per prouare , che si troui il contrario nella Scrittura Diuina, vn luogo di S. Paolo nelli Atti degl' Apostoli al 20. dicendo, che Dio hà posto li Vescoui per regger la Chiesa di Dio . Poniamo , che così dica , perche veramente *posuit vos Episcopos*, ha altra interpretatione , che *posuit Episcopos* ,

non-

nondimeno passi; dico che da questo luogo non cauerà più, che il Papa sia sopra la Chiesa, che qualunque Vescouo; ma alcun cauerebbe bene, che tutti li Vescoui haueßero auttorità immediata da Dio, cosa, che all'Auttore non piacerebbe.

Chi sarà mai dedurre questa consequenza, Dio hà posto li Vescoui à reggere la Chiesa di Dio, *ergo Papa est supra concilium*. Ma questa consequenza và bene, Dio hà posto li Vescoui à reggere la Chiesa di Dio, adunque se non la reggeranno, non faranno quello, à che Dio gli hà deputati. Questa è vna vera propositione; Dio ha posto il Rè a reggere il Regno: concludere adunque il Rè è superiore à tutto il Regno congregato insieme (l'Auttore poco di sotto dice) che non vale, & veramente non vale secondo l'opinione sua, & di Gio: Mariana Giesuita, ma io dirò bene non segue in tutti li Regni.

In secondo loco allega Matth. 16. *super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*, doue dice, che Christo fà fondamento della Chiesa San Pietro, non lo negarà Gerson, poiche dice San Paolo,

la

la Chiesa esser fondata sopra il fondamento delli Apostoli, & Profeti, & nell' Apoc. la Città di Dio hà nel muro dodici fondamenti, con li nomi delli 12. Apostoli non crederà però Gerson, che l'Auttore volesse condannare vn'altra espositione, la quale interpreta, *super hanc petram*, sopra Christo, & sopra la Confessione della Fede di Christo: massime, che S. Agostino, admettendo tutte due l'espositioni, approua più questa seconda; adunque sopra vna Scrittura, che ha due espositioni buone, vuol l'Auttore pigliarne vna, & sopra quella fondare assolutamente vn'articolo. Ma perche, come si è detto, è vero, che Pietro è fondamento, adunque è superior a tutta la fabrica, dirà Gerson, che non segue perche è fondamento non principale, ma fondamento sopra esso Christo, & non totale, ma per la duodecima parte, secondo il senso dell'Apocalisse, & per meno della 25. parte secondo il senso di San Paolo; & la comparatione, che fa l'Auttore, che il far San Pietro fondamento, sia farlo capo, perche quel che è il fondamento nella causa, è il capo nel corpo:

se ben è vero, che S. Pietro è capo, nondimeno è vna Analogia non intelligibile, che sia l'istessa proportione del fondamento alla fabrica, che è del capo al corpo: ne saprei dire, in che la proportione si potesse trouare; chi dirà si come il fondamento sostenta la casa, (che questo è il suo proprio) così il capo sostenta il corpo, non è vero: chi dirà, si come il capo communica al corpo il sēso, & moto, così il fondamento communica alla casa; che cosa communica; Le propositioni, che si vogliono stabilir per dogmi, non bisogna fondarle sopra similitudini di similitudini, ma non ci affatichiamo nella proua; poiche conueniamo nella conclusione che San Pietro è capo, ma l'illustrissimo Sig. Card. Pinelli è capo della Congregatione del Santo Officio, adunque è sopra la Congregatione: questo non pare che segua, si come Gerson non admetterà quella propositione, il resto del corpo non ha potestà sopra il capo, massime capo costituitosi da esso corpo, ma non bisogna fondar articoli sopra similitudini.

Nel terzo loco porta, *Pasce oues meas*, & finalmente allega il 10. di San Luca, *Quis*

Quis est fidelis dispensator, & prudens, alli quali risponderebbe Gerson tutto insieme, che non si può da alcun loco della Scrittura cauare, che per hauer il Saluatore instituto li Pastori nella Chiesa, li habbia esentati dell'obedienza di essa Chiesa Madre comune di tutti li Christiani, & Ecclesiastici, & Secolari, perche la prattica nelli tempi incorrotti quando erano Vescoui li Santi Martiri, era, che il Pastore staua soggetto al giudicio della Chiesa: di che rende espresso testimonio San Cipriano l. 1. Ep. 4. parlando, della Plebe, & dicendo, *Quando ipsa maxime habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi, quod & ipsum videmus de Diuina auctoritate decendere, vt Sacerdos Plebe præsente, sub omnium oculis deligatur, &c.* dice il nostro Auttore, che Christo senza dubio dichiarò, che il Vescouo nella Chiesa particolare, & il Papa nella vniuersale; è come vn Maggior duomo nella Famiglia di Dio & hà potestà sopra la famiglia, non la famiglia sopra lui, & San Cipriano dice, la Plebe principalmente ha potestà di eleggere li Sacerdoti degni, & di ricusa-

cusare li indegni . Et legga l'Auttore il loco, vederà che parla delli Vescoui in particolare, se bene nelle parole allegate li nomina Sacerdoti, & aggionga, che l'Epistola è non di Cipriano solo, ma di 36. Vescoui,& scritta alle plebe di Lion, Asturia, et Emerita di Spagna, et se li piacerà, aggiongerà ancora la 14. Epistola del 3. libro, perche si certificarà maggiormente, et queste sono le auttorità, che bisognarebbe portare, et non venir in campo con sensi mistici, massime tirati per forza; come in questo loco, doue l'Auttore doueua portar il testo intero di S. Luca, *Quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quem constituti Dominus super familiam suam, vt det illis in tempore tritici mensuram*: perche cosi fà contro l'Auttore, poiche questo seruo non può esser vn gouernator Generale di tutta la robba del Signore, il quale non gli ha dato altro carico, che di dispensar il tritico, restano da distribuire cibi, beuande, vesti, et altre cose, sopra le quali tutte il Patrone lo proponerà, se si diporterà bene in quel particolar ministerio, che cosi dice: *Beatus ille seruus quem*

cum

cum venerit Dominus, inuenerit ita facientem, vere dico vobis quoniam super omnia, quæ possidet, constituet illum. Leggasi il loco, et ueggasi se può hauer altro senso. Se il Papa, ò altro dispensator Generale, fosse questo fedele, essendoli dato la cura d'ogni cosa, quali sono quelle altre poi, alle quali sarà preposto portaadosi bene in questo carico? Se dira il Paradiso; quiui nissun ha carico di dispensar, fuor che Christo et gli Angeli; Li Santi Pontefici entrando nel Regno de Cieli da Dio hanno il premio delle fattiche fatte, et non hanno altra fatica da fare, ne entrano la con gouerno alcuno: et quel, che segue ancora, *Quòd si dixerit seruus ille in corde suo, &c.* da che vuol cauare, che quando il Maggiordomo della casa di Dio non si porta bene, non vuol Dio non sia punito dalla famiglia, ma riserua a se solo il castigarlo; non si conclude bene generalmente in ogni Economo; si come l'essempio del Viceré, che l'Auttore porta non serue a questo proposito. Perche altro è, che il Padre di famiglia patron assoluto di essa le preponga vn dispensatore, o veramente che dica a

lei,

lei, che se lo elegga, con tale, & tanta auttorità nella robba di esso Patrone quanto egli prescriue; & che il Re Patrone, & independente dal Regno, li preponga vn Vicerè, ò veramente lasci al Regno facoltà dell'eleggerselo con prescritta auttorità. Nel primo caso dico, che la famiglia non ha nissuna auttorità sopra l'Economo, ne il Regno sopra il Vicerè: ma nel secondo dico, che se la famiglia ha auttorità di farsi l'Economo, ha anco auttorità di giudicare le sue attioni, & il Regno del Vicerè. Si come dice il Cardinal Bellarmino, che la Chiesa per hauer auttorità di elegger il Papa, non ha altro che di applicare la potestà alla persona; così dice Gerson nel suo libro, che fà di questa materia che quando lo giudica, non fà altro, che rimouere l'Auttorità da quella persona. Se Christo hauesse instituito vn Pontefice con potestà di constituire il successore, & quello vn' altro in perpetuo, forse seguirebbe quello che l'Auttor dice, che la Chiesa non hauerebbe potestà alcuna sopra il Pontefice: ma chi dice, che Dio hà datà potestà alla Chiesa di applicar l'Auttori-

torità alla persona, douerà anco mostrare, che non habbia l'istessa Auttorità di rimouerla. Ma la dottrina commune, che'l Papa non può eleggersi il successore, mostra molto chiaramente, che non è vn Economo della prima sorte, deputato dal padre di famiglia, ma della seconda eletto dalla famiglia per institutione del padre; & con questa dottrina solue Gerson il *Pasce oues meas*, & tutti gli altri simili lochi della Scrittura cioè il pastore preposto dal padrone delle pecore, non è soggette a loro, ma se ci fossero pecore con potestà di eleggersi il pastore, costui sarebbe a loro soggetto. Li fideli di Christo debbono esser pecore quanto all'humiltà, & innocentia, ma non quanto alla stolidezza, e dapocaggine di prouedersi essi con l'Auttorità del padrone di buon pastore, & giudicar il cattiuo. S. Agostino dichiarò con ottima ragione, che dal solo senso litterale si possono cauare li dogmi, non da alcuna interpretatione mistica: leggendo tutto il capitolo si vederà il senso di Christo, & litterale dell'Euangelio: disse alli suoi discepoli, & per consequente a tutti li Christiani;

cominciando da quelle parole, che son nel mezzo del capitolo, *dixitque ad Discipulos suos*; che non douessero hauer cura delle cose mondane; perche Dio gli haueua preparato altro Regno, però stessero vigilanti nelle opere buone, non sapendo quando Dio verrà per riceuerli, che se 'l padre di famiglia sapesse l'hora della venuta del ladro, starebbe vigilante, così essi stessero vigilanti, perche Christo verrà; quando non ci pensaremo. Rispose Pietro all'hora: Signor dici questo a noi, ò vero a tutti? replicò Christo; chi pensi che sia *dispensator fidelis, & prudens, &c.* Inferendo che parlaua con tutti; & se qui parlasse del suo Vicario, bisogna, che a lui solo sia dato il precetto di vigilare; di non curare le cose mondane; di aspettar vn'altro Regno, & d'aspettare la venuta di Christo sprouista; ma perche tali precetti sono dati a tutti li fideli, il senso litterale è, che tutti sono quei dispensatori, a quali Dio ha dato ad essercitar la carità verso tutta la famiglia in quella parte de' beni, ò virtù, che Dio gli ha donato, & questa è *mensura tritici* & chi essequirà ben questo ministerio,

Dio

Dio l'andarà crescendo. Tale anco è l'espositione litterale di tutti, se ben alcuni doppo l'espositione generale con l'argumento a minori, per qualche singularità l'applicano alli pastori: tace bene l'Auttore quello, che tutti li Padri, quando l'applicano alli Pastori aggiongono: *quod si cœperit percutere seruos, & ancillas, edere, bibere, & inebriari, &c.* Et fanno longhe digressioni contro li errori, & falli, & forse quel *percutere seruos, & ancillas*, è quello, che vediamo nelle occasioni presenti; perilche non li negarà Gerson, che questa parabola si come detta à tutti, & special ragione applicata alli Pastori per specialissima si possa applicare al Sommo Pastore; & per tanto sia detto anco à lui; che se si darà alla crapula, & ad offendere il prossimo, venirà il Signore, quando non ci pensarà, & lo castigarà, da che però non si può concludere, non esser soggetto ad altro giudicio, altrimenti seguirebbe, che nissuno fornicario, o adultero potesse esser giudicato dalli huomini: perche alli Hebrei al 15. è scritto: *fornicarios, & adulteros iudicabit Dominus*: anzi nissun delitto potreb-

be esser giudicato da gl'huomini per che è scritto; *instum, & impium iudicabit Dominus*, *Ecclesiaste* 3. non bisognarebbe medesimamente far alcun Giudice: perche in S. Gio: al 5. dice il Saluatore: *Omne iudicium dedit Filio*: Non si debbe torcere, e trauiare la Scrittura: tutti questi passi si intendono del giudicio del secolo futuro, al quale non repugna, che vi siano li giudicij humani, così politici, come Ecclesiastici, & non vi è plebeo, che non intenda, che il dirsi communemente, Dio giudicarà, Dio castigarà, &c. non esclude li giudicij, et li castighi humani. Et così vediamo, che questo passo non serue punto per mostrare, che il Sommo Pontefice sia essente dal giudicio della Chiesa, et per consequenza dal Concilio. Et Gersone volentieri esce dalle parabole, et si fonda nel senso litterale. Hora passiamo alle altre proue: dice l'Auttore.

La medesima verità che habbiamo prouata con la Scrittura, testificano ancora i sacri Concilii. Quando S. Marcellino Papa commesse quel fallo di sacrificare à gli Idoli per timore della morte; si congregò vn

vn Concilio grande in Sinuessa, per trattare di questa causa, ma tutto quel Concilio confessò, che non era in sua potestà di giudicare il Papa, Prima Sedes à nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fa mentione Papa Nicolò primo in vn Epistola allo Imperator Michele. Similmente vn Concilio Romano congregato da S. Siluestro Papa nell'vltimo Canone dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa, non può essere giudicata da nessuno. Il Concilio Calcedonense, che è vno de' quattro primi Concilii generali nella terza attione condaana Dioscoro Patriarcha d'Alessandria, insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presuntione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarcha dico il Romano, insieme con vn Concilio Generale, non ha potestà di giudicare il Papa, seguirà chiaramente, che il Concilio non è sopra del Papa, altrimente lo potria giudicare. Appresso, il Concilio quinto Romano sotto Papa Simacho approuò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio: Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminari: Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reser-

uanit arbitrio. Voluit Petri Apostoli successores Cælo tantum debere innocentiam. Nel Concilio generale ottauo alla 7. *attione leggiamo così: Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse legimus.* Scriue Paolo Emilio nel 3. lib. della sua Historia, che essendosi congregato vn gran Concilio di Vescoui alla presenza di Carlo Magno per certe cose opposte a Papa Leone Terzo, tutti li Vescoui insieme gridorno, che non era lecito a nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio generale Lateranense sotto Alessandro III. hauendo da fare vn Decreto del modo di eleggere il Sommo Pontefice, dice, che bisogna in questa elettione vsare particolare diligenza, perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun Superiore, non dice à nessuno in terra superiore al Papa: leggasi il cap. Licet, extra de electione. Finalmente nel Concilio Lateranense sotto Leone X. nella Sessione vndecima si determina espressamente, che il Papa è sopra di qualsiuoglia Concilio, e che però à lui solo tocca di conuocare, di transferire, e di licentiare i Concilii. Hora se li stessi Cõcilii confessano di esser sottoposti
al

al Papa, chi hauerà ardir di dire, che il Concilio è ſopra del Papa, ò che ſi poſſa appellare dal Papa al Concilio.

LA prima proua, che l'Auttore noſtro porta, è che quando Marcellino Papa ſacrificò a gli Idoli per timore della morte, ſi congregò vn Concilio grande in Sinueſſa per trattar di queſta cauſa, & tutto il Concilio confeſsò, che non era in ſua poteſtà di giudicar il Papa, & di queſto Concilio ne fa mentione Nicolò primo. Il quale non ſolo è vero, che ne faccia mentione, ma ſi trouano anco gli atti di queſto Concilio: li Parigini dicono prima, che queſto non fu Concilio Generale: & che il *Prima ſedes à nemine iudicatur*, non comprende il Concilio Generale: poi ſi marauigliano, à che propoſito ſi congregaſſe queſto Concilio, ſe teneuano non hauer auttorità di giudicar queſta cauſa; & non ſi congregò per altro. Di più reſtano attoniti, come negando Marcelino di hauer ſacrificato, li congregati nel Concilio non ſi partiſſero, poiche coſi veniua ad eſſer finita la cauſa, che ſi trattaua: ma, proceden-

cedendo in essa per conuincerlo, introdussero sette testimonij nominati per nomi, che dissero hauerlo veduto sacrificare, poi aggiunsero altro testimonij sino al numero di quatordici: vn' altro giorno introdussero altri quatordici testimonij, li quali interrogati da' Vescoui dissero l'istesso: et il terzo giorno essaminarono altri quarantaquatro testimonij per far il numero di settantadue, chiamato *la libertà occidua*. Certa cosa è, che l'essaminar testimonij è atto giudiciale di Superiore, et certa cosa è, che doppo l'essamine di questi settantadue, Marcellino si gettò in terra, et confessò il suo peccato; et dice il Testo, che li Vescoui *Subscripserunt in eius damnationem, & damnauerunt eum*, et vn di loro disse, *Iustè ore suo condemnatus est, & ore suo Anathema suscepit Maranata, quoniam ore suo condemnatus est, nemo enim vnquam iudicauit Pontificem, nec presul Sacerdotem suum, quoniam prima sedes non iudicabitur à quoquam.* E' verissimo, che spesse volte dicono quei Vescoui, *iudica causam tuam, nostro iudicio non condemnaberis*.

Ma

Ma come questi si intendino, resti al giudicio del Lettore: il fatto par contrario alle parole. Il Pontefice nega, il Concilio riceue contra lui testimonij, sottoscriue la dannatione, che si deue dire? Ma perche il caso che si trattaua, era di infedeltà non sanno vedere li Parigini: come secondo la Dottrina presente non appartenesse al Concilio: et se quel *Prima sedes à nemine iudicabitur*, si intende in materia *hæresis*, è contraria alla Dottrina di hora; se si intende *in aliis causis*, non sarà à proposito di quel Concilio. Vn altra difficoltà grande si vedi in quelli atti. Diocletiano in persona introduce Marcelino à sacrificare, settantadue testimoni si accordano per testificar del fatto, si congrega il Concilio in Sinuessa, dura tre giorni, et in fine si dice: Essendo Diocletiano nella guerra di Persia hebbe auiso, che 300. Vescoui, 30. Preti, et 3. Diaconi si erano congregati, et che nel sottoscriuer la sententia. Marcellino haueua primo di tutti sottoscritto il suo Anathema: con gran prestezza andò Diocletiano in Persia: Et tanto più fà la difficoltà, quanto par, che di

ordine speciale di Diocletiano fosse fatto morire.

Vi è più, che Marcelino fu scommunicato, che così dicono li atti, & l'Anatema fu sottoscritto da lui, & dalli Vescoui. Dà chi fu scommunicato: da se stesso nò: gli Scolastici non vogliono, che possi. Dal Concilio nō: che non lo giudicò, dice l'Auttore: Da chi dunque? Se alcun dicesse *à iure*, da chi è fatto nel Canone? dal Papa, ò dal Concilio: nissun può far un Canone, che per la trasgressione di quello gli sia scommunicato, nè l'inferiore può far Canone, che leghi il Superiore: è certo, che Marcellino hà sententia di Anathema, da se non può hauerla, chi gl'è data, se il Concilio non è Superiore almeno in quella causa? non sò sciogliere la contradittione, che appare tra il fatto, & le parole. Due cose paiono certe di quelli atti, vna, che habbiano li Vescoui detto à Marcelino, che giudicasse se stesso: l'altra, che negando Marcellino il suo fallo, essi hanno introdotto, chiamato, & essaminato li testimonij & doppo Marcelino escommunicato: cose difficili da concordare; ma che per

non

non esser il Concilio Generale comunque siano non sono contrarie alli Parigini.

Adduce in secondo loco il Concilio Romano sotto Siluestro, doue nell'vltimo Canone si dichiara che la prima sedia, che è quella del Papa non può esser giudicata da nissuno: in questo loco bisognaua, che fosse portato intiero il sudetto Canone, perche esso stesso mostra in che modo s'intenda, che la prima sedia non può esser giudicata da nissuno? Imperoche dice *Nemo iudicabit primam sedem, quoniam omnes sedes à prima sede iustitiam desiderant temperari; neque ab Augusto, neque ab omni clero, neq; à Regibus, neque à populo iudex iudicabitur*: sopra questo Canone dicono li Theologhi Parigini, che perciò nissun giudicarà la prima sedia, perche tutte le altre sedie aspettano la giustitia da quella, ma tutte le sedie congregate insieme, che è il Concilio Generale non può hauer controuersia di giustitia con altra sedia, adunque non aspetta giustitia dalla prima: ma si bene tutte le sedie da se sole separamente, possono hauer controuersia fra di loro, per il che s'in-

tende che sia sopra tutte le altre sedie particolari, et non congregate insieme, conforme à quello, che il Concilio di Constanza allegato di sopra dice 41. articolo contra Wicles, et dicono li Parigini, che quando si trouerà in qualunque loco: *Prima sedes à nemine iudicatur*, che s'intende *a nulla alia sede particulari*; altri rispondono più precisamente, che quel Canone non s'intende della Sede Romana, ma di tutte le Patriarcali, perche Nicolò primo Pontefice nella Epistola *ad Michaelem Imperatorem* lo portò per la Chiesa Gierosolimitana; et questa Epistola debbe esser di gran fede appresso l'Auttore, che in questo testo l'allega; per il che non doueua l'Auttore contro la mente di Nicolò primo, dire la prima sedia, et aggiungerui del suo quelle parole, cioè, che è quella del Papa, perche Nicolò intende, che è quella d'ogni Patriarcha: Non dubitarà l'Auttore istesso, che li Patriarchi non possono esser giudicati dal Concilio Generale, adunque quel Canone non osta; che il Pontifice non possa esser soggetto al Concilio, come Gerson ha tenuto. Ma si marauigliano

anco altri, perche nell'Atti di quel Concilio, si dice, che fosse congregato da S. Siluestro con Consiglio di Costantino il qual primo era battezzato, & nel fine proprio doppo il Canone sopra allegato, si dice, che questo fu nel suo terzo consolato. Nel terzo consolato adunque era Costantino battezzato: ma nel capitolo *Costantinus* 96. dist. il battesimo di Constantino si mette nel quarto consolato suo, le qual cose pare, che si contradichino.

Vn'altra cosa aggiongono, che l'Illustrissimo Cardinal Baronio hà conuinto di falsità il detto *cap. Constantinus*, che dice esser fatto nel quarto consolato di Costantino con Gallicano, & questo con l'Auttorità di Ammiano Marcellino, che Costantino mai fù console con vn priuato: la qual ragione milita contra questo Concilio, che nel fine si dice fatto, Constantino Augusto tertiò, & Prisco Consule: adunque per la ragione del Cardinal Baronio non si douerà hauere per vero quel Concilio Romano. Notano anco alcuni particolari in quel Concilio, se bene non di tanto momento, che Costantino si chiami, Domnus,

Donnus, vocabolo, che non fù in vso, se non qualche centinara d'anni doppo: et ancora par che dica, che prima *sedes non iudicabitur neque à Regibus*, quasi vi fosse Re alcuno in quei tempi, che si potesse temer, che hauesse Imperio in Italia, poiche tutti erano oltra il Danubio, et Eufrate, et non Christiani; et ancora, che nel secondo Canone di quel Concilio nell'ordinationi Ecclesiastiche à passar da lettore à Sacerdote, vi volgia spacio di cinquantacinque anni.

In terzo luogo adduce l'auttorità del Concilio Calcedonense, il quale nella terza attione condanna Dioscoro, perche hauesse presunto insieme con tutto il Concilio secondo Ephesino di giudicare il Papa di Roma: concludendo, che se il primo Patriarca, doppo il Romano, insieme com vn Concilio Generale, non può giudicar il Papa, segue, che il Concilio non sia sopra il Papa. A che li Parigini breuemente rispondono, che quel Concilio secondo Efesino, che il nostro Auttore chiama Concilio Generale, fu conciliabolo et sopranominato con vocabolo molto infame,

Preda-

Predatorio: per il che in quell'attione terza del Calcedonense allegata dall'Auttore, non solo è condennato Dioscoro dell'hauer scommunicato Leone. ma dell'hauer riceuuto alla Communione Eutiche scommunicato dal suo Vescouo dell'hauer vsato violenza à Flauiano Constantinopolitano, et di molti altri delitti, ma principalmente per la contumacia, che quel giorno istesso vsò contra il Concilio.

Chi volesse dedurre da questa vna conclusione, adunque il Concilio non può dannar vn Patriarcha Constantinopolitano, non seguirebbe: ma segue ben cosi, adunque nissun Concilio Predatorio può dannar vn Patriarca di Constantinopoli; perche tenga la vera fede Cattolica; et parimente segue, nissun Concilio può a fauor dell'heresia procedere contra vn Papa, perche insegni la Fede Cattolica. Sono alcuni altri, che auertiscono, che in quella terza attione furono presentate molte querele, cosi in voce da presenti, come in scritto da lontani contro Dioscoro; essendo Dioscoro assente dal Concilio, ma presente nella Città: per il che il Concilio

mandò tre volte à chiamarlo, & ricusando sempre Dioscoro di andarui, finalmente si risolsero di condannarlo. Nella condannatione 186. Vescoui dissero il suo voto, e tutti essi voti si trouano formalmente ne gli Atti d'esso Concilio scritto. Li legati di Papa Leone dissero così: che Discoro haueua, presumendo il primato contra le regole, riceuuto Eutiche: che non permetese fosse letta la Epistola di Leone à Flauiano, & che di questi errori poteua hauer perdono; ma poi per hauer ardito di scommunicar Leone Arciuescouo della gran Roma, & perche molte accuse erano state presentate a questo Concilio contro lui di molte sceleratezze, & chiamato tre volte non haueua voluto obedire, per tanto Papa Leone per mezo loro, & della Santa Sinodo, insieme col Beatissimo Pietro Apostolo, lo priuà della dignità Episcopale. Anatolio Vescouo di Constantinopoli disse; Ancor'io hò il medesimo parere, & son concorde nella dannatione di Dioscoro, perche è stato contumace alla citatione, ma della scommunica di Leone non fece mentione alcuna. Massime di

Antiochia disse: Io concordo nella depositione di Dioscoro, con Lione di Roma, & Anatolio di Constantinopoli, per esser stato oltre le altre cose inobediente alla citatione. Seguitano 184. Vescoui a parlare, & alcun di loro dice, condanno Dioscoro, perche è stato contumace: altri, condanno Dioscoro conforme al voto di Anatolio: da che cauano, che la depositione di Dioscoro è fatta dal Concilio per molti delitti commessi, sopra li quali chiamato, non à comparso. Che poi li Romani habbiano messe tra le cause la scommunica di Papa Leone, & sia stato consentito in quel voto da alcuni, questa non è la sentenza Generale del Concilio, & lo prouano, come dare à loro più manifestamente, perche la intimatione della sentenza a Dioscoro, non è nelli atti di quel Concilio, ma Euagrio la porta con le formali parole di l.2.cap.18. doue le cause della dannatione si recitano, & la scommunica di Leone non vi si troua: le parole di Euagrio sono. *De his per litteras à Concilio referebatur ad Marianum: & abdicatio per idem Concilium missa fuit Dioscoro, quæ ita se habet,*

bet ; Scitotè , tum quòd diuinos Ecclesiæ Canone contemseris:tū quod Sancto huic , & Generali Concilio minimè obtemperaueris ; tum propter alia multa crimina præter ea,quæ commisisse deprehensus es, tum quod tertio vocatus à Sancto hoc , & Celebri Concilio,vt illis,quæ sunt ibi obiecta , responderes, non veneris : scito , inquam , te propter ista omnia a Sancto , & Generali Concilio , tertio idus istius mensis Octobris Episcopatu abdicatum esse,& ab omni iure Ecclesiastico penitus ab alienatum . Quibus verbis in commentarios relatis, missisque ,&c. Aggiongono anco li Parigini, per mostrare, che il Concilio Calcedonense hebbe opinione contraria a quella, che l'Auttore li attribuisce ; che nella prima attione congregati li Senatori , & li Vescoui in presentia dell'Imperatrice , sedendo l'Imperatore, & il Senato in mezo la Chiesa , & dalla sinistra li Legati del Papa con Anatolio, & li Vescoui soggetti à lui ; dalla destra Dioscoro Alessandrino , Giuuenal Gierosolimitano con li loro Vescoui ; li Legati del Papa andarono in mezzo al Concilio , & dissero , che haueuano commandamento dal

Pa-

Papa della Città di Roma, la quale è capo di tutte le Chiese, che Dioscoro non douesse sedere in Concilio, et però dimandauano, che ò veramente fuori Dioscoro, ouero che essi ne vscirebbono. Li Giudici, et il Senato dimandarono, che oppositione si faceua à Dioscoro: rispose vn delli Legati, che lui haueua congregato vn Concilio senza Auttorità della Sedia Apostolica; vn'altro Legato disse, non possiamo contrauenir à i commandamenti del Beatissimo Papa; et vn'altro di loro disse, non possiamo sopportar tanta ingiuria, che seda quello, che debbe esser giudicato. Commandarono li Giudici, che Discoro sedesse, et sedessero tutti alli loro lochi. Nella vltima attione ancora sentati tutti li Padri, et li Giudici; i Legati di Papa Lione dimandarono licenza alli Giudici di parlare, et ottenutela dissero: Hieri, doppoi che voi vsciste, et noi vi seguitassimo, nel Concilio furono fatte certe attioni, le quali stimiamo che siano contro li Canoni, et la disciplina Ecclesiastica: onde dimandiamo; che voi le facciate rileggere, acciò che tutti vedano,

dano, se sono giuste: commandarono li Giudici, che fossero letti, & fu letto vn Canone, doue si dice, che li Padri antichi hanno dato gran priuilegi alla Sedia di Roma vecchia, per l'Imperio di quella Città; per il che anco il secondo Concilio Constantinopolitano hà dato vguali priuilegij alla Sedia di Constantinopoli, nuoua Roma, giudicando, che vna Città ornata di Impèrio, & Senato, douesse hauer priuilegij vguali à Roma vecchia, & Maestà nelli negotij Ecclesiastici, come quella, & esser seconda dopò lei: letto il Canone con le sottoscritioni, disse vno delli Legati. Vedete con che astutia è proceduto con i Santi Vescoui, che senza metter la copia de i Canoni, de quali hanno fatto mentione, li hanno sforzati à sottoscriuere: gridarono li Vescoui; nissuno è stato sforzato; & seguitata la contentione, li Giudici sentirono, che ambe le parti proponessero li Canoni. Fù letto il sesto Canone del Concilio Niceno dalla parte de i Constantinopolitani, et la lettione fù differente; perche in quello, che lessero li Romani, vi erano queste parole di più nel princi-

pio, *quod Ecclesia Romana semper habuit primatum*, le quali non si trouauano nelle altre copie; letto poi vn Canone del Concilio Constantinopolitano, li Vescoui ragionarono assai: & finalmente li Giudici domandorono il parer alli Vescoui: li quali dissero, che quello, che era stato determinato, era giusto: protestò vno delli legati Romani, che ò veramente fosse cassato quel decreto, ò veramente notata la sua protestatione contra di esso. Giudichi però il lettore, che opinione hauesse il Concilio Calcedonense della superiorità del Pontifice.

Al Concilio Romano di Simmaco, non negano li Parigini che li Pontifici Romani habbiano tenuto di non douer esser giudicati da alcuno. Et che anco li Concilij Prouinciali fatti da loro in Roma non habbiano confirmato l'istesso; ma dicono bene, che mai però nissun Concilio Romano, nè questo V. nè altro è venuto alla specificatione, che non possa esser giudicato il Pontifice dal Concilio Generale: & quando dicono, che non possa il Papa esser giudicato da nissuno, intendono, che non

possa

possa esser giudicato da nissuno, che non habbia auttorità generale nella Chiesa? imperoche hauendo il Pontifice Auttorità generale, non è ragioneuole che sia giudicato da chi ha Auttorità particolare, con che anco rispondono all'historia, che allega di Leone III. Ma qui son sforzato mettere vna cosuccia del mio Paulo Emilio 3. della sua historia racconta questo fatto, doue non però si trouerà, che dica, *essendosi congregato vn gran Concilio di Vescoui*, come l'Auttore lo fa dire: Semplicemente di prima che Carlo mandò à Roma Leone con molti Vescoui, & nobili secolari, & gli si trattenne altroue per bisogni publici; poi andò à Roma, & quiui vdì le accusationi contro il Pontefice, essaminatele con diligenza, dimandò il parere, & li Vescoui risposero, che era bene, che il Pontifice giudicasse se stesso & fu grato à Carlo esser liberato da far quel giudicio. Rilegga l'Auttore il loco, & vedrà, che non vi è mentione di Concilio, et che più tosto era vna conuocatione del Conseglio Imperiale, doue erano, et secolari, et Vescoui, et che li Vescoui fa-

nori-

uoriuano la causa del Pontifice. Et ricordisi anco l'Auttore, che oppose di sopra al Decreto di Costanza, per che non fosse fatto la discussione precedente, et non faccia qui tanto fondamento sopra vna cosa, che dissero alcuni Vescoui in vn fatto particolare conuocati improuisamente; che forse essendo loro molta la innocenza del Pontefice parlarono per esaggeratione, non però (dirà Gerson) à pregiudicio delli Concilio Generali, che rappresentano la Chiesa vniuersale Auttorità. Ma vedi Lettore l'artificio del nostro Auttore, il qual dice: il Concilio Romano Quinto, sotto Papa Simmaco approuò come proprio Decreto quella sententia di Ennodico, *Aliorum hominum causas &c.* non si trouerà mai in quel Concilio, che particolarmente sia stata approuata quella sententia, ne meno, che sia nominata: si trouerà bene, che disse il Concilio, che si porti quì vn libretto, che è stato scritto da Ennodio contra quelli, che hanno mormorato contra lo nostra quarta Sinodo, et questo letto, il Concilio disse, che esso libro sia tenuto *integerrime sinodalite* da tutti, et sia po-

ſto tra le attioni delle noſtre Sinodi quarta, & quinta, & ſi tenga come gli altri Decreti delle attioni Sinodali, perche à ſcritto, & confirmato con auttorità Sinodale, & Papa Simmaco riſpoſe, ſi faccia ſecondo la voſtra volontà, & ſia poſto tra li Decreti Apoſtolici, & tenuto per tale. Qui dicono li Parigini, che è da ſaper, che per *Decreta Synodália*, ouero attioni Sinodali, ouero *Decreta Apoſtolica*, non ſi intende vn Canone, il qual determini vn'articolo, come *de fide*. Ma tutte le Epiſtole d'vn Pontefice, & chi pigliarà il libro de' Concilij vedrà ſopra ciaſcun Pontefice inſcritto, *Decreta PP. N.* & poi la ſua elettione; la vita, & poi le Epiſtole ſe ve ne ſono. Et medeſimamente nelli Concilij vedrà, che le attioni loro contengono molti colloquij anco ſprouiſti, & alle volte Epiſtole di diuerſi, le quali coſe tutte non ſono *de fide*, & niſſuno le riceue per tali. Non è perſona che dica eſſer *de fide* le Epiſtole delli Pontifici, maſſime innanzi Siricio, nè tutto quello, che ſi vede al preſente contenuto in tante narrationi delli atti de' Concilij Efeſino,

Cal-

Calcedonense, & altri seguenti. Sono riceuute le determinationi de' Concilij, le quali ne gli antichi per lo più saranno quaranta, ouero cinquanta carte. Et quanto si aspetta alle Decretali Pontificie per la maggior parte non contengono se non cose non aspettanti alla Fede: alcuna volta in vna grande Epistola vi sarà vn solo articolo, come nella celebratissima Epistola di San Leone à Flauiano: Per ilche vi è gran differentia dire fu approuata la tal propositione di Ennodio, che questo significarebbe, che fosse approuata come articolo di Fede? ouero fu approuata come articolo di Fede; ouero fu approuatto il libro di Ennodio, che questo non significa, se non che è vn buon libro, & fatto per buon effetto, ma non che tutto quello che ci è dentro sia *de fide*: & per stabilire bene questa risposta, si potrebbe dire all'Auttore: questo libro di molte carti in foglio stampate, contiene più di 200. propositioni, fra le quali vna è quella, che l'Auttore porta; si dimanda se vuole, che tutte siano *de fide*, che le ne sarà mostrata alcuna non tale; se non le accettarà tutte, come *de*

fide, perche vorrà, che sia *de fide* questa, & non le altre? ha pensato di fuggire l'obiettione con dirci, che fu approuata vna sola sentenza di Ennodio; parliamo liberamente, fu approuato il libretto, doue è tra le molte questa sentenza, & però non più approuata delle altre; si che questa non sarà *de fide* più, che tutto il libro.

Auuertono anco alcuni, che quel Concilio Quarto chiamato palmare fu congregato per metter fine alle imputationi, che erano date a Papa Simmaco, le quali non erano date di cose spettanti al suo gouerno, ma di cose proprie personali, di adulterij, &c. come bene deduce il Signor Cardinal Baronio, per il che Ennodio intese, che simil sorte di delitti fossero rimessi al giudicio Diuino, la qual cosa anco Gersone, & chi seguita la sua opinione, admette; & che questo sia vero in quelli stessi atti del Concilio Quinto, oue si è approuato il libro di Ennodio, Papa Simmaco, ringratiati li Padri della difesa tenuta di lui, segue, che per l'auuenire ordina, che tali cose si osseruino non solo nel Presule della Sedia

Apo-

Apoſtolica, ma ancora in tutti li Veſcoui de' Chriſtiani: di che ſenza far nuoui Decreti vi ſono li antichi, che le pecore non poſſono riprender il ſuo Paſtore, ſe non ſi troua fallare nella Fede, ne accuſarlo per qualunque coſa, ſe non per la ſua ingiuſtitia. La ſententia di Ennodio è troppo Generale, perche da quella parebbe, che il Pontefice non foſſe ſoggetto al giudicio humano anco in caſo d'hereſia, poiche egli aſſolutamente dice, che è riſeruato in tutte le cauſe al giudicio Diuino. Et però prudentemente Papa Simmaco doppo hauer detto, che eſtendeua l'iſteſſo à tutti li Veſcoui, ſecondo li Canoni antichi, eſcluſe il caſo di hereſia, & di ingiuſtitie; & ſenza tanto diſcorrere il libro di Ennodio poſto tra li Decreti Apoſtolici hà queſto titolo, *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, præfatio Ennodii, &c. & infra. Compoſitus eſt autem aduerſus eos, qui contra Synodos ſcribere preſumpſerant, vt nec de Apoſtolicæ ſedis præſule, aut quouis alio Epiſcopo, talia à quoquã præſumantur, qualia de Papa Simmaco præſumpta fuerunt.*

Per il che dicono li Parigini, che questo loco serue à prouar la Dottrina di Gersone, & per modo alcuno non gl'è contraria. Si può ben credere, che l'Auttore come dottissimo habbia conosciuto la debolezza dell'argomento, perche non hà fatto mentione, nè della Sinodo Palmare, nè della approbatione di tutto il libro di Ennodio, nè della estensione della causa di Simmaco alla causa di tutti li Vescoui, ne meno ha voluto dal loco allegato cauar nissuna conclusione. Quanto all'ottauo Concilio sarebbe stato meglio, che l'Auttore, oltre il dirci, leggiamo nella settima attione, haueste anco aggionto di chi furono le parole, ch'hà letto. Imperoche sono parole di Adriano Papa Romano dette in vn Sinodo Romano, & rilette insieme con molte altre cose, sopra le quali però il Concilio non determina cosa alcuna; ma leggiamo noi nelli Canoni dell'istesso Concilio 8. determinati da lui, queste parole, *porrò si Synodus vniuersalis fuerit congregata, & facta fuerit etiam de Sancta Romanorum Ecclesia quæuis ambiguitas, & controuersia, opportet venerabiliter, & cum conuenien-*

ti

ti reuerentia de proposita quæstione sciscitari, & solutionem accipere, aut proficere, & profectum facere; non tamen audacter sententiam dicere contra summos Senioris Romæ Pontifices. Si admettono la sentenza non audace.

Segue vn'altra proua del Concilio Lateranense sotto Alessandro Terzo, nel capitolo *licet de electione*, doue hauendosi à far vn Decreto del modo di elegger il Sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elettione vsar particolar diligenza; perche se si erri, non si potrà poi hauer ricorso ad alcun Superiore; perche non vi è nessuno in terra Superiore al Papa: Hà ben l'Auttore aggionto del suo quelle parole; *perche non vi e nissun in terra Superiore al Papa*, che son troppo significanti; non dice altro il Capitolo del Concilio, se non, che non si potrà hauer ricorso al Superiore: bastaua portarci le sole parole del Concilio & non aggiongerci del suo, come cosa del Concilio à ponto quello, che è in controuersia. Ma questo loco fà contro l'Auttor nostro, perche di sopra tante volte hà detto, che 'l Papa dubio è soggetto al Conci-

lio, tanto più il Papa intruso; adun
quando dice, se si erri nella elettion
non vi è Superiore: anzi, così per la s
come per la vniuersale opinione, se
pre, che vi è difficoltà nell'elettione,
Concilio appartiene il giudicio; adu
que vuol dir il detto cap. *licet*, che n
vi è Superiore attualmente in essere
perche sempre il Concilio non è coi
gregato: da che si vede, che contro
mente propria l'Auttore gli hà aggioi
to, *perche non vi è nessun in terra Supe
rior al Papa*: perche quando si è errato
ò vi è dubio di errore nella elettione
esso stesso afferma, che vi è in terra Su
periore al Papa, & che questo è il Con
cilio.

Al Concilio Lateranense il Signoi
Cardinale Bellarmino nel lib. 2. de auc.
Concil. cap. 13. dice, che espressissima-
mente hà diffinito questa controuersia:
ma perche dubitano alcuni, se fosse Ge-
nerale, per tanto la questione resta in
piedi ancora tra li Catholici; & nel ca-
pitolo 17. (non appare se per contradirsi
ò per confirmare il medesimo) dice, es-
sere dubio, se il detto Concilio habbia
diffinita questa cosa, come decreto *de*

Fide

Fide Catholica. Perilche pare superfluo portar contra Gerson vna auttorità, la quale patisca (per la dottrina dell'istesso, che la porta) tante perplessità, & che si dubiti dell'auttorità di quel Concilio, & anco della diffinitione. Ma Domenico Soto parla ben chiaro; imperoche l. 6. de iust. & iur. q. 1. a. 6. disputa contra li Monti di Pietà; li quali sono ben certo approbati in quel Concilio con queste parole: *Sacro approbante Concilio declaramus, & diffinimus monte pietatis &c.* Et commanda sotto pena di scommunica *latæ sententiæ*, che nissuno ardisca disputarne contra; ne in parole ne in scritto; et vedēdo il detto Soto quanto questo fosse contro l'opinione sua, che li danna risponde: che tutti li Atti di quel Concilio non sono riceuuti, ne posti in vso. Ma li Parigini dicono di più, che in quel Concilio mai interuennero 100. Vescoui; et in particolare in quella ij. sessione, che l'Auttore allega qui, compresi in Corte, et li titolati senza Diocese, furono 64. Vescoui, quasi tutti di luoghi circostanti a Roma. Aggiongono, che non si può chiamar determinatione d' vn Concilio tutto

quello, che incidentalmente si dice in Decreto fuori del principale, che s'intende diffinire. Ma nella Bolla, di che parliamo, s'intende solo annullare la pragmatica, & questo è la sostanza del Decreto: ma che poi nell'annullarla, si risponde à chi la sosteneua in virtù del Concilio di Basilea, & si dice, che esso Concilio fù trasferito da Eugenio, & che perciò non sia di nissun valore, perche il Papa può tasferir li Concilij, come quello, che hà auttorità sopra loro, questo non appartiene alla sostanza di quella Bolla; ma è euacuatione d'vna ragione contraria, & per tanto non è diffinitione: per ilche bene il Signor Cardinale Bellarmino, nel secondo luogo allegato, ha riuocato quello che haueua detto nel primo, cioè che quel Concilio hà espressissimamente diffinito, & ha detto, che è in dubbio se quella sia diffinitione. La commune sententia di tutti li Theologhi è, che le ragioni, le quali si portano in vna diffinitione, non s'intendano esse diffinite. Et sarebbe vna cosa molto marauigliosa, che formando vn decreto di cosa particolare, come è la riuocatione della pragmatica

che

che non è cosa di fede, incidentalmente si diffinisse vn articolo di fede; si che il principale non fosse di fede, & l'accessorio di necessità fosse di fede.

Aggiongono di più li Parigini; che per prouare, che il Pontifice Romano habbia auttorità sopra li Concilij, si porta in quel loco vn numero di historie, che eccedono 15. & finalmente il libro di Aimaro *de Synodis*; per il che bisognarebbe dire, che tutte quelle historie fossero *de fide*, & mostrano li Parigini apertamente, che alcune di esse historie fedelmente recitate, dicono il contrario; ma sarebbe troppo longo portar qui tanti particolari. Alcuni anco rispondono, che non dice la Bolla, che il Pontefice habbia auttorità sopra li Concilij, ma dice constare dalle Diuine Scritture, & dalli detti de' Padri, & Pontifici Romani, & Canoni, & Concilij, che il Pontefice Romano habbia auttorità sopra li Concilij Generali: si che non s'intende esser vero, se non *quatenus inde constat*; per ilche bisogna prima farlo constare, & vedere il senso delle Scritture, & detti delli Padri; poiche il Concilio non lo asserisce da se stesso,

ma, cioè per quanto consta dalle Scritture, & dalle altre cose allegate.

Vn'altro Dottore propone vna difficultà molto maggiore, che nel principio di questa Bolla del Concilio si dice, che Christo, *Petrum eiusque successores Vicarios suos instituit, quibus ex libri Regum testimonio, ita obedire necesse est, vt qui non obedierit, morte moriatur*. Il che se fusse vn articolo di fede è molto seuero, che ogni disobedienza al Pontifice sia punita di morte: & certo il Mondo non l'hà riceuuto, ne forse mai lo riceuerà. Però aggionge l'istesso Dottore, che non sa intendere come innanzi che vi fosse Papa, di tanti anni nel libro delli Rè, s'habbia parlato di lui; appresso dice hauer letto tutti quatro li libri delli Rè, ne hauer mai trouato tal cosa. Ma lasciamo l'auttorità di questo Concilio perche li Dottori, che seguono Gerson, non la riceuono. Et ciascuna delle otto risposte dateli solue da se stessa l'argomento.

Per fine come per vn Achille porta l'Auttore vna ragione fondata nella parola di Dio; dicendo.

Ma

MA vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità.

La Chiesa santa no è simile alla Republica di Venetia, ò di Genoua, ò d'altra Città, che dà al suo Doge quella potestà, che gli piace, & però si può dire, che la Republica è sopra del Principe. Ne anco è simile ad vn Regno terreno, nel quale i popoli trasferiscono la sua autorità nel Monarca, & in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, & ridursi al gouerno de Magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passarono dal dominio Regio al gouerno Consulare. Perche la Chiesa di Christo è vn Regno perfettissimo, & vna Monarchia assoluta che non depende dai Popoli, ne da essi ha la sua origine: ma depende solo dalla volontà diuina. Ego autem (dice Christo nel Salmo 2.) constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Et l'Angelo santo disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedem Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacobi in æternum, & Regni eius non erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il medesimo. Et che non

dependa questo Regno da gli huomini lo mostra Christo: quando dice: Non vos me elegistis sed elegi vos. Ioan. 15. Et noi lo confessaremo quando diremo: Fecisti nos Deo nostro Regnum Apoc. 5. Et questa è la causa, che questo Regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia. Quis est seruus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? Matt. 24. perche il padre di famiglia non dipende dalla famiglia, ne ha da lei la sua auttorità. Hora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria consequenza, che il vicario generale di Christo non dependa dalla Chiesa; ma solo da Christo, dal quale ha tutta la sua auttorità, come ancora vediamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non hà l'auttorità dal Regno, mà dal Rè, ne può essere giudicato ò punito dai popoli, ma solo dal padrone. Ecco dunque come il Gersòn si è ingannato, & chi lo seguita s' inganna, & và contra la dottrina delle Scritture sante, de sacri Concilii, & della manifesta ragione.

Tu vederai qui lettore vn artificio mirabile, col quale l'Auttore ti vuol condurre da Christo Sommo Pontefi-

ce eterno ad vn Sommo Pontefice temporale, & quando ti hauerà ſtabilito la relatione, che la Santa Chieſa hà verſo la Maeſtà Diuina, ti concluderà poi della relatione verſo il Papa. Riſpondono li Parigini, coſi tenere la dottrina delli Catholici, che Dio hà chiamata la Chieſa alla fede, & culto ſuo, & che le ha propoſto per capo Chriſto in perpetuo, il quale prima mortale in terra la regeſſe in preſenza corporale, ma aſceſo in Cielo la gouernaſſe con l'interiore influſſo, & aſſiſtenza inuiſibile fino alla fine del Mondo: queſto ſignifica *ego autem conſtitutus ſum rex ab eo*. Queſto ſignifica: *Dabit ei dominus ſedem &c. & regnabit in æternum*: queſto è, *non vos me elegiſtis, ſed ego elegi vos*. Queſto è il regno dell'Apocaliſſe; *& feciſti nos Deo noſtro regnum*, queſto Chriſto è il Padre di famiglia, che è patrone di lei, & ella di lui è figlia, & ſerua, la quale per eſſer compoſta di huomini viſibili hà voluto eſſo Padre, che foſſe ancoretta da huomo viſibile, & ha conſtituito l'auttorità, che doueſſe hauere, & inſtitutione vno innanzi, che la Chieſa foſſe fondata; ma nel rimanente

del

del tempo doppo fondata hà lasciato in terra la potestà di eleggerne successore: Hora con questa Dottrina, la quale so di certo, che l'Auttore admetterà, anzi dirà, che senza lei nissuno è Cattolico, si risponde alla ragione, che non è la Chiesa vna Republica, come Venetia, ne come Genoua; che dà quanta auttorità le piace al suo Doge, ne vn Regno, che possa mutar modi di gouernarsi, nè inuisibilmente, nè visibilmente; perche Christo hà prescritto il modo: ne meno è vn Regno come Francia, che habbia vn sangue Regio, doue li Re succedono per natiuità, ne come alcuni altri; per testamento: ma quanto al gouerno interiore, & puro spiritua'e, non è simile ad alcuno, perche hà vn Rè perpetuo, & immortale; nel gouerno visibile, hà vn ministro quanto all'auttorità instituito da Christo, & independente dalla Chiesa; quanto all'applicatione dell'auttorità alla persona, elettiuo, & depende da lei: la onde quando allega: *Ego autem constitutus sum Rex ab eo: dabit ei Dominus: non vos me elegistis: fecistis nos Deo nostro Regnum*: Tutti questi lochi, & altri tali s'intendono del

Re-

Regno inuiſibile, ſpirituale, interiore, doue il Papa non ha gouerno alcuno, ma ſolo il Saluatore, che conoſce li cuori, & può influire in loro, & donarli le gratie, & doni, per li quali ſono fatti Cittadini della Gieruſalem Celeſte. Chriſto ancora è quel Padre di famiglia, che da lei non dipende; il Sommo Pontifice è vn ſeruo prepoſto alla famiglia dal Padre quanto all'auttorità, mà che la famiglia ſteſſa ſi ha prepoſto quanto alla elettione della perſona; & quanto all'auttorità ella è da Chriſto, ma quanto all'applicatione, è della Chieſa. Ma l'Auttore fa la Chieſa vna famiglia dependente dal Padre, il quale confeſſa eſſer Chriſto, & quando ha ſtabilito queſto, conclude, che il Padre non depende dalla famiglia, ne hà da lei l'auttorità ſua: adunque il Papa non può eſſer ſoggetto alla Chieſa, & fa tranſito dal Padre di famiglia, che è Chriſto, al diſpenſatore eletto da eſſa famiglia, che è il Papa. Stia fermo nella ſimilitudine, perche nell'Euangelio mai trouerò, che il Padre di famiglia ſia detto alcun altro, ſe non Dio Padre, ouero Chriſto ſuo figlio naturale. Il mini-

ministro è seruo, la proprietà di Dio non conuiene attribuirla ad altri, per il che l'essempio serue mirabilmente à Gerson, si come anco è molto à proposito suo l'essempio del Vicerè, che l'Auttore porta. Se vn Rè di Francia, come S. Lodouico Nouo, andasse al conquisto di Terra Santa, & dicesse al Regno. Vi lascio mio Cugino Vicerè, con auttorità d'amministrar giustitia, ma non di far Leggi, nè congregar Stati, &c. & quando questo mancarà, eleggetene vn'altro con l'istessa auttorità: l'auttorità dell'eletto sarebbe dal Rè, & Padrone, la persona, che il Regno eleggesse, sarebbe soggetta al Regno. Questo è quello, che Gersone per tutte l'opere sue insegna, doue si vede veramente la forza della ragione concludere per lui.

Dalle sudette cose, io non voglio concludere, che l'opinione di Gerson in questo ponto della suprema potestà Ecclesiastica sia nè vera, nè falsa: ma solo, che la conclusione dell'Auttore, che Gerson si è ingannato, & chi lo segue si inganna, & và contro la Dottrina delle Scritture Sante, de' Sacri Concilij, & della manifesta ragione, hà bisogno d'

altre

altre proue, che delle sopradette. Segue l'Auttore.

ET se dicesse quello che solea dire l'istesso Gersone, o pure scritto in San Matteo al cap. 18. Dic Ecclesiæ, & si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus, Responderei, ch' in quel luogo per la Chiesa s' intende il Prelato, che è capo della Chiesa, & così l' espone S. Gio: Grisostomo homelia 61. in Matth. & Papa Innocentio terzo cap. Nouit, de iudiciis, & così dimostra la pratica della Chiese vniuersale di tutto il Mondo, & di tutti li tempi, che chi vuol denunciare vn peccatore alla Chiesa, & osseruare questo precetto, non congrega vn Concilio, ma riccorre al Vescouo, à al suo Vicario.

NOn basta l'Auttore hauer disputato con Gersone, che ancora solue le ragioni sue; ma in loco di molte, che Gerson porta, & deduce, si contenta l'Auttore di metterne vna sola, & scioglierla; & questa è cauata dall'auttorità di S. Matteo, *Dic Ecclesiæ*, alla quale risponde: *Ecclesiæ, id est*

Præ-

Prælato, & fà Auttore di tale espositione Chrisostomo, se ben dicono li Parigini, che Chrisostomo non dice così; ma pare, che quando vna cosa è solita d'allegarsi, ogn'vn l'allega senza vederla; Espone Chrisostomo, *Dic Ecclesiæ præsulibus scilicet, ac præsidentibus*: questo è quello, che Gerson dice *Ecclesiæ repræsentatiuè*: perche non potendosi congregare tutta, vien rappresentata dalla congregatione de presuli, & presidenti, & però aggiongono, che non si può *nomine Ecclesiæ*, intender vna persona, perche vanamente sarebbe soggionto: *Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quacumque petierint, fiet illis à Patre meo, qui in cœlis est. Vbi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum*. Et di questa intelligenza portano per confirmatione, che San Paolo il quale riceuette la denuncia contro l'incestuoso; *Omnino auditur inter vos fornicatio &c.* Segue: *Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu, iam iudicaui vt presens, eum qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Iesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu,*

cum

cum virtute Domini Iesu , tradere huiusmodi hominem Satanæ . Doue notano ., che San Paolo , che si ritrouaua in Filippi, non scrisse per vn suo Breue . Io scommunico il tale : ma scrisse alla Chiesa , che congregata col suo spirito lo facesse; perilche non repugna a Chrisostomo, che *Præsulibus & præsidētibus* si intendi anco del Concilio Generale . Di sopra fu anco proposta la difficoltà , che *Dic Ecclesiæ* , vorrebbe dir , *Dic tibi ipsi*. Quanto alla prattica , la qual mostra; che, *Dic Ecclesiæ*, si intende *Prælato* , perche si riccore al Vescouo ; o al suo Vicario ; dell'antica li hò parlato con l'auttorità di S. Paolo : quanto alla pratica moderna è vero , che al presente il Vescouo , & il Vicario scommunicano senza consiglio nè participatione di alcuno,molte volte anco il Notaro solamente , & quello che più importa per auttorità delegata vn Chierico di prima tonsura deputato commissario in qualche causa particolare ben leggiera , . scommunica vn Sacerdote.: anzi Leon Decimo nel Coucilio Lateranense nella sessione vndecima per vna sua constitutione perpetua ha dato facoltà

colta ad vn secolare di scommunicare anco li Vescoui, & quello, che piu importa; dice Nauaro, cap. 27. num. 11. che, se alcuno impetrarà la scommunica da qualche Prelato, se l'impetrante non hauerà intentione, che quello sia scommunicato, non sarà scommunicato. Ancora l'istesso Auttore cap. 23. num. 194. dice, che la scommunica *lata ipso iure*, contra quello, che non paga la pensione, verbi gratia la Vigilia di Natale, non si incorre da chi non la paga, anco doppo molti mesi, & anni, se quello, che ne è creditore, non vuole, che si incorri; ma se anco più mesi, ouero anni doppo, vorrà, che sia incorsa, si repura incorsa dal giorno del debito, cioè dalla Vigilia di Natale, così è stile della Corte. Queste sono le pratiche, che sono in osseruanza, delle quali altro non dico, se non che nascono dall'interpretatione, che l'Auttore approua.

9 LA nona consideratione è, che non s' incorre nello sprezzo delle chiaui, quando il Papa abusa enormissimamente, & scandalosissima-

ſiſſimamente la ſua poteſtà. *Queſta conſideratione è vera in ſe, ma è ingiurioſiſſima inſieme alla Sant. di N. S & alla ſanta Sede Apoſt. come ſe foſſe ſolita abuſare in quel modo le chiaui del Regno del Cielo. Simili ſono le arti de gli heretici moderni, che per fare al mondo odioſa la poteſtà Pontificia, ſpargono le più infami calunie, che la malignità di Satanaſſo loro capo gli sà inſegnare Et dourebbono gli Venetiani iſteſſi aborrire, & punire ſimili defenſori.*

QVi è faciliſſimo il diferente Gerſon, poiche, chi tratta quel che occorre in vn caſo poſſibile, & anco auuenuto, non fa ingiuria a quelli, che operano bene, ma notta quelli, che operano male; perilche non è ingiurioſa queſta conſideratione verſo la Santa Sede Apoſtolica, la qual mai opera male, ſe ben per la fragilità humana alcuno ſedendo in quella, ha commeſſo qualche fallo. Quelli, che ſcriuono le vite de'Pontifici (e Platina in particolare) ne numerano tanti che pigliando il tempo dal 820. in poi, ſarà difficil coſa dire, ſe ſia maggiore il nume-

numero delli buoni, ò delli cattiui. Si potrebbe per la ragione dell'Auttore dire, che sia molto ingiurioso alla persona di Papa Gregorio secondo, & alla Sedia Apostolica, il *cap. si Papa* di Bonifacio Martire, doue dice, se il Papa sarà negligente della fraterna salute, inutile, & rimesso nelle sue opere, taciturno nel bene, & conduca innumerabili popoli a caterua nell'Inferno, nissuno lo riprendi; quasi che Bonifacio perciò dica, che la Sede Apostolica sia solita commetter tali falli. Non segue, nè e vero, che li heretici soli riprendino le attioni cattiue, ma molto più li Scrittori Ecclesiastici, & li Historici Cattolici. Non dirò di Platina, che n'è tutto pieno, ma tutti li Historici Todeschi, Regino, Luitprando, Sigeberto, Otthon; de' Francesi Ahimo, Addo & cosi li Italiani di tutti tempi, & per non andar cercando li vecchi, ogn'vn'ha in mano Francesco Guicciardino, quantunque molte cose ne siano state leuate, & si può vedere come parli. E differentia dal modo di dire degli heretici, e quello di Gersone; essi riprendono la Dottrina, Gerson parla degli

gli abusi ; chi leggerà S. Bernardo *de consideratione ad Eugenium*, non riprendere quatro parole di Gersone? massime che le considerationi sue sono in causa necessaria: ogn'vn può marauilgliarsi d'vna tanta contraditione, che la consideratione di Gerson sia vera in se , ma ingiuriosissima alla Sede Apostolica : quasi , che la Sede Apostolica riceui ingiuria dalla verità : non può riceuere ingiuria della verità se non chi si fonda sopra la falsità. Et cosi parimente, che sia vera in se , ma simile alle arti delli heretici moderni : quasi che Gerson già cento e cinquanta anni habbia potuto imparar dalli Heretici Moderni : questo è simile al prohibire l'vso della Scrittura Diuina , perche li Heretici se ne seruono . Che la consideratione sia vera in se , & che li Venetiani la douerebono abborrire , non par troppo buona Dottrina insegnare ad aborrire la verità , & vna verità necessaria al mantenimento della libertà, & potestà , che Dio hà loro data . L'ultima parte poi, doue l'Auttore dice , che douerebbono punir simili difensori , non si intende bene : Io difendo al presente l'in-

l'innocenza di Gersone, ma quando l'Auttor scriueua, non sò chi fossero li difensori suoi; oltre che il punire li difensori della verità opportunamente detta, & in causa necessaria, non è solito à farsi da alcun Principe giusto, è pio, & specialmente dalla Republica, la quale hà sempre professato la verità Cattolica. Ben si può dire à chi la verità necessaria dispiace *Qui male agit, odit lucem*. Et non falarebbe, chi dicesse, che la Dotrina dell'Auttore fosse ingiuriosissima à tutto il Clero, & à tutta la Chiesa, poiche non vuole che sia ripreso *chi volesse rapir li Tesori della Chiesa, vsurpar le heredità, ò ridure in seruitù abietta il Clero, con li suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni*; che queste sono le parole di Gersone, le quali sarebbe stato bene, che l'Auttore hauesse portato quì.

10 LA decima consideratione è, che non incorrono il dispregio delle chiaui quelli, che procurano difendersi contra tali presenti sentenze per mezzo della potestà Secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza. *Questa è vna perni-*

pernitiosa dottrina, & dalla quale possono succedere infiniti scandali, perche se bene quella sentenza è vera, vim vi repellere licet: cioè, è lecito resistere con violenza alla violenza: nondimeno ha molte limitationi, perche deve essere forza ingiusta: che non habbia rimedio, se non con la forza: che la resistenza sia incõtinente: & altre, come dichiara Siluest. verb. Bellum 2 gli altri Dottori, che trattano questa materia: e però se non s'applica à certi particolari con molta prudenza è causa di grandissimi disordini. Quando li sbirri prendono qualcheduno, e li legano le mani, certo è che li fanno violenza, e nondimeno non gli è lecito far violenza alli sbiri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galera, e con aspre battiture sono constretti à vogare, chi dubita che gli si usa gran violenza? & tuttauia non dirà nessuno che habbia giuditio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito: parimente quando uno è forzato dal superiore ò Ecclesiastico, ò secolare, à restituire ad altri la robba, ò la fama, ò seruare la fede, e le promes-

se, non si può dire che colui così sforzato possa con forza resistere, & voltarsi contro del suo superiore. Et per lassare infiniti altri essempii, quando tal volta i Magistrati, ò Principi: impongono grauezze à populi & li forzano a pagarle; non credo gli piacerà che alcuno insegnaße a' popoli à far ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che gran confusione saria nelle case, & nelle Città, & ne' Regni, se ad ogni forza si potesse resistere cõ dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza, che vsano i Prelati, quando con le censure constringono li sudditi ad obedire, certo è che non e lecito resistere con forza: perche se quello che non vuole vdire la Chiesa, deue essere à noi secondo il commandamento del Signore, come gentile, & publicano, certo che quello, che con forza vuol resistere alla Chiesa, sarà noi peggio che gentile & publicano. Et quanto al ricorso a' Prencipi secolari in materia di Scommuniche, già il Sacro Concilio di Trento hà prouisto, vietando espressamente Sess. 25. cap. 3. a' Prencipi secolari, che non impediscano i Prelati acciò non scommunichino, nè comandino

che

che siano reuocate le scommuniche già vscite fuora, essendo che questo non officio loro. Finalmente se veniamo al negotio che hoggi si tratta, è fuori di ogni proposito l'addurre quel principio, vim vi repellere licet: perche la forza, che fa Nostro Signore alla Republica Veneta, è forza paterna & giusta, conforme alla Scrittura, & Sacri Canoni, & vsata in ogni medio pronto senza ricorrere à forza, ne ad miltà senza della quale ogni altro rimedio è vano.

NElla Decima consideratione, se il dire, che alla forza delle pretese sentenze si possa resistere per legge naturale con la forza, è perniciosa Dottrina, adunque il Cardinal Bellarmino hà insegnato vna perniciosa Dottrina nel suo libro de Romano Pontefice, che habbiamo allegato di sopra doue con chiarissime parole stabilisce questa sentenza: & della medesima pernicie sono Auttori li Cardinali Turrecremata, & Caietano allegati da lui, & Dominico Soto, & Francesco Vittoria, & altri moderni innumerabili, che seguendo l'vn l'altro

confermano questa sentenza : et non è vero , che da questa Dottrina possono nascere infiniti scandali ? anzi si dirà , che dalla contraria nascerebbono ; perche s'introdurebbe la Tirannide nella Chiesa che come delitto publico è più pernitioso ; si come non è meno vero, che per questa Dottrina nasceriano confusioni nelle case , et Città , perche ogn' vno si potrebbe defendere dalii sbirri , et dal Comito in Galera , et dal Principe , che fà pagare le grauezze . Imperoche due , che contendono insieme non possono hauer la giustitia ambidue dal suo canto , ma è necessario , che se quello che fa forza , la fa legitimamente , la difesa sia illegitima , et doue la difesa è legitima , è necessario che sia illegitima la forza . Sa molto bene l'Auttore , se ben lo dissimula qui , che quando la legge dice *vim vi repellere licet*, intende *de vi iniustè illata* , per ilche non è vera l'vniuersale , che egli caua , quando dice ? se ad ogni forza si potesse oppore la forza ; non hauendo detto nè la legge , nè Gersone , nè alcuna persona , *omnem vim vi repellere licet* , per il che
non

non segue la consequenza de' sbirri, et del Comito, et del Principe, che riscuote le giuste grauezze, nè del Magistrato, che condanna a restituir robba, ò fama, et osseruar le promesse, perche queste sono forze legitime: è ben a proposito la consequenza, che deduce della forza, che vsa l'Ecclesiastico quando s'intromette in voler far restituir robba, fama, ò mantener promesse, che sono cose spettanti al secolare: nelle quali non ha da ingerirsi l'Ecclesiastico se non nel foro penitentiale. Mà quando l'Auttore dice, che se si parla della forza, che vsano li Prelati quando con le censure constringono li sudditi ad obedire, certo è, che non è lecito resistere con forza, perche se chi non vuole obedir la Chiesa, deue esser come gentile, et publicano, tanto peggio quello, che vuole resistere con la forza. Qui ò si parla vniuersalmente di tutte le censure, comprendendo anco le inualide, ò vero delle valide solamente: se di tutte si parla, et che l'Auttore voglia, che il far resistenza alle censure nulle, sia peggio che da gentile, è vna Dottrina assurda, falsa, erronea, e contraria alla legge

naturale, & alla Dottrina delli Cardinali suddetti, & dell'istesso Bellarmino: ma se intende delle valide solamente, e Dottrina ottima, & non contraria à Gersone, anzi confermata da lui, perche Gersone nella consideratione parla delle censure pretese, che non sono giuridiche, ma violenze, & se alcuna congregatione ne pronuncia di tali, non è conuocata nel nome di Christo, nè Christo vi è presente, & chi non l'ode è buon Christiano, & così li Canoni, che Gratiano circa 11. quæst. 3. insegnano. Della Chiesa di Dio, che si deue hauer per gentile chi non l'ode, & chi gli resisterà peggiore, perche la difesa sarà ingiusta contro così giusto precetto, atteso che ella non porta mai altra parola, che quella di Christo, ma per se Chiesa s'intende vna potestà soggetta a gl'errori, massime se non solo per ragione apparisca tale, ma si vedano anco in lei errori cotidiani; quando fallarà nel suo commandare, chi si difenderà, vserà le forze legitimamente, & non offenderà Dio, perche non va contro la Chiesa, ma contro l'error humano, che trasporta fuori della Dottri-

na

na della Chiesa. Ma l'Auttore propostaci la propositione vera nelle sensure valide, l'ha sotto coperta di vniuersale applicata alle inualide: artificio hormai noto, e costumato in tutti questi discorsi. Resta adunque stabilita la propositione, quando l'assalitore vsa forza illegitima: et anco l'istesso Auttore pur il dice, perche volendo limitare la propositione, mette tre limitationi: vna è, che la forza sia ingiusta: l'altra, che non ci sia altro rimedio: la terza, che sia incontinente: Intorno a che bisogna pur dire vna parola, acciò che con l'ambiguità del vocabolo secondo il solito non restiamo ingannati. Perche incontinente, non significa vn indiuisibile, ma s'intende secondo la materia soggetta: perche se ad vn Principe è sorpresa vna fortezza, la rieupererà incontinente, se bene ha bisogno d'vn anno a metter in ordine l'essercito, anzi lo farà incontinente se hauerà bisogno di far la sue leghe, et altre conuentioni, doue consumarà più anni. Conuiene anco, che ci guardiamo dall' ambiguità della seconda limitatione, che non vi sia altro rimedio. Impero-

che se per altro rimedio egli intende rimedio legitimo, se gli admette, & cosi la sua limitatione è nell'istessa propositione: perche ogn'vn, che dice, *vim vi repellere licet*, aggionge; ò sotto intende, *cum moderamine inculpatæ tutelæ*: ma se per rimedio l'Auttore intende vn remedio pregiudiciale all'offeso, tutte le forze ingiuste hanno altro rimedio, che la resistenza: & questo è il sopportare, & il pigliarsele in patienza: ma a questa sorte di rimedio nissuno è tenuto, anzi molte volte, vsandolo, commetterebbe peccato, quando cioè il rimedio cedesse non in pregiudicio proprio solamente, ma anco in pregiudicio altrui. Vedi Lettore come con l'artificiosa ambiguità procuraua trasportarti: prima si dice esser vera la propositione con limitatione, che non vi sia altro rimedio, & poi interposte molte, et longhe parole, dice, che la Republica Veneta ha il rimedio pronto senza ricorrere alla forza, ne ad aiuto d'altri Principi, et questo è l'obedienza, Benissimo. Questo è rimedio, ma pregiudiciale, et non tanto alla libertà, che Dio gli ha dato, ma ancora alla vita, robba,

robba, et honore de' suoi sudditi. Per il che non è obligata ad vsarlo, et per l'altro pregiudicio, peccarebbe, quando l'vsasse. Se poi ogn'altro rimedio sia vano, come l'Auttore dice, a Dio appartiene disporlo, et all'euento di mostrarlo. Sarà pregato l'Auttore di non dare il suo giudicio innanzi tempo, acciò che non gli sia detto, *mihi autem pro minimo est, vt à vobis iudicer, aut ab humano die*, che la forza la quale vsa il Pontefice sia giusta, et paterna, il che appartiene alla prima limitatione, questo è il ponto controuerso, et del quale bisognarebbe trattare, et l'Auttore, se lo passa con vna sola affirmatione.

Non sappiamo vedere à quale Scrittura dica l'Auttore, che è conforme: non è secondo il cap. 13. alli Romani; nè al terzo dell'Epistola a Timoteo: nè al secondo della prima di San Pietro: nè al 22. di San Matteo, nè a' dodici Canoni, che trattano di questa materia, 11. quæstio. 31. Che sia vsato in ogni tempo nella Chiesa, non lo vediamo innanzi l'anno Mille della nostra salute: dopo è vero, che alcune volte dalli Pontifici Romani è stato adoperato, ma sempre

gli è stata fatta la debita resistenza, quãdo hanno abusato la legitima potestà. Non si deue considerare l'opinione, che sia restata appresso li posteri delle attioni di quei tempi; perche quello spesso nasce dall'affetto delli Scrittori, & Dio per suoi occultissimi giudicij alle volte permette, che la giusta causa resti inferiore nell'opinione de gl'huomini. Ma la resistenza, che fece Filippo Bello à Bonifacio Ottauo, & Luigi Duodecimo à Giulio Secondo, simile à quella, che la Republica vsa al presente, è ben lodata da Lodouico Richehomo Prouinciale de' Giesuiti nel suo Apologetico al cap. 25. & proposta per essempio da esser imitato: anzi che nel cap. 24. si chiara, che quando alcun Pontifice Romano offendesse il Rè di Francia, come quei Rè furono offesi da quelli Pontifici, li Giesuiti in tali occorrenze, farebbono quello, che li Francesi fecero in quei tempi, che s'vnirono col suo Rè alla difesa della sua Maestà. Non sò con che forma di parole risponder all'vltima particola, doue dice, che vi è per la Republica altro rimedio, che la resistenza: imperò che leggendo tali

paro-

parole, m'haueua posto in gran speranza, che tanto tumulto douesse repentinamente cessare: ma quando viene all'esplicatione, non hò potuto non marauiglarmi: poiche questo è vn rimedio anco per quello, che sarà assalito con arme per leuarli il suo, che ceda, & gli dia quel, che vuole. L'obedienza è vno di quei vocaboli, che habbiamo detto, ambiguo, & qui con la sua condecentia, & speciosità inganna. L'obedienza pare cosa santa, & è, quando viene resa a precetto giusto, & honesto: ma quando si riferisce al precetto tirannico, o abusiuo, non è buona, ma la natural difesa all'hora succede in loco suo. Dio hà concesso la libertà alla Republica di Venetia, & commandatole, che la custodisca, & che protegga li sudditi suoi, & non li lasci offendere: se vno commandarà a lei, che reuochi le leggi necessarie à questi effetti, che non difendi la vita robba, & honore de' sudditi suoi, se non contro quelli, che piace à lui, & la Republica cedesse, sarebbe vn' obedienza di nome, ma di fatti vn' estrema inobedienza verso Dio. Sempre hà obedito la Republica alla potestà Ec-

clesiastica nelle cose giuste, sempre l'hà riuerita, aiutata, et accresciuta, et speriamo in Dio, che continuerà, dandole gratia di far l'istesso perpetuamente, et con l'onnipotente sua virtù farà, che il turbine presente terminarà in serenità, con molta sodisfattione della Santa Sede Apostolica et della Republica istessa. Non è anco da tralasciare quà vn'Interpretatione, che da l'Auttore al Decreto del Santo Concilio sessione 25. cap. 3. molto aliena dal vero senso. Il Concilio ordina, che li Magistrati secolari non prohibiscano all'Ecclesiastico lo scommunicar alcuno, nè facciano riuocar la scommunica fulminata, sotto pretesto che le cose contenute in quel Decreto non siano seruate? et l'Auttore dice; il Sacro Concilio di Trento hà prouisto, vietando espressamente a' Prencipi secolari, che non impediscano li Prelati, acciò non scommunichino, nè commandino che siano reuocate le scommuniche gia vscite fuori; & questo non è il senso del Cōcilio: perche prima si tace la conditione seguente, cioè *sotto pretesto, che non sia osseruato il presente decreto*: il che come di sopra si è mostrato

non vieta, che sia fatto per altra causa: poi perche il Concilio dice *à qualunque Magistrato secolare*, & il nostro Auttore altera dicendo *a' Prencipi secolari*. Mà ogni Giurisconsulto dirà, che in materia odiosa il Principe non viene sotto nome di Magistrato: poi perche il Concilio parla della prohibitione, & commandamento giudiciale, & il nostro Auttore lo porta contra la resistenza naturale: la quale esso medesimo nel loco allegato, libro 2. de Romano Pontefice cap. 29. hà negato asser atto di giurisdittione: onde l'allegare quel loco del Concilio al proposito presente è dargli tre false intelligenze.

11 LA vndecima consideratione è, che non s'incorre nello sprezzo delle chiaui, quando qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza dice, che tal sorte di sententze non sono da temere massime se si osseruerà la debita informatione & cautela, che non seguiti scandalo nelli deboli, quali reputano, che vn Papa sia vn Dio; che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, &c. *Questa consideratione, per parlare*

lare modestamente, e molto poco considerata, perche almeno hauesse detto il Gersone, che vn ignorante può rimettersi in cose dubie al giuditio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà. Mà che si può rimettere à qualsiuoglia Theologo, ò Giurisconsulto, massime in materia di obedienza al Sommo Pontefice, e vna grandissima temerità, perche non e dubbio, ma certissimo che in cose dubie si ha da obbedire, quando non certo & chiaro che il superiore comanda cose contrarie al commandamento di Dio: & poi quanti Theologhi, ò Giurisconsulti si trouano, che per ignoranza, ò per malitia si possono ingannare? & se vno ti insegna in vn modo, & l'altro al contrario, à chi ti rimetterai? I Prencipi secolari non permetteriano in modo veruno, che quando hanno dato vna sentenza, il Reo potesse scusarsi dall'obbedienza, perche vn Giurisconsulto, ò vn Theologo in conscienza sua gli hà detto, che quella sentenza non si hà da osseruare: quanto meno dunque si deue tolerare questo in materia dell'obedienza al Vicario di Christo, al quale tutti i Christiani iure diuino sono obligati di essere soggetti, & obedienti?

IN questa vndecima consideratione l'Auttore modestamente fà vn'inuettiua contra Gerson; desiderando che, almeno hauesse detto, che nelle cose dubbie vn'ignorante può rimettersi al giudicio di vn Theologo, ò Giurisconsulto, che habbia nome di gran dottrina, & bontà; quasi che alcuna persona vadi mai à Consulto di cosa certa: sia pur quanto si vuole ignorante vno, non si consulterà, nè si consiglierà mai di quello, che tiene per certo, & non ha dubio. Non si contiene poi l'Auttore dentro li termini della modestia, c'hà promessa nel principio, & dice, che è grandissima temerità, dire che si può rimettere à qualsiuoglia Theologo, ò Giurisconsulto: quasi che nella traduttione si dica à qual si voglia ò Latino *cuilibet*; ma in Latino Gerson dice *aliquis*, & la traduttione dice *qualche*: quei (qual si voglia) par, che significhi sia pur chi si vuole ò dotto, od ignorante, ò di conscienza, ò senza: il che non si ha da intender così, perche chi manda al vno per Consulto intende sempre inuiarlo a chi habbia suffi-

cien-

ciente cognitione di quel che si delibera: et Gerson lo significa espressamente, quando dice; qualche Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza; (massime appresso Gerson) include cognitione, et bontà, si può vederne vn trattato suo sopra ciò. Per il che quando Gerson dice, che si rimetta alla conscienza di vn Giurisconsulto, ò Theologo, intende di vn creduto di sufficiente bontà, et cognitione: et questo non debbe dispiacer all'Auttore, perche anco li moderni stimati Dottissimi sostengono la medesima sentenza. Et qui mi basterà allegare il Nauarro: il quale sopra il *cap. cum contingat, de rescript. Rom. 2. nu.* 30. formalmente dice, *Nono infertur Canonicos Ecclesiæ B. securissimè potuisse, ac debuisse communicare præfato E. in Diuinis, ea ratione quo qui vnius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset iustum, & alii contrarium tenerent*: Allega sopra ciò molti Dottori, et segue: *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum procedere speciatim, satis fatentur*: et à questo ne allega molti al-

tri

tri. Non restarò di aggionger quà, che quelle parole quando qualche Theologo, ò Giurisconsulto, &c. si debbono pigliare, ò collettiuamente, secondo la grauità della materia: si che in alcun caso basterà il consiglio d'vno, che in altro caso si ricercarà consiglio di due, & tre, & quattro, & in alcuni forse se ne ricercheranno cento: nella controuersia presente (se ben quanto alla materia è facile, et chiara) la Republica hà preso il consiglio di molti, et in Italia, et fuori; onde non fà bisogno insistere in quella parola *aliquis*. Ma vuol mostrare l'Auttore, che in materia di obedienza al Pontefice, non si deue ricorrere a consulti: perche in cose dubie, si ha da obedire al Superiore: la qual ragione proua, che mai in nissun caso si deue ricorrere a consulto, perche in caso si dubbio bisogna elegger la parte sicura, et chi la eleggerà non fallarà, adunque non bisogna mai consigliarsi: Qui non douiamo lasciarci ingannar dalla ambiguità di questo vocabolo *dubio*: Ma dire, come di sopra habbiamo mostrato, che dubio s'intende in due modi, ò

vero

vero dubio innanzi il consiglio; ò verò, che doppo ogni diligente consiglio, resta dubio. Nel primo caso, dico che e peccato obedire al Superiore, perche è mettersi à pericolo di contrauenire alla legge di Dio: ma nel secondo caso consento, che in dubbio si deua obedire al Superiore: cosa, che non leua il consiglio, anzi lo presuppone. Et le seguenti ragioni, colle quali l'Auttore proua l'istesso, hanno il medesimo difetto: poiche dice? *Quanti Giurisconsulti si trouano, che per ignorantia, ò per malitia si possono ingannare?* Questo non occorre solo in casi di obedienza al Sommo Pontifice, ma in tutti li dubij, onde non bisognarebbe mai consigliarsi. Segue *& se uno t'insegna in un modo, & l'altro nell'altro, à chi ti rimetterai?* in tutte le materie può occorrere, che vno consigli ad vn modo, & l'altro ad vn'altro, à chi si douerà rimettere all'hora? tutte le ragioni, che concludono più di quello, che si propone, sono fallaci. Rispondono li Theologhi, che scriuono di conscientia, che se vno fallarà hauendo vsato tutta la diligenza, che può, sarà scusato essendo la sua ignorantia inuincibi-

cibile. Può essere, che vn Giurisconsulto, ò Theologho, co'l quale io consulti, inganni per ignoranza, ò per malitia; se io l'hauerò creduto con sufficientemente probabili fondamenti huomo di cognitione, & di bontà, sarò scusato. Se vno m'insegnarà contrario all'altro, ò che mi rimetterò a quello, che io crederò di più eccellenti qualità, ouero ch'io seguirò inanti nel consiglio, informato che sarò a pieno è chiarito, & la mia conscientia sarà certificata.

Ne sò già vedere, come vaglia la ragione dell'Auttore, quando dice, che non permetteriano i Principi secolari, che 'l Reo potesse scusarsi dall'obedir vna loro sententia, perche vn Giurisconsulto, ò Theologho in sua conscientia gli hà detto, che quella non si deua seruare: quanto meno si deue tolerar questo in materia dell' obedientia al Vicario di Christo.

Qui innanzi ad ogni altra cosa deue ciascun' auuertire, che Gerson non dice generalmente, che il Christiano non incorri nello sprezzo delle chiaui sempre, che vn Theologho, ò Canonista in sua conscientia dice, che la sen-

ſententia non ſi debbe ſeruare; ma ſolo queſto intende quando il caſo è dubio. et talmente dubio, che la perſona non poſſa riſoluerſene da ſe: imperoche ſe quello, che il Prelato commanda, foſſe delle coſe chiare, ò da chiarire con facilità, non ſarebbe biſogno conſiglio, come ſe commandaſſe il Prelato, che ſi fuggiſſe la beſtemia, ò l'adulterio, non è da mettere in dubio, che l'obedientia è debita, ſi come anco quando vn Dominio è interdetto per cauſa che è notorio à tutti eſſere ingiuſtá (come hora preſupponiamo, et altroue habbiamo prouato, eſſer quella per la quale al preſente ſi vuole, che ſia interdetto lo Stato di Venetia) non fà biſogno di conſiglio, ma è coſa chiara, che niſſun deue vbidire. Ma parlando delli caſi dubij ſolamente, dico l'argomento dell' Auttore dalle ſententie delli Principi ſecolari à quelle del Prelato Eccleſiaſtico non procedere à pari, ne à minori: imperoche la Scrittura Diuina, che dell'vna, et dell' altra hà parlato, non hà detto l'iſteſſo d'ambidue, ma dell'obedienza alli Prelati hà detto alli Hebrei: obedite alli

pre-

preposti vostri, perche vigilano per l' anime vostre, per renderne conto: ma dell'obedienza douuta alli Principi dice alli Romani, è neccessario star soggeti non solo per l'ira, mà per conscientia. Non hà da commandarmi il mio Prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell'anima mia: perche perciò vigila? ma se bene vno vigila per l'anima mia, non deuo io dormire ma vigilare quanto posso, che Christo me lo commanda, et à me conuiene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l'anima, ò non dorma, ouero non credi di vigilare, et si sogni: et se la mia vigilia non basta: pregarò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi, et vigilare insieme meco, si che quando dubitarò, se il mio Prelato vigila, ò dormi, ricorrerò al consiglio. Ma il Principe vigila per essercitare la giustitia come ministro di Dio: là onde non trattarà delle cose, che s'aspetano all'anima, mà alla temporalità; Per il che io non vigilarò, non ci pensarò, ma lo douerò obedire, prima *propter iram* poi *propter conscientiam*: vero è, che se il Principe,

muta-

mutato l'ordine, mi commandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell'anima mia, come se mi volesse commandar di credere, ò non credere alcun articolo, io ci pensarei, & essaminarei secondo la Legge di Dio: & se dubitassi, che fosse pregiudiciale all'anima mia, andarei dalli Theologhi per consiglio, & il Principe me lo doucrebbe permettere, & se non lo farà dirò *obedire oportet Deo magis quam hominibus*; ma se mi commanderà, ch'io introduca nella Città, ò non porti fuori alcuna sorte di robbe, ò merci; che io paghi vna contributione, ò datio; che guardi le mure della Città: & in somma quando mi commandarà cosa, che serua per mantenere la tranquillità, & la quiete, & sicurezza dello Stato, che impedisca li tumulti, & altre nouità, che possono portar scandolo, ò perturbatione (cose, che alla cura publica sono commesse, doue il priuato non dene interporre il giudicio suo, ma seguire quello del suo Principe) poiche in quelle non si tratta dell'anima mia, mà di cose temporali, non douerò pensarci sopra, mà l'obedi-

dirò, *& propter iram & propter conscientiam*.

La cura della publica tranquillità s'aspetta tutta al Principe, il priuato non ci hà dentro parte alcuna, se non l'essecutione, però non hò da pensarci. La cura dell'anima di sciascuno non tocca al solo Prelato il suddito c'ha dentro la parte principalissima; per ilche a lui appartiene principalmente il pensarci sopra. Et da questo si vede chiaramente la differenza tra li precetti delli Prelati, & de Principi, perche questi bisogna vbidirli, se bene non si vede la causa: in quelli bisogna auuertir bene, quando il Principe commanda, ordina cosa, che tocca a lui, & a lui solo Dio l'ha commessa, & niente a me, se non passiuamente. Quando il Prelato commanda tratta di cosa, che appartiene più a me, che a lui, et però sarò vbligato pensarci più di lui. Ma al Principe sarò obligato vbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia vtilità temporale priuata: imperoche è necessario preponer il ben publico al priuato. Ma non douerò gia vbidire

al

al Prelato, se sarà contro l'vtile dell'anima mia, se bene vi fosse grandissima vtilità per li fini del mio Prelato.

Tutto l'errore stà nel voler dar al Prelato potestà sopra le cose temporali, et transformare il ministerio Ecclesiastico in vn giudicio Forense: perche alla potestà secolare Dio ha commessa la cura della tranquilità publica, et datole potestà d'impor pene temporali, per timor delle quali conuiene esserli soggetto che è il *propter iram*, oltre il precetto di Dio, che commanda l'obedirlo, che fa il *propter conscientiam*: ma al ministerio Ecclesiastico Dio ha commessa la cura dell'anime, la quale non ha, che trattare con pene temporali di diretto, et perciò non ha commandato, che se obedisca *propter iram*. Della potestà temporale dice San Paolo: *non enim sine causa gladium portat*; ma del ministerio Ecclesiastico *exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei*.

Per il che la conclusione la qual l'Auttore fa, che al Vicario di Christo tutti li Christiani *iure diuino* sono obligati di essere soggetti, & obedienti, si deue intendere nelle cose spirituali, et pertinen-

tinenti alla salute delle Anime, & nel Coro di Dio; & quando commanda secondo la Legge sua Diuina. Mà nelle cose temporali li Principi assolutti non sono soggetti ad altri, che Dio, dal quale viene immediatamente la lor potestà.

Et se li deboli tengono, che il Papa sia vn Dio, & che habbia ogni potestà in Cielo, & in terra: più piace all'onnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei che parendogli esser santi procurano di abassare l'Auttorità del Vicario di Christo, come fanno hoggi tutti gli heretici. Non è gran cosa che il Papa sia stimato vn Dio in terra, poiche di tutti li Principi dice il Salmo, Ego dixit Dii estis: nec inconueniente che si dica, che il Papa habbia ogni potestà in Cielo & in terra, poiche Christo hà detto: Quodcunque ligaueris super terram, erit ligatum & in Cælis. Il che però si dichiara, & s'intende sanamente da' veri & dotti Catholici, & in somma credo poter dire con ogni verità, che tanto grande è la potestà del Sommo Pontefice, che pochi arriuano a capirla, perche può fare tut-

to quello che è necessario à condurre l'anime in paradiso, & può leuare tutti li impedimenti, che il Mondo, o'l Demonio con tutta la loro forza, ò astutia possino opporre; onde S. Cirillo, citato da S. Tomaso nell'Opuscolo de primatu Petri, dice, che si come Christo hebbe dal Padre pienissima potestà sopra tutta la Chiesa: così Christo diede à San Pietro, & alli suoi successori, pienissima potestà sopra tutta la Chiesa.

PErche dice Gerson, che si deue instruire li deboli di coscientia, & scrupolosi, che riputano il Papa vn Dio, & c'habbia ogni potestà in Cielo, & in terra; Risponde l'Auttore, che più piace a Dio questa loro debolezza, che la fortezza de gli heretici, che credono esser sauij sprezzando l'auttorità del Vicario di Cristo: Come se ad vno, che dannasse l'auaritia, noi volessimo contradirli, & dicessimo: più piace à Dio l'esser auaro del suo, che spenderlo in lussi, & altre superfluità: quasi che non vi sia il vero mezo, che è la liberalità: il vero modo di parlare saria, meno dispiace à Dio l'esser auaro, che prodigo in lussi: ma

ambidua dispiacciono. E' grauissimo peccato negare la vera auttorità data da Christo al suo Vicario, mà non è lodeuole l'ignoranza di chi glie ne da più del conueniente: à Dio è grata la verità: l'ignoranza quando è inuincibile, non è buona, ma scusata: è vna gran contradittione dire, che à Dio piaccia nissuna cosa falsa: L'Auttore solito di parlare propriamente, poteua dire, meno dispiace à Dio questa loro debolezza, che la fortezza delli heretici, & sarebbe lodato: perche così si esplicarebbe il vero, che nè l'vno: nè l'altro de gli estremi sudditi piace altrimente: & non habbia l'Auttore per inconueniente, se vno dirà, che sia vtile insegnar alli semplici, che non diano maggior Auttorità al Pontefice della legitima, et vera: perche lo dice San Gregorio 2. quæst. 7. & ne rende la causa: *Admonendi sunt subditi ne plusquam expedit sint subiecti, ne cum student plusquam necesse est hominibus subici, compellantur etiam vitia eorum venerari.* Poteua questo Santo confirmare con più chiare parole la Dottrina di Gersone? Esso dice, che si deue liberar le conscientie scropulose,

che credono ch'el Papa sia vn Dio, dalla sua simplicità. San Gregorio dice, che conuien ammonire li sudditi, che non si facciano soggetti più del conueniente: ma quel, che più importa, ne rende la ragione, perche sono sforzati venerare i vitij di quelli, à quali si fanno soggetti più del douere. Tu non fallarai poi, se tu ci aggiungi esser costume humano di imitar le cose venerate, & concluderai, esser molto vtile leuar queste false suggestioni. Quel che segue nell'Auttore non esser gran cosa, che'l Papa sia stimato vn Dio, perche tutti li Principi son detti Dei: in ciò non è alcuno inconueniente, pur che con l'ambiguo non c'ingamiamo; ma mentre da questa propositione, che ha buon senso, vorremo cauare, *Papa & Deus constituunt idem Tribunal: Papę, & Dei idem Consistorium*, gli daremo quella sorte di diuinità, che Gerson non loda. Non ha per inconueniente l'Auttore dire, che'l Papa habbia ogni potestà in Cielo, & in terra, perche è detto *quodcunque ligaueris super terram erit ligatum & in cælis*, dal qual loco ad alcun parerebbe, che quella conclusione

non

non fosse ben dedutta, perche potestà appartiene alla virtù attiua, *quodcunque* appartiene alla materia. S'io dico il Parocho congiunge tutti li matrimonij non segue, che habbia ogni potestà sopra li matrimonij: *quodcuqnue ligaueris super terram erit ligatum & in cælis, ergo quocumque modo ligaueris*, non segue, & questo è quello, che Gerson non approua, & così credo, che voglia anco intendere l'Auttore, quando dice, che si dichiara, & s'intende sanamente da veri, & Dotti Cattolici. Imperoche questa propositione: il Papa ha ogni potestà in Cielo, & in terra, assolutamente è falsa, & limitandola al vero senso, sono più le potestà, che il Papa non ha in Cielo, & in terra, che quelle, che egli hà: & però la propositione, che una sola instanza sarebbe falsa, hauendo più instantie, che probationi de' termini (come li Logici chiamano) è falsissima. Dice l'Auttore, che credo poter dir con ogni verità, esser tanto grande la potestà del Sommo Pontefice, che pochi arriuano a capirla, & io lo credo, perche il vero è vno, & il falso infinito: molti li danno manco

queſtione grauiſ
l'vna , & l'altra p
non ſi può manc
temeraria ; perch
come dice Melchi
eſattamente la ſua
che è tenutà ſenza
cuero quella , che
ta . Ma vna opinion
tanto celebri Dotto
ſua contraria, et che
ſe non maggiore num
et Regioni,et Regni,
ſertia ſenza ragione,c
no audacemente , la
dar del temerario coſi
pur l'Auttore vo'eua
fetto, baſtaua con que
le moſtrare il ſuo ſenſ
durre vna diſputa di t
ſtrare, che la opinion
vera, et neceſſitare , c
Scrittore , à parlar di q
no alieniſſimi , imper
ſolennemmente la que

Et per cominciare d
ſtanza ſi dico tre coſe. L
Concilio non ha dichiar

sia diuentato pazzo,
non ritorna sauio,
ue il Papa può farlo
redo, che non può;
o alla salute di quel-
iù necessario alla sa-
issuna cosa è più ne-
che li moti interiori
San Tomaso, che so-
habbia potestà alcu-
merabiili le cose ne-
anime in Paradiso,
n esser sotto la pote-
iale Dio volesse, che
ore) potesse leuar tut-
che il Mondo, ò il
a l'astutia loro posto-
che saresimo senza
Heretici. Sono vna in-
enti, che li nemici del
o oppongono cotidia-
i bisogna, che il Ponti-
on hauer altro rime-
re, *& ne nos inducas*
. Non solo Dio non hà
leuare tutti gli impe-
ondo, e il Diauolo op-
dicato per vtilità del-

di quel che conuiene, & molti più, onde pochi restano, che gli diano quello, che si deue. Fa un longo discorso il Signor Cardinale Bellarmino nelle sue opere *de Romano Pontifice*, limitando l'auttorità del Sommo Pontefice, & toccando molte cose, che il medesimo Pontefice non può fare, & sarebbe il suo discorso molto vano, quando non ci fosse l'eccesso della potestà. Et quello, che dice, che è necessario a condur l'anime in Paradiso, & può leuar tutti li impedimenti, che'l Mondo, ò il Demonio possono opporre con tutta la loro forza, & astutia, questa è una propositione molto speciosa, ma però falsa: Per condur in Paradiso l'anima di una creatura posta nel ventre della Madre, la qual non possa parturirla viua, sarebbe necessario qualche modo di fargli hauer la gratia, adunque Il Papa lo può fare? non è vero: perche non può instituir un Sacramento per questo fine, ne concedere il taglio del ventre della Madre: adunque il Papa non può far una cosa necessaria per condur quell'anima in Paradiso; uno, che essendo in pecca-

to mortale attuale sia diuentato pazzo, non può saluarsi se non ritorna sauio, & si penti, adunque il Papa può farlo ritornar sauio? io credo, che non può; & pure, è necessario alla salute di quello. Nissuna cosa è più necessario alla salute di quello. Nissuna cosa è più necessaria alla salute, che li moti interiori dell'animo: nega San Tomaso, che sopra quelli il Papa habbia potestà alcuna. Sarebbono innumerabiili le cose necessarie à condur le anime in Paradiso, che io mostrarei non esser sotto la potestà del Papa, il quale Dio volesse, che (come dice l'Auttore) potesse leuar tutti gl'impedimenti che il Mondo, ò il Demonio con tutta l'astutia loro possono opporre, perche saresimo senza Turchi, & senza Heretici. Sono vna infinità d'impedimenti, che li nemici del Regno di Christo oppongono cotidianamente, a' quali bisogna, che il Pontifice si contenti non hauer altro rimedio, che il pregare, *& ne nos inducas in tentationem &c.* Non solo Dio non hà dato auttorità di leuare tutti gli impedimenti, che il Mondo, e il Diauolo oppone: ma ha giudicato per vtilità del-

la Chiesa permetterne molti. Può il Lettore vedere con quanta ragione Gerson ammonisce, che li semplici siano instrutti: poiche qui in vn fiato sono da vn' huomo dottissimo pronunciate quattro propositioni manifestamente false, per estendere la potestà data da Dio, oltre quello in che la Maestà sua l'hà ristretta.

Dalla duodecima breuemente ci spediremo, poiche breue è l'oppositione: dice l'Auttore.

12 LA duodecima consideratione è, che quelli fomentano il disprezio delle chiaui, i quali douendo resistere all'abuso delle chiaui, si diuidono tra loro, è s'impediscono l'vno l'altro. La verità è, che si deue tentare ogni via fauorabile, & humile con il Sommo Pontefice quando male informato pronuntia ingiuste sentenze, ma se la humil diligenza non gioua, si deue dar di mano ad una virile & animosa libertà. *Questa consideratione era molto a proposito a tempo del Gersone; perche essendo all'hora vno scisma di tre Papi,*

Papi, de i quali ciascuno fulminaua sentenze di scommuniche contro li seguaci dell'altro. In quel tempo era bene, che i fideli si vnissero a leuare lo Scisma, & poco si curassero di quelle scommuniche poiche non era certo chi di loro fosse il Vicario di Christo, & non ostante quelle scommuniche che attendessero al negotio dell'vnione della Chiesa. Ma hora che per gratia di Dio habbiamo vn Papa solo, & quello indubitato, & certo, questa consideratione non e a proposito: ne ad altro serue, che a fare vn nuouo scisma de i membri contro del corpo loro.

SE l'Auttore intende che Gerson habbia scritto tal Dottrina in tempo di Scisma rileggendo la Consideratione ottaua, vederà manifestamente esser scritto questo trattato doppo il Concilio di Costanza, & in tempo, che vi era vn solo, & indubitato Pontefice; ma se l'Auttore hà altro senso più artificioso, non si può indouinare, mà si può ben sospettarne; imperoche non è verisimile, che non habbia auuertito il tempo, quando il trattato è scritto.

Ma in che modo questa consideratione fosse scritta da Gerson per appropriarla ad vn tempo precedente, non si può vedere. Appare anco chiaramente, che non si può referire à tempo di Scisma, che forsi Gerson dubitasse futuro, perche non si parla niente dell'vnione della Chiesa, ma solò di leuar gli abusi: & poi quando il Pontefice non è certo, & indubitato, non gli è debita quella riuereuza, che Gerson consiglia con nome di via fauorabile, & humile, ma questa si conuiene verso il Sommo Pontifice indubitato: & senza disputar longamente di questo, il Lettore leggendo Gerson, & quel che l'Auttore oppone, & considerando se fuor di tempo de Scisma può occorrere abuso delle chiaui et che quelli; che douerabbono resistere si diuidono tra di loro, et impediscono l'vn l'altro, ò per imprudenza, ò per dapocaggine, et alcuni fauoriscono li abusi, che altri vogliono leuare, vederà et di che precisamente, et veramente si parla, et se l'oppositione corre.

Ma quel, che in fine dice, questa consideratione non seruire ad altro, che

che à far nuouo scisma, non si può dire da chi non dice anco insieme, che la Dottrina di San Gregorio nel *cap. Armonendi*, che habbiamo allegato di sopra, sia falsa & serua a far scisma, quando dice, che bisogna ammonir li sudditi a non esser soggetti più di quel, che è spediente, acciò non siano sforzati venerare li vitij di quelli, a'quali si fanno soggetti più di quanto è necessario. Mà questa duodecima consideratione serue à leuar gl'abusi della Chiesa di Dio, ilche già tanti secoli, è desiderato auidamente dalli Fedeli: serue a contener la Santa Chiesa in quiete, & pace, anzi serue ad impedir le diuisioni, & scismi, perche molte Prouincie, & Regni si sono separati dalla Chiesa Romana nel secolo passato non per altre cause, se non perche li Pontifici Romani hanno voluto intraprender sopra di loro cose temporali. Dobbiamo ben tener per fermo, che la Santità di Paolo Quinto, habbia ottima intentione di rimediar alli abusi introdotti fino al presente, se ben la violenza loro è tanto grande, che non è marauiglia, se per-

ſone di ottima intentione ſono da loro tratte, contro la propria inclinatione a quello apunto, che hanno in animo di ſuggire.

RISPOSTA

RISPOSTA AL SECONDO Opuſculo del Gerſone, intitolato: Eſſame di quella aſſertione, Sententia Paſtoris etiã iniuſta eſt timenda.

NEl ſecondo Opuſcolo l'iſteſſo Gio: Gerſone riferiſce, che vn certo Commiſſario Apoſtolico in vn ſuo proceſſo publico poſe la ſeguente aſſertione. Le noſtre ſentenze quantunque foſſero ingiuſte ſi deuono oſſeruare, & temere. *Sopra la quale aſſertione fá vna cenſura diuiſa in più propoſitioni, & ſono le ſeguenti.*

Prima queſta aſſertione è falſa. Secondo, queſta aſſertione è impoſſibile. Terza, queſta aſſertione è erronea, quanto a i coſtumi. Quarta, queſta aſſertione è ſoſpetta di hereſia. Quinta, queſta aſſertione rende il ſuo Autore ſoſpetto nella Fede, & però deue eſſer chiamato in giuditio, acciò dichiari, ò ritratti la ſua ſentenza, & ſe ſarà pertinace nel ſuo piacere ſi dourà laſſare in mano della giuſtitia ſecolare.

Queſto è in ſomma il giuditio del Gerſo-

ne,

ne, il quale come sia troppo rigoroso, si vedrà dal discorso seguente. Quel Commissario ò vero, ò finto, che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, doueuano esser tenute, conforme al detto di S. Gregorio, aggiunse, che doueuano ancora esser osseruate. Et se bene poteua fare di meno di aggiongere quelle parole, nondimeno non sono degne di vna censura tanto rigida, come è questa del Gersone, il quale ha preso in mal senso quello, che si poteua pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commißario, & di ambedue con breuità discorreremo. Prima riprende, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste; perche pare che habbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere, & pure sappiamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle, che sono ingiuste ma valide, come si raccoglie dal Gratiano 11. quest. 3. per totum. A questo si risponde, che il Commissario ha parlato in quel senso, che parla San Gregorio, & i sacri Canoni. Et si come San Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia si ha da teme-

temere : & se bene parla indistintamente , non si raccoglie , che ogni sentenza del Pastore si ha da temere , ma solo quella , che non è nulla , se bene é ingiusta . Così dalle parole del Commißario non si ha da racorre, che tutte le sentenze si hanno da temere , ma solo quelle , che non sono inualide manifestamente, se bene sono ingiuste . In somma la calumnia che si dà alle parole del Commißario , si potria dare anco alle parole di San Gregorio .

NElla risposta al secondo Opusculo di Gerson , doue molte cose sono le quali dimostrano la giustitia della causa della Republica Veneta , & la nulità delle censure pronunciate contro di lei , l'Auttore dissimulatele tutte , si è posto à disputar con Gersone , & mostrare che l'assertione pronunciata da vn Commissario del Papa , con queste parole ; (le nostre sententie , quantunque fossero ingiuste , si deuono osseruare , & temere) hà qualche senso buono , nel qual si può intendere : & che per tanto Gerson sia stato troppo rigido Censore , prenden-

dendo in mal senso quello, che si poteua prender in buono: non raccordandosi come nella risposta sua al primo Opuscolo, non solo sempre habbia preso le parole di Gerson nel peggior senso ma ancora quando il medesimo Gerson si è dichiarato, [dissimulata la dichiaratione,] se gli sia opposto nel senso cattiuo già distinto, & da lui esclusto: Et doue è stato sforzato confessare, che la Dottrina di Gerson è assolutamente vera, ha trouato che sia ingiuriosa ad alcuno, come si vede nella nona consideratione: ouero fatta vna transtemporatione ha finito di credere, che l'Opuscolo di Gersone fosse scritto innanzi il Concilio Costantiense, che pur è scritto doppo, si come anco è scritto il presente, secondo, poiche in questo ancora nomina il sudetto Concilio: anzi da titolo di Regente, al figliuolo di Carlo Sesto, che non l'assonse, se non nel 1418. Ilche hò voluto qui intranscorso dire, per mostrar, che tutti due questi Opusculi sono composti nel Pontificato di Martino Quinto, vnico, & indubitato Pontifice, per ilche lo sfuggire vsato

dall'-

dall'Auttore, volendo che la Dottrina di Gerson sia per li tempi di scisma, non li farà con tutto ciò euitare la forza delli argomenti. Non nega Gerson, che la assertione del Commissario non possa hauer qualche buon senso; poiche dice, che il Commissario deue esser sforzato, ò esponersi, ò reuocarla; ma nega Gerson, che la asertione nel senso formale, che fa, sia vera. Et certa cosa è che chi esamina vna asertione, quando ella è Thesi, cioè vniuersale non applicata à caso particolare, la esamina nel senso formale delle parole: ma venendo all'hipothesi, la esamina nel senso che il caso particolare li dà; & però ben l'Auttor nostro l'esamina in tutti quelli modi, nel primo, presala per Thesi dice, che da lei non segue, che tutte le sentenze ingiuste si deuono temere come Gerson afferma, ma si deue racogliere solo di quelle, che se ben ingiuste, non sono però nulle; poiche altretanto si potrebbe concludere dalla sentenza di San Gregorio, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta si hà dà temere: atteso che ella parla indi-
stinta-

finitamente, e nondimeno si intende da tutti della ingiusta, mà valida; & conclude in somma, che la calunnia, che si da alle parole del Commissario, si potrebbre dare anco alle parole di San Gregorio: bastauà dire la interpretatione; perche l'vsar questa voce di calunnia con San Gregorio non mi pare, che si conuenga. Ma l'Auttor, quando dice il detto di San Gregorio esser soggetto alla stessa interpretatione, questo intende, ò come è posto in esso San Gregorio, ò come è posto in Gratiano, ò cosi assolutamente separato, & in bocca di chi lo vol mal vsare: Se come in San Gregorio, dico, che non è soggetto à quel senso, perche in quel loco parla della sentenza del Pastor ingiusta in qualunque modo, ò con validità, ò senza, ò con nullità, ò senza; ma il, *timenda* significa, *non per contemptum spernenda*, & ogn'vn'afferma, che, *Omnis sententia etiam iniusta, etiam nulla*, come *sententia pastoris, non est contemnenda*. Le parole di San Gregorio sono, *Is autem, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat, vel iniustè, nec Pastoris sui*
indi-

iudicium temere reprahendat, ne si iniustè ligatus est, ex ipsa tumidæ reprahensionis superbia, culpa, quæ non erat; fiat. Et soggionge: *sed quia hæc breuiter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus.* *Timere* adunque San Gregorio oppone à *temerè*, *tumide*, & *superbè reprændere*. Secondo il qual modo, *Omnis sententia etiam iniusta, & nulla timendæ*. Ma in questo senso in luogo di temere, non si poteua dir osseruare, come fece il Commissario, poiche vna sentenza del Superiore, che commandi peccato, si deue in quel modo detto da San Gregogrio temere, ma in nissun modo osseruare, & poteua l'Auttore vedere questa dichiaratione in Gerson: oue più à basso, dice, che il detto di Gregorio può hauer buon senso, ma non quel del Commissario che aggionse, & osseruare. Se poi l'Auttore vuol parlare di questo detto, come sta ne i Decreti, oda, se gli pare, in che modo il Compilatore parla dopo il *cap. si Episcopus*, §. *præmissis auctoritatibus*, *Gregorius non dicit sententiam iniustè latam esse seruandam, sed timendam, sicut*

ſicut & Vrbanus , timenda eſt ergo , id eſt non ex ſuperbia contemnenda . Se Gratiano Monaco viueſſe al preſente , & pigliaſſe cura di difender Gerſone non potrebbe dir più à propoſito di quello , che diſſe già più di quatrocento anni . Ma ſe l'Auttore vuol pigliar il detto di Sán Gregorio , coſi ſeparato , nõn lo può comparare à quel del Commiſſario, perche il verbo temere , riceue ſenſi , che non riceue il verbo oſſeruare , & poi niſſuna perſona dotta allega un detto , ſenza vederlo nel fonte , & hauerne la ſua vera intelligenza ; & niſsuno , che ſinceramente ſcriua , lo porta fuori di quella : Per ilche ſi vede quanto ſia diferente il ſanto , & modeſto modo di parlare de San Gregorio , dall'aſsurdo, & Tiranico del Commiſſario . Paſſiamo adunque alla ſeconda parte .

Secondariamente riprende il Gerſone che il Commiſſario habbia detto, che le ſẽtenze ſue, ſe bene foſſero ingiuſte, ſi deuõno temere , & oſſeruare . Perche altra coſa è oſſeruare , altra coſa è temere . L'iniquità del

del Tiranno si può temere, ma non osseruare. Et chi dice che l'iniquità si deua osseruare, dice il falso, & stà in errore. A questo si risponde, che il Commissario (per quanto si può credere) non parlaua del commandamento di qualche cosa ingiusta, ma parlaua della sentenza della Scommunica, in quanto è vna pena, che priua l'huomo della participatione de i Sacramenti, & della conuersatione de i fedeli, & in questo senso si può dire benissimo, che la sentenza della scommunica ingiusta si deue temere, & osseruare; perche non sono cose diuerse temere scommunica, & osseruare la scommunica, perche chi la teme, si astiene dalla participatione de i Sacramenti, & dalla conuersatione de fedeli, & così l'osserua, & chi non l'osserua, ma pratica con i fedeli, & participa i Sacramenti non la teme. Si che il Gersone ha preso equiuocatione fra la sentenza che priua di qualche cosa, & hauendo sopra l'equiuocatione fondato il suo discorso, non è marauiglia se l'hà fondato in aria.

Per

PEr difendere la assertione del Commissario in hypothesi applicata al caso, prima dice, che il Commissario, per quanto si può credere, non parlaua di commandamento di qualche cosa ingiusta ma della sentenza della scommunica, in quanto è vna pena; & dichiarata la differenza conclude, (si che il Gerson hà preso equiuocatione, fra la sentenza, che commanda qualche cosa, & la sentenza che priua di qualche cosa, & hauendo sopra l'equiuocatione fondato il suo Discorso, non è marauiglia, se l'hà fondato in aria.) Vedi Lettore, come il nostro Auttore, non sapendo di qual sentenza parlasse il Commissario, congiettura dicendo, per quanto si può credere, che non parlaua di commandamento di cosa ingiusta, ma della sentenza di scommunica, che è pena & poi assertiuamente conclude, che Gerson hà preso equiuocatione. Non hà preso equiuocatione Gerson, ma dal caso, come mostrarò; sapeua, che si parlaua di vn precetto di cosa ingiusta, & l'hà anco espresso in questo Libretto. Ma l'Auttore per se stesso hà

fon-

fondato in aria, il quale presupposta vna cosa, dicendo, per quanto si può credere, danna Gerson assertiuamente di equiuocatione; quasi che, quel (per quanto si può credere) significhi l'istesso, che, certamente è così. Ma l'Auttore, in parte accorto del fallo, l'emenda con dire.

MA poniamo caso, che il Commissario habbia parlato della sentenza, che commanda qualche cosa sotto pena di scommunica: ancor in questo modo non ha parlato male: perche quella tale sentenza, ouero commanda vna cosa chiaramenee buona, come restituire la robba d'altri, ò una cosa chiaramente mala, come rubbare, o bestemmiare: ò vna cosa della quale è dubbio se sia, ò non sia mala, come andare alla guerra, che è dubio se sia giusta, ò ingiusta. Se commanda cosa chiaramente buona, si ha da osseruare, & temere, cioè si ha da osseruare facendo quello, che si commanda per timore di non cascare nella scommunica, & può essere, che tale sentenza sia ingiusta, non hauendo preceduto tre monitioni, se bene

sia

sia valida, perche commanda vna cosa buona, & è fulminata da chi ha potestà di fulminarla, & è preceduta al manco da vna monitione; se la sentenza è dubbia, se comandi cosa mala, ò non mala, si ha da osseruare, & temere, perche in caso di dubbio, deue il suddito stare al giuditio del superiore e non al proprio; come di sopra si è detto, & è Dottrina commune de i Santi Padri. Se la sentenza commanda vna cosa, che chiaramente sia peccato all'hora non si deue osseruarci, ne temere, & chi dicesse che si deue osseruare saria in errore, e di tale assertione sariano vere le cinque propositioni del Gersone, perche senza dubbio è falso, che vna sentenza, che obliga a peccare si habbia da osseruare, & anco è impossibile, che vna sentenza commandi vn peccato, & obleghi all'osseruanza, & di più è sentenza erronea quanto a' costumi, perche insegna, à far male & anco quanto alla fede, perche chi dice che sia lecito à far male, è heretico, & se non si pente, si deue dare alla giustitia secolare, acciò sia punito, come merita. Et questa tal sentenza, non solo non si deue osseruare, ma nè anco temere, perche dice il Saluatore: Nolite timere

eos

eos qui occidunt corpus: & più tosto hà l'huomo da morire, che osseruare vna tal legge. Onde non si troua quel quarto membro, che il Gersone ha messo in campo, cioè che alcuna sentenza si deua, ò si possa temere, ma non osseruare parlando del timore, che induce all'osseruanza. Se bene si può hauere vno spauento naturale del Tiranno, che commanda l'iniquità. Mà ne anco in questo ha errato il Commissario, perche sempre ha parlato della sentenza ingiusta; ma valida, quale non è questa, che commanda il peccato, la quale è notoriamente nella.

Ecco dunque come tutto il Discorso del Gersone è fondato in aria, & chi l'hà tradotto & messo in luce per insegnare à i Venetiani à dispreggiare la sentenza giusta, & valida del Sommo Pontefice, ha dimostrato di hauere più malignità, che giuditio.

PER esplicatione della sentenza di Gerson, & della verità, oltre le cose dette di sopra, che molto ben si troui sentenza da temere, ma non osseruare, è necessario caminar con l'iste-

ſa diſtintione dell'Auttore, che la ſententia, ò commanda vna coſa chiaramente buona, ò chiaramente mala, ouero dubia; & quanto al primo membro quando la coſa commandata è giuſta manifeſtamente, concordiamo con l'Auttore, che ſi deue vbbidire, nel terzo, quando è dubia, per il gran timor, che habbiamo delle ſue equiuocationi, gli diſtingueremo, come habbiamo fatto di ſopra il dubio, in quello, che precede il debito conſiglio, & quello, che lo ſegue doppo; il primo non obliga ad oſſeruare, ma obliga alla conſultatione quando il dubio doppo la conſultatione reſta inuincibile concordiamo con lui, che il ſuddito è obligato ſeguir il parer del ſuperiore, non il proprio; & prego il Lettore di perdonarmi ſe tanto ſpeſſo replico queſta Dottrina, poiche tante volte l'Auttore ha meſſo in campo l'equiuoco, per fare che li Chriſtiani corrino alla cieca à ſeguire le paſſioni altrui. Nel ſecondo caſo, quando alcuna coſa cattiua è commandata ſotto pena di ſcommunica, aſſignato termine à farla doppo il quale s'incorre; quel-

quella ſentenza, hà due parti, vna che comanda obedienza del precceto tra il termine: & l'altra, che commanda l'aſtinentia della Communione, ſe non ſarà vbidito ſpirato quel termine; Quanto alla prima parte, dico che è peccato temerla conforme all'Auttore; et chi la temeſſe coſi, peccherebbe; et qui ſi verifica quel, che egli allega *nolite timere eos qui occidunt corpus*, ma quanto alla ſeconda parte; che è aſtenerſi dalla Communione, non è obligato il ſuddito, ma ſe lo voleſſe fare (purche non contrauenga ad altro precetto non peccherebbe,) queſto dice Gerſon nelle parole, che l'Auttore hauerà letto, che ſono queſte, perche poſſono eſſer temute dalle timorate conſcienze in qualche caſo, ancorche perciò non ſi deuono oſſeruare: Imperoche è gran differenza dire, che ſi deuano oſſeruare, et che ſi debbano temere: oſſeruare la ſentenza di ſcommunica intende Gerſon eſſeguire il precetto per non incorrerla, ò vero per eſſerne aſſoluto, doppo incorſa: temere la ſcommunica intende Gerſon aſtenerſi dalla Communione. Vna ſcommunica vnita ad

vn'precetto, che commanda cosa ingiusta, chi l'osseruerà, peccarà, chi la temerà non peccarà, se ben non è obligato temerla. Adunque è gran differenza il dire, le nostre sentenze, ancorche ingiuste, si deuono temere, perche questo significa astenersi dalla Communione per loro riuerenza; & così dicendo il Commissario non hauerebbe detto, deuono in loco di possono; ma quando hà detto si deuono osseruare, ha commesso maggior fallo, perche non solo non si deuono, ma anco non si possono osseruare senza peccato, che temere si possono, se bene non vi è obligo di farlo: & questo è il quarto membro espressamente dichiarato da Gerson, che l'Auttor dice non trouarsi, e pur si troua, & in San Gregorio, & in Gratiano, da chi considera le cose senza desiderio di contradittione. Ma l'Auttore, se bene di sopra non haueua per certo di che parlasse il Commissario, qui però come se fosse certo dice, nè anco in questo hà errato il Commissario; perche sempre hà parlato della sentenza ingiusta; ma valida, la quale

non

non è quella che commanda peccato; il che mi sforza far vn poco di digressione per dichiarare il fatto, che è materia di questo opusculo.

Prima del Concilio di Costanza, circa il 1399. il Rè Carlo Sesto di Francia congregò vn Concilio delli Prelati, & Vniuersità del suo Regno, nel quale fù trà le altre cose concluso, che non si admettessero le Bole della Corte Romana delle reseruationi, & gratie aspettatiue, ma li beneficij elettiui si conferissero per elettione, & le collationi delli altri si facessero dalli Ordinarij; il qual Decreto, per metterlo in osseruanza, fu spesse volte rinouato nelli vinti anni seguenti, così per altri Decreti de' Prelati del Regno, come per arresti della Corte di Parlamenti iterati, o rinouati, con tutto che la Corte Romana spesso mettesse impedimenti all'osseruatione con essecutore, et Commissarij.

Che da Gerson si parli d'vn Commissario andato in Francia per qualche causa simile, ciò si deue chiaro nella seconda propositione. Che il tempo nel quale esso Gerson scriue fosse nel

Pontificato di Martino Quinto, si vede nell'istessa propositione, doue dice, che il Re da vinti anni in quà, hà conuocato il Concilio de' Prelati; il qual Concilio come Guaguino racconta la prima volta fù congregato nel sopradetto anno 1399. E' nella terza propositione quandò Gerson parla del figliuolo del Re Carlo Sesto, vsa queste parole, al suo figliuolo legitimo, hora Reggente, il quale assonse questo titolo l'anno 1418. come testifica Francesco Bellaforesto: di modo, che da tutte le suddette cose si caua, che questo opuscolo di Gerson fù scritto doppo quest'anno 1418. & innanzi il 1422. quando morì Carlo Sesto. Però se Martino Quinto fu elette del 1418. e chiaro, che il Libro è scritto nel suo Pontificato, oltre che il medesimo Gerson nella quarta propositione nomina il Concilio di Costanza come anteriore: adunque bisogna, che il Commissario del Papa commandasse la essecutione di qualche aspettatiua contra gli ordini delle congregationi sopradette: il che secondo Gerson era commandare vna cosa ingiusta, & per tanto conteneua

erro-

errore intollerabile contro la publica giustitia, & tendeua ad vna vsurpatione indebita secondo l'opinione sua, le qual cose se fossero state auertite dal nostro Auttore, si sarebbe astenuto di dire, che il Commissario parlaua di sentenza ingiusta, ma valida, vedendosi chiaramente nella quarta propositione, che la sentenza di questo Commissario è vna pronuncia contro li Decreti, & Arresti nominati di sopra, per il che Gerson non l'haueua per valida.

Il Commissario, se era huomo di conscientia, non poteua hauere le sue sentenze per ingiuste; ma come quello, che in qualunque modo voleua esser obedito, per leuare la difficoltà di mostrare la giustitia del suo precetto, scrisse in publico processo, che bisognaua osseruare le sue sentenze, ò giuste, ò ingiuste: se la sentenza ingiusta fosse stata distinta inualida, è non valida, tornaua la difficoltà, che si hauerebbe combattuto della validità; per il che con vn vocabolo ambiguo tentò il Commissario introdurre l'vniuersale, che fosse necessario osseruare tutte le sue

ſentenze, che coſi otteneua l'oſseruatione di quella, che intendeua, non altrimente di quello, che adeſso alcuni nel caſo preſente (diffidati di moſtrar giuſtitia nelli commandamenti, che il Pontefice fà alla Republica) dicono, che ſi douerebbe obedire al Pontefice, ſe ben commandaſse coſe ingiuſte. Certo io reſto pieno d'ammiratione, trattandoſi d'vn queſito fondato ſopra vn fatto, come l'Auttore contro l'Hiſtoria concluda, ecco dunque come tutto il diſcorſo di Gerſon è fondato in aria. Et quaſi, che nell'otto propoſitioni ſeguenti Gerſon parlaſse di altro, et vſciſse di propoſito, dice l'Auttore.

Agionſe à queſto Diſcorſo il Gerſone alcune Propoſitioni, per moſtrare quello, che può, & deue fare il Rè Chriſtianiſſimo, per diſeſa della libertà della Chieſa Gallicana, delle quali Propoſitioni non è neceſſario, che diſcorriamo in queſto luogo. Prima, perche tutte ſi fondano in quel principio, che la poteſtà del Concilio ſia ſopra quella del Papa

pa

pa, perche non per altro vuole il Gersone, che non possa il Papa mutare i Canoni antichi, ne i quali fondaua all'hora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perche crede, che quei Canoni essendo de i Concilii non siano soggetti alla volontà, & potestà del Pontefice: Hora questo principio è stato dichiarato falso, nè crediamo, che i Venetiani lo possino hauer per vero. Secondo, perche dopò i tempi del Gersone, nel Concilio Lateranense sotto Leone X fu derogato alla pragmatica, che difendeuano le Chiese Gallicane, & furono fatti i concordati fra il Sommo Pontefice Leone, & il Re Christianissimo: & così hora non si nomina più la libertà Gallicana contra il Sommo Pontefice; anzi il Rè Christianissimo, & tutti li Vescoui di Francia conseruano pace, & vnione con la Madre loro, che è la Chiesa Romana, & con il Padre loro, che è il Papa Vicario di Christo, & successore di San Pietro. Terzo, perche la libertà Gallicana, della quale scriue Gersone, non hà che fare niente con la libertà, che hora pretende la Republica Veneta: poiche quella si fondaua ne i Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni così antichi come moderni.

Essendo l'intentione di Gerson di mostrare in otto propositioni quello, che doueua fare il Re Christianissimo per difesa della libertà della Chiesa Gallicana in occasioni simili à quella del Commissario; difendendola dalle reseruationi, & aspettatiue, & altri abusi della Corte di Roma di quei tempi, pone otto Propositioni; le quali l'Auttore hà accortamente veduto, che era meglio dissimulare, che toccarle, vedendo chiaramente che il tentar di confutarle era vn confirmale, & era stabilire quello, che di sopra hà oppugnato, che li Principi possono, & debbono opporsi alli comandamenti de' Prelati, che sono esorbitanti, & abusiui. Si scusa dal trattare di queste otto Propositioni per tre cause; la prima, perche si fondano sopra quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa; & questo principio dice hauerlo di sopra dichiarato falso: poteua pur aggiongere, che non ostante la sua dichiaratione è però sostenuto, & creduto dalle Vniuersità di Francia, & darci per testimonij il Nauarra, & altri.

Là

La seconda, perche nel Concilio Lateranense sotto Leone fu derogato alla pragmatica, & così hora non si parla più di libertà della Chiesa Gallicana. Qui ci reputa l'Auttore tanto semplici, & ignoranti dell'Historia, che non sappiamo esser altro la libertà della Chiesa Gallicana, di che parla Gerson, & altro la pragmatica: quella è inanzi Gerson, mà la pragmatica fù constituita dal Rè Carlo Settimo circa il 1440. molto doppo che fu scritto questo Opuscolo, nel quale si nomina viuo Carlo Sesto suo Padre. Ma perche non dirci, che dalla annullatione, che Leone fece dalla pragmatica, la vniuersità di Parigi appelò al futuro Concilio? Presuppone anco, che non sapiamo che cosa sia pragmatica, & che cosa concordato; & se questo leui quella in tutto ò in certe parti solamente. Ma quel che supera ogni animosità, è il crederci serrati in vna prigione, che non sappiamo meno quello, che nelli tempi presenti si faccia, & che non sappiamo se in Francia cotidianamente s'appelli alli Parlamenti dalle sentenze Ecclesiastiche *tanquam ab abusu*, & se sopra quelle la

Corte conosca, tali veramente ci vorrebbe il nostro Auttore, & che non sapessimo cosa alcuna del Mondo, se non quanto è vtile per gli Ecclesiastici, et che posti in vn estrema ignoranza, li ammirassimo appunto come numi, et oracoli.

La terza causa, per la quale non tocca le otto Propositioni di Gerson, dice essere, perche la libertà Gallicana, della quale scriue Gerson, era fondata sopra li Canoni antichi, et la Venetiana è contraria alli antichi, et moderni. Della verità di questo vltimo suo detto, io non voglio parlare. Non è la Francia al Giapone, che si debba aspettare li auuisi anniuersarij per sapere come quel Regno si gouerni: Della libertà di quella Chiesa tutti li Scrittori Francesi fanno mentione, et tutte sono state raccolte in vn libro stampato à Parigi l'anno 1594. dal quale ne transportarò qui alcune, et lasciarò far giudicio al Lettore. Così formalmente si contiene nel libro sudetto, oltre molti altri particolari.

Li Papi non possono commandare, ouero ordinare alcuna cosa, ne in genera-

nerale, nè in particolare, di quello che concerne le cose temporali nelli Paesi, & Terre dell'obedienza, & sopranità del Rè Christianissimo; & se commandano, o statuiscono qualche cosa, li sudditi del Rè, se ben fussero Chierici, non sono tenuti obedirli per questo rispettò.

Quantunque il Papa sia riconosciuto per supremo nelle cose spirituali; tutta via in Francia la potestà assoluta, & infinita non hà loco in modo alcuno, ma è ristretta, & terminata dalli Canoni, & regole delli antichi Concilij della Chiesa riceuuti in questo Regno: *Et in hoc maximè consistit libertas Ecclesiæ Gallicanæ.*

Li Rè Christianissimi hanno in ogni tempo secondo le occorrenze, & bisogni delli loro Paesi, congregato, ò fatto congregate Sinodi, ò Concilij Prouinciali, & Nationali, nè quali, tra l'altre cose importanti alla conseruatione delli Stati loro, si sono parimente trattati li affari concernenti l'ordine, & discipline Ecclesiastiche delli Paesi loro, & in questi Concilij gl'istessi Rè hanno fatto far Regole, Capitoli,

Leg-

Leggi, Ordinationi, & Santioni prammatiche, sotto il lor nome, & auttorità, & se ne leggono ancora il giorno d'hoggi molte nelle raccolte de' Decreti riceuuti dalla Chiesa vniuersale, & alcuni approuati dalli Concilij Generali.

Il Papa non manda à modo alcuno in Francia Legati a latere con facoltà di reformare, giudicare, conferire, dispensare, & altre cose simili, solite ad esser specificate nelle Bolle delle loro facoltà, se non a petitione del Re Christianissimo, ò vero di suo consenso. Et il Legato non vsa le sue facoltà, se non doppo fatta promessa al Re in scritto sopra il suo petto per li suoi Ordini Sacri, di non vsar le dette facoltà nel Regno, Paese, Terre, et Signorie di sua soggettione, se non per quanto tempo piacerà al Rè, & che subito, che esso Legato sarà auuertito della sua volontà in contrario, desisterà, et tessarà. Parimente, che delle dette facoltà non vsarà se non quelle, che piacerà al Rè, et conforme al suo volere, senza attentare, nè far cosa in pregiudicio di Santi Decreti, Concilij Generali, Immuni-

munità, Libertà, et Priuilegij della Chiesa Gallicana, et delle Vniuersità, et Studij publici di questo Regno.

Et à questo fine si presentano le facoltà delli Legati alla Corte del Parlamento, doue sono viste, essaminate, approuate, publicate, et registrate, con le modificationi, che pare alla Corte espediente per il bene del Regno; con le quali modificationi ancora si giudicano tutte le liti, et differentie, che nascono per causa delle attioni del Legato, et non altrimenti.

Li Prelati della Chiesa Gallicana, quantunque siano mandati dal Papa per qualunque causa si sia non possono vscir fuori del Regno, senza commandamento, ò licentia, et commiato del Rè.

Le clausule inserte nella Bolla in Cena Domini, et particolarmente quelle del tempo di Giulio Papa Secondo, et altri doppo lui, non hanno luogo in Francia, in quel che concerne le libertà, et priuilegi della Chiesa Gallicana, et le ragioni del Rè, ò del Regno.

Non può il Papa nè giudicar, nè dele-

legar la cognitione, di quel che tocca le ragioni, preminentie, & priuilegli, della Corona di Francia, & sue pertinentie, nè mai il Rè litiga delle sue ragioni, & pretensioni, se non nella sua Corte propria.

La Chiesa Gallicana hà sempre tenuto, che quantunque per la regola Ecclesiastica, ouero (come dice San Cirillo, scriuendo à Papa Celestino,) per li antichi costumi di tutte le Chiese; li Concilij Generali non si debbano congregare, nè celebrare senza il Papa *Claue non errante*, riconosciuto per capo, & primo di tutta la Chiesa Militante; & Padre commune di tutti li Christiani; & che non si deue concludere, nè determinare alcuna cosa senza lui, & senza la sua auttorità? tutta volta non è stato mai tenuto, nè stimato, che egli sia sopra il Concilio vniuersale, anzi si è tenuto, che sia obligato alli Decreti, & determinationi di esso vniuersale Concilio, come alli commandamenti della Chiesa Sposa di Nostro Signor Giesù Christo, la quale principalmente è rappresentata da tal Congregatione.

Le

Le Bolle, ò Lettere Apostoliche di citationi, essecutoriali, fulminatorie, ò altre non si esequiscono in Francia senza *il pareatis* del Rè, ò de' suoi Officiali, & la essecutione, che se ne può fare doppo la premissione, si fa dal Giudice Regale ordinario, & con l'auttorità del Rè, & non *auctoritate Apostolica*, per euitare la confusione, et miscuglio di giurisditione.

Non può il Papa imponer pensioni sopra li benefici di questo Regno, che hanno cura d'anime, nè sopra altri, fuor che se questo fosse di consenso de' beneficiati, et conforme alli Santi Decreti de' Concilij, et Constitutioni Canoniche, ouero in vtilità delli resignanti, che haueranno resignato con questa conditione espressa, ouero per pacificar le parti, che contendono sopra benefici litigiosi.

Le libertà della Chiesa Galicana si sono conseruate, osseruando diligentemente, che tutte le Bolle, et espeditioni, che vengono dalla Corte di Roma, fossero vedute, et vsitate, per sapere se in quelle fosse alcuna cosa, che portesse

casse pregiudicia in qual si voglia maniera alle ragioni, & libertà della Chiesa Gallicana, & alla auttorità del Rè; di che si troua ancora ordinatione espressa del Rè Luigi Vndecimo, imitata dalli precessori dell'Imperator Carlo V. all'hora vassalli della Corona di Francia, & da lui stesso in vn suo Editto fatto à Madrid, l'anno 1543. & pratticato in Spagna, & altri Paesi di sua obedienza con più rigore, & manco rispetto, che in questo Regno.

Et per appellationi interposte al futuro Concilio, de' quali si trouano molti essempij, etiandio nelli vltimi tempi, come delle appellationi interposte per la Vniuersità di Parigi dalli Papi Bonifacio Ottauo, Benedetto Vndecimo, Pio Secondo, Leon Decimo, et altri.

Se la ragioneuole breuità di questa Apologia non lo prohibisse, io portarei quà ancora li arresti delli Parlamenti in materia delli giudicij criminali, doue è deciso, che in Francia li Chierici di qual si voglia Ordine, non solo possono essere presi dalli Magistrati secolari, & rimessi al giudicio Ec-
clesia-

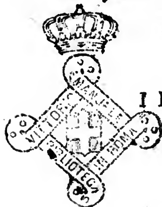
clesiastico per li delitti communi, ma giudicati dal Laico per li delitti enormi ò priuilegiati; & quando per delitto commune ancora vno sarà stato due volte rimesso all'Ecclesiastico, la terza volta è riputato incorrigibile, & giudicato dal Secolare. Si veggono li arresti in tutti li Giurisconsulti Francesi, in particolare nelle raccolte di Gio: Papon. *l.* 1. *t.* 5. *art.* 49. 50. 31. 33. 34. 35. 44. 45. 46. 47.

Dalle quali cose può ciascun vedere; che è verissimo quanto l'Auttor dice, che la libertà Gallicana è fondata sopra li Canoni antichi, se ben non è vero, che sia stabilita sopra quelli solamente ma ancora sopra la legge naturale, & sopra ogni equità, & ragione; si può anco vedere, che non è vero quello, che l'Auttore dice cioè, che al tempo presente non si parla più delle libertà della Chiesa Gallicana in Francia: anzi quel floridissimo, & potentissimo Regno, si come le ha conseruate per lo passato, così le conserua hora con ogni studio. Et confrontando queste con la libertà, che la Republica riconosce da Dio, & intende con

tut-

tutte le sue forze se conseruare, si vederà, che non è differente, se non quanto la diuersità delle ragioni ricerca: anzi vedrà, che la Republica non vsa molte delle sue naturali libertà, che potrebbe vsare, per mostrar più abondante riuerenza verso la Santa Sede: per il che ogn'vno immediate scoprirà, quanto sia lontano dalla verità la conclusione vltima, che fa il nostro Auttore, che la libertà, la qual vuole la Republica, sia contraria alli Canoni vecchi, et nuoui.

Ephes. 3. Ei autem qui potens est omnia facere super abundanter quàm petimus, aut intelligitimus secundum virtutem quæ operatur in nobis, ipsi gloriam in Ecclesia, & in Christo Iesu in omnes generationes sæculi sæculorum. Amen.



IL FINE.

